



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 48 del 24/4/2020 recante:
"Por Calabria FESRFSE 2014-2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse
12 "Istruzione e Formazione" (OT10 FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5 Azioni
10.1.6 - 10.5.1e 10.5.2"
relatore: G. NERI

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/4/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	26/05/2020
SEDE	
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 pag. 5

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 pag. 9

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 pag. 231

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 pag. 245

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 E pag. 395

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1102 final del 20.02.2020 pag. 412

recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 6200 final del 20.8.2019 pag. 418

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI

2014IT16M2OP001,2014IT16M2OP002,2014IT16M2OP003,
 2014IT16M2OP004,2014IT16M2OP005,2014IT16M2OP006,
 2014IT16RFOP001,2014IT16RFOP002, 2014IT16RFOP003,
 2014IT16RFOP004,2014IT16RFOP005,2014IT16RFOP007,
 2014IT16RFOP008,2014IT16RFOP009, 2014IT16RFOP010,
 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012,2014IT16RFOP013,
 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 2014IT16RFOP016,
 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018,2014IT16RFOP019,
 2014IT16RFOP020,2014IT16RFOP021, 2014IT16RFOP022

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 1752 pag. 436
 final del 28.2.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2015) 7227 pag. 440
 final del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 446

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Documentazione citata

Deliberazione di Giunta regionale n. 303 del 11 agosto 2015 pag. 453

Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione testo revisionato e relativi allegati.

Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 1 dicembre 2015. pag. 458

Presa d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza

Deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 24.02.2016 pag. 475

Presa d'atto del Programma Operativo Regionale (POR)FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VIA) del POE FESR/FSE 2014-2020

Deliberazione di Giunta regionale n. 73 del 02-03-2016 pag. 479

Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario.

Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 23 febbraio 2017. pag. 490

Rimodulazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli

Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 28 giugno 2018 pag. 494
POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del Programma

Deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 aprile 2019 pag. 500
esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del Programma operativo "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.

Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 26 luglio 2019 pag. 504
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al documento SI.GE.CO approvato con la DGR n.492 del 31.10.2017.

Diliberazione di Giunta regionale n. 541 del 25 novembre 2019 pag. 617
POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario.

Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 09 Aprile 2020 pag. 626
POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20 febbraio 2020. Approvazione piano finanziario.

REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 30 marzo 2020**

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e gli articoli 177 e 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che occorre affrontare con misure specifiche.
- (2) È fondamentale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici negli Stati membri non ostacoli gli investimenti nell'ambito dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo («FSE») e dal Fondo di coesione («FC») (collettivamente «Fondi») e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), necessari per combattere l'epidemia di COVID-19.
- (3) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.
- (4) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dovrebbe comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari.
- (5) Al fine di affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. È opportuno chiarire le informazioni da presentare alla Commissione in merito a tali modifiche.
- (6) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, gli strumenti finanziari che sono finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.
- (7) Al fine di fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sanitaria pubblica, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2020.

- (8) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per effettuare senza indugio gli investimenti necessari, è opportuno che la Commissione non emetta ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri per i conti annuali presentati nel 2020. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli importi non recuperati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e delle norme specifiche di ciascun Fondo.
- (9) Gli importi non recuperati nel 2020 dovrebbero essere liquidati o soggetti a ordini di recupero alla chiusura dei programmi.
- (10) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FEAMP dovrebbe sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla crisi sanitaria pubblica.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) Alla luce dell'epidemia di COVID-19 e dell'urgenza di affrontare la connessa crisi sanitaria pubblica, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 ⁽³⁾, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

- 2) all'articolo 5, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

- «b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;

- 2) all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

- 3) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

- 4) all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;

- 5) all'articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 35 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6. Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.»;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.»;

2) all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) crisi sanitarie pubbliche.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2018**

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articoli 164, 172, 175, 177 e 178, l'articolo 189, paragrafo 2, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, e l'articolo 349, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo tre anni di attuazione, le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione («bilancio») dovrebbero essere nuovamente modificate per eliminare le strozzature nell'attuazione aumentando la flessibilità, per semplificare i meccanismi di erogazione per le parti interessate e per i servizi, per ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e per migliorare l'accessibilità, la trasparenza e la rendicontabilità. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e sostituirlo con il presente regolamento.
- (2) Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽⁶⁾. A fini di chiarezza, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 dovrebbero essere inserite nel presente regolamento, mentre altre dovrebbero essere incluse nelle regole e negli orientamenti interni.

⁽¹⁾ GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.

⁽³⁾ GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (3) È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe esistenti a tali principi per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.
- (4) Le regole in materia di riporto degli stanziamenti dovrebbero essere presentate in maniera più chiara e dovrebbe essere fatta una distinzione tra riporti automatici e riporti non automatici. Le istituzioni dell'Unione interessate dovrebbero fornire informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sia sui riporti di diritto che sui riporti non automatici.
- (5) Il riporto e l'utilizzazione delle entrate con destinazione specifica esterne per il programma o l'azione successivi dovrebbero essere consentiti per utilizzare tali fondi in modo efficiente. Si dovrebbero poter riportare le entrate con destinazione specifica interne soltanto per l'esercizio successivo, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.
- (6) Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interne, dovrebbe essere consentito il finanziamento di nuovi progetti immobiliari con le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.
- (7) Le istituzioni dell'Unione dovrebbero poter accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione.
- (8) È opportuno introdurre una disposizione per consentire la sponsorizzazione in natura da parte di una persona giuridica di manifestazioni o attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.
- (9) È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata all'applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Si dovrebbe definire anche il principio della sana gestione finanziaria e dovrebbe essere stabilito un nesso tra obiettivi fissati e performance, tra indicatori e risultati, nonché tra economia, efficienza ed efficacia dell'utilizzazione degli stanziamenti. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere definita la terminologia della performance, in particolare per quanto riguarda le realizzazioni e i risultati, evitando nel contempo conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi.
- (10) Conformemente all'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio ⁽¹⁾, la legislazione dell'Unione dovrebbe essere di qualità elevata e dovrebbe concentrarsi sui settori in cui presenta il massimo valore aggiunto per i cittadini e conseguire gli obiettivi strategici comuni dell'Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile. Sottoporre a valutazione i programmi di spesa nuovi ed esistenti e le attività che comportano spese significative può contribuire a raggiungere tali obiettivi.
- (11) Conformemente al principio di trasparenza sancito dall'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le istituzioni dell'Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, l'applicazione di tale principio implica che i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell'Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.
- (12) Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, dovrebbe essere garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari. Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di gestione diretta dovrebbero essere pubblicate su un apposito sito web delle istituzioni dell'Unione, come il sistema di trasparenza finanziaria, e dovrebbero comprendere almeno il nominativo e l'ubicazione del destinatario, l'importo giuridicamente impegnato e la finalità della misura. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l'importanza della misura.

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (13) La Commissione dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione al bilancio indirettamente attraverso le organizzazioni degli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno definire un'organizzazione di uno Stato membro come un'entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico e assistito da sufficienti garanzie finanziarie fornite da tale Stato membro. Il sostegno finanziario fornito a tali organismi di diritto privato da uno Stato membro, conformemente alle disposizioni di cui al diritto dell'Unione, nella forma da esso stabilita e senza che tale sostegno richieda necessariamente una garanzia bancaria, dovrebbe essere considerato sufficiente garanzia finanziaria.
- (14) In relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in seguito all'apertura di una gara pubblica e, in particolare, a concorsi, inviti a presentare proposte e gare di appalto, per rispettare i principi del TFUE e, segnatamente, quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, dovrebbero essere pubblicati il nominativo e l'ubicazione dei destinatari dei fondi dell'Unione. Siffatta pubblicazione dovrebbe aiutare i richiedenti non selezionati nella gara a esercitare il controllo sulle procedure di aggiudicazione o di attribuzione.
- (15) Poiché è opportuno che i dati personali relativi alle persone fisiche non siano pubblicati per un periodo superiore alla durata di utilizzo dei fondi da parte del destinatario, tali dati dovrebbero essere cancellati dopo due anni. Lo stesso dovrebbe valere per i dati personali relativi a persone giuridiche la cui denominazione ufficiale individua una o più persone fisiche.
- (16) Nella maggior parte dei casi disciplinati dal presente regolamento la pubblicazione riguarda persone giuridiche. Quando sono interessate persone fisiche, la pubblicazione dei dati personali dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tra l'entità dell'importo erogato e l'esigenza di controllare l'impiego ottimale dei fondi. In tali casi, la pubblicazione della regione al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) è coerente con l'obiettivo della pubblicazione delle informazioni dei destinatari e assicura la parità di trattamento tra Stati membri di dimensioni diverse, garantendo al contempo il diritto dei destinatari al rispetto della vita privata e, in particolare, alla protezione dei loro dati personali.
- (17) Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare le situazioni nelle quali la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Per esempio, non dovrebbero essere pubblicate informazioni inerenti a borse di studio o ad altre forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche estremamente bisognose, a taluni contratti di valore molto modesto o a sostegni finanziari al di sotto di una determinata soglia forniti mediante strumenti finanziari, o nei casi in cui la divulgazione rischi di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. In ogni caso, per le sovvenzioni non ci dovrebbe essere alcuna esenzione speciale dall'obbligo di pubblicare le informazioni, in base a una soglia specifica, al fine di mantenere la prassi attuale e garantire la trasparenza.
- (18) Qualora i dati personali dei destinatari siano pubblicati ai fini della trasparenza in relazione all'uso di fondi dell'Unione e al controllo delle procedure di aggiudicazione, i destinatari summenzionati dovrebbero essere informati di tale pubblicazione, nonché dei loro diritti e delle procedure applicabili per esercitare tali diritti, in conformità dei regolamenti (CE) n. 45/2001 ⁽¹⁾ e (UE) 2016/679 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (19) Per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per tutti i destinatari, è opportuno pubblicare anche le informazioni relative alle persone fisiche, in ottemperanza all'obbligo per gli Stati membri di prevedere un livello elevato di trasparenza per i contratti che eccedono le soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (20) Nel caso della gestione indiretta e concorrente, le persone, le entità o gli organismi designati che eseguono i fondi dell'Unione dovrebbero mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali. Nel caso della gestione concorrente le informazioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alla normativa settoriale. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione le informazioni su un singolo sito web, che comprenda un riferimento al suo indirizzo, dove siano reperibili le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

- (21) Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che deve essere accluso al progetto di bilancio.
- (22) Al fine di promuovere le migliori prassi di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), la Commissione dovrebbe, a titolo informativo, essere in grado di mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica non vincolante che illustri la propria strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli e che comprenda liste di controllo ed esempi delle migliori prassi. Tale guida dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.
- (23) È opportuno permettere alle istituzioni dell'Unione di concludere tra loro accordi sul livello dei servizi per facilitare l'esecuzione dei loro stanziamenti, nonché prevedere la possibilità di concludere tali accordi tra i servizi delle istituzioni dell'Unione, degli organismi dell'Unione, degli uffici europei, degli organismi e delle persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.
- (24) È opportuno definire la procedura per l'istituzione di nuovi uffici europei e distinguere tra funzioni obbligatorie e funzioni non obbligatorie di tali uffici. È opportuno introdurre la possibilità per le istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione e gli altri uffici europei di delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo. Gli uffici europei dovrebbero inoltre avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari. È opportuno stabilire norme specifiche per la redazione dei documenti contabili, disposizioni che autorizzino il contabile della Commissione a delegare alcuni dei suoi compiti al personale di tali uffici, nonché le modalità di funzionamento dei conti bancari che la Commissione dovrebbe essere in grado di aprire a nome dell'ufficio europeo.
- (25) Per migliorare l'efficacia in termini di costi delle agenzie esecutive e alla luce dell'esperienza pratica acquisita con altri organismi dell'Unione, il contabile della Commissione dovrebbe poter essere incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'agenzia esecutiva interessata.
- (26) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i direttori delle agenzie esecutive agiscono in qualità di ordinatori delegati quando gestiscono gli stanziamenti operativi dei programmi delegati alle loro agenzie. Affinché i miglioramenti di efficienza derivanti da una centralizzazione generale di determinati servizi di supporto spieghino pienamente i loro effetti, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità per le agenzie esecutive di eseguire spese amministrative.
- (27) Occorre stabilire le regole riguardanti i poteri e le responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
- (28) Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione dovrebbero essere informati della nomina o della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili entro due settimane da tale nomina o cessazione.
- (29) La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità e per quanto riguarda i sistemi di controllo interno, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare.
- (30) È opportuno definire anche i compiti, le responsabilità e i principi procedurali che devono essere rispettati dagli ordinatori delegati. Gli ordinatori delegati dovrebbero provvedere a che gli ordinatori sottodelegati e il loro personale ricevano le informazioni e la formazione riguardanti le norme di controllo e i metodi e le tecniche corrispondenti e che siano adottate misure per garantire il funzionamento del sistema di controllo. L'ordinatore delegato dovrebbe riferire alla propria istituzione dell'Unione in ordine all'esercizio delle sue funzioni sotto forma di una relazione annuale. Tale relazione dovrebbe comprendere le necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della dichiarazione di affidabilità di detto ordinatore relativa all'esercizio delle sue funzioni, comprese le informazioni sui risultati globali delle operazioni svolte. È opportuno conservare i documenti giustificativi relativi a tali operazioni per almeno cinque anni. I vari tipi di procedure negoziate per l'aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbero essere oggetto di una relazione speciale da parte dell'ordinatore delegato all'istituzione dell'Unione interessata e di una relazione da parte della detta istituzione dell'Unione al Parlamento europeo e al Consiglio, dal momento che tali procedure derogano alle ordinarie procedure di aggiudicazione.

- (31) È opportuno tener conto del duplice ruolo che i capi delle delegazioni dell'Unione e, in loro assenza, i vice capi rivestono in quanto ordinatori sottodelegati per il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, riguardo agli stanziamenti operativi, per la Commissione.
- (32) La delega da parte della Commissione ai vice capi delle delegazioni dell'Unione dei poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui lo svolgimento di tali compiti da parte dei vice capi delle delegazioni dell'Unione è strettamente necessario per garantire la continuità operativa in caso di assenza dei capi delle delegazioni dell'Unione. Ai vice capi delle delegazioni dell'Unione non dovrebbe essere consentito di esercitare tali poteri in maniera sistematica o per motivi legati alla ripartizione interna del lavoro.
- (33) Il contabile dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Il contabile dovrebbe gestire la tesoreria, i conti bancari e lo schedario terzi, dovrebbe tenere la contabilità ed essere incaricato di redigere gli stati finanziari dell'istituzione dell'Unione. Il contabile della Commissione dovrebbe essere l'unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili delle altre istituzioni dell'Unione dovrebbero definire le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.
- (34) È inoltre opportuno precisare le modalità per la nomina e la cessazione dalle funzioni del contabile.
- (35) Il contabile dovrebbe stabilire procedure per far sì che i conti aperti ai fini della gestione della tesoreria e le casse di anticipi non siano debitori.
- (36) Dovrebbero essere stabilite le condizioni per il ricorso alle casse di anticipi, un sistema di gestione in deroga alle procedure di bilancio ordinarie che riguarda unicamente importi limitati, e dovrebbero essere precisate le funzioni e le responsabilità degli amministratori degli anticipi, nonché quelle degli ordinatori e dei contabili per quanto riguarda il controllo delle casse di anticipi. La Corte dei conti dovrebbe essere informata di ogni nomina ad amministratore degli anticipi. Per motivi di efficienza, nelle delegazioni dell'Unione è opportuno istituire casse di anticipi che gestiscono gli stanziamenti delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. È altresì opportuno autorizzare, a condizioni specifiche, l'utilizzazione di casse di anticipi nelle delegazioni dell'Unione per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio. Per quanto concerne la nomina degli amministratori degli anticipi, dovrebbe essere possibile selezionarli anche nell'ambito del personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ («Statuto dei funzionari»).
- (37) Per tenere conto della situazione nel settore dell'aiuto alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari e delle difficoltà tecniche per far firmare tutti gli impegni giuridici dall'ordinatore responsabile, è opportuno autorizzare il personale impiegato dalla Commissione in tale settore ad assumere impegni giuridici relativi ai pagamenti di valore non superiore a 2 500 EUR collegati a pagamenti eseguiti a valere sulle casse di anticipi, e autorizzare i capi delle delegazioni dell'Unione o i loro vice ad assumere impegni giuridici su istruzione dell'ordinatore responsabile della Commissione.
- (38) Una volta definite funzioni e competenze degli agenti finanziari, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari. Presso le istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono state istituiti organismi specializzati in irregolarità finanziarie. Tuttavia, tenuto conto del numero limitato di casi loro sottoposti, e per motivi di efficienza, è opportuno trasferire le loro funzioni a un comitato interistituzionale istituito a norma del presente regolamento («comitato»). Il comitato dovrebbe essere incaricato di valutare le richieste presentate dalla Commissione o da altre istituzioni e organismi dell'Unione e di formulare raccomandazioni sulla necessità di adottare decisioni sull'esclusione e sull'irrogazione di sanzioni pecuniarie, fatta salva la loro autonomia amministrativa con riguardo ai membri del loro personale. Detto trasferimento di funzioni è anche inteso a evitare sovrapposizioni e a ridurre i rischi di divergenza tra le raccomandazioni o i pareri nei casi in cui siano coinvolti sia un operatore economico che un membro del personale di un istituzione o di un organismo dell'Unione. È necessario mantenere le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un'istruzione che ritenga irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria ed essere in tal modo sollevato dalla propria responsabilità. La composizione del comitato dovrebbe essere modificata quando svolge questa funzione. Il comitato non dovrebbe avere poteri di indagine.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

- (39) In materia di entrate, è necessario esaminare la questione delle rettifiche negative delle risorse proprie disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) del Consiglio n. 609/2014⁽¹⁾. Tranne che nel caso delle risorse proprie, è necessario mantenere i compiti e i controlli esistenti di competenza degli ordinatori nelle diverse fasi della procedura: la determinazione della previsione di crediti, l'emissione degli ordini di riscossione, la trasmissione della nota di addebito che informa il debitore dell'accertamento di un credito e, se del caso, la decisione di rinunciare al credito, nel rispetto di criteri atti ad assicurare la sana gestione finanziaria ai fini della riscossione efficace delle entrate.
- (40) L'ordinatore dovrebbe poter rinunciare, in tutto o in parte, al recupero di un credito accertato quando il debitore si trova in una delle procedure di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare nel caso di accordi giudiziari, concordati e procedure affini.
- (41) È opportuno definire disposizioni specifiche sulle procedure per la correzione o la riduzione a zero di una previsione dei crediti accertati.
- (42) Occorre precisare il momento dell'iscrizione in bilancio di importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché degli interessi e degli altri proventi prodotti.
- (43) In seguito ai recenti sviluppi riguardanti i mercati finanziari e il tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, è necessario rivedere le disposizioni relative al tasso d'interesse per le ammende e le altre penali e stabilire regole nel caso di un tasso d'interesse negativo.
- (44) Per tenere conto della natura specifica dei crediti derivanti da ammende o altre penali irrogate dalle istituzioni dell'Unione a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), è necessario introdurre disposizioni specifiche sui tassi d'interesse da applicare agli importi dovuti ma non ancora versati, qualora tali importi siano maggiorati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (45) È opportuno chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è opportuno specificare che il contabile deve procedere al recupero degli importi anche mediante compensazione con importi dovuti al debitore da un'agenzia esecutiva che esegue il bilancio.
- (46) Onde assicurare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno stabilire regole riguardanti i termini entro cui deve essere inviata una nota di addebito.
- (47) Per garantire la gestione degli attivi prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo, è necessario che gli importi relativi ad ammende, altre penali o sanzioni irrogate conformemente al TFUE o al trattato Euratom, quali le ammende in materia di concorrenza che sono oggetto di contestazione, siano incassati in via provvisoria e investiti in attivi finanziari, e stabilire la destinazione del rendimento che generano. Poiché la Commissione non è l'unica istituzione dell'Unione abilitata a irrogare ammende, altre penali o sanzioni, è necessario definire disposizioni relative a tali ammende, altre penali o sanzioni irrogate da altre istituzioni dell'Unione e definire regole in materia di recupero che dovrebbero essere equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.
- (48) Per garantire che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per l'adozione di decisioni di finanziamento, occorre stabilire i requisiti minimi riguardo al contenuto delle decisioni di finanziamento concernenti le sovvenzioni, gli appalti, i fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne («fondi fiduciari dell'Unione»), i premi, gli strumenti finanziari, i meccanismi o le piattaforme di finanziamento misto e le garanzie di bilancio. Parallelamente, per offrire prospettive più a lungo termine ai destinatari potenziali è necessario permettere l'adozione di decisioni di finanziamento di durata superiore a un esercizio, specificando al tempo stesso che l'esecuzione è subordinata alla disponibilità di stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi. Inoltre, occorre ridurre il numero di elementi richiesti per la decisione di finanziamento. A fini di semplificazione, la decisione di finanziamento dovrebbe fungere al tempo stesso da programma di lavoro annuale o pluriennale. Poiché i contributi agli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono già stabiliti nel bilancio, non dovrebbe essere necessario adottare una specifica decisione di finanziamento a tale riguardo.
- (49) Per quanto riguarda le spese, è opportuno chiarire l'articolazione tra le decisioni di finanziamento, gli impegni globali di bilancio e l'impegno specifico di bilancio, nonché le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico, al fine di inquadrare con chiarezza le varie fasi dell'esecuzione del bilancio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

- (50) Per tenere conto, in particolare, del numero di impegni giuridici assunti dalle delegazioni dell'Unione e dalle rappresentanze dell'Unione, e delle fluttuazioni dei tassi di cambio che li riguardano, gli impegni di bilancio accantonati dovrebbero essere possibili anche nei casi in cui il beneficiario finale e l'importo sono determinati.
- (51) Per quanto riguarda la tipologia dei pagamenti che gli ordinatori hanno la possibilità di effettuare, conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. È opportuno chiarire ulteriormente le norme relative alla liquidazione dei prefinanziamenti, in particolare nel caso in cui non sia possibile una liquidazione intermedia. A tal fine, dovrebbero essere inserite opportune disposizioni negli impegni giuridici assunti.
- (52) Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro determinati termini e che, in caso di inosservanza di tali termini, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, salvo nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI).
- (53) È opportuno integrare in un unico articolo le disposizioni relative alla convalida e all'ordinazione delle spese e introdurre una definizione dei «disimpegni». Poiché le transazioni si svolgono nell'ambito di un sistema informatico, la firma di un «visto per pagamento» per esprimere la decisione di convalida dovrebbe essere sostituita da una firma elettronica con caratteristiche di sicurezza, tranne in un numero limitato di casi. È altresì necessario precisare che la convalida delle spese si applica a tutti i costi ammissibili, inclusi quelli non associati a una richiesta di pagamento, come nel caso della liquidazione dei prefinanziamenti.
- (54) Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno stabilire norme comuni a più di uno strumento di esecuzione del bilancio. A tale scopo è opportuno raggruppare determinate disposizioni, uniformare la formulazione e la portata di altre disposizioni, nonché eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.
- (55) Ciascuna istituzione dell'Unione dovrebbe istituire un comitato di controllo dell'audit interno incaricato di assicurare l'indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito. La composizione di tale comitato di controllo dell'audit interno dovrebbe essere decisa da ciascuna istituzione dell'Unione, tenendo conto dell'autonomia organizzativa dell'istituzione e dell'importanza della consulenza di esperti indipendenti.
- (56) Si dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla performance e sui risultati dei progetti finanziati a titolo del bilancio. È pertanto opportuno definire una nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni in questione, in aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfetarie e finanziamenti a tasso fisso). Questa nuova forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.
- (57) Nel valutare la capacità operativa e finanziaria dei destinatari dei fondi dell'Unione o dei loro sistemi e procedure, la Commissione dovrebbe poter fare affidamento sulle valutazioni già svolte dai propri servizi, da altre entità o donatori, come le agenzie nazionali e le organizzazioni internazionali, onde evitare una duplicazione delle valutazioni degli stessi destinatari. Dovrebbe essere prevista la possibilità di un riconoscimento reciproco delle valutazioni svolte da altre entità, se tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo di esecuzione applicabile. Pertanto, al fine di incoraggiare il riconoscimento reciproco delle valutazioni tra donatori, la Commissione dovrebbe promuovere il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.
- (58) È altresì importante evitare situazioni nelle quali i destinatari dei fondi dell'Unione siano sottoposti ad audit multipli a opera di diverse entità per quanto riguarda l'utilizzo di tali fondi. Dovrebbe pertanto essere possibile fare affidamento sugli audit già svolti da revisori indipendenti, a condizione che la loro competenza e indipendenza siano sufficientemente comprovate e purché i lavori di audit siano fondati su principi in materia di audit riconosciuti a livello internazionale che forniscano una ragionevole garanzia e abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione. Tali revisioni dovrebbero pertanto costituire la base della garanzia globale sull'uso dei fondi dell'Unione. A tal fine è importante garantire che la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit siano resi disponibili su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

- (59) Per fare affidamento su valutazioni e audit e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico di persone ed entità che ricevono fondi dell'Unione, è importante garantire che le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell'Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono fondi dell'Unione siano riutilizzate per evitare richieste multiple ai destinatari o ai beneficiari e.
- (60) Al fine di stabilire un meccanismo di cooperazione a lungo termine con i destinatari, è opportuno prevedere la possibilità di firmare accordi quadro relativi a partenariati finanziari. Tali partenariati finanziari quadro dovrebbero essere attuati attraverso sovvenzioni o accordi di contributo con le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione. A tale scopo è opportuno specificare il contenuto minimo di tali accordi di contributo. I partenariati finanziari quadro non dovrebbero limitare indebitamente l'accesso ai finanziamenti dell'Unione.
- (61) È opportuno armonizzare le condizioni e le procedure per sospendere, revocare o ridurre il contributo dell'Unione nei diversi strumenti di esecuzione del bilancio, come sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, premi ecc. È opportuno definire i motivi alla base di tali sospensioni, revoche o riduzioni.
- (62) Il presente regolamento dovrebbe fissare i periodi standard durante i quali i documenti relativi ai contributi dell'Unione dovrebbero essere conservati dai destinatari in modo da evitare requisiti contrattuali divergenti o sproporzionati, fornendo al contempo alla Commissione, alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il tempo sufficiente per ottenere l'accesso a tali dati e documenti e per espletare verifiche e audit ex post. Inoltre, le persone e le entità che ricevono fondi dell'Unione dovrebbero essere tenuti a cooperare nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
- (63) Per fornire adeguate informazioni ai partecipanti e ai destinatari e garantire loro la possibilità di esercitare i diritti della difesa, dovrebbe essere consentito ai partecipanti e ai destinatari di presentare osservazioni prima dell'adozione di qualsiasi misura che leda i loro diritti e dovrebbero essere informati dei mezzi di ricorso di cui dispongono per contestare detta misura.
- (64) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema unico di individuazione precoce e di esclusione.
- (65) Il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi ai partecipanti, ai destinatari e alle entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intenda fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente, a qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell'Unione quando il bilancio è eseguito in regime di gestione indiretta, a qualsiasi persona o entità che riceva i fondi dell'Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta, ai partecipanti o ai destinatari sui quali entità che eseguono il bilancio in regime di gestione concorrente abbiano fornito informazioni e agli sponsor.
- (66) È opportuno chiarire che, quando la decisione di inserire una persona o un'entità nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione è fondata su una situazione di esclusione relativa a una persona fisica o giuridica che sia membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità, o che abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, o di una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità, ovvero di una persona fisica che sia essenziale per l'aggiudicazione, l'attribuzione o l'esecuzione dell'impegno giuridico, le informazioni registrate nella banca dati devono comprendere le informazioni riguardanti tali persone.
- (67) La decisione relativa all'esclusione di una persona o un'entità dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o all'irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona o un'entità e la decisione inerente alla pubblicazione delle relative informazioni dovrebbero essere adottate dagli ordinatori responsabili, tenuto conto della loro autonomia in materia amministrativa. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva e in casi correlati a gravi violazioni del contratto, gli ordinatori responsabili dovrebbero adottare la loro decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare tenendo conto della raccomandazione del comitato. Il comitato dovrebbe inoltre valutare la durata di un'esclusione nei casi in cui essa non sia stata stabilita dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva.
- (68) Il ruolo del comitato dovrebbe essere quello di assicurare il funzionamento coerente del sistema di esclusione. Il comitato dovrebbe essere composto da un presidente permanente, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante dell'ordinatore richiedente.
- (69) La qualificazione giuridica preliminare lascia impregiudicata la valutazione definitiva della condotta della persona o dell'entità in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. La raccomandazione del comitato e la decisione dell'ordinatore responsabile dovrebbero pertanto essere rivedute in seguito alla comunicazione di detta valutazione definitiva.

- (70) Una persona o un'entità dovrebbe essere esclusa dall'ordinatore responsabile ove sia stato stabilito con una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità è responsabile di gravi illeciti professionali, inadempiente, con o senza dolo, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali, responsabile della costituzione di un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, colpevole di frode lesiva del bilancio, di corruzione, per una condotta collegata a un'organizzazione criminale, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, di lavoro minorile o di altri reati concernenti la tratta di esseri umani o responsabile per aver commesso un'irregolarità. Dovrebbe inoltre essere esclusa una persona o un'entità in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico o di fallimento.
- (71) Nell'adottare una decisione in merito all'esclusione di una persona o un'entità o all'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona o un'entità, e in merito alla pubblicazione della relativa informazione, l'ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della durata della condotta e della sua ricorrenza, del fatto che la condotta sia stata o meno dolosa e del grado di negligenza mostrato, come pure del livello di collaborazione della persona o dell'entità con la pertinente autorità competente e del contributo di tale persona o entità all'indagine.
- (72) L'ordinatore responsabile dovrebbe altresì poter escludere una persona o un'entità nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti dell'operatore economico sia in stato di fallimento o in situazione analoga di insolvenza o nel caso in cui tale persona fisica o giuridica non ottemperi agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o degli oneri fiscali, qualora dette situazioni abbiano un'incidenza sulla situazione finanziaria di detto operatore economico.
- (73) Una persona o entità non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando ha adottato misure correttive, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Tuttavia, questa possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.
- (74) Alla luce del principio di proporzionalità, una distinzione dovrebbe essere fatta tra i casi in cui sia possibile irrogare una sanzione pecuniaria come alternativa all'esclusione, da un lato, e i casi in cui la gravità della condotta del destinatario in questione in relazione al tentativo di ottenere indebitamente fondi dell'Unione giustifichi l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in aggiunta all'esclusione, in modo da assicurare un effetto deterrente, dall'altro. È altresì opportuno definire l'importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere irrogata dall'amministrazione aggiudicatrice.
- (75) Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere irrogate solo ai destinatari e non ai partecipanti, considerato che l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare è calcolato in base al valore dell'impegno giuridico in questione.
- (76) La possibilità di adottare decisioni sull'esclusione o di irrogare sanzioni pecuniarie è indipendente dalla possibilità di applicare penali contrattuali, come la clausola penale.
- (77) La durata di un'esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, in linea con la direttiva 2014/24/UE, e dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità.
- (78) Occorre stabilire la decorrenza e la durata del termine di prescrizione per adottare decisioni sull'esclusione o sull'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
- (79) È importante poter rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l'effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all'esclusione e/o alla sanzione pecuniaria in un modo che soddisfi gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. Tale pubblicazione dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione l'ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni del comitato. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in circostanze eccezionali, giustificate dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.
- (80) Le informazioni relative all'esclusione o alla sanzione pecuniaria dovrebbero essere pubblicate solo in taluni casi, come in ipotesi di gravi illeciti professionali, di frode, di grave carenza nell'adempiere ai principali obblighi previsti da un impegno giuridico finanziato dal bilancio, o di una irregolarità o qualora sia costituita un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici.
- (81) I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell'ambito di una procedura di aggiudicazione.

- (82) Le informazioni relative all'individuazione precoce dei rischi, alle decisioni di esclusione e all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di una persona o un'entità dovrebbero essere centralizzate. A tal fine, le relative informazioni dovrebbero essere registrate in una banca dati creata e gestita dalla Commissione in quanto proprietaria del sistema centralizzato. Detto sistema dovrebbe funzionare nel rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.
- (83) Mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e del funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione, anche altre istituzioni e organismi dell'Unione, nonché tutte le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente dovrebbero partecipare a tale sistema trasmettendo alla Commissione le pertinenti informazioni. L'ordinatore responsabile e il comitato dovrebbero garantire alla persona o all'entità i diritti della difesa. Gli stessi diritti dovrebbero essere riconosciuti a una persona o a un'entità, nel contesto di un'individuazione precoce, nel caso in cui un atto previsto dall'ordinatore possa ledere i diritti della persona o dell'entità interessata. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, dovrebbe essere possibile per l'ordinatore responsabile differire la comunicazione della persona o dell'entità e per il comitato differire l'esercizio del diritto della persona o dell'entità di presentare osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi di tutela della riservatezza dell'indagine o di procedimenti giuridici nazionali.
- (84) È opportuno attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni di esclusione e le sanzioni pecuniarie irrogate conformemente al presente regolamento, a norma dell'articolo 261 TFUE.
- (85) Al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di tutte le modalità di esecuzione del bilancio, le persone e le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio in regime di gestione concorrente e indiretta dovrebbero poter tener conto, ove opportuno, delle esclusioni decise dagli ordinatori a livello dell'Unione.
- (86) Il presente regolamento dovrebbe promuovere l'obiettivo dell'amministrazione elettronica (e-government) e, in particolare, l'uso dei dati elettronici nello scambio di informazioni tra le istituzioni dell'Unione e i terzi.
- (87) I progressi verso lo scambio elettronico di informazioni e la presentazione per via elettronica di documenti, anche, se del caso, nell'ambito degli appalti elettronici, che costituiscono un'importante misura di semplificazione, dovrebbero essere accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell'Unione, come previsto dal presente regolamento.
- (88) È opportuno stabilire le norme relative alla composizione e ai compiti del comitato incaricato di valutare il fascicolo di partecipazione nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni, nonché nei concorsi a premi. Dovrebbe essere possibile per il comitato includere esperti esterni, se tale possibilità è prevista nell'atto di base.
- (89) Conformemente al principio della buona amministrazione, l'ordinatore dovrebbe chiedere chiarimenti o eventuali documenti mancanti nel rispetto del principio della parità di trattamento e senza modificare sostanzialmente il fascicolo di partecipazione. L'ordinatore dovrebbe avere la possibilità di astenersi dalla richiesta soltanto in casi debitamente motivati. Inoltre, l'ordinatore dovrebbe poter correggere evidenti errori materiali o chiedere al partecipante di correggerli.
- (90) Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe imporre alla Commissione di tutelarsi richiedendo delle garanzie all'atto del versamento di un prefinanziamento. L'obbligo per i contraenti e i beneficiari di costituire garanzie non dovrebbe essere automatico, bensì basato su un'analisi dei rischi. Se nel corso dell'esecuzione scopre che un garante non è più autorizzato a emettere garanzie a norma del diritto nazionale applicabile, l'ordinatore dovrebbe poter chiedere la sostituzione della garanzia.
- (91) I diversi insiemi di regole in materia di gestione diretta e indiretta, in particolare per quanto riguarda il concetto di «compiti di esecuzione del bilancio», hanno creato confusione e generato rischi di errori di qualificazione sia per la Commissione che per i suoi partner, e dovrebbero pertanto essere semplificati e armonizzati.
- (92) Le disposizioni relative alla valutazione ex ante per pilastro di persone ed entità che eseguono fondi dell'Unione in regime di gestione indiretta dovrebbero essere riviste per consentire alla Commissione di fare quanto più possibile affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure di tali persone ed entità che sono stati giudicati equivalenti a quelli impiegati dalla Commissione. Inoltre, è importante precisare che, se la valutazione evidenzia settori in cui le procedure predisposte non sono sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe poter firmare accordi di contributo adottando al tempo stesso appropriate misure di vigilanza. È anche importante chiarire in quali casi sia possibile per la Commissione decidere di non richiedere una valutazione ex ante per pilastro per firmare gli accordi di contributo.

- (93) La remunerazione delle persone e delle entità che eseguono il bilancio dovrebbe, ove pertinente e per quanto possibile, basarsi sulla performance.
- (94) La Commissione conclude partenariati con i paesi terzi mediante convenzioni di finanziamento. È importante chiarire il contenuto di tali convenzioni di finanziamento, in particolare per quanto riguarda le parti di un'azione che sono attuate da un paese terzo in regime di gestione indiretta.
- (95) È importante riconoscere la natura specifica dei meccanismi o delle piattaforme di finanziamento misto in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l'applicazione delle disposizioni relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (96) Le norme e i principi in materia di appalti applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sulle norme di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 2014/24/UE.
- (97) Nel caso dei contratti misti, dovrebbe essere chiarita la metodologia seguita dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire le regole applicabili.
- (98) È opportuno precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto per contratti pari o superiori alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE, per contratti inferiori a tali soglie e per contratti che esulano dall'ambito di applicazione di tale direttiva.
- (99) Il presente regolamento dovrebbe riportare l'elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dalle soglie.
- (100) Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), è opportuno prevedere procedure negoziate per i contratti di valore medio.
- (101) In linea con la direttiva 2014/24/UE, il presente regolamento dovrebbe consentire la consultazione di mercato prima dell'avvio di una procedura di appalto. Per garantire che un partenariato per l'innovazione sia utilizzato solo quando i lavori, le forniture e i servizi desiderati non esistono sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato, il presente regolamento dovrebbe stabilire l'obbligo di svolgere tale consultazione preliminare di mercato prima di ricorrere a un partenariato per l'innovazione.
- (102) È opportuno precisare il contributo delle amministrazioni aggiudicatrici alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e, al contempo, garantire loro l'ottenimento del miglior rapporto qualità/prezzo per i rispettivi contratti, in particolare attraverso la richiesta di etichettature specifiche o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.
- (103) Al fine di garantire che, nell'esecuzione dei contratti, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE, tali obblighi dovrebbero rientrare tra i requisiti minimi definiti dall'amministrazione aggiudicatrice e dovrebbero essere integrati nei contratti firmati da quest'ultima.
- (104) È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di «conflitto d'interessi» dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui una persona o un'entità o con responsabilità di esecuzione del bilancio, audit o controllo, o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione o di autorità nazionali a ogni livello, si trovino in una situazione di questo tipo. I tentativi di influenzare indebitamente una procedura di aggiudicazione o di ottenere informazioni riservate dovrebbero essere trattati come grave illecito professionale che può portare al rigetto nell'ambito della procedura di aggiudicazione e/o all'esclusione dai fondi dell'Unione. Inoltre, gli operatori economici possono trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover sottoporre ad audit conti che ha precedentemente certificato.
- (105) Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, dovrebbe essere prevista la possibilità di verificare l'eventuale esclusione di un operatore economico, di applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché di verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza una previa verifica del corrispondente offerente rispetto ai criteri di esclusione o selezione.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

- (106) I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE.
- (107) Nell'interesse della certezza del diritto, occorre precisare che i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati o degli offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte. In particolare, è opportuno che le qualifiche e l'esperienza del personale assegnato all'esecuzione del contratto siano usate soltanto come criterio di selezione e non di aggiudicazione, dal momento che ciò introdurrebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione del medesimo elemento. Inoltre, se le qualifiche e l'esperienza in parola fossero utilizzate come criterio di aggiudicazione, eventuali modifiche a livello del personale assegnato all'esecuzione del contratto, anche se giustificate da malattia o da una modifica della posizione, metterebbero in discussione le condizioni a cui il contratto è stato aggiudicato e creerebbero pertanto incertezza del diritto.
- (108) Gli appalti dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo, riducendo allo stesso tempo l'onere amministrativo per i destinatari dei fondi dell'Unione. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione e migliorare l'accesso ai contratti per tutti gli operatori economici. Tutte le istituzioni dell'Unione che indicano appalti dovrebbero pubblicare sui loro siti web norme chiare in materia di acquisizione, spesa e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.
- (109) È opportuno chiarire che ogni procedura prevede una fase di apertura e una valutazione. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.
- (110) All'atto della comunicazione dell'esito di una procedura, i candidati e gli offerenti dovrebbero essere informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e dovrebbero ricevere una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione.
- (111) Poiché non è previsto un ordine particolare di applicazione dei criteri, gli offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi dovrebbero ricevere informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta prescelta, qualora ne facciano richiesta.
- (112) Per i contratti quadro con riapertura del confronto competitivo non dovrebbe sussistere alcun obbligo di fornire al candidato o all'offerente respinto informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di contraenti dello stesso contratto quadro a ogni riapertura del confronto competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.
- (113) Fino al momento della firma del contratto, un'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell'Unione.
- (114) In linea con la direttiva 2014/24/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali è possibile modificare un contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di appalto. In particolare, una nuova procedura di appalto non dovrebbe essere richiesta in caso di modifiche amministrative, successione a titolo universale e applicazione di clausole di revisione o opzioni chiare e inequivocabili che non mutano i requisiti minimi della procedura iniziale. Una nuova procedura di appalto dovrebbe essere necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all'ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, anche per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare gli elementi o le condizioni essenziali del contratto in questione, in particolare ove si tratti di modifiche che avrebbero inciso sull'esito della procedura se gli elementi e condizioni in parola, così come modificati, fossero stati previsti nella sua fase iniziale.
- (115) È necessario prevedere l'opzione di chiedere una garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere l'opzione di chiedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete nei settori interessati.
- (116) Al fine di determinare le soglie e le procedure applicabili, è necessario precisare se le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi dell'Unione debbano essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Essi non dovrebbero essere considerati amministrazioni aggiudicatrici se acquistano da una centrale di committenza. Inoltre, le istituzioni dell'Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e i loro servizi non possono concludere tra loro contratti, ma unicamente accordi sul livello dei servizi.

- (117) È opportuno inserire nel presente regolamento un riferimento alle due soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE rispettivamente per i lavori e le forniture e i servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell'Unione in materia di appalti. La revisione delle suddette soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento.
- (118) A fini di armonizzazione e semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti dovrebbero applicarsi anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito per gli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 74 della direttiva 2014/24/UE. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.
- (119) È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di status quo che deve essere osservato prima della firma di un contratto o di un contratto quadro.
- (120) Le norme relative agli appalti nel settore delle azioni esterne dovrebbero essere coerenti con i principi stabiliti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.
- (121) Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità delle norme in materia di appalti, è necessario raggruppare le disposizioni generali in materia di appalti e le disposizioni specifiche applicabili agli appalti nel settore delle azioni esterne ed eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.
- (122) È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.
- (123) Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di garantire trasparenza e maggiore coerenza delle norme in materia di appalti, da un lato, e la necessità di prevedere flessibilità su determinati aspetti tecnici di tali norme, dall'altro, è opportuno stabilire le norme tecniche sugli appalti in un allegato del presente regolamento e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche di tale allegato.
- (124) È necessario precisare l'ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere assunti per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni in altre parti del presente regolamento. La natura degli organismi che possono ricevere sovvenzioni di funzionamento dovrebbe essere chiarita non facendo più riferimento a organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell'Unione, dal momento che tali organismi sono coperti dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nell'ambito di una politica dell'Unione e la sostiene.
- (125) Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell'invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione.
- (126) Per agevolare l'attuazione delle azioni finanziate da una pluralità di donatori nei casi in cui il finanziamento complessivo dell'azione non sia determinato al momento dell'impegno del contributo dell'Unione, è necessario chiarire il modo in cui è definito il contributo dell'Unione e il metodo per verificarne l'uso.
- (127) L'esperienza maturata nell'utilizzo delle somme forfetarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso ha dimostrato che tali forme di finanziamento semplificano notevolmente le procedure amministrative e riducono in misura significativa il rischio di errori. A prescindere dal settore di intervento dell'Unione, le somme forfetarie, i costi unitari e i tassi fissi sono forme idonee di finanziamento, in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti quali la mobilità o le attività di formazione. Inoltre, poiché la cooperazione istituzionale tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e i paesi beneficiari o partner (gemellaggi istituzionali) è attuata dalle istituzioni degli Stati membri, il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è giustificato e dovrebbe promuovere l'impegno di tali istituzioni in questo senso. Nell'interesse di una maggiore efficienza, gli Stati membri e gli altri destinatari dei fondi dell'Unione dovrebbero poter ricorrere con maggiore frequenza alle opzioni semplificate in materia di costi. In questo contesto, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di utilizzazione delle somme forfetarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Occorre prevedere esplicitamente somme forfetarie uniche che coprano la totalità dei costi ammissibili di un'azione o di un programma di lavoro. Inoltre, ai fini della concentrazione sui risultati, occorre privilegiare i finanziamenti fondati sulle realizzazioni. Le somme forfetarie, i costi unitari e i tassi fissi basati sulle risorse dovrebbero rimanere una possibilità nei casi in cui un approccio fondato sulle realizzazioni non sia possibile né opportuno.

- (128) Le procedure amministrative per autorizzare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi dovrebbero essere semplificate, assegnando agli ordinatori responsabili la competenza per tale autorizzazione. Ove opportuno, tale autorizzazione può essere accordata dalla Commissione in considerazione della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.
- (129) Per colmare il divario nella disponibilità dei dati utilizzati per determinare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi è opportuno autorizzare il ricorso alla valutazione di esperti.
- (130) Se da una parte è opportuno realizzare il potenziale di un più frequente ricorso a forme semplificate di finanziamento, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia, efficienza e divieto di doppio finanziamento. A tal fine le forme semplificate di finanziamento dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate agli obiettivi da conseguire, che gli stessi costi non siano finanziati più di una volta dal bilancio, che sia rispettato il principio del cofinanziamento e che in generale sia evitata la compensazione eccessiva dei destinatari. Pertanto, le forme semplificate di finanziamento dovrebbero basarsi su dati statistici o contabili, su analoghi mezzi obiettivi o sulla valutazione di esperti. Inoltre, dovrebbero continuare ad applicarsi adeguati controlli, verifiche e valutazioni periodiche.
- (131) È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alle valutazioni periodiche delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non dovrebbe impedire la riduzione di una sovvenzione in caso di esecuzione carente, parziale o tardiva o di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. In particolare, una sovvenzione dovrebbe essere ridotta quando le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non sono state soddisfatte. La frequenza e la portata della valutazione periodica dovrebbero dipendere dall'evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti. La valutazione periodica potrebbe dare luogo ad adeguamenti delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non dovrebbe essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l'accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici e tale accesso è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.
- (132) Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all'attuazione delle politiche dell'Unione in un quadro di limitata disponibilità di risorse è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell'attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni dovrebbero poter ricorrere maggiormente all'attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell'azione o del programma di lavoro. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base, in questi casi la sovvenzione dell'Unione dovrebbe essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività svolta dai volontari. Poiché l'attività dei volontari è un'attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto. Inoltre, il valore dell'attività dei volontari non dovrebbe superare il 50 % dei contributi in natura e di qualsiasi altro cofinanziamento.
- (133) Al fine di salvaguardare uno dei principi fondamentali delle finanze pubbliche, è opportuno mantenere nel presente regolamento il principio del divieto del fine di lucro.
- (134) In linea di principio le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in seguito a un invito a presentare proposte. Laddove siano consentite eccezioni, esse dovrebbero essere interpretate e applicate in modo restrittivo quanto alla portata e alla durata. È opportuno avvalersi della possibilità eccezionale di accordare sovvenzioni senza un invito a presentare proposte a organismi con un monopolio di diritto o di fatto solo se gli organismi interessati sono gli unici in grado di attuare i tipi di attività pertinenti o tale monopolio è stata attribuito loro dalla legge o da un'autorità pubblica.
- (135) Nell'ambito della transizione verso la gestione elettronica delle sovvenzioni e gli appalti elettronici, ai richiedenti e agli offerenti dovrebbe essere chiesto di fornire una prova del loro status giuridico e della loro solidità finanziaria una volta sola in un periodo specifico ed essi non dovrebbero essere tenuti a presentare nuovamente documenti giustificativi nell'ambito di ogni procedura di aggiudicazione e di attribuzione. È pertanto necessario allineare i requisiti relativi al numero di anni per i quali saranno richiesti documenti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione della sovvenzione e di appalto.

- (136) Dovrebbe essere agevolato il ricorso ai premi, in quanto valida tipologia di sostegno finanziario non legato a costi prevedibili, e dovrebbero essere chiarite le disposizioni applicabili. I premi dovrebbero essere considerati in via complementare, e non sostitutiva, rispetto ad altri strumenti di finanziamento, quali le sovvenzioni.
- (137) Per consentire un'attuazione più flessibile dei premi, l'obbligo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 di pubblicare i concorsi a premi con un valore unitario di 1 000 000 EUR o più nelle dichiarazioni che accompagnano il progetto di bilancio dovrebbe essere sostituito da un obbligo di presentare le informazioni preliminari al Parlamento europeo e al Consiglio e di menzionare esplicitamente tali premi nella decisione di finanziamento.
- (138) I premi dovrebbero essere attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento. In tale contesto è opportuno stabilire le caratteristiche minime dei concorsi, in particolare le modalità di versamento del premio ai vincitori dopo la sua attribuzione, e i mezzi idonei di pubblicazione. È inoltre necessario istituire una procedura di attribuzione con fasi chiaramente definite, dalla presentazione delle richieste alla fornitura di informazioni ai richiedenti e alla comunicazione del vincitore, che rispecchino la procedura di attribuzione delle sovvenzioni.
- (139) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi e le condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria, nonché le norme sulla limitazione della passività finanziaria dell'Unione, sulla lotta alla frode e al riciclaggio, sulla chiusura degli strumenti finanziari e sulla rendicontazione.
- (140) Negli ultimi anni l'Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l'effetto leva del bilancio, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tali strumenti finanziari ricomprendono non soltanto quelli disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ma anche altri strumenti, come le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria, che in precedenza erano disciplinati solo dalle norme stabilite nei rispettivi atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l'omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo del presente regolamento comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.
- (141) Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio possono essere utili per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora questi ultimi siano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati solo se non vi siano rischi di distorsioni della concorrenza nel mercato interno o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
- (142) Nell'ambito degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione.
- (143) Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base. Qualora, in casi debitamente giustificati, gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.
- (144) Dovrebbero essere definiti gli strumenti che potenzialmente rientrano nel titolo X, quali prestiti, garanzie, investimenti azionari, investimenti quasi-azionari e strumenti di condivisione del rischio. La definizione di strumenti di condivisione del rischio dovrebbe consentire l'inclusione di strumenti cautelativi per le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti, che coprono il rischio del servizio del debito di un progetto e riducono il rischio di credito dei detentori di obbligazioni attraverso strumenti cautelativi sotto forma di prestito o di garanzia.
- (145) Gli eventuali rimborsi di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio dovrebbero essere utilizzati per lo strumento o la garanzia che li ha generati, al fine di aumentare l'efficienza dello strumento o della garanzia in parola, tranne se diversamente indicato nell'atto di base, e dovrebbero essere presi in considerazione quando si propongono futuri stanziamenti per detto strumento o garanzia.
- (146) È opportuno riconoscere l'allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell'Unione e, in particolare, il fatto che la BEI e il FEI possiedono competenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio.
- (147) La BEI e il FEI, agendo come gruppo, dovrebbero poter trasferire reciprocamente parte dell'attuazione, se tale trasferimento può favorire l'attuazione di una determinata azione e come ulteriormente precisato nel relativo accordo con la Commissione.

- (148) È opportuno chiarire che, quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con forme di sostegno accessorie a valere sul bilancio, alla misura nel suo complesso dovrebbero applicarsi le norme relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalle norme settoriali.
- (149) L'attuazione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio finanziati dal bilancio dovrebbe rispettare la politica dell'Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell'Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio, dell'8 novembre 2016, sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali ⁽¹⁾, e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ⁽²⁾, e i relativi allegati.
- (150) Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi sono generalmente operazioni fuori bilancio che hanno un'incidenza significativa sul bilancio finanziario dell'Unione. Pur rimanendo generalmente operazioni fuori bilancio, la loro inclusione nel presente regolamento assicura una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione e fornisce un quadro più chiaro per la loro autorizzazione, gestione e rendicontazione.
- (151) L'Unione ha varato di recente iniziative importanti basate sulle garanzie di bilancio, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto di generare una passività potenziale per l'Unione e di comportare l'accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consenta al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell'Unione e, pertanto, la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l'autorizzazione, l'accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme che dovrebbero essere applicate a tutte le garanzie di bilancio.
- (152) Le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio possono coprire un'ampia gamma di operazioni di finanziamento e d'investimento. La possibilità di attivare una garanzia di bilancio non può essere programmata con assoluta certezza su base annuale, come invece avviene per i prestiti, che hanno un preciso calendario di rimborso. È pertanto indispensabile istituire un quadro di autorizzazione e controllo delle passività potenziali che assicuri il pieno rispetto, in ogni momento, del massimale per gli stanziamenti di pagamento annuali di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾.
- (153) Tale quadro dovrebbe inoltre disciplinare la gestione e il controllo, anche attraverso relazioni periodiche sull'esposizione finanziaria dell'Unione. Il tasso di copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere fissato sulla scorta di un'adeguata valutazione dei rischi finanziari derivanti dal relativo strumento. La sostenibilità delle passività potenziali dovrebbe essere valutata annualmente nell'ambito della procedura di bilancio. È opportuno istituire un meccanismo di allerta precoce per evitare una penuria di accantonamenti a copertura delle passività finanziarie.
- (154) Il crescente ricorso agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria fa sì che sia necessario mobilitare e alimentare un volume significativo di stanziamenti di pagamento. Per ottenere un effetto leva assicurando al contempo un livello adeguato di tutela rispetto alle passività finanziarie è importante ottimizzare l'ammontare degli accantonamenti necessari e migliorare l'efficienza raggruppandoli in un fondo comune di copertura. Inoltre, l'utilizzo più flessibile di tali accantonamenti raggruppati permette di avere un tasso di copertura globale effettivo che garantisca il livello di tutela richiesto con un importo ottimizzato di risorse.
- (155) Al fine di garantire il funzionamento corretto del fondo comune di copertura per il periodo di programmazione post 2020, entro il 30 giugno 2019 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, del confronto dei costi dei servizi prestati, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze di ciascuna istituzione, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

⁽¹⁾ GU C 461 del 10.12.2016, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.

⁽³⁾ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GUL 168 del 7.6.2014, pag. 105).

- (156) Le norme applicabili agli accantonamenti e al fondo comune di copertura dovrebbero fornire un solido quadro di controllo interno. La Commissione dovrebbe definire, previa consultazione del contabile della stessa Commissione, gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura. Gli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell'assistenza finanziaria dovrebbero monitorare attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità e il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura dovrebbe gestire le liquidità e gli attivi del fondo seguendo le norme e le procedure stabilite dal contabile della Commissione.
- (157) Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria dovrebbero seguire lo stesso insieme di principi stabilito per gli strumenti finanziari. In particolare, le garanzie di bilancio dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta. Esse dovrebbero essere attuate in regime di gestione indiretta o, solo in casi eccezionali, in regime di gestione diretta. Esse dovrebbero coprire soltanto le operazioni di finanziamento e investimento e le relative controparti dovrebbero contribuire con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
- (158) L'assistenza finanziaria a Stati membri o paesi terzi dovrebbe assumere la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l'efficacia del sostegno. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere abilitata nel pertinente atto di base a prendere in prestito i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, evitando che ciò comporti cambiamenti nelle scadenze tali da esporre l'Unione a rischi di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
- (159) Le disposizioni relative agli strumenti finanziari dovrebbero applicarsi non appena possibile al fine di conseguire la semplificazione e l'efficacia volute. Le disposizioni relative alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al fondo comune di copertura dovrebbero applicarsi in concomitanza del quadro finanziario pluriennale post 2020. Tale calendario permetterà di preparare accuratamente i nuovi strumenti per gestire le passività potenziali. Inoltre, permetterà un allineamento tra i principi definiti nel titolo X e la proposta di quadro finanziario pluriennale post 2020, da un lato, e i programmi specifici relativi a tale quadro, dall'altro.
- (160) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme concernenti, tra l'altro, il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, la concessione e la distribuzione dei finanziamenti, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni del Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di taluni finanziamenti, gli obblighi contabili, la rendicontazione e la revisione contabile, l'esecuzione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza.
- (161) È opportuno includere nel presente regolamento regole relative ai contributi provenienti dal bilancio ai partiti politici europei di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (162) Il sostegno finanziario erogato ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche di tali partiti.
- (163) Benché il sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore responsabile verifichi se i fondi siano stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell'esercizio successivo a quello in cui sono stati concessi e, successivamente, i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall'ordinatore responsabile.
- (164) I fondi dell'Unione concessi per finanziare i costi di funzionamento di partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, soggetti terzi, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future, e non spese sostenute o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.
- (165) È inoltre opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l'eliminazione dei criteri di selezione, l'istituzione come regola generale di un unico prefinanziamento integrale e la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfetarie, tassi fissi e costi unitari.
- (166) È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1).

- (167) È opportuno che le sanzioni basate sia sul presente regolamento sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano irrogate in modo coerente e rispettino il principio del *ne bis in idem*. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal presente regolamento finanziario non si applicano nei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (168) Il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro generale a norma del quale il sostegno di bilancio possa essere utilizzato quale strumento nell'ambito delle azioni esterne, compreso l'obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni concordate, così da garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
- (169) Al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno chiarire la procedura per l'istituzione di un fondo fiduciario dell'Unione. È inoltre necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell'Unione, in particolare l'importanza di assicurare contributi da altri donatori che ne giustifichino l'istituzione in termini di valore aggiunto. È anche necessario chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario dell'Unione e definire norme per garantire un'equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario dell'Unione e l'obbligo di voto favorevole da parte della Commissione ai fini dell'utilizzo dei fondi. È altresì importante definire in modo più dettagliato i requisiti per la rendicontazione applicabili ai fondi fiduciari dell'Unione.
- (170) Conformemente alla razionalizzazione delle norme vigenti e al fine di evitare indebite ripetizioni, le disposizioni particolari di cui alla parte seconda del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 applicabili al FEAG, alla ricerca, alle azioni esterne e a specifici fondi dell'Unione dovrebbero essere inserite unicamente nelle parti pertinenti del presente regolamento, purché le disposizioni siano ancora utilizzate e pertinenti.
- (171) È opportuno semplificare e chiarire le disposizioni riguardanti la rendicontazione e la contabilità. È opportuno pertanto raggruppare tutte le disposizioni in materia di conti annuali e altra rendicontazione finanziaria.
- (172) Dovrebbero essere migliorate le modalità attuali con le quali le istituzioni dell'Unione riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dell'Unione dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con le entrate ricevute per gli immobili già venduti. Di conseguenza, nelle disposizioni relative a progetti immobiliari è opportuno inserire un riferimento alle entrate con destinazione specifica. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni dell'Unione, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.
- (173) Al fine di adeguare le regole relative a determinati organismi dell'Unione, le norme di dettaglio concernenti gli appalti, le condizioni particolari e il rapporto minimo per il tasso di copertura effettivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato, le modifiche dell'allegato I del presente regolamento, le condizioni particolari e la metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo, nonché la modifica del rapporto minimo definito del tasso di copertura effettivo, che non dovrebbe essere fissato a un livello inferiore all'85 %. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (174) Per garantire che il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, fornisca in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche all'interno di ciascun asse dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, mantenendo nel contempo un livello ambizioso di attuazione per i partenariati transfrontalieri EURES. Ciò dovrebbe migliorare la gestione dell'EaSI e permettere di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono migliori risultati in termini sociali e occupazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

- (175) Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia di ambiente, in particolare le direttive 2001/42/CE ⁽¹⁾ e 2011/92/UE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda del caso, è opportuno chiarire alcune restrizioni riguardanti l'ambito del sostegno a tali investimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È pertanto necessario introdurre chiare restrizioni per quanto riguarda la limitazione dell'entità del contributo del FESR a tali investimenti a decorrere dal 2 agosto 2018.
- (176) Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati, al fine di consentire agli Stati membri di realizzare investimenti incentrati sui cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.
- (177) Al fine di agevolare l'attuazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è opportuno ampliare la gamma dei beneficiari potenziali. Di conseguenza, dovrebbe essere consentito alle autorità di gestione di considerare le persone fisiche come beneficiari e dovrebbe essere fissata una definizione più flessibile di beneficiari nell'ambito degli aiuti di Stato.
- (178) Nella pratica le strategie macroregionali sono concordate mediante l'adozione di conclusioni del Consiglio. Come ormai avviene dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali conclusioni possono, se del caso, essere approvate dal Consiglio europeo, tenendo conto delle competenze di tale istituzione, stabilite all'articolo 15 TUE. La definizione di «strategia macroregionale» contenuta in tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (179) Per garantire la sana gestione finanziaria del FESR, del FES, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP («fondi strutturali e di investimento europei» - «fondi SIE») eseguiti in regime di gestione concorrente, nonché per chiarire gli obblighi degli Stati membri, i principi generali stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero fare riferimento ai principi stabiliti nel presente regolamento sul controllo interno dell'esecuzione del bilancio e la prevenzione dei conflitti d'interessi.
- (180) Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione, onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, si dovrebbe far sì che, quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo SIE per tali settori. Ove opportuno, dovrebbe essere garantito il coordinamento con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.
- (181) Per garantire la coerenza delle modalità di programmazione, è opportuno procedere una volta all'anno all'allineamento degli accordi di partenariato con le modifiche dei programmi approvate dalla Commissione nel corso dell'anno civile precedente.
- (182) Per agevolare la preparazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno autorizzare il fondo capofila a finanziare i costi di preparazione, di gestione e di animazione.
- (183) Per agevolare l'attuazione di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno chiarire i ruoli e le responsabilità dei gruppi di azione locale, per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e degli enti locali, degli organismi di sviluppo regionale o delle organizzazioni non governative, per quanto riguarda gli investimenti territoriali integrati (ITI), rispetto ad altri organismi del programma. La designazione come organismo intermedio conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo dovrebbe essere richiesta soltanto nei casi in cui gli organismi pertinenti svolgono compiti aggiuntivi che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁽²⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (184) Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali.
- (185) Numerosi Stati membri hanno istituito banche o istituti di proprietà dello Stato che operano con un mandato pubblico per promuovere attività di sviluppo economico. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato hanno caratteristiche specifiche che li distinguono dalle banche commerciali private per quanto riguarda la proprietà, il mandato per lo sviluppo e il fatto che non sono incentrati principalmente sulla massimizzazione dei profitti. Il ruolo principale di tali banche o istituti di proprietà dello Stato è quello di ovviare ai fallimenti del mercato quando in alcune regioni o per alcune aree o settori d'intervento la fornitura di servizi finanziari da parte delle banche commerciali è insufficiente. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato sono nella posizione adatta per promuovere l'accesso ai fondi SIE, mantenendo al contempo una neutralità sotto il profilo concorrenziale. Il ruolo e le caratteristiche specifiche di tali banche o istituti possono permettere agli Stati membri di aumentare il ricorso agli strumenti finanziari al fine di massimizzare l'incidenza dei fondi SIE sull'economia reale. Tale risultato sarebbe coerente con la politica della Commissione volta ad agevolare il ruolo di tali banche o istituti di proprietà dello Stato come gestori di fondi sia nell'esecuzione dei fondi SIE che nella combinazione dei fondi SIE con finanziamenti del FEIS, come indicato in particolare nel piano di investimenti per l'Europa. Fatti salvi i contratti già aggiudicati per l'attuazione di strumenti finanziari in conformità del diritto applicabile, giova precisare che è possibile per le autorità di gestione aggiudicare contratti direttamente a tali banche e istituti di proprietà dello Stato. Tuttavia, per garantire che la possibilità di aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno, è opportuno stabilire condizioni rigorose che le banche o gli istituti di proprietà dello Stato devono rispettare.

Tali condizioni dovrebbero prevedere, tra l'altro, che non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, in linea con i requisiti di cui alla direttiva 2014/24/UE. Inoltre, e rigorosamente nei limiti dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, una banca o un istituto di proprietà dello Stato dovrebbero essere autorizzati altresì ad attuare strumenti finanziari qualora la partecipazione di capitali privati non conferisca alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE.

- (186) Per mantenere la possibilità per il FESR e il FEASR di contribuire agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, occorre stabilire che è possibile per gli Stati membri utilizzare il FESR e il FEASR per contribuire a detti strumenti per l'intera durata del periodo di programmazione e aggiornare le relative disposizioni, come quelle sulle valutazioni ex ante e sulle valutazioni a posteriori, e introdurre, per quanto riguarda il FESR, la possibilità di una programmazione a livello di asse prioritario.
- (187) L'adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ era intesa a consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili sostenuti a titolo del FEIS. È opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisca gli elementi e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità, in modo da agevolare la possibilità di combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito della garanzia dell'UE a titolo del FEIS.
- (188) Nello svolgimento delle loro funzioni gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero aderire alla politica dell'Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell'Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 e i relativi allegati.
- (189) Per semplificare e armonizzare i requisiti sui controlli e sugli audit e migliorare la rendicontabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, onde agevolare il processo di garanzia dell'affidabilità. Tale modifica non dovrebbe applicarsi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che sono stati istituiti da un accordo di finanziamento firmato prima del 2 agosto 2018. Per tali strumenti finanziari, è opportuno continuare ad applicare l'articolo 40 di tale regolamento, in quanto applicabile al momento della firma dell'accordo di finanziamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

- (190) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui all'articolo 40, paragrafo 1, di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (191) Al fine di garantire la coerenza con il trattamento delle rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è necessario chiarire che nel caso degli strumenti finanziari dovrebbe essere possibile consentire che un contributo annullato a seguito di un'irregolarità isolata possa essere riutilizzato per una spesa regolare nell'ambito della stessa operazione, onde evitare che la relativa rettifica finanziaria determini una perdita netta per l'operazione connessa allo strumento finanziario.
- (192) Onde garantire più tempo per la firma di accordi di finanziamento che consentano l'utilizzo di conti di garanzia per pagamenti per investimenti nei destinatari finali dopo il termine del periodo di ammissibilità per gli strumenti azionari, il termine per la firma di tali accordi di finanziamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2018.
- (193) Per incentivare gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto a un investitore operante secondo il principio dell'economia di mercato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell'UE a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell'eseguire i fondi SIE.
- (194) Dato il contesto protratto di bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con le risorse rimborsate allo strumento finanziario.
- (195) Per allineare gli obblighi di rendicontazione alle nuove disposizioni relative al trattamento differenziato degli investitori ed evitare la duplicazione di taluni requisiti, è opportuno modificare l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (196) Per agevolare l'esecuzione dei fondi SIE è necessario accordare agli Stati membri la possibilità di attuare le azioni di assistenza tecnica mediante l'aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI, ad altre istituzioni finanziarie internazionali e a banche o istituti di proprietà dello Stato.
- (197) Per armonizzare ulteriormente le condizioni relative alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi alle operazioni già selezionate, ma ancora in corso, e alle operazioni che devono ancora essere selezionate nell'ambito di detto periodo di programmazione.
- (198) Per dare un forte incentivo all'attuazione di misure di efficienza energetica, i risparmi sui costi risultanti dalla migliorata efficienza energetica generati da un'operazione non dovrebbero essere trattati come entrate nette.
- (199) Per facilitare l'attuazione delle operazioni generatrici di entrate, dovrebbe essere consentita la riduzione del tasso di cofinanziamento in qualunque fase durante l'attuazione del programma e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale percentuali forfetarie di entrate nette.
- (200) A causa dell'adozione tardiva del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e del fatto che tale regolamento ha fissato i livelli di intensità dell'aiuto, è necessario stabilire alcune esenzioni nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FEAMP per quanto riguarda le operazioni generatrici di entrate. Poiché tali esenzioni prevedono condizioni più favorevoli per alcune operazioni generatrici di entrate per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) n. 508/2014, è necessario stabilire una data di applicazione diversa per tali esenzioni, al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (201) Per ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno innalzare la soglia che esenta determinate operazioni dall'obbligo di calcolare e di tenere conto delle entrate generate durante la loro attuazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

- (202) Per favorire le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell'Unione, dovrebbe essere possibile rimborsare le spese sostenute attingendo a diversi fondi SIE e strumenti dell'Unione, in base a una proporzione concordata preventivamente.
- (203) Per promuovere l'utilizzazione delle somme forfettarie, anche in considerazione del fatto che esse devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno eliminare il limite superiore applicabile al loro uso.
- (204) Per ridurre l'onere amministrativo dell'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari è opportuno introdurre una nuova opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato su condizioni diverse dai costi delle operazioni.
- (205) Per semplificare le regole che disciplinano l'utilizzo dei fondi e ridurre i relativi oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi.
- (206) Tenuto conto del fatto che, conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'obbligo di garantire la stabilità delle operazioni di investimento si applica a decorrere dal pagamento finale al beneficiario e che, quando l'investimento consiste nel leasing finalizzato all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, il pagamento finale è effettuato alla fine del periodo contrattuale, detto obbligo non dovrebbe applicarsi a tale tipo di investimento.
- (207) Per assicurare un'applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno stabilire un uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni o i progetti che fanno parte di un'operazione che riceve sostegno dal FESR e dal FSE al di sotto di una determinata soglia, fatte salve pertinenti disposizioni transitorie. All'autorità di gestione o al comitato di sorveglianza, per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, dovrebbe essere data la possibilità di prorogare il periodo transitorio per un lasso di tempo che giudichi adeguato, qualora ritenga che tale obbligo comporti un onere amministrativo sproporzionato. Detto obbligo non dovrebbe applicarsi alle operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato non costituenti aiuti *de minimis*. Per tali operazioni tutte le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile dovrebbero continuare a costituire un'opzione. Al tempo stesso è opportuno introdurre per tutti i fondi SIE l'uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.
- (208) Al fine di agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 con norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, sui relativi criteri di selezione e sui prodotti che è possibile offrire mediante strumenti finanziari, riguardo all'integrazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e precisando modalità dettagliate concernenti il finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi, anziché sui costi e la relativa applicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (209) Per ridurre l'onere amministrativo è opportuno incrementare l'uso dei tassi fissi che non richiedono la definizione di una metodologia da parte degli Stati membri. Si dovrebbero pertanto introdurre due tassi fissi supplementari: uno per calcolare i costi diretti per il personale e l'altro per calcolare i costi ammissibili residui basati sui costi per il personale. Inoltre, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti sui metodi per calcolare i costi per il personale.
- (210) Per migliorare l'efficacia e l'impatto delle operazioni, è opportuno agevolare l'attuazione delle operazioni che coprono l'intero territorio di uno Stato membro o di quelle che riguardano diverse aree del programma e aumentare le possibilità di sostenere spese al di fuori dell'Unione per determinati investimenti.
- (211) Per incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alle valutazioni di grandi progetti da parte di esperti indipendenti, è opportuno consentire che le spese relative ai grandi progetti siano presentate alla Commissione prima della valutazione positiva dell'esperto indipendente, non appena la Commissione è stata informata dell'avvenuta comunicazione delle pertinenti informazioni all'esperto indipendente.

- (212) Per promuovere l'uso di piani d'azione comuni che ridurranno l'onere amministrativo per i beneficiari, è necessario ridurre i requisiti normativi connessi all'istituzione di un piano d'azione comune, pur continuando a prestare adeguata attenzione ai principi orizzontali, tra cui la parità di genere e lo sviluppo sostenibile, che hanno apportato contributi importanti all'effettiva esecuzione dei fondi SIE.
- (213) Al fine di evitare oneri amministrativi superflui per i beneficiari, le norme relative all'informazione, alla comunicazione e alla visibilità dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, è importante chiarire l'ambito di applicazione di tali norme.
- (214) Al fine di ridurre l'onere amministrativo e assicurare l'uso efficace dell'assistenza tecnica nel FESR, nel FSE e nel Fondo di coesione e in tutte le categorie di regioni, è opportuno aumentare la flessibilità per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rispettivi limiti applicabili all'assistenza tecnica degli Stati membri.
- (215) Nell'ottica di razionalizzare le strutture di attuazione, è opportuno chiarire che la possibilità per l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e l'autorità di audit di fare parte dello stesso organismo pubblico è prevista anche per i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
- (216) È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando sono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.
- (217) Affinché i beneficiari possano trarre pieno vantaggio dal potenziale di semplificazione offerto dalle soluzioni di e-governance nell'attuazione dei fondi SIE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), in particolare per favorire la gestione elettronica completa dei documenti, è necessario chiarire che non è richiesta una traccia cartacea se sono rispettate determinate condizioni.
- (218) Al fine di aumentare la proporzionalità dei controlli e alleggerire l'onere amministrativo derivante dalla sovrapposizione dei controlli, specialmente per i piccoli beneficiari, senza pregiudicare il principio della sana gestione finanziaria, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP dovrebbe prevalere il principio dell'audit unico e dovrebbero essere raddoppiate le soglie al di sotto delle quali un'operazione non è soggetta a più di un audit.
- (219) È importante migliorare la visibilità dei fondi SIE e portare i risultati conseguiti a conoscenza dei cittadini. Le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità per i cittadini rimangono essenziali per pubblicizzare i risultati conseguiti con i fondi SIE e per mostrare come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione.
- (220) Per agevolare l'accesso all'FSE da parte di alcuni gruppi di destinatari, la raccolta di dati per alcuni indicatori di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ non dovrebbe essere richiesta.
- (221) Al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del presente regolamento, è necessario fissare la data di applicazione di alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (222) Per garantire che l'intero periodo di programmazione per i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sia disciplinato da un insieme coerente di norme, è necessario che alcune delle modifiche apportate a tali regolamenti si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014. Un'applicazione retroattiva di tali modifiche consente di tener conto delle legittime aspettative.
- (223) Per accelerare l'attuazione di strumenti finanziari che combinino il sostegno dei fondi SIE con prodotti finanziari della BEI a titolo della garanzia UE del FEIS e per disporre di una base giuridica costante per la firma di accordi di finanziamento che consentano l'utilizzo di conti di garanzia per gli strumenti azionari, è necessario che alcune delle modifiche apportate al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2018. Un'applicazione retroattiva di tali modifiche consente di facilitare ulteriormente il finanziamento di progetti tramite un sostegno combinato dei fondi SIE e del FEIS ed evita che si crei un vuoto giuridico tra la data di scadenza di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la data di entrata in vigore della loro proroga in virtù del presente regolamento.
- (224) Le semplificazioni e le modifiche apportate alle norme settoriali specifiche dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di facilitare una più celere attuazione nel corso dell'attuale periodo di programmazione e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 2 agosto 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

- (225) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dovrebbe continuare, dopo il 31 dicembre 2017, a fornire assistenza temporanea ai giovani disoccupati o non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione (NEET) che risiedono in regioni interessate in maniera sproporzionata da importanti esuberi. Al fine di offrire assistenza continuativa ai NEET, la modifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che assicura tale continuità dell'assistenza dovrebbe applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2018.
- (226) Dovrebbe essere possibile stabilire meccanismi di finanziamento misto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per uno o più dei settori del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Tali meccanismi di finanziamento misto potrebbero contribuire alle operazioni di finanziamento misto, ossia azioni che combinano forme di sostegno non rimborsabile, quali i sostegni dai bilanci degli Stati membri, le sovvenzioni a titolo dell'MCE e i fondi SIE, e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, comprese combinazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale dell'MCE, con finanziamenti erogati dal gruppo BEI, dalle banche di promozione nazionali, dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti di finanziamento, da investitori e finanziamenti privati. I finanziamenti erogati dal gruppo BEI dovrebbero comprendere i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS e i sostegni finanziari privati dovrebbero comprendere i contributi finanziari sia diretti che indiretti, nonché quelli ricevuti attraverso partenariati pubblico-privati.
- (227) La concezione e la creazione di meccanismi di finanziamento misto dovrebbero basarsi su una valutazione ex ante effettuata conformemente al presente regolamento e dovrebbero tener conto dei risultati degli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'invito a presentare proposte di finanziamento misto nell'ambito dell'MCE di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 20 gennaio 2017 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 1921 che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014-2020 destinato all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti. I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbero essere istituiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali e adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei meccanismi di finanziamento misto dell'MCE.
- (228) Lo scopo dei meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbe essere quello di facilitare e razionalizzare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, compresi le sovvenzioni dell'Unione a titolo dell'MCE e i finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di finanziamento misto dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.
- (229) I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbero aumentare la flessibilità per la presentazione dei progetti, nonché semplificare e razionalizzare il loro processo di identificazione e finanziamento. Dovrebbero inoltre accrescere la titolarità e l'impegno delle istituzioni finanziarie coinvolte e ridurre pertanto i rischi associati ai progetti.
- (230) I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche di promozione nazionali e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica dell'MCE.
- (231) I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbero prefiggersi di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, così da garantire il massimo coinvolgimento di tali investitori. Inoltre, dovrebbero assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni sostenute e contribuire a evitare una carenza nell'effetto leva sugli investimenti. Dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per la realizzazione degli obiettivi fissati alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), la creazione di posti di lavoro e la connettività transfrontaliera. Nel caso in cui sia l'MCE che il FEIS siano utilizzati per finanziare azioni, è importante che la Corte dei conti accerti la sana gestione finanziaria conformemente all'articolo 287 TFUE e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.
- (232) Nella maggior parte dei casi le sovvenzioni nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere il mezzo principale per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione. L'applicazione di meccanismi di finanziamento dell'MCE non dovrebbe pertanto ridurre la disponibilità di tali sovvenzioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

- (233) La partecipazione di coinvestitori privati ai progetti nel settore dei trasporti potrebbe essere agevolata riducendo il rischio finanziario. Le garanzie di prima perdita fornite dalla BEI nell'ambito dei meccanismi di finanziamento congiunto sostenuti a titolo del bilancio, come i meccanismi di finanziamento misto, possono risultare idonee a tal fine.
- (234) I finanziamenti provenienti dall'MCE dovrebbero essere basati sui criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nei programmi di lavoro pluriennali e annuali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1316/2013 indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata, o su una loro combinazione.
- (235) L'esperienza acquisita con i meccanismi di finanziamento misto dovrebbe essere presa in considerazione nelle valutazioni del regolamento (UE) n. 1316/2013.
- (236) L'introduzione dei meccanismi di finanziamento misto dell'MCE mediante il presente regolamento non dovrebbe essere intesa in modo tale da pregiudicare il risultato della negoziazione relativa al quadro finanziario pluriennale post 2020.
- (237) Considerato il tasso di esecuzione molto elevato dell'MCE nel settore dei trasporti, e per sostenere l'attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la rete transeuropea di trasporto riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri, i progetti riguardanti l'altra tratta della rete centrale e i progetti ammissibili nell'ambito delle priorità orizzontali elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013, è necessario accordare, in via eccezionale, maggiore flessibilità nell'utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che l'importo della dotazione finanziaria sia speso fino al 95 % delle risorse finanziarie di bilancio di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013. È tuttavia importante fornire ulteriore sostegno, nel rimanente periodo di attuazione dell'MCE, alle priorità previste dai programmi di lavoro annuali.
- (238) In considerazione della diversa natura del settore delle telecomunicazioni dell'MCE rispetto ai settori dell'energia e dei trasporti nell'ambito dell'MCE, vale a dire l'importo medio inferiore delle sovvenzioni e le differenze nel tipo di costi e nel tipo di progetti, dovrebbero essere evitati oneri superflui per i beneficiari e gli Stati membri partecipanti alle relative azioni, riducendo gli oneri amministrativi dell'obbligo di certificazione, senza indebolire il principio della sana gestione finanziaria.
- (239) A norma del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali è attualmente possibile utilizzare soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Al fine di garantire che le infrastrutture di servizi digitali funzionino con la massima efficienza possibile, per sostenere tali azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche altri strumenti finanziari attualmente utilizzati nell'ambito dell'MCE, compresi gli strumenti finanziari innovativi.
- (240) Per evitare alle autorità di gestione un onere amministrativo superfluo, che potrebbe ostacolare l'attuazione efficiente del FEAD, è opportuno semplificare e agevolare la procedura di modifica degli elementi non essenziali dei programmi operativi.
- (241) Per semplificare ulteriormente il ricorso al FEAD, è opportuno stabilire disposizioni supplementari relative all'ammissibilità della spesa, in particolare per quanto riguarda l'uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie e tassi fissi.
- (242) Per evitare il trattamento iniquo delle organizzazioni partner, le irregolarità che sono ascrivibili soltanto all'organismo incaricato di acquistare l'assistenza non dovrebbero incidere sull'ammissibilità della spesa delle organizzazioni partner.
- (243) Per semplificare l'attuazione dei fondi SIE e del FEAD ed evitare l'incertezza giuridica, è opportuno chiarire talune responsabilità degli Stati membri con riferimento alla gestione e al controllo.
- (244) Tenuto conto della necessità di applicare in modo coerente le pertinenti regole finanziarie nel corso di un esercizio, è in linea di massima opportuno che la parte uno del presente regolamento (regolamento finanziario) cominciasse ad applicarsi all'inizio di un esercizio. Tuttavia, affinché l'importante semplificazione prevista nel presente regolamento, con riguardo sia al regolamento finanziario che alle modifiche delle norme settoriali specifiche, vada a vantaggio dei destinatari dei fondi dell'Unione quanto prima possibile, è opportuno prevedere, in via eccezionale, l'applicazione del presente regolamento a decorrere dalla sua entrata in vigore. Contemporaneamente, onde concedere più tempo per l'adattamento alle nuove regole, le istituzioni dell'Unione dovrebbero continuare ad applicare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 fino alla fine dell'esercizio 2018 con riguardo all'esecuzione dei rispettivi stanziamenti amministrativi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

- (245) Alcune modifiche riguardanti gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020, affinché vi sia tempo sufficiente per adattare le basi giuridiche applicabili e i programmi alle nuove regole.
- (246) Le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno e all'importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti dovrebbero essere fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021 al fine di concedere alla Commissione il tempo sufficiente per adattarsi al nuovo obbligo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica («bilancio») e alla presentazione e alla revisione dei loro conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «richiedente», una persona fisica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, che ha presentato domanda nell'ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione o di un concorso a premi;
- 2) «fascicolo di partecipazione», un'offerta, una domanda di partecipazione, una domanda di sovvenzione o una domanda nell'ambito di un concorso a premi;
- 3) «procedura di aggiudicazione o di attribuzione», una procedura di appalto, una procedura di attribuzione di sovvenzioni, un concorso a premi o una procedura di selezione di esperti o persone o entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
- 4) «atto di base», un atto giuridico, diverso da una raccomandazione o da un parere, che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio o della garanzia di bilancio ovvero dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio e che può assumere una delle seguenti forme:
 - a) in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell'articolo 288 TFUE; oppure
 - b) in applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), una delle forme specificate agli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 2, all'articolo 33 e agli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2, TUE;
- 5) «beneficiario», una persona fisica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;
- 6) «meccanismo o piattaforma di finanziamento misto», un quadro di cooperazione creato tra la Commissione e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici al fine di combinare forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore privato;
- 7) «esecuzione del bilancio», lo svolgimento di attività correlate alla gestione, alla sorveglianza, al controllo e alla revisione degli stanziamenti di bilancio secondo i metodi previsti all'articolo 62;
- 8) «impegno di bilancio», l'operazione con cui l'ordinatore responsabile riserva gli stanziamenti di bilancio necessari per coprire pagamenti successivi in adempimento di impegni giuridici;

- 9) «garanzia di bilancio», un impegno giuridico dell'Unione a finanziare un programma di azioni assumendo a carico del bilancio un'obbligazione finanziaria a cui si possa ricorrere nell'eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell'attuazione del programma e che rimane valida per la durata degli impegni assunti nell'ambito del programma finanziato, fino a scadenza;
- 10) «appalto immobiliare», un appalto che ha per oggetto l'acquisto, lo scambio, l'enfiteusi, l'usufrutto, il leasing finalizzato all'acquisto, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. Esso riguarda i fabbricati esistenti e i fabbricati non ancora completati, a condizione che il candidato abbia ottenuto un permesso di costruire valido. Non riguarda fabbricati progettati conformemente alle specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice contemplati da appalti di lavori;
- 11) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a un dialogo competitivo, a un partenariato per l'innovazione, a un concorso di progettazione o a una procedura negoziata;
- 12) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- 13) «verifica», la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa;
- 14) «contratto di concessione», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178, per affidare a un operatore economico l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi («concessione»), ove:
- a) la remunerazione consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
 - b) l'aggiudicazione del contratto di concessione comporti il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi interessati;
- 15) «passività potenziale», un'obbligazione finanziaria potenziale cui si potrebbe incorrere in funzione dell'esito di un evento futuro;
- 16) «contratto», un appalto pubblico o un contratto di concessione;
- 17) «contraente», un operatore economico con cui è stato firmato un appalto pubblico;
- 18) «accordo di contributo», un accordo concluso con persone o entità che eseguono fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti da ii) a viii);
- 19) «controllo», qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, nonché l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi di cui alla prima frase;
- 20) «controparte», la parte cui è concessa una garanzia di bilancio;
- 21) «crisi»,
- a) una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese o il suo vicinato;
 - b) una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall'uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l'altro, il cambiamento climatico, il degrado ambientale, la privazione dell'accesso all'energia e alle risorse naturali o l'estrema povertà;
- 22) «disimpegno», l'operazione con la quale l'ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l'imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata per mezzo di un impegno di bilancio.
- 23) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente di beni generalmente disponibili sul mercato;
- 24) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che, che offra la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;

- 25) «investimento azionario», il conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
- 26) «ufficio europeo», una struttura amministrativa creata dalla Commissione, o dalla Commissione insieme a una o più altre istituzioni dell'Unione, per svolgere funzioni orizzontali specifiche;
- 27) «decisione amministrativa definitiva», una decisione di un'autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto applicabile;
- 28) «attivo finanziario», qualsiasi attivo sotto forma di denaro contante, uno strumento di capitale di un'entità di proprietà pubblica o privata oppure un diritto contrattuale a ricevere denaro contante o altro attivo finanziario da detta entità;
- 29) «strumento finanziario», una misura di sostegno finanziario dell'Unione fornita dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione che può assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e che possono, se del caso, essere combinati con altre forme di sostegno finanziario, con fondi in regime di gestione concorrente o fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES);
- 30) «passività finanziaria», un'obbligazione contrattuale a erogare denaro contante o altro attivo finanziario a un'altra entità;
- 31) «contratto quadro», un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- 32) «copertura globale», l'importo totale delle risorse ritenute necessarie nel corso dell'intera durata di una garanzia di bilancio risultante dall'applicazione del tasso di copertura di cui all'articolo 211, paragrafo 1, all'importo della garanzia di bilancio autorizzata dall'atto di base di cui all'articolo 210, paragrafo 1, lettera b);
- 33) «sovvenzione», un contributo finanziario accordato a titolo di liberalità. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo VIII;
- 34) «garanzia», l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento nel rimborso del prestito;
- 35) «garanzia su richiesta», una garanzia che deve essere onorata dal garante su richiesta della controparte, nonostante eventuali carenze nell'adempimento dell'obbligazione sottostante;
- 36) «contributo in natura», le risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione di un beneficiario da terzi;
- 37) «impegno giuridico», un atto con il quale l'ordinatore responsabile assume o crea un'obbligazione dalla quale derivano uno o più pagamenti successivi e il riconoscimento della spesa imputata al bilancio e che comprende accordi e contratti specifici conclusi nell'ambito di accordi quadro relativi ai partenariati finanziari e di contratti quadro;
- 38) «effetto leva», l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione;
- 39) «rischio di liquidità», il rischio che un attivo finanziario detenuto nel fondo comune di copertura non possa essere venduto per un determinato periodo di tempo senza incorrere in una perdita significativa;
- 40) «prestito», un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato;
- 41) «sovvenzione di valore modesto», una sovvenzione di valore pari o inferiore a 60 000 EUR;
- 42) «organizzazione di uno Stato membro», un'entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico che presenta sufficienti garanzie finanziarie fornite dallo Stato membro;
- 43) «metodo di esecuzione», i metodi di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, vale a dire la gestione diretta, la gestione indiretta e la gestione concorrente;

- 44) «azione finanziata da una pluralità di donatori», un'azione nell'ambito della quale i fondi dell'Unione sono messi in comune con almeno un altro donatore;
- 45) «effetto moltiplicatore», l'investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione;
- 46) «realizzazione», i risultati generati dall'azione determinati in conformità della normativa settoriale;
- 47) «partecipante», un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o una persona o un'entità che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
- 48) «premio», contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo IX;
- 49) «appalto», l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante un contratto di lavori, forniture o servizi, e l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;
- 50) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:
- a) le misure di pubblicità stabilite nell'articolo 163;
 - b) l'invito a presentare offerte;
 - c) il capitolato d'onori, compresi le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;
 - d) il progetto di contratto;
- 51) «appalto pubblico», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178 per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, e che comprende:
- a) gli appalti immobiliari;
 - b) gli appalti di forniture;
 - c) gli appalti di lavori;
 - d) gli appalti di servizi;
- 52) «investimento quasi azionario», un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o in azioni privilegiate;
- 53) «destinatario», un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
- 54) «contratto di vendita con patto di opzione», la vendita di titoli a pronti con l'accordo di riacquistarli a una specifica data futura oppure su richiesta;
- 55) «stanziamento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico», uno stanziamento iscritto in uno dei titoli del bilancio relativo ai settori connessi alla «Ricerca indiretta» o alla «Ricerca diretta» o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso;
- 56) «risultato», gli effetti dell'attuazione di un'azione determinati in conformità della normativa settoriale;
- 57) «strumento di condivisione del rischio», uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;
- 58) «appalto di servizi», un appalto che ha per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari;
- 59) «sana gestione finanziaria», l'esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

- 60) «statuto», lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68;
- 61) «subappaltatore», un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente per eseguire parte di un contratto o da un beneficiario per eseguire parte dei compiti cofinanziati da una sovvenzione;
- 62) «sottoscrizione», le somme versate a organismi cui aderisce l'Unione, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento degli organismi in questione;
- 63) «appalto di forniture», un appalto che ha per oggetto l'acquisto, il leasing finalizzato all'acquisto, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti e che può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- 64) «assistenza tecnica», fatta salva la normativa settoriale, le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie per l'attuazione di un programma o di un'azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, audit e controllo;
- 65) «offerente», un operatore economico che ha presentato un'offerta;
- 66) «Unione», l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
- 67) «istituzione dell'Unione», il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati o il Servizio europeo per l'azione esterna («SEAE»); la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione;
- 68) «potenziale offerente», un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
- 69) «volontario», una persona che lavora per un'organizzazione senza averne l'obbligo e senza essere remunerata;
- 70) «opera», il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- 71) «appalto di lavori», un appalto che ha per oggetto:
- a) l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di un'opera;
 - b) l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di un'opera relativi a una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 2014/24/UE; oppure
 - c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

Articolo 3

Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento

1. Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate e in spese e contenute in un atto di base si conformano ai principi di bilancio enunciati nel titolo II.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni proposta o modifica di proposta presentata all'autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui al titolo II, o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, indica con chiarezza tali deroghe e precisa nei considerando e nella relazione di ciascuna proposta o modifica i motivi specifici che giustificano tali deroghe.

Articolo 4

Periodi di tempo, date e termini

Salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

*Articolo 5***Protezione dei dati personali**

Il presente regolamento fa salvi i regolamenti (CE) N. 45/2001 e (UE) 2016/679.

TITOLO II

BILANCIO E PRINCIPI DI BILANCIO*Articolo 6***Rispetto dei principi di bilancio**

La formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

CAPO 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio*Articolo 7***Ambito di applicazione del bilancio**

1. Il bilancio prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Unione. Esso comprende quanto segue:

a) le entrate e le spese dell'Unione, comprese le spese amministrative che derivano dall'attuazione delle disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni, quando sono a carico del bilancio;

b) le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica.

2. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio constano di:

a) stanziamenti iscritti in bilancio, anche mediante bilancio rettificativo;

b) stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti;

c) stanziamenti costituiti conformemente all'articolo 15;

d) stanziamenti provenienti da rimborsi di prefinanziamenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b);

e) stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica nel corso dell'esercizio o riportati da esercizi precedenti.

3. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio, alle condizioni di cui l'articolo 114, paragrafo 2.

4. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'adempimento degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.

5. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue come stabilito rispettivamente all'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 112, paragrafo 2.

*Articolo 8***Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio**

1. Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio.

2. Fatte salve le spese autorizzate risultanti dalle passività potenziali previste all'articolo 210, paragrafo 2, nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati.

3. Uno stanziamento è iscritto in bilancio solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.
4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio non sono dovuti all'Unione, salvo diversamente disposto negli accordi di contributo o nelle convenzioni di finanziamento in questione.

CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 9

Definizione

Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 10

Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti

1. Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal prodotto nazionale lordo possono essere rettifiche conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
3. Gli impegni sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio. Ciononostante, gli impegni globali di bilancio di cui all'articolo 112, paragrafo 4, sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre di detto esercizio.
4. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4:
 - a) le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, purché l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo;
 - b) le spese eseguite in regime di gestione concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, conformemente agli articoli 30 e 31.

Articolo 11

Impegno di stanziamenti

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato.
2. A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le seguenti spese possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo:
 - a) spese correnti di natura amministrativa, a condizione che siano state approvate nell'ultimo bilancio regolarmente adottato, e solo fino a massimo un quarto del totale corrispondente agli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l'esercizio in corso;
 - b) spese di gestione corrente del FEAGA, a condizione che il loro fondamento sia un atto di base esistente, e solo fino a massimo tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l'esercizio in corso.

Articolo 12

Annullamento e riporto di stanziamenti

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi da 2 a 8.
2. I seguenti stanziamenti possono essere oggetto di riporto mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, ma unicamente all'esercizio successivo:
 - a) gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre dell'esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'esercizio successivo, ad eccezione degli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;
 - b) gli stanziamenti che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre di detto esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;
 - c) gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo sono insufficienti;
 - d) gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Con riguardo al primo comma, lettera c), l'istituzione dell'Unione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

I riporti degli stanziamenti non impegnati di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, non possono superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti applicato conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'esercizio precedente. Gli stanziamenti riportati sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. L'istituzione dell'Unione interessata adotta la sua decisione sui riporti di cui al paragrafo 2 entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 15 marzo di tale esercizio in merito alla decisione di riporto che ha adottato. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), sono stati applicati a ciascun riporto.

4. Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:

- a) gli stanziamenti di impegno per la riserva per gli aiuti d'emergenza e per il fondo di solidarietà dell'Unione europea. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all'esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio;
- b) gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all'esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente. Gli stanziamenti di impegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, disponibili al 31 dicembre e derivanti da versamenti di prefinanziamenti, possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario, a condizione che non vi siano più altri stanziamenti di impegno disponibili;
- c) gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne. Tali stanziamenti sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l'azione successivi. Questa disposizione non si applica alle entrate di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per le quali gli stanziamenti non impegnati entro cinque anni sono annullati;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

d) gli stanziamenti di pagamento relativi al FEAGA provenienti da sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5. Il trattamento delle entrate con destinazione specifica esterne di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo provenienti dalla partecipazione degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a taluni programmi dell'Unione a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), è conforme al protocollo n. 32 allegato all'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE).

6. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l'istituzione dell'Unione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti che sono stati oggetto di riporto di diritto, inclusi gli importi in questione e la disposizione del presente articolo a norma della quale gli stanziamenti sono stati riportati.

7. Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell'esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell'esercizio successivo.

8. Fatto salvo il paragrafo 4, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese per il personale comprendono retribuzioni e indennità dei membri e del personale delle istituzioni dell'Unione soggetto allo statuto.

Articolo 13

Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti

1. Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere assunti prima del 31 dicembre dell'esercizio per motivi non imputabili all'ordinatore e se le fasi preparatorie sono sufficientemente avanzate da permettere ragionevolmente di prevedere che l'impegno sia assunto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, ovvero, relativamente ai progetti immobiliari, il 31 dicembre dell'esercizio successivo.

2. Le fasi preparatorie di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), che devono essere completate al 31 dicembre dell'esercizio ai fini del riporto all'esercizio successivo sono in particolare le seguenti:

- a) per gli impegni di bilancio specifici ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la conclusione della fase di selezione dei potenziali contraenti, dei beneficiari, dei vincitori di premi o dei soggetti delegati;
- b) per gli impegni di bilancio globali ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'adozione di una decisione di finanziamento o la conclusione della consultazione dei servizi interessati di ciascuna istituzione dell'Unione in vista dell'adozione della decisione relativa al finanziamento.

3. Gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), non impegnati al 31 marzo dell'esercizio successivo, o al 31 dicembre dell'esercizio successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari, sono annullati di diritto.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti annullati conformemente al primo comma entro un mese dall'annullamento.

Articolo 14

Disimpegni

1. Qualora gli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati assunti, in seguito all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni sono annullati, salvo se diversamente disposto nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 e fatto salvo l'articolo 15 del presente regolamento.

2. Gli stanziamenti di impegno di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 sono disimpegnati di diritto conformemente a tali regolamenti.

3. Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

*Articolo 15***Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni**

1. Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014 e (UE) n. 514/2014 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se sia necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.

2. In aggiunta al caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni sono ricostituiti se:

- a) i disimpegni riguardano un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia dell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) i disimpegni riguardano un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle piccole e medie imprese (PMI) a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito all'inesecuzione totale o parziale di corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nell'ambito della procedura di bilancio.

*Articolo 16***Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio**

1. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all'articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni di impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non è superato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

3. Per stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo del bilancio per l'esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

4. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a un totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi disponibili di diritto a norma dei paragrafi 1 e 2. Il Consiglio trasmette senza indugio la sua decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

La decisione di cui al primo comma entra in vigore 30 giorni dopo l'adozione, salvo che il Parlamento europeo:

- a) deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decida di ridurre dette spese prima della scadenza dei 30 giorni, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta;
- b) informi il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre le spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

5. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non è sufficiente a fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non è tuttavia in nessun caso superato.

CAPO 3

Principio del pareggio*Articolo 17***Definizione e portata**

1. Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.
2. L'Unione e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 non accendono prestiti entro il quadro del bilancio.

*Articolo 18***Saldo dell'esercizio**

1. Il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o, rispettivamente, di un disavanzo.
2. Le stime delle entrate o degli stanziamenti di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell'articolo 42 del presente regolamento. Le stime sono determinate conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio ⁽¹⁾.
3. Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo riguardante esclusivamente tale differenza. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

Principio dell'unità di conto*Articolo 19***Utilizzo dell'euro**

1. Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 77, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per le esigenze della gestione amministrativa della Commissione e del SEAE, l'ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre valute.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nelle norme settoriali o in contratti, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo e convenzioni di finanziamento specifici, l'ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l'ordine di pagamento o l'ordine di riscossione.

Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l'ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.

3. Ai fini della contabilità di cui agli articoli 82, 83 e 84, la conversione tra l'euro e un'altra valuta è effettuata applicando il tasso di cambio contabile mensile dell'euro, il quale è stabilito dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d'informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.
4. Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull'entità del cofinanziamento dell'Unione o incidano negativamente sul bilancio. Se del caso, la conversione tra l'euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.

CAPO 5

Principio dell'universalità*Articolo 20***Portata**

Fatto salvo l'articolo 21, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l'articolo 27, tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza compensazione fra di esse.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

Articolo 21

Entrate con destinazione specifica

1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:
 - a) i contributi finanziari aggiuntivi specifici da parte degli Stati membri per i seguenti tipi di azioni e programmi:
 - i) taluni programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico;
 - ii) talune azioni o taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione;
 - b) gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE;
 - c) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie di ciascuna istituzione dell'Unione;
 - e) i contributi finanziari ad attività dell'Unione provenienti da paesi terzi o da organismi diversi da quelli istituiti conformemente al TFUE o al trattato Euratom;
 - f) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui siano accessorie rispetto alle entrate con destinazione specifica esterne di cui al presente paragrafo;
 - g) le entrate provenienti dalle attività di natura concorrenziale svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che consistono in quanto segue:
 - i) procedure di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti alle quali partecipa il JRC;
 - ii) attività del JRC per conto di terzi;
 - iii) attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni dell'Unione o altri servizi della Commissione, conformemente all'articolo 59, per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.
3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:
 - a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;
 - b) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell'articolo 101, di somme indebitamente pagate;
 - c) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all'interno di un'istituzione o di altre istituzioni od organismi dell'Unione, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi dell'Unione e da questi rimborsate;
 - d) l'importo delle indennità di assicurazione rimosse;
 - e) le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni;
 - f) i rimborsi a strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, secondo comma;
 - g) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, primo comma, lettera b).
4. Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e di storni conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettere b) e c), e all'articolo 32.
5. Un atto di base può prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

6. Il bilancio prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne e, per quanto possibile, ne indica l'importo.

Articolo 22

Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l'articolo 24, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue:

- a) nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione dell'Unione, un'apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate;
- b) nello stato delle spese, i commenti, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.

2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l'entrata è stata riscossa dall'istituzione dell'Unione, tranne nei seguenti casi:

- a) nel caso di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), per i contributi finanziari da parte degli Stati membri e ove l'accordo di contributo sia espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell'accordo di contributo da parte dello Stato membro;
- b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti;
- c) nel caso di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), l'iscrizione degli importi nello stato delle entrate dà luogo all'apertura, nello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento.

Gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all'articolo 20.

3. Le previsioni di crediti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e g), sono trasmesse al contabile affinché siano registrate.

Articolo 23

Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca

1. I contributi degli Stati membri al finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, sono versati:

- a) a concorrenza dei sette dodicesimi dell'importo iscritto in bilancio, entro il 31 gennaio dell'esercizio in corso;
- b) a concorrenza dei restanti cinque dodicesimi, entro il 15 luglio dell'esercizio in corso.

2. Quando il bilancio non è approvato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell'importo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente.

3. Qualsiasi contributo o qualsiasi pagamento supplementare dovuto dagli Stati membri a titolo del bilancio deve essere iscritto nel conto o nei conti della Commissione nei 30 giorni di calendario che seguono la richiesta di fondi.

4. I pagamenti effettuati sono iscritti nel conto previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e sono soggetti alle condizioni enunciate dal medesimo.

Articolo 24

Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell'Unione

1. La struttura per la registrazione in bilancio delle entrate derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell'Unione comporta quanto segue:

- a) nello stato delle entrate, è inserita una linea di bilancio con la menzione «per memoria», in cui è registrato l'importo globale, per l'esercizio, di ciascun contributo dello Stato EFTA;

b) nello stato delle spese, un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee di bilancio relative alle attività dell'Unione alle quali partecipano gli Stati EFTA e comprende informazioni sull'importo previsto della partecipazione di ciascuno Stato EFTA.

2. A norma dell'articolo 82 dell'accordo SEE, gli importi relativi alla partecipazione annuale degli Stati EFTA, quali confermati alla Commissione dal comitato misto dello Spazio economico europeo a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 32 allegato all'accordo SEE, danno luogo all'apertura integrale, dall'inizio dell'esercizio, dei corrispondenti stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento.

3. L'impiego delle entrate provenienti dal contributo finanziario di Stati EFTA è sottoposto a un controllo separato.

Articolo 25

Atti di liberalità

1. Le istituzioni dell'Unione possono accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

2. L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro due mesi dal ricevimento di una domanda per tale autorizzazione da parte delle istituzioni dell'Unione interessate. Se entro questo termine non è formulata alcuna obiezione, le istituzioni dell'Unione interessate deliberano in via definitiva sull'accettazione della donazione. Nella loro richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio, le istituzioni dell'Unione interessate illustrano gli oneri finanziari correlati all'accettazione di liberalità a favore dell'Unione.

Articolo 26

Sponsorizzazione da parte di imprese

1. Per «sponsorizzazione da parte di imprese» si intende un accordo mediante il quale una persona giuridica fornisce un sostegno in natura a una manifestazione o un'attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.

2. Sulla base di regole interne specifiche, che sono pubblicate sui rispettivi siti web, le istituzioni e gli organismi dell'Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni da parte di imprese, a condizione che:

- a) siano debitamente rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza in tutte le fasi della procedura di accettazione della sponsorizzazione da parte di imprese;
- b) contribuiscano all'immagine positiva dell'Unione e siano direttamente collegate all'obiettivo primario della manifestazione o dell'attività;
- c) non generino conflitti d'interessi e non riguardino eventi di natura esclusivamente sociale;
- d) l'evento o l'attività non siano finanziati esclusivamente mediante la sponsorizzazione da parte di imprese;
- e) il servizio fornito per la sponsorizzazione da parte di imprese si limiti alla visibilità pubblica del marchio o del nome dello sponsor;
- f) al momento della procedura di sponsorizzazione, lo sponsor non si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141, paragrafo 1, né sia registrato come escluso nella banca dati di cui all'articolo 142, paragrafo 1.

3. Se il valore della sponsorizzazione da parte di imprese è superiore a 5 000 EUR lo sponsor è inserito in un registro pubblico che comprende informazioni sul tipo di evento o attività sponsorizzata.

Articolo 27

Norme in materia di detrazioni e compensazioni del tasso di cambio

1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo oggetto delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

- a) sanzioni irrogate alle parti di contratti o ai beneficiari;
- b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;
- c) interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;
- d) ripetizioni di somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui al primo comma, lettera d), possono essere operate mediante detrazione diretta, in occasione di un nuovo pagamento intermedio o del pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.

Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).

2. I prezzi di prodotti o servizi forniti all'Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegati al TUE e al TFUE, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3. I prezzi di prodotti o servizi forniti all'Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni possono essere imputati in bilancio con il loro importo:

a) al netto degli oneri fiscali, oppure

b) al lordo degli oneri fiscali.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.

4. Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione del bilancio possono essere adattate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

2. La Commissione e le altre istituzioni dell'Unione possono procedere a storni di stanziamenti all'interno del bilancio alle condizioni specifiche stabilite agli articoli da 29 a 32.

Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria».

I limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

L'importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 è la somma degli storni da effettuare sulla linea di bilancio dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l'importo degli storni effettuati autonomamente dalla Commissione o da altre istituzioni dell'Unione interessate senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio relative agli storni effettuati a norma degli articoli 29, 30 e 31 sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino le informazioni più recenti disponibili sull'esecuzione degli stanziamenti e sul fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee di bilancio da rafforzare sia per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.

Articolo 29

Storni a opera di istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione

1. Ogni istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a) da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale è effettuato lo storno;

b) da capitolo a capitolo, senza limiti.

2. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l'istituzione dell'Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all'articolo 31.

3. Ogni istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio, all'interno della propria sezione di bilancio, storni da titolo a titolo superiori al limite di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 31.

4. Ogni istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 30

Storni a opera della Commissione

1. La Commissione può procedere autonomamente, all'interno della propria sezione di bilancio:

- a) a storni di stanziamenti all'interno di ciascun capitolo;
- b) con riguardo alle spese per il personale e per l'amministrazione comuni a diversi titoli, a storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno e fino a un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio verso la quale è effettuato lo storno;
- c) con riguardo alle spese operative, a storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;
- d) con riguardo agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico eseguiti dal JRC, all'interno del titolo del bilancio relativo al settore «Ricerca diretta», a storni di stanziamenti fra capitoli fino a un massimo del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;
- e) con riguardo alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, a storni di stanziamenti operativi da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini;
- f) con riguardo alle spese operative dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, a storni di stanziamenti da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica;
- g) a storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio verso la voce di bilancio di un'altra garanzia di bilancio, nei casi eccezionali in cui le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest'ultima siano insufficienti per l'attivazione di una garanzia e fatto salvo il successivo ripristino dell'importo stornato secondo la procedura di cui all'articolo 212, paragrafo 4.

Le spese di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo coprono, per ciascun settore, le voci di cui all'articolo 47, paragrafo 4.

Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del primo comma dopo il 31 dicembre, la Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all'articolo 31.

In deroga al quarto comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell'esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, per il personale esterno e per altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti per quell'esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

2. La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) storni di stanziamenti dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all'articolo 49 del presente regolamento, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva è l'adozione di un atto di base a norma dell'articolo 294 TFUE;

- b) in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1° dicembre dell'esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli della rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa all'azione esterna dell'Unione ai titoli riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.

Articolo 31

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell'Unione

1. Ogni istituzione dell'Unione presenta le sue proposte di storno contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. In tali casi, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano, o approvano solo parzialmente, gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell'esercizio successivo.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi da 4 a 8.

4. Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest'ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni. In circostanze urgenti il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro tre settimane dalla ricezione della proposta.

5. Quando intende procedere a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del presente articolo, la Commissione presenta le proposte di storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. In tali casi il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

6. Una proposta di storno è approvata o considerata approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:

- a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;
- b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;
- c) né il Parlamento europeo né il Consiglio adotta una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.

7. Salvo richiesta contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane nei casi seguenti:

- a) lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;
- b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.

8. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l'importo dello storno, mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l'importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l'istituzione dell'Unione interessata non ritiri la sua proposta di storno.

Articolo 32

Storni oggetto di disposizioni particolari

1. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

2. Gli storni destinati a consentire l'impiego della riserva per gli aiuti d'emergenza sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull'impiego della riserva per gli aiuti d'urgenza, essi si astengono dal deliberare sul tale proposta.

Le proposte di storno dalla riserva per gli aiuti d'urgenza sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino:

- a) le informazioni più recenti disponibili sull'esecuzione degli stanziamenti e sulle previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea di bilancio alla quale lo storno è destinato;
- b) l'esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria e performance

Articolo 33

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

1. Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'istituzione dell'Unione interessata nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;
- b) il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- c) il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.

2. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:

- a) gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;
- b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;
- c) i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all'articolo 247, paragrafo 1, lettera e).

3. Sono stabiliti, laddove appropriato, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi.

Articolo 34

Valutazioni

1. I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione retrospettiva, che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa.

2. Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché le modalità di vigilanza e valutazione.

Per i programmi o le attività principali, che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la valutazione ex ante può assumere la forma di una valutazione d'impatto che, in aggiunta ai requisiti di cui al primo comma, analizza le diverse opzioni relative ai metodi di esecuzione.

3. Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l'azione interessata. Esse sono effettuate almeno una volta nella durata di ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

*Articolo 35***Scheda finanziaria obbligatoria**

1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria che illustra le stime in termini di stanziamenti di pagamento e di impegno, di una valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, nonché della valutazione ex ante o della valutazione d'impatto di cui all'articolo 34.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza rilevante sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione dell'Unione che propone la modifica.

La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici necessari alla valutazione da parte dell'autorità legislativa della necessità di un intervento dell'Unione. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza e sull'eventuale sinergia con altre attività dell'Unione.

Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenziario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti di impegno e di pagamento e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio e, se possibile, a lungo termine.

2. Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie per un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento dei lavori sulla proposta o sull'iniziativa presentata all'autorità legislativa.

3. Al fine di ridurre i rischi di frode, irregolarità e mancato conseguimento degli obiettivi, la scheda finanziaria riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del livello di rischio di errore previsto, nonché informazioni sulle misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste nei confronti delle frodi.

Tale valutazione tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme a esso applicabili.

4. All'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo, nonché il livello di rischio di errore atteso di cui al paragrafo 3.

*Articolo 36***Controllo interno dell'esecuzione del bilancio**

1. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente, adeguato a ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale pertinente.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
 - b) affidabilità delle relazioni;
 - c) salvaguardia degli attivi e informazione;
 - d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
 - e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.
3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e include, in particolare, i seguenti elementi:
- a) separazione dei compiti;
 - b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari;
 - c) prevenzione dei conflitti d'interessi;
 - d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
 - e) procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza;

- f) procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;
 - g) valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.
4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
- a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
 - b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;
 - c) ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull'audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute;
 - d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
 - e) legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi interessati, compresi atti di base a fondamento degli elementi del controllo interno;
 - f) eliminazione di controlli multipli;
 - g) miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli.
5. Se, durante l'esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici delle possibili misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 37

Pubblicazione dei conti e dei bilanci

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva dei bilanci.

In attesa della pubblicazione ufficiale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito web delle istituzioni dell'Unione, su iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e sul sito web delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 38

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

1. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari dei fondi finanziati a titolo del bilancio, laddove quest'ultimo sia eseguito dai propri servizi conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alle altre istituzioni dell'Unione quando eseguono il bilancio a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

2. Salvo nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le seguenti informazioni sono pubblicate nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

- a) nominativo del destinatario;
- b) ubicazione del destinatario, vale a dire:
 - i) l'indirizzo del destinatario, se questi è una persona giuridica;
 - ii) la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica;
- c) importo giuridicamente impegnato;

d) natura e finalità della misura.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in esito a concorsi, procedure di attribuzione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell'articolo 237, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, non sono pubblicate in relazione a:

- a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all'articolo 191, paragrafo 4, lettera b);
- b) contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell'articolo 237, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell'importo di cui al punto 14.4 dell'allegato I;
- c) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;
- d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

Nei casi di cui al primo comma, lettera c), le informazioni messe a disposizione sono limitate ai dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la posizione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore d'intervento dell'Unione nell'ambito del quale è stato fornito il sostegno.

Qualora si tratti di persone fisiche, la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, si basa su criteri pertinenti quali la frequenza ovvero la natura della misura e gli importi in questione.

4. Le persone o le entità che eseguono fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), pubblicano le informazioni sui destinatari conformemente alle loro norme e secondo le loro procedure, nella misura in cui tali norme sono ritenute equivalenti in seguito alla verifica effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera e), e a condizione che la pubblicazione di dati personali sia soggetta a salvaguardie equivalenti a quelle stabilite nel presente articolo.

Gli organismi designati a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, pubblicano le informazioni in conformità della normativa settoriale. Tale normativa settoriale può, conformemente alla base giuridica pertinente, derogare ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali, se ciò è giustificato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, e tenendo conto delle specificità del settore interessato.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sui siti web delle istituzioni dell'Unione non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.

Se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate direttamente sui siti web delle istituzioni dell'Unione, tale sito contiene il riferimento all'indirizzo del sito web dove queste sono reperibili.

La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni su un singolo sito web, che comprende un riferimento al suo indirizzo, dove sono reperibili le informazioni fornite dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui al paragrafo 4.

6. Qualora siano pubblicati dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati. Ciò vale anche per i dati personali relativi a persone giuridiche il cui nome ufficiale individua una o più persone fisiche.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 39

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Ogni istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione e, in parallelo, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

2. L'alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato, la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.

3. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette, subito dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella preparazione del proprio stato di previsione la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 40.

Articolo 40

Bilancio di previsione degli organismi dell'Unione di cui all'Articolo 70

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo dell'Unione di cui all'articolo 70 trasmette, conformemente allo strumento che l'ha istituito, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione contenente la sua programmazione annuale e pluriennale con la corrispondente pianificazione relativa alle risorse umane e finanziarie.

Articolo 41

Progetto di bilancio

1. Entro il 1° settembre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta, a titolo informativo, ai parlamenti nazionali.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 39. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni dell'Unione.

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 47 a 52.

Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione dell'Unione interessata.

La Commissione redige l'introduzione generale al progetto di bilancio. L'introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all'altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

2. Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa per gli esercizi successivi, articolata per categoria di spesa, settore e linea di bilancio. La programmazione finanziaria complessiva copre le categorie di spesa contemplate dal punto 30 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾. Per le categorie di spesa non contemplate dal punto 30 di detto accordo interistituzionale sono forniti dati sintetici.

La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

3. La Commissione acclude al progetto di bilancio:

- a) una tabella comparativa contenente il progetto di bilancio per le altre istituzioni dell'Unione e gli stati di previsione originari delle altre istituzioni dell'Unione così come inviati alla Commissione e, se del caso, una spiegazione dei motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni dell'Unione;
- b) qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile in relazione alle tabelle dell'organico delle istituzioni dell'Unione, che contenga l'ultima tabella dell'organico approvata e presenti:
 - i) tutto il personale impiegato dall'Unione, ripartito per tipo di contratto di lavoro;
 - ii) una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all'equilibrio di genere;
 - iii) il numero di posti effettivamente coperti l'ultimo giorno dell'anno precedente quello in cui è presentato il progetto di bilancio, nonché la media annuale di equivalenti a tempo pieno effettivamente coperti per detto anno precedente, con indicazione della ripartizione per grado, per genere e per unità amministrativa;

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- iv) una ripartizione dei posti per settore;
- v) per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;
- c) per gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71, un documento di lavoro che presenti le entrate e le spese, nonché tutte le informazioni relative al personale di cui alla lettera b) del presente comma;
- d) un documento di lavoro sull'esecuzione degli stanziamenti prevista per l'esercizio e sugli impegni da liquidare;
- e) per quanto riguarda gli stanziamenti per l'amministrazione, un documento di lavoro che presenti le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell'ambito della sua sezione del bilancio;
- f) un documento di lavoro sui progetti pilota e le azioni preparatorie, in cui si valutino altresì i risultati ottenuti e si stabilisca l'eventuale seguito;
- g) per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:
 - i) un riepilogo di tutti i contributi, ripartiti per ciascun programma o fondo dell'Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;
 - ii) una spiegazione dei motivi per cui è più efficiente per l'Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;
- h) dichiarazioni programmatiche o qualsiasi altro documento pertinente contenente:
 - i) un'indicazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione cui il programma contribuisce;
 - ii) una chiara motivazione dell'intervento a livello dell'Unione, in conformità, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;
 - iii) i progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, come specificato all'articolo 33;
 - iv) una giustificazione esauriente, compresa un'analisi costi-benefici, per le modifiche proposte in relazione al livello degli stanziamenti;
 - v) informazioni sui tassi di esecuzione del programma per l'esercizio in corso e per quello precedente;
- i) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti, che riepiloghi per programma e per rubrica i pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio proposti nel progetto di bilancio e assunti nel corso di esercizi precedenti.

Quando i partenariati pubblico-privato ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 4.

4. Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuno strumento finanziario, quanto segue:

- a) un riferimento allo strumento finanziario e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale dello strumento, della sua incidenza sul bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del contributo dell'Unione;
- b) le istituzioni finanziarie coinvolte nell'esecuzione, comprese le questioni relative all'applicazione dell'articolo 155, paragrafo 2;
- c) il contributo dello strumento finanziario al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica;
- d) le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva obiettivo e il capitale privato che si prevede di mobilitare o, se non disponibile, sull'indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;
- e) le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione e gli impegni e i pagamenti aggregati a titolo del bilancio;
- f) il periodo medio che intercorre tra l'impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di capitale o di debito, quando tale periodo è superiore a tre anni;
- g) i ricavi e i rimborsi di cui all'articolo 209, paragrafo 3, presentati separatamente, compresa una valutazione del loro utilizzo;

- h) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- i) l'importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari, incluse le passività potenziali;
- j) le riduzioni durevoli di valore delle attività e le garanzie attivate, sia per quanto riguarda l'esercizio precedente che per quanto attiene ai rispettivi dati cumulativi;
- k) la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l'effetto leva obiettivo e quello conseguito e l'effetto moltiplicatore, nonché l'importo del capitale privato mobilitato;
- l) le risorse accantonate nel fondo comune di copertura e, se del caso, il saldo del conto fiduciario.

Il documento di lavoro di cui al primo comma contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da commissioni di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.

La Commissione illustra i motivi del periodo di cui al primo comma, lettera f), e se del caso presenta un piano d'azione per la riduzione di tale periodo nell'ambito della procedura di discarico annuale.

Il documento di lavoro di cui al primo comma riassume in una tabella chiara e concisa le informazioni per strumento finanziario.

5. Se l'Unione ha concesso una garanzia di bilancio, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuna garanzia di bilancio e per il fondo comune di copertura, quanto segue:

- a) un riferimento alla garanzia di bilancio e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale della garanzia di bilancio, della sua incidenza sulle passività finanziarie del bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del sostegno dell'Unione;
- b) le controparti della garanzia di bilancio, comprese le questioni relative all'applicazione dell'articolo 155, paragrafo 2;
- c) il contributo della garanzia di bilancio al conseguimento degli obiettivi della garanzia di bilancio, misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica e la mobilitazione di risorse del settore privato;
- d) informazioni sulle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio aggregate per settore, paese e strumenti, compresi, se del caso, i portafogli e il sostegno combinato con altre azioni dell'Unione;
- e) l'importo corrisposto ai beneficiari, nonché una valutazione dell'effetto leva conseguito dai progetti sostenuti a titolo della garanzia di bilancio;
- f) informazioni aggregate sulla stessa base di cui alla lettera d) riguardanti l'attivazione della garanzia di bilancio, le perdite, gli utili, gli importi recuperati e gli eventuali altri pagamenti ricevuti;
- g) informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio del fondo comune di copertura alla fine del precedente anno civile;
- h) il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, le successive operazioni in conformità dell'articolo 213, paragrafo 4;
- i) i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell'esercizio precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;
- j) a norma dell'articolo 210, paragrafo 3, una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria.

6. Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro dettagliato sulle attività sostenute da tali fondi fiduciari, che presenti:

- a) la loro attuazione, contenente tra l'altro le informazioni sulle modalità di sorveglianza definite con le entità che eseguono i fondi fiduciari;

- b) i loro costi di gestione;
- c) i contributi di donatori diversi da quelli dell'Unione;
- d) una valutazione preliminare della loro performance sulla base delle condizioni di cui all'articolo 234, paragrafo 3;
- e) una descrizione del modo in cui le loro attività hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di base dello strumento da cui è stato fornito il contributo dell'Unione ai fondi fiduciari.

7. La Commissione acclude al progetto di bilancio un elenco delle sue decisioni che irrogano ammende nel settore del diritto della concorrenza e l'importo di ciascuna ammenda irrogata, unitamente all'informazione se le ammende sono divenute definitive o se esse sono o potrebbero diventare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché, ove possibile, informazioni relative a quando si prevede che ciascuna ammenda divenga definitiva.

8. La Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che indica, per ogni linea di bilancio che riceve entrate con destinazione specifica interne o esterne:

- a) l'importo stimato delle entrate che si prevede di ricevere;
- b) l'importo stimato di tali entrate riportate dagli esercizi precedenti.

9. La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare le richieste di bilancio.

10. A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

- a) tutte le spese amministrative e operative connesse alle azioni esterne dell'Unione, comprese le missioni PESC e di politica di sicurezza e di difesa comune, che siano finanziate a titolo del bilancio;
- b) la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell'Unione e spesa per l'amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazioni e missioni dell'Unione.

11. Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 10:

- a) evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE;
- b) indica ogni aumento o riduzione, rispetto all'esercizio precedente, del numero di posti per grado e categoria presso l'amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell'Unione;
- c) indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio e dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da funzionari dell'Unione;
- d) fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati, e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per tali categorie di personale, con la relativa stima del numero degli equivalenti a tempo pieno sulla base degli stanziamenti richiesti.

Articolo 42

Lettera rettificativa del progetto di bilancio

Sulla base di qualsiasi nuovo elemento non ancora noto al momento della stesura del progetto di bilancio, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un'altra istituzione dell'Unione per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una o più lettere rettificative del progetto di bilancio prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 TFUE. Tali lettere possono comprendere una lettera rettificativa che aggiorna, in particolare, gli stati di previsione della spesa agricola.

⁽¹⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

*Articolo 43***Obblighi degli Stati membri risultanti dall'adozione del bilancio**

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE e all'articolo 106 *bis* del trattato Euratom.
2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo, o dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio, se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di versare all'Unione gli importi dovuti, come specificato nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

*Articolo 44***Progetti di bilancio rettificativo**

1. La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:
 - a) per iscrivere nel bilancio il saldo dell'esercizio precedente, secondo la procedura di cui all'articolo 18;
 - b) per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;
 - c) per aggiornare le previsioni riviste relative alle risorse proprie e ad altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e imprevedute, in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.

2. Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo 1 dalle istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest'ultima.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione interessate esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

L'articolo 43 si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

3. Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate o di mobilitazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, per cui un progetto di bilancio rettificativo può essere presentato in un momento qualsiasi dell'anno, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di bilancio rettificativo delle altre istituzioni dell'Unione.

4. I progetti di bilancio rettificativo sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.

*Articolo 45***Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio**

La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all'adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non determina, tuttavia, una riduzione o un'estensione dei periodi previsti per l'esame di tali testi a norma dell'articolo 314 TFUE e dell'articolo 106 *bis* del trattato Euratom.

*CAPO 2***Struttura e presentazione del bilancio***Articolo 46***Struttura del bilancio**

Il bilancio presenta la struttura seguente:

- a) uno stato generale delle entrate e delle spese;

- b) sezioni distinte per ciascuna istituzione dell'Unione, a eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio, che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.

Articolo 47

Nomenclatura di bilancio

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni dell'Unione sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci, secondo la loro natura o la loro destinazione.
2. Lo stato delle spese della sezione del bilancio relativa alla Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per finalità di spesa.

Ciascun titolo corrisponde a un settore d'intervento e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un programma o a un'attività.

Ciascun titolo può includere stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi. All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l'individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un'esecuzione efficiente ed efficace.

3. La Commissione può chiedere l'aggiunta di una menzione «per memoria» a una linea di bilancio priva di stanziamenti autorizzati. Tale richiesta è approvata secondo la procedura di cui all'articolo 31.

4. Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:

- a) spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico, che comprendono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell'organico corrispondenti a tali spese;
- b) spese relative al personale esterno e altre spese di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica «amministrazione» del quadro finanziario pluriennale;
- c) spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, le locazioni e gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'energia elettrica;
- d) spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legati all'attuazione dei programmi.

Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

Articolo 48

Entrate negative

1. Il bilancio non contiene entrate negative, salvo che queste derivino dalla remunerazione negativa dei depositi in totale.
2. Le risorse proprie riscalate in applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom sono importi netti e sono presentate come tali nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 49

Stanziamenti accantonati

1. Ogni sezione del bilancio può includere un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:
 - a) al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l'azione interessata; oppure
 - b) vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previ storni effettuati secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento, nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all'articolo 31 del presente regolamento, in tutti gli altri casi.

2. In caso di gravi difficoltà di esecuzione, la Commissione può, nel corso dell'esercizio, proporre uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all'articolo 31.

Articolo 50

Riserva negativa

La sezione del bilancio relativa alla Commissione può includere una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31.

Articolo 51

Riserva per gli aiuti d'urgenza

1. La sezione del bilancio relativa alla Commissione comporta una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.
2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 32.

Articolo 52

Presentazione del bilancio

1. Il bilancio presenta:
 - a) nello stato generale delle entrate e delle spese:
 - i) le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio corrente («anno n»);
 - ii) le previsioni di entrate per l'esercizio precedente e le entrate dell'anno n-2;
 - iii) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'anno n;
 - iv) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
 - v) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'anno n-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'anno n;
 - vi) i commenti appropriati a ciascuna sottodivisione prevista all'articolo 47, paragrafo 1, che comprendono i riferimenti all'atto di base, quando esiste, nonché tutte le adeguate spiegazioni sulla natura e sulla destinazione degli stanziamenti;
 - b) in ogni sezione, le entrate e le spese, seguendo la stessa struttura di cui alla lettera a);
 - c) con riguardo al personale:
 - i) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro e il numero dei posti permanenti e temporanei di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
 - ii) una tabella dell'organico retribuito a titolo degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito a titolo degli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
 - iii) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo dell'Unione di cui all'articolo 70 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente. Il personale dell'agenzia d'approvvigionamento Euratom figura in modo distinto nella tabella dell'organico della Commissione;
 - d) con riguardo all'assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio:
 - i) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;

- ii) nella sezione del bilancio relativa alla Commissione:
 - le linee di bilancio che presentano le garanzie di bilancio per le operazioni interessate. Tali linee recano la menzione «per memoria», a condizione che non sussista alcun onere effettivo cui si debba far fronte con risorse definitive;
 - commenti che indicano il riferimento all'atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;
 - iii) in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti:
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'anno n;
 - e) con riguardo agli strumenti finanziari da costituire senza un atto di base:
 - i) le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;
 - ii) una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;
 - iii) le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto moltiplicatore e sull'effetto leva previsti;
 - f) con riguardo ai fondi eseguiti da persone o entità ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):
 - i) un riferimento all'atto di base del programma pertinente;
 - ii) le linee di bilancio corrispondenti;
 - iii) una descrizione generale dell'azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio;
 - g) l'importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato «PESC», con articoli specifici, che copre la spesa per la PESC e contiene linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.
2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 53

Norme in materia di tabelle dell'organico

1. Le tabelle dell'organico di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo dell'Unione un limite tassativo. Nessuna nomina è fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo dell'Unione può, tuttavia, procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 14, AD 15 e AD 16, alle seguenti condizioni:

- a) il volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno non è modificato;
- b) il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico non è superato;
- c) l'istituzione o l'organismo dell'Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, l'istituzione dell'Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza obiezioni debitamente giustificate, l'istituzione dell'Unione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all'articolo 44.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli effetti dell'attività a orario ridotto autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina conformemente allo statuto possono essere compensati da altre nomine.

CAPO 3

Disciplina di bilancio*Articolo 54***Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale e alla decisione 2014/335/UE, Euratom**

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale e della decisione 2014/335/UE, Euratom.

*Articolo 55***Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio**

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio, tale atto non è attuato in termini finanziari fintanto che il bilancio non sia stato conseguentemente rettificato.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali*Articolo 56***Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria**

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.

*Articolo 57***Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit**

In ogni avviso pubblicato nell'ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi eseguita in regime di gestione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione, le agenzie esecutive di cui all'articolo 69 del presente regolamento e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 del presente regolamento.

*Articolo 58***Atto di base e deroghe**

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione sono utilizzati soltanto se è stato adottato un atto di base.
2. In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, i seguenti stanziamenti possono essere eseguiti senza atto di base, a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell'Unione:
 - a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione;
 - b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future;
 - c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell'ambito del titolo V del TUE;
 - d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in conformità del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa e dal diritto di presentare proposte di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuite direttamente dagli articoli 154, 156, 159 e 160 TFUE, dagli articoli 168, paragrafo 2, 171, paragrafo 2, e 173, paragrafo 2, TFUE, dall'articolo 175, secondo comma, TFUE, dall'articolo 181, paragrafo 2, TFUE, dall'articolo 190 TFUE, dagli articoli 210, paragrafo 2, e 214, paragrafo 6, TFUE e dagli articoli 70 e da 77 a 85 del trattato Euratom;

e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell'Unione a titolo della sua autonomia amministrativa.

3. Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), i pertinenti stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi. L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio.

4. Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera b), le azioni preparatorie obbediscono a un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l'adozione dell'atto di base pertinente è conclusa entro la fine del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura, l'impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, l'importo degli stanziamenti impegnati non corrisponde all'importo di quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR.

5. Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), le misure preparatorie sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate, fra l'altro, a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'operazione. Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante.

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare una misura preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.

Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell'Unione di gestione delle crisi nell'ambito del titolo V del TUE comprende i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell'Unione, inclusi l'assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e la diaria.

Articolo 59

Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione

1. La Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

2. Al fine di agevolare l'esecuzione dei rispettivi stanziamenti, le istituzioni dell'Unione possono concludere tra loro accordi a livello di servizi stabilendo le condizioni che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

Tali accordi consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi derivanti dalla loro esecuzione.

3. Gli accordi sul livello dei servizi di cui al paragrafo 2 possono essere conclusi anche tra i servizi delle istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione, gli uffici europei e gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l'Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. La Commissione e le altre istituzioni dell'Unione riferiscono periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli accordi sul livello dei servizi conclusi con altre istituzioni dell'Unione.

Articolo 60

Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

1. La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni dell'Unione possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri di esecuzione del bilancio conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalla rispettiva regolamentazione interna ed entro i limiti di cui all'atto di delega. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

2. In aggiunta al paragrafo 1, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio inerenti gli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio ai capi delle delegazioni dell'Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni dell'Unione. Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità dei capi delle delegazioni dell'Unione in ordine all'esecuzione del bilancio. Qualora l'assenza del capo di una delegazione dell'Unione superi le quattro settimane, la Commissione rivede la sua decisione di delegare i poteri di esecuzione del bilancio. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

La Commissione può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

3. In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti amministrativi figuranti nella sua sezione del bilancio, al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione delle delegazioni in assenza dell'ordinatore SEAE responsabile dal paese in cui è situata la sua delegazione. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE.

Il SEAE può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.

Articolo 61

Conflitto d'interessi

1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. Laddove esista un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

3. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

CAPO 2

Metodi di esecuzione

Articolo 62

Metodi di esecuzione del bilancio

1. La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:

- a) direttamente («gestione diretta») come stabilito agli articoli da 125 a 153, a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione sotto l'autorità del rispettivo capo delegazione, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 69;
- b) in regime di gestione concorrente con gli Stati membri («gestione concorrente») come stabilito all'articolo 63 e agli articoli da 125 a 129;

c) indirettamente («gestione indiretta») come stabilito agli articoli da 125 a 149 e da 154 a 159, se l'atto di base lo prevede o nei casi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a d), affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- i) a paesi terzi od organismi da questi designati;
- ii) a organizzazioni internazionali o loro agenzie, ai sensi dell'articolo 156;
- iii) alla Banca europea per gli investimenti («BEI») o al Fondo europeo per gli investimenti («FEI») o a entrambi, agenti come gruppo («gruppo BEI»);
- iv) agli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71;
- v) a organismi di diritto pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri;
- vi) a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- vii) a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- viii) a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Con riguardo al primo comma, lettera c), punto vi), l'importo delle garanzie finanziarie richieste può essere stabilito nel pertinente atto di base e può essere limitato all'importo massimo del contributo dell'Unione all'organismo interessato. Qualora vi siano più garanti, la ripartizione dell'importo della passività totale che deve essere coperta dalle garanzie è precisata nell'accordo di contributo, che può prevedere che la responsabilità di ciascun garante sia proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'organismo.

2. Ai fini della gestione diretta, la Commissione può ricorrere agli strumenti di cui ai titoli VII, VIII, IX, X e XII.

Ai fini della gestione concorrente, gli strumenti per l'esecuzione del bilancio sono quelli previsti nella normativa settoriale.

Ai fini della gestione indiretta, la Commissione applica il titolo VI e, nel caso di strumenti finanziari e garanzie di bilancio, i titoli VI e X. Le entità incaricate dell'esecuzione si avvalgono degli strumenti per l'esecuzione del bilancio stabiliti nell'accordo di contributo in questione.

3. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 317 TFUE e non delega a terzi tali compiti se sottendono un ampio margine di discrezionalità implicante scelte politiche.

La Commissione non affida a soggetti esterni, tramite contratti conformi al titolo VII del presente regolamento, compiti comportanti l'esercizio dell'autorità pubblica o di poteri di apprezzamento discrezionali.

Articolo 63

Gestione concorrente con gli Stati membri

1. Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all'esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

2. Nell'espletare le funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire:

- a) assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate in modo corretto, efficace e in conformità della normativa settoriale applicabile;
- b) designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione, conformemente al paragrafo 3, e sorvegliano tali organismi;

- c) prevencono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi;
- d) cooperano, in conformità del presente regolamento e della normativa settoriale, con la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹⁾, anche con la Procura europea (EPPO).

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo, nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, comprese, se opportuno, verifiche sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo.

Gli Stati membri irrogano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale o da disposizioni specifiche del diritto nazionale.

Nell'ambito della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nell'ambito della sua attività di audit, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

3. Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace.

Se dai risultati degli audit e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.

La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.

4. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:

- a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
- b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) forniscono le informazioni richieste ai paragrafi 5, 6 e 7;
- d) provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all'articolo 38, paragrafi da 2 a 6.

Il trattamento dei dati personali rispetta il regolamento (UE) 2016/679.

5. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, la documentazione seguente:

- a) i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso;
- b) un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.

6. I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione che conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

- a) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
- b) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale;
- c) i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GUL 283 del 31.10.2017, pag. 1).

7. I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), e il riepilogo di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 6.

Il termine del 15 febbraio di cui al paragrafo 5 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.

Inoltre, essi possono fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.

8. Al fine di garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in conformità delle norme applicabili, la Commissione:

- a) applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti degli organismi designati che assicurino la completezza, l'esattezza e la verità dei conti;
- b) esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;
- c) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti, se previsto dalla normativa settoriale.

La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all'interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente paragrafo.

9. La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il procedimento stabilito al paragrafo 3 e la funzione di audit.

10. La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e audit in conformità della normativa settoriale.

11. Gli Stati membri possono utilizzare le risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 alle condizioni stabilite nella normativa settoriale pertinente.

CAPO 3

Uffici europei e organismi dell'Unione

Sezione 1

Uffici europei

Articolo 64

Ambito di competenza degli uffici europei

1. Prima di creare un nuovo ufficio europeo, la Commissione esegue uno studio sul rapporto costi benefici e una valutazione dei rischi associati, informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei relativi risultati e propone di iscrivere i necessari stanziamenti in un allegato della sezione del bilancio relativa alla Commissione.

2. Nell'ambito delle loro competenze, gli uffici europei:

- a) espletano le funzioni obbligatorie previste dal loro atto istitutivo o da altri atti giuridici dell'Unione;
- b) possono, conformemente all'articolo 66, espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate.

3. La presente sezione si applica alle attività dell'OLAF, a eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, dell'articolo 66 e dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3.

4. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste dal capo 8 del presente titolo.

Articolo 65

Stanzamenti relativi agli uffici europei

1. Gli stanziamenti autorizzati per l'espletamento delle funzioni obbligatorie di ciascun ufficio europeo sono iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio relativa alla Commissione e sono riportati dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato di cui al primo comma è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato:

- a) coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo necessarie per l'espletamento delle funzioni obbligatorie previste dall'atto istitutivo o da altri atti giuridici dell'Unione;
 - b) possono coprire le esigenze finanziarie di un ufficio europeo necessarie per l'espletamento dei compiti richiesti dalle istituzioni dell'Unione, dagli organismi dell'Unione, da altri uffici europei e agenzie istituiti dai trattati o sulla base dei trattati e autorizzati conformemente all'atto istitutivo dell'ufficio stesso.
2. Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 73.
3. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.
4. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni.

Articolo 66

Funzioni non obbligatorie

1. Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), un ufficio europeo può:
- a) ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell'Unione, degli organismi dell'Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all'istituzione dell'Unione, all'organismo dell'Unione o a un altro ufficio europeo;
 - b) concludere accordi ad hoc sul livello dei servizi con istituzioni dell'Unione, organismi dell'Unione, altri uffici europei o terzi.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione e gli altri uffici europei interessati stabiliscono i limiti e le condizioni della delega dei poteri. Tale delega è concordata sulla base dell'atto istitutivo dell'ufficio europeo, in particolare per quanto riguarda le relative condizioni e modalità.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il direttore dell'ufficio europeo adotta, conformemente all'atto istitutivo, le disposizioni specifiche che disciplinano l'espletamento delle funzioni, il recupero dei costi sostenuti e la tenuta della corrispondente contabilità. L'ufficio europeo riferisce i risultati di tale contabilità alle istituzioni dell'Unione, agli organismi dell'Unione o agli altri uffici europei interessati.

Articolo 67

Documenti contabili degli uffici europei

1. Ciascun ufficio europeo redige documenti contabili relativi alle proprie spese che permettono di determinare la quota dei servizi prestati a favore di ciascuna istituzione dell'Unione, ciascun organismo dell'Unione o altri uffici europei. Il direttore dell'ufficio europeo interessato, previa approvazione del suo comitato direttivo, adotta i criteri secondo i quali sono redatti i documenti contabili.
2. I commenti relativi alla specifica linea di bilancio sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), presentano una stima dei costi dei servizi prestati da detto ufficio a favore di ciascuna istituzione dell'Unione, ciascun organismo dell'Unione e altri uffici europei interessati, sulla base dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), comunica alle istituzioni dell'Unione, agli organismi dell'Unione e agli altri uffici europei interessati i risultati dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. I documenti contabili di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell'Unione di cui all'articolo 241.
5. Il contabile della Commissione, su proposta del comitato direttivo dell'ufficio europeo interessato, può delegare a un membro del personale dell'ufficio europeo alcuni dei suoi compiti relativi all'incasso delle entrate e al pagamento delle spese effettuati direttamente dall'ufficio europeo interessato.
6. Per le necessità di tesoreria proprie dell'ufficio europeo, la Commissione può, su proposta del comitato direttivo, aprire a nome dell'ufficio europeo conti bancari o conti correnti postali. Il saldo annuale di tesoreria è riconciliato e liquidato a fine esercizio tra l'ufficio europeo interessato e la Commissione.

Sezione 2

Agenzie e organismi dell'Unione

Articolo 68

Applicabilità all'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Il presente regolamento si applica all'esecuzione del bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Articolo 69

Agenzie esecutive

1. La Commissione può delegare ad agenzie esecutive i poteri di esecuzione integrale o parziale di programmi o progetti dell'Unione, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie, nonché l'esecuzione delle spese amministrative, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽¹⁾. Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e hanno personalità giuridica ai sensi del diritto dell'Unione. Esse ricevono un contributo annuale.
2. I direttori delle agenzie esecutive fungono da ordinatori delegati per quanto riguarda l'esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi dell'Unione che essi gestiscono integralmente o parzialmente.
3. Il comitato direttivo di un'agenzia esecutiva può convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'agenzia esecutiva interessata. Il comitato direttivo può altresì affidare al contabile della Commissione una parte delle funzioni del contabile dell'agenzia esecutiva interessata, tenendo conto del rapporto costi-benefici. In entrambi i casi sono adottate le disposizioni necessarie per evitare conflitti d'interessi.

Articolo 70

Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 269 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario quadro per gli organismi istituiti in conformità del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio.
2. Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento, tenendo conto delle specificità degli organismi di cui al paragrafo 1.
3. Le regole finanziarie degli organismi di cui al paragrafo 1 possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e fatto salvo il previo accordo della Commissione.
4. Il discharge per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni dell'Unione coinvolte nella procedura di discharge e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

5. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

6. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria del pertinente atto di base, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle constatazioni del revisore.

7. Tutti gli aspetti dell'audit esterno indipendente di cui al paragrafo 6, comprese le constatazioni formulate, rimangono sotto la piena responsabilità della Corte dei conti.

Articolo 71

Organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica che sono istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie.

Tali regole comprendono un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 269 al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato che stabilisce i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione ed è basato sull'articolo 154.

Le regole finanziarie degli organismi di partenariato pubblico-privato si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l'articolo 70, paragrafi da 4 a 7.

CAPO 4

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 72

Separazione delle funzioni

1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e si escludono a vicenda.
2. Ogni istituzione dell'Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento del suo compito e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.

Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 73

L'ordinatore

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione dell'Unione.
2. Ai fini del presente titolo, per «membri del personale» si intendono le persone soggette allo statuto.
3. Ogni istituzione dell'Unione, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, delega le funzioni di ordinatore a membri del personale di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i membri del personale ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri delegati e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli.
4. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a membri del personale.

5. L'ordinatore responsabile agisce entro i limiti stabiliti dall'atto di delega o di sottodelega. L'ordinatore responsabile può essere assistito da uno o più membri del personale incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione.

6. Ogni istituzione dell'Unione e ogni organismo dell'Unione di cui all'articolo 70 informa entro due settimane il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria.

7. Ogni istituzione dell'Unione informa la Corte dei conti delle deleghe e della nomina degli amministratori degli anticipi a norma degli articoli 79 e 88.

Articolo 74

Poteri e funzioni dell'ordinatore

1. L'ordinatore è incaricato, nell'istituzione dell'Unione interessata, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'ordinatore delegato pone in atto, conformemente all'articolo 36 e alle norme minime stabilite da ogni istituzione dell'Unione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.

3. Per eseguire le spese, l'ordinatore responsabile assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.

4. Per eseguire le entrate, l'ordinatore responsabile elabora le previsioni di crediti, accerta i diritti da recuperare ed emette gli ordini di riscossione. Se del caso, l'ordinatore responsabile rinuncia ai crediti accertati.

5. Per evitare errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi che comporta il mancato conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nell'ambito di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore responsabile tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base dell'analisi del rischio dell'ordinatore responsabile medesimo. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell'ambito del controllo ex ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.

Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l'operazione.

6. L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere errori e irregolarità nelle operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance.

I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.

Le norme e le modalità, incluse le indicazioni temporali, per l'esecuzione di audit dei beneficiari sono chiare, coerenti e trasparenti, e sono messe a disposizione dei beneficiari al momento della firma della convenzione di sovvenzione.

7. Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.

In ogni istituzione dell'Unione, l'ordinatore delegato garantisce:

a) che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni e una formazione appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;

- b) che siano adottate, ove necessario, misure atte a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dei sistemi di controllo in conformità del paragrafo 2.

8. Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d'inerzia del superiore gerarchico, o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'ordinatore delegato. Se tale ordinatore non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa il comitato pertinente di cui all'articolo 143.

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il membro del personale informa le autorità e gli organismi designati dallo statuto e dalle decisioni delle istituzioni dell'Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, di corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell'Unione. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell'Unione prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare l'ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione.

9. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'Unione dell'esercizio delle proprie funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, dichiarando che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

- a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;
- b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria e
- c) le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi e agli indicatori di performance fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull'impiego delle risorse messe a disposizione e sull'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli, così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione e generano un valore aggiunto per l'UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente.

Le relazioni annuali di attività per l'esercizio degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati di istituzioni dell'Unione, di organismi dell'Unione, di uffici europei e di agenzie dell'Unione sono pubblicate entro il 1° luglio dell'esercizio successivo sul sito web dell'istituzione dell'Unione, dell'organismo dell'Unione, dell'ufficio europeo o dell'agenzia dell'Unione in un modo facilmente accessibile, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.

10. Gli ordinatori delegati, per ogni esercizio, registrano i contratti conclusi mediante procedure negoziate conformemente al punto 11.1, lettere da a) a f), e al punto 39 dell'allegato I. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di contratti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta significativamente rispetto agli esercizi precedenti, o se tale proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione dell'Unione, l'ordinatore responsabile riferisce all'istituzione dell'Unione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione dell'Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, tale relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 75

Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

L'ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discharge da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

Fatto salvo il primo comma, documenti relativi a operazioni sono comunque conservati sino alla fine dell'anno che segue quello in cui dette operazioni sono definitivamente chiuse.

I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 76

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione dell'Unione responsabile della definizione, dell'esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati e collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire, in particolare, la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Essi sono assoggettati al regolamento interno della Commissione e alla Carta della Commissione nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono essere assistiti da personale della Commissione delle delegazioni dell'Unione.

A tal fine, i capi delle delegazioni dell'Unione adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe mettere a rischio la capacità della Commissione di assolvere alla sua responsabilità relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, così come qualunque conflitto di priorità che possa incidere sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2. Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 8, essi sottopongono la questione al comitato di cui all'articolo 143. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e sull'efficacia dei sistemi di controllo interno istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate, e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 92, paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni dell'Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e a coadiuvare l'ordinatore delegato responsabile.

I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, rispondono a ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest'ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri ai capi delle delegazioni dell'Unione non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all'articolo 319 TFUE.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai vice capi delle delegazioni dell'Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell'Unione.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 77

Poteri e funzioni del contabile

1. Ogni istituzione dell'Unione nomina un contabile che, presso la stessa istituzione, è incaricato di:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

- b) preparare e presentare i conti conformemente al titolo XIII;
- c) tenere la contabilità conformemente agli articoli 82 e 84;
- d) definire le norme e le procedure contabili, nonché il piano contabile, conformemente agli articoli da 80 a 84;
- e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
- f) gestire la tesoreria.

Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.

2. Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'intera sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui esecuzione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.

Articolo 78

Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile

1. Il contabile è nominato da ogni istituzione dell'Unione fra i funzionari soggetti allo statuto.

Il contabile è scelto dall'istituzione dell'Unione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un'esperienza professionale equivalente.

2. Due o più istituzioni od organismi dell'Unione possono nominare lo stesso contabile.

In tal caso essi adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.

3. In caso di cessazione dalle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.

4. Il contabile che cessa dalle sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne.

Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.

Nella relazione di passaggio delle consegne figurano il risultato della situazione contabile generale e le eventuali riserve formulate.

Articolo 79

Funzioni che il contabile può delegare

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a membri del personale subordinati e ad amministratori degli anticipi designati conformemente all'articolo 89, paragrafo 1.

L'atto di delega definisce tali funzioni.

Articolo 80

Norme contabili

1. Le norme contabili che devono essere applicate dalle istituzioni dell'Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie e dagli organismi dell'Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo si basano sui principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. Tali norme sono adottate dal contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni dell'Unione, degli uffici europei e degli organismi dell'Unione.

2. Il contabile può discostarsi dai principi di cui al paragrafo 1 se lo reputa necessario per fornire una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri, dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

3. Le norme contabili di cui al paragrafo 1 stabiliscono la struttura e il contenuto degli stati finanziari, nonché i principi contabili su cui si basano i conti.

4. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 241 rispettano i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Esse forniscono un quadro dettagliato dell'esecuzione del bilancio e registrano tutte le operazioni in entrate e in spese previste al presente titolo, fornendone una rappresentazione fedele.

*Articolo 81***Organizzazione contabile**

1. Il contabile di ogni istituzione od organismo dell'Unione elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l'organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo dell'Unione.
2. Le entrate e le spese sono registrate in un sistema informatico secondo la natura economica dell'operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.

*Articolo 82***Tenuta della contabilità**

1. Il contabile della Commissione è incaricato di definire i piani contabili armonizzati che devono essere applicati dalle istituzioni dell'Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie e dagli organismi dell'Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo.
2. I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano una rappresentazione fedele della situazione finanziaria delle istituzioni dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.
3. Prima della loro adozione da parte dell'istituzione dell'Unione, o dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 70, il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che essi forniscono una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'istituzione dell'Unione o dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 70.

A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 e delle procedure contabili di cui all'articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

4. L'ordinatore delegato, nel rispetto delle regole adottate dal contabile, trasmette a quest'ultimo le informazioni finanziarie e di gestione necessarie all'espletamento delle funzioni del contabile.

L'ordinatore trasmette regolarmente al contabile, almeno in occasione della chiusura dei conti, i dati finanziari pertinenti relativi ai conti bancari fiduciari, in modo tale che i conti dell'Unione rispecchino l'utilizzo dei fondi dell'Unione.

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

5. L'ordinatore responsabile comunica al contabile tutti gli sviluppi o le modifiche significative del sistema di gestione finanziaria, del sistema d'inventario o del sistema per la valutazione degli elementi di attivo e di passivo, se forniscono dati alla contabilità dell'istituzione dell'Unione o quando sono destinati a giustificare i dati, in modo che il contabile possa verificare l'osservanza dei criteri di convalida.

In qualsiasi momento il contabile può riesaminare un sistema di gestione finanziaria già convalidato e può chiedere che l'ordinatore responsabile definisca un piano d'azione per correggere in tempo utile le eventuali carenze.

L'ordinatore è responsabile della completezza delle informazioni trasmesse al contabile.

6. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute, nonché a eseguire qualsiasi verifica supplementare che egli ritenga necessaria per approvare i conti.

Il contabile, se necessario, formula riserve illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

7. Un sistema contabile dell'istituzione dell'Unione serve a organizzare le informazioni di bilancio e finanziarie in modo da potervi iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.

8. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro e per anno civile.

9. L'ordinatore delegato può anche tenere una contabilità dettagliata relativa alla gestione.

10. I documenti giustificativi relativi al sistema contabile e alla preparazione dei conti di cui all'articolo 241 sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discharge da parte del Parlamento europeo per l'esercizio al quale i documenti si riferiscono.

Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Ciascuna istituzione dell'Unione decide presso quale servizio devono essere conservati i documenti giustificativi.

Articolo 83

Contabilità di bilancio

1. Per ogni suddivisione del bilancio la contabilità di bilancio registra quanto segue:

a) per quanto riguarda le spese:

i) gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, compresi gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti disponibili;

ii) gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento dell'esercizio;

b) per quanto riguarda le entrate:

i) le previsioni iscritte nel bilancio, comprese le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e l'importo totale delle entrate stimate;

ii) i diritti accertati e le riscossioni dell'esercizio;

c) gli impegni ancora da pagare e le entrate ancora da recuperare, riportati dagli esercizi precedenti.

Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente.

2. La contabilità di bilancio illustra separatamente quanto segue:

a) l'impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell'esercizio;

b) la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.

Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.

Articolo 84

Contabilità generale

1. La contabilità generale riproduce in ordine cronologico, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni dell'Unione e delle agenzie e degli organismi dell'Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo.

2. I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili.

3. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.

4. Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.

Articolo 85

Conti bancari

1. Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire o fare aprire conti in nome della sua istituzione dell'Unione presso le istituzioni finanziarie o le banche centrali nazionali. Il contabile è altresì incaricato di chiudere tali conti o di assicurarsi che siano chiusi.

2. Le condizioni d'apertura, di esercizio e d'utilizzazione dei conti bancari prevedono, in funzione delle esigenze di controllo interno, per gli assegni, i bonifici e qualsiasi altra operazione bancaria, la firma di uno o più membri del personale provvisti delle deleghe necessarie. Le istruzioni manuali sono firmate da almeno due membri del personale provvisti delle deleghe necessarie o dal contabile.

3. Nell'ambito dell'attuazione di un programma o di un'azione, possono essere aperti conti fiduciari per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un'entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), iii), v) o vi).

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione.

Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell'ordinatore.

4. Il contabile della Commissione definisce le norme per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso.

Articolo 86

Gestione della tesoreria

1. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è abilitato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

2. Il contabile provvede affinché la propria istituzione dell'Unione disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall'esecuzione del bilancio nell'ambito delle disposizioni del quadro normativo applicabile e stabilisce le procedure necessarie a garantire che nessuno dei conti aperti in conformità degli articoli 85, paragrafo 1, e 89, paragrafo 3, abbia un saldo debitore.

3. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, assegno o dalle casse di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, mediante carta di debito, addebito diretto o altri mezzi di pagamento, conformemente alle regole stabilite dal contabile.

Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l'ordinatore conferma l'identità del beneficiario, acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario e li registra nello schedario comune tenuto dall'istituzione dell'Unione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.

Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall'istituzione dell'Unione di cui il contabile è responsabile.

Gli ordinatori comunicano al contabile ogni variazione dei dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento loro trasmessi dal beneficiario e verificano la validità di tali dati prima di emettere qualsiasi ordine di pagamento.

Articolo 87

Inventario delle immobilizzazioni

1. Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo tengono, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.

Essi, inoltre, verificano la concordanza tra le scritture dei rispettivi inventari e la situazione di fatto.

Devono essere iscritti nell'inventario e registrati nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, diversi da quelli di consumo, la cui durata d'utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all'articolo 77.

2. La vendita di immobilizzazioni materiali dell'Unione è oggetto di una pubblicità adeguata.

3. Le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo adottano le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi inventari e individuano gli uffici amministrativi responsabili del sistema d'inventario.

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

Articolo 88

Casse di anticipi

1. Possono essere create casse di anticipi per il pagamento di spese per le quali, a causa del carattere limitato degli importi da pagare, risulta materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio. Possono essere create casse di anticipi anche per l'incasso di entrate diverse dalle risorse proprie.

Nelle delegazioni dell'Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio, se, alla luce delle norme in vigore localmente, tale soluzione garantisce efficienza ed efficacia.

L'importo massimo che può essere pagato dall'amministratore degli anticipi ove risulti materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio è stabilito dal contabile e non supera in alcun caso i 60 000 EUR per ogni voce di spesa.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso e conformemente alle norme interne della Commissione.

2. Nelle delegazioni dell'Unione possono essere create casse di anticipi per il pagamento delle spese iscritte nelle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE, garantendo la piena tracciabilità delle spese.

Articolo 89

Creazione e gestione delle casse di anticipi

1. La creazione di una cassa di anticipi e la designazione di un amministratore degli anticipi sono oggetto di una decisione del contabile dell'istituzione dell'Unione, sulla base di una proposta debitamente motivata dell'ordinatore responsabile. Tale decisione stabilisce le responsabilità e gli obblighi rispettivi dell'amministratore degli anticipi e dell'ordinatore.

Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri membri del personale o, alle condizioni stabilite nelle norme interne della Commissione, tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario, purché i rispettivi contratti di lavoro garantiscano un livello di tutela in termini di responsabilità equivalente a quello applicabile al personale a norma dell'articolo 95. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudini e competenze particolari comprovate da titoli o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.

2. Nelle proposte di decisione per creare una cassa di anticipi l'ordinatore responsabile provvede affinché:

- a) si faccia ricorso in via prioritaria alle procedure di bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale;
- b) si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi debitamente motivati.

Nelle decisioni intese a creare una cassa di anticipi, il contabile ne specifica le condizioni di esercizio e di utilizzazione.

Anche la modificazione delle condizioni di esercizio di una cassa di anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore responsabile.

3. I conti bancari per gli anticipi sono aperti e controllati dal contabile, il quale, inoltre, autorizza, sulla base di una proposta debitamente motivata dell'ordinatore responsabile, le deleghe a operare su di essi.

4. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione dell'Unione e sono poste sotto la responsabilità degli amministratori degli anticipi.

5. I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di convalida definitiva o da ordini di pagamento firmati dall'ordinatore responsabile.

Le operazioni di anticipo sono regolarizzate dall'ordinatore entro la fine del mese successivo, in modo da assicurare la riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo bancario.

6. Il contabile procede a verifiche o le fa effettuare da un membro del personale del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Tali verifiche sono, come regola generale, effettuate in loco e, se necessario, senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti. Il contabile comunica all'ordinatore responsabile i risultati delle sue verifiche.

CAPO 5

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 90

Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari

1. Le autorità che hanno nominato gli ordinatori responsabili possono revocare in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega a essi conferita.
2. Le autorità che hanno nominato il contabile o l'amministratore degli anticipi possono sospendere l'uno o l'altro, o entrambi, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, dalle loro funzioni.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli agenti finanziari di cui a tali paragrafi.

Articolo 91

Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

1. Il presente capo fa salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 90, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.
2. Fatti salvi gli articoli 92, 94 e 95 del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto o, per quanto riguarda il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti per la gestione delle crisi e le operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del presente regolamento conformemente al contratto di lavoro. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e gli organismi designati dalla legislazione vigente, in particolare l'OLAF.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori responsabili

Articolo 92

Disposizioni relative agli ordinatori

1. L'ordinatore responsabile è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto.
2. L'obbligo di risarcire il danno si applica, in particolare, se l'ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:
 - a) accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento;
 - b) omette di compilare un documento che dia luogo a un credito, omette o ritarda l'emissione di un ordine di riscossione oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione dell'Unione nei confronti di terzi.
3. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un'istruzione vincolante ricevuta sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l'istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall'ordinatore delegato o sottodelegato, l'ordinatore delegato o sottodelegato non è ritenuto responsabile. Egli esegue l'istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.

La stessa procedura si applica nei casi in cui un ordinatore ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria o apprenda, in fase di esecuzione di un'istruzione vincolante, che talune circostanze del fascicolo possano condurre a una tale situazione.

Le istruzioni confermate nelle circostanze di cui al presente paragrafo sono registrate dall'ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale di attività.

4. In caso di sottodelega all'interno del suo servizio, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

5. In caso di sottodelega ai capi o ai vice capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti, così come della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili della realizzazione e del funzionamento adeguati di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate all'interno della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio.

Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, i capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo.

Ogni anno i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all'articolo 74, paragrafo 9.

Il presente paragrafo si applica anche ai vice capi delle delegazioni dell'Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell'Unione.

Articolo 93

Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale

1. Fatti salvi i poteri dell'OLAF e l'autonomia amministrativa delle istituzioni dell'Unione, degli organismi dell'Unione, degli uffici europei o degli organismi o delle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE con riguardo ai membri del loro personale e tenendo debitamente conto della tutela dei segnalanti, ogni violazione del presente regolamento o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o alla verifica delle operazioni, derivante da un'azione od omissione di un membro del personale è segnalata per un parere al comitato di cui all'articolo 143 da uno dei seguenti soggetti:

- a) l'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare;
- b) l'ordinatore responsabile, compresi i capi delle delegazioni dell'Unione e i loro vice che, in assenza dei capi delle delegazioni, agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 60, paragrafo 2.

Quando un caso gli è direttamente segnalato da un membro del personale, il comitato trasmette la pratica all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione dell'Unione, dell'organismo dell'Unione, dell'Ufficio europeo o dell'organismo o della persona interessati e ne informa il membro del personale. L'autorità che ha il potere di nomina può chiedere al comitato di esprimere il proprio parere sul caso.

2. Una richiesta di parere del comitato conformemente al paragrafo 1, primo comma, è corredata di una descrizione dei fatti e dell'azione od omissione che si chiede al comitato di valutare, nonché dei pertinenti documenti giustificativi, compresi i rapporti delle eventuali indagini condotte. Ove possibile, le informazioni sono fornite in forma anonima.

Prima di presentare una richiesta o un'informazione complementare al comitato, l'autorità che ha il potere di nomina o l'ordinatore, se del caso, dà al membro del personale in causa la possibilità di presentare le sue osservazioni, dopo avergli comunicato i documenti giustificativi di cui al primo comma, purché tale comunicazione non comprometta gravemente lo svolgimento di ulteriori indagini.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 143 è competente a valutare se, sulla base degli elementi che gli sono stati trasmessi conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e delle eventuali ulteriori informazioni ricevute, si è verificata un'irregolarità finanziaria. Sulla base del parere del comitato, l'istituzione dell'Unione, l'organismo dell'Unione, l'Ufficio europeo o l'organismo o la persona interessati decidono in merito all'opportuno seguito da dare in conformità dello statuto. Se ha individuato problemi sistemici, il comitato presenta una raccomandazione all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno.

4. Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è composto dai membri di cui all'articolo 143, paragrafo 2, nonché dai seguenti tre membri supplementari, che sono designati tenendo conto della necessità di evitare conflitti d'interessi:

- a) un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione dell'Unione, dell'organismo dell'Unione, dell'Ufficio europeo o dell'organismo o della persona interessati;

- b) un membro designato dal comitato del personale dell'istituzione dell'Unione, dell'organismo dell'Unione, dell'Ufficio europeo o dell'organismo o della persona interessati;
- c) un membro del Servizio giuridico dell'istituzione dell'Unione che impiega il membro del personale interessato.

Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1, quest'ultimo è indirizzato all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione dell'Unione, dell'organismo dell'Unione, dell'Ufficio europeo o dell'organismo o della persona interessati.

5. Il comitato non ha poteri di indagine. L'istituzione dell'Unione, l'organismo dell'Unione, l'Ufficio europeo o l'organismo o la persona interessati collaborano con il comitato al fine di assicurare che quest'ultimo disponga di tutte le informazioni necessarie per esprimere il suo parere.

6. Se ritiene che il caso sia di competenza dell'OLAF, conformemente al paragrafo 1 il comitato trasmette senza indugio la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.

7. Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all'articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Articolo 94

Disposizioni relative ai contabili

Il contabile è responsabile disciplinarmente e civilmente alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
- b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 95

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

L'amministratore degli anticipi può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
- b) omessa trasmissione di documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;
- c) pagamento a soggetti non aventi diritto;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 6

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 96

Risorse proprie

1. Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Le risorse proprie corrispondenti sono messe a disposizione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

2. L'ordinatore stabilisce uno scadenziario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie definite nella decisione 2014/335/UE, Euratom.

L'accertamento e la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d'attuazione di detta decisione.

A fini contabili, l'ordinatore emette un ordine di riscossione per i crediti e i debiti iscritti sul conto relativo alle risorse proprie di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Sezione 2

Previsione di crediti*Articolo 97***Previsione di crediti**

1. Allorché l'ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione da cui possa sorgere un credito dell'Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.
2. L'ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

3. In deroga al paragrafo 1, gli importi delle risorse proprie definite nella decisione 2014/335/UE, Euratom, versati a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti prima che siano messi a disposizione della Commissione a cura degli Stati membri. Tali importi sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore responsabile.

Sezione 3

Accertamento dei crediti*Articolo 98***Accertamento dei crediti**

1. Ai fini dell'accertamento di un credito, l'ordinatore responsabile:

- a) verifica l'esistenza del debito;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito; e
- c) verifica le condizioni di esigibilità del debito.

L'accertamento di un credito rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall'Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito.

2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione con il quale l'ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l'importo. A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui è immediatamente adottata una procedura di rinuncia conformemente al paragrafo 4, secondo comma. Tanto l'ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall'ordinatore responsabile.

L'ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l'accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l'istituzione dell'Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l'ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l'impegno dimostrato dall'istituzione dell'Unione, il ritardo nell'azione è dipeso dal comportamento del debitore.

3. Per accertare un credito l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:

- a) il carattere certo del credito, vale a dire che il credito non è soggetto a condizioni;
- b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;
- c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine;
- d) l'esattezza della designazione del debitore;
- e) l'esattezza dell'imputazione in bilancio degli importi;
- f) la regolarità dei documenti giustificativi; e
- g) la conformità al principio della sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all'articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b).

4. Con la nota di addebito il debitore è informato di quanto segue:

- a) l'Unione ha accertato il credito;

- b) non saranno applicati interessi di mora se il pagamento è effettuato entro la scadenza specificata nella nota di addebito;
- c) se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b) del presente comma, il debito produrrà interessi al tasso indicato all'articolo 99, ferma restando l'applicazione delle pertinenti norme specifiche;
- d) se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l'istituzione dell'Unione procederà al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell'eventuale garanzia costituita in precedenza;
- e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, il contabile può, in circostanze eccezionali, procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto all'Unione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;
- f) qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) a e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l'istituzione dell'Unione procederà al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell'articolo 100, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Qualora, a seguito della verifica della designazione del debitore o sulla base di altre informazioni pertinenti disponibili al momento, risulti chiaro che l'obbligazione rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b), o che la nota di addebito non è stata inviata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'ordinatore decide, dopo avere accertato il credito, di rinunciare direttamente al recupero conformemente all'articolo 101, senza l'invio di una nota di addebito, d'intesa con il contabile.

In tutti gli altri casi l'ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile è informato della spedizione della nota di addebito mediante il sistema di informazione finanziaria.

5. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

Articolo 99

Interessi di mora

1. Fatte salve le disposizioni particolari risultanti dall'applicazione di normative specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

- a) otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;
- b) tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

3. L'importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.

L'ordine di riscossione corrispondente all'importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.

4. Nel caso di ammende o altre sanzioni, il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati entro la scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un'ammenda o altra sanzione, maggiorato di:

- a) un punto e mezzo percentuale, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento;
- b) tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

Se la Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 261 TFUE, aumenta l'importo di un'ammenda o altra sanzione, gli interessi sull'importo dell'aumento decorrono dalla data della sentenza della Corte.

5. Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulti negativo, esso è fissato allo zero per cento.

Sezione 4

Ordini di riscossione

Articolo 100

Ordini di riscossione

1. L'ordinatore responsabile, emettendo un ordine di riscossione, impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato dall'ordinatore responsabile («autorizzazione del recupero»).
2. Un'istituzione dell'Unione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.

Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione lo impone, le altre istituzioni dell'Unione possono chiedere, in circostanze eccezionali, alla Commissione di adottare una decisione esecutiva di questo tipo a loro favore in riferimento a crediti sorti in relazione a membri del personale o a membri o ex membri di un'istituzione dell'Unione, a condizione che tali istituzioni abbiano concordato con la Commissione le modalità pratiche di applicazione del presente articolo.

Si ritiene sussistano circostanze eccezionali allorché non esiste alcuna prospettiva di recupero del debito da parte dell'istituzione dell'Unione interessata, né tramite il pagamento volontario né mediante compensazione a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, e non vi sono le condizioni per rinunciare al recupero ai sensi dell'articolo 101, paragrafi 2 e 3. In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all'istituzione dell'Unione interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali, tranne qualora costituiscano entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

L'istituzione dell'Unione richiedente informa la Commissione di ogni evento idoneo ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva.

Sezione 5

Recupero

Articolo 101

Disposizioni in materia di recupero

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente accertati dall'ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate nell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultima siano tutelati.

Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione è imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale è imputato in primo luogo agli interessi.

Il contabile procede al recupero degli importi dovuti al bilancio mediante compensazione conformemente all'articolo 102.

2. L'ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti:

- a) quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l'importo del credito e la rinuncia non pregiudica l'immagine dell'Unione;
- b) quando è impossibile recuperare il credito a causa della sua vetustà, del ritardo nell'invio della nota di addebito conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, dell'insolvenza del debitore o di eventuali altre procedure d'insolvenza;
- c) quando il recupero lede il principio di proporzionalità.

Qualora l'ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinunciare al recupero è motivata. L'ordinatore può delegare il potere di adottare detta decisione.

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), l'ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da sua istituzione dell'Unione e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti:

- a) natura dei fatti, in considerazione della gravità dell'irregolarità che ha dato luogo all'accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto);

b) impatto della rinuncia al recupero sull'attività dell'Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell'autorità della legge).

4. In funzione delle circostanze specifiche, l'ordinatore responsabile tiene conto, se del caso, dei criteri aggiuntivi seguenti:

a) eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia al recupero;

b) danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale del credito.

5. Ciascuna istituzione dell'Unione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce concesse dalla medesima a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le rinunce di entità inferiore a 60 000 EUR sono comunicate sotto forma di importo totale. Per quanto riguarda la Commissione, detta relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9.

6. L'ordinatore responsabile può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia al diritto accertato residuo dell'Unione.

In caso di errore, l'ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato e presenta adeguate giustificazioni.

Ogni istituzione dell'Unione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.

7. Spetta innanzitutto agli Stati membri svolgere controlli e audit e recuperare gli importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.

8. La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.

Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, comprese le carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da seguire possono essere previsti nella normativa settoriale.

9. La metodologia per l'applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 102

Recupero mediante compensazione

1. Quando un debitore vanta nei confronti dell'Unione o di un'agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio, un credito che sia certo, a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), al recupero del credito mediante compensazione.

In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto all'Unione andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il contabile può procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il debitore acconsente.

2. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il contabile consulta l'ordinatore responsabile e informa i debitori interessati, anche per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 133.

Quando il debitore è un'autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione almeno dieci giorni lavorativi prima di procedere in tal senso. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l'organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima del decorso di tale termine.

3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall'Unione.

Articolo 103

Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

1. Fatto salvo l'articolo 102, se l'importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), il contabile ne informa l'ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell'eventuale garanzia costituita in precedenza.

2. Fatto salvo l'articolo 102, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado una costituzione in mora inviategli dal contabile, quest'ultimo procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell'articolo 100, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Articolo 104

Concessione di dilazioni di pagamento

Il contabile può, di concerto con l'ordinatore responsabile, accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle condizioni seguenti:

- a) che il debitore si impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all'articolo 99, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla scadenza di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b);
- b) che il debitore costituisca, per tutelare i diritti dell'Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'istituzione dell'Unione, che copra il debito insoluto sia in capitale che in interessi.

La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita dalla fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell'istituzione dell'Unione.

In circostanze eccezionali, su domanda del debitore, il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione, ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione di difficoltà finanziaria.

Articolo 105

Prescrizione

1. Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom, ai crediti dell'Unione nei confronti di terzi e ai crediti di terzi nei confronti dell'Unione si applica un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione per i crediti dell'Unione nei confronti di terzi decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell'Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.

3. Il termine di prescrizione per i crediti dell'Unione nei confronti di terzi è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito compiuto da un'istituzione dell'Unione, ovvero da uno Stato membro su richiesta di un'istituzione dell'Unione, e comunicato al terzo.

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell'Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito comunicato all'Unione dai suoi creditori o per conto di essi.

4. Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 3.

5. Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un credito ai sensi del paragrafo 2, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere allorché sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato oppure le medesime parti siano giunte a una composizione stragiudiziale riguardo alla medesima azione.

6. La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell'articolo 104 interrompe il termine di prescrizione. Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione del pagamento.

7. Non si procede al recupero dei crediti dell'Unione dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui ai paragrafi da 2 a 6.

Articolo 106

Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.

Articolo 107

Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell'Unione

1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono iscritti in bilancio per il periodo in cui le corrispondenti decisioni sono o potrebbero ancora diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono iscritti in bilancio con la massima tempestività dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione. In circostanze eccezionali debitamente giustificate o qualora tutti i mezzi di impugnazione siano stati esperiti dopo il 1° settembre dell'esercizio in corso, gli importi possono essere iscritti in bilancio nell'esercizio successivo.

Gli importi che, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, devono essere restituiti all'entità che li ha versati non sono iscritti in bilancio.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di rettifica finanziaria.

Articolo 108

Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'Unione

1. Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è intentata un'azione legale contro la decisione di un'istituzione dell'Unione che irroga un'ammenda o altra penale o sanzione prevista dal TFUE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile della Commissione oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile della Commissione. Tale garanzia è distinta dall'obbligo di pagare l'ammenda o altra penale o sanzione ed è richiamata su richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell'articolo 99, paragrafo 4.

2. La Commissione garantisce gli importi riscossi in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.

3. Una volta che sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione e l'ammenda, l'altra penale o la sanzione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, o qualora la decisione che irroga tale ammenda, altra penale o sanzione non possa più diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, è adottata una delle seguenti misure:

a) gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all'articolo 107, paragrafo 2;

b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.

Se la Corte di giustizia dell'Unione europea ha aumentato l'importo dell'ammenda, dell'altra penale o della sanzione, si applica il primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo fino a concorrenza degli importi della decisione originaria dell'istituzione dell'Unione o, se del caso, dell'importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l'importo corrispondente all'aumento e agli interessi dovuti a norma dell'articolo 99, paragrafo 4, che sono iscritti in bilancio.

4. Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l'ammenda, l'altra penale o sanzione è stata annullata o ne è stato ridotto l'importo, è adottata una delle seguenti misure:

a) gli importi riscossi in via provvisoria o, in caso di una loro riduzione, la parte pertinente di essi, sono rimborsati al terzo interessato, compresi eventuali rendimenti;

b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa è di conseguenza svincolata.

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), se il rendimento complessivo dell'importo riscosso in via provvisoria è negativo, la perdita subita è detratta dall'importo da rimborsare.

Articolo 109

Interessi compensativi

Fatti salvi l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 116, paragrafo 5, e nei casi diversi dalle ammende, altre penali e sanzioni di cui agli articoli 107 e 108, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o a seguito di una transazione, il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Il tasso d'interesse non deve essere negativo. Gli interessi decorrono dalla data di pagamento dell'importo da rimborsare fino alla data di rimborso stabilita.

Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero percento.

CAPO 7

Operazioni di spesa

Articolo 110

Decisioni di finanziamento

1. Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione dell'Unione o dall'autorità da questa delegata. Le decisioni di finanziamento possono avere valore annuale o pluriennale.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell'Unione a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71.

2. La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata, se del caso, il più presto possibile dopo l'adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell'anno di attuazione. Se il pertinente atto di base prevede modalità specifiche per l'adozione di una decisione di finanziamento o di un programma di lavoro, o di entrambi, tali modalità sono applicate alla parte della decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro, in conformità delle prescrizioni dell'atto di base. La parte della decisione che costituisce il programma di lavoro è pubblicata sul sito web dell'istituzione dell'Unione interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l'importo totale coperto e contiene una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica:

- a) l'atto di base e la linea di bilancio;
- b) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
- c) i metodi di esecuzione;
- d) eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall'atto di base.

3. In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 2, la decisione di finanziamento stabilisce:

- a) nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell'invito a presentare proposte o dell'attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;
- b) nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti;
- c) nel caso dei contributi ai fondi fiduciari dell'Unione di cui all'articolo 234: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l'esercizio e gli importi previsti per l'intera sua durata provenienti dal bilancio, nonché da altri donatori;
- d) nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR;
- e) nel caso degli strumenti finanziari: l'importo stanziato per lo strumento finanziario;
- f) nel caso della gestione indiretta: la persona o l'entità che esegue i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione della persona o dell'entità;

- g) nel caso dei contributi ai meccanismi o alle piattaforme di finanziamento misto: l'importo stanziato per il meccanismo o la piattaforma di finanziamento misto e l'elenco delle entità che vi partecipano;
- h) nel caso delle garanzie di bilancio: l'importo della copertura annuale e, se del caso, l'importo della garanzia di bilancio da svincolare.

4. L'ordinatore delegato può aggiungere qualsiasi altra informazione che ritiene opportuna nella rispettiva decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro o in qualsiasi altro documento pubblicato sul sito web dell'istituzione dell'Unione.

La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e precisa che l'attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l'adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori.

5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell'atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata è seguita la medesima procedura prevista per la decisione iniziale.

Articolo 111

Operazioni di spesa

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Al termine dei periodi di cui all'articolo 114, il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è disimpegnato.

Nell'esecuzione di operazioni, l'ordinatore responsabile verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti adottati a norma dei trattati, nonché al principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono assunti dallo stesso ordinatore, salvo in casi debitamente giustificati. In particolare, nell'ambito degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, gli impegni giuridici possono essere assunti dai capi delle delegazioni dell'Unione o, in loro assenza, dai rispettivi vice, su istruzione dell'ordinatore responsabile della Commissione, il quale conserva comunque la piena responsabilità dell'operazione sottostante. Il personale impiegato dalla Commissione nell'ambito degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario può firmare gli impegni giuridici collegati a pagamenti a valere su casse di anticipi di importi non superiori a 2 500 EUR.

L'ordinatore responsabile assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario dell'Unione di cui all'articolo 234.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica:

- a) agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nell'ambito di un piano di continuità operativa, in conformità delle procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione dell'Unione a titolo della sua autonomia amministrativa;
- b) in caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, se l'efficacia dell'intervento dell'Unione richiede l'assunzione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se prima non è possibile procedere a un impegno di bilancio specifico.

Nei casi di cui al terzo comma, lettera b), all'impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver assunto un impegno giuridico nei confronti di terzi.

3. L'ordinatore responsabile convalida una spesa accettando che una voce di spesa sia imputata al bilancio, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall'impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo, l'ordinatore responsabile:

- a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito attraverso la menzione «conforme ai fatti»;
- c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Fatto salvo il primo comma, la convalida delle spese si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento, nel qual caso l'impatto sul sistema contabile si limita alla contabilità generale.

4. La decisione di convalida ha luogo tramite firma elettronica con caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 146 da parte dell'ordinatore o di un membro del personale tecnicamente competente debitamente autorizzato mediante decisione formale dell'ordinatore oppure, eccezionalmente, nel caso di documenti su supporto cartaceo, tramite il timbro che riproduce la firma.

Con la menzione «conforme ai fatti», l'ordinatore responsabile o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall'ordinatore responsabile, certifica:

- a) nel caso dei prefinanziamenti: che risultano soddisfatte le condizioni fissate dall'impegno giuridico per il versamento del prefinanziamento;
- b) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti: che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti;
- c) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni: che l'azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla convenzione di sovvenzione, nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili.

Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), le stime dei costi non sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 186, paragrafo 3. Lo stesso principio si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento.

5. Per autorizzare la spesa, l'ordinatore responsabile emette, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, un ordine di pagamento per dare istruzione al contabile di pagare l'importo della spesa precedentemente convalidata.

Nei casi in cui siano effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, l'ordinatore può, fatta salva l'analisi dei rischi del medesimo, ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto da una cassa di anticipi. L'applicazione di tale sistema può altresì essere ordinata su espressa autorizzazione del contabile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 3.

Articolo 112

Tipi di impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l'importo della spesa sono determinati;
- b) impegno di bilancio globale: quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;
- c) impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese di gestione corrente del FEAGA di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

In deroga al primo comma, lettera c), le spese correnti di natura amministrativa relative alle delegazioni dell'Unione e rappresentanze dell'Unione possono essere coperte da impegni di bilancio accantonati anche quando l'importo e il beneficiario finale sono determinati.

2. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

3. L'impegno di bilancio globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento.

L'impegno di bilancio globale interviene al più tardi prima della decisione relativa ai destinatari e agli importi e, qualora l'esecuzione degli stanziamenti interessati implichi l'adozione di un programma di lavoro, non prima dell'adozione di quest'ultimo.

4. Un impegno di bilancio globale è eseguito o con la conclusione di una convenzione di finanziamento che prevede a sua volta l'assunzione ulteriore di uno o più impegni giuridici, o con l'assunzione di uno o più impegni giuridici.

Le convenzioni di finanziamento nell'ambito dell'assistenza finanziaria diretta ai paesi terzi, compreso il sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici, possono dare luogo a pagamenti senza la conclusione di altri impegni giuridici.

Il paragrafo 3, secondo comma, non si applica qualora l'impegno di bilancio globale sia eseguito mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento.

5. Ciascun impegno giuridico specifico assunto a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall'ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio centrale, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.

6. Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con l'assunzione di uno o più impegni giuridici da cui sorge il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia, per quanto riguarda le spese per la gestione del personale, le spese per i membri o ex membri di un'istituzione dell'Unione o le spese sostenute dalle istituzioni dell'Unione per le attività di comunicazione relative all'attualità dell'Unione o nei casi di cui al punto 14.5 dell'allegato I, essi possono essere eseguiti direttamente con i pagamenti senza l'assunzione di precedenti impegni giuridici.

Articolo 113

Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA

1. Per ogni esercizio gli stanziamenti del FEAGA includono gli stanziamenti non dissociati per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le spese correlate alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6 di tale regolamento, tranne che per le misure finanziate a titolo dell'assistenza tecnica non operativa e i contributi a favore di agenzie esecutive, sono coperte con stanziamenti dissociati.

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei rimborsi delle spese correlate al FEAGA sostenute dagli Stati membri costituiscono impegni di bilancio accantonati globali, che non superano il totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio per il FEAGA.

3. Gli impegni di bilancio accantonati globali per il FEAGA, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, a impegni di bilancio dettagliati, sono disimpegnati con riferimento all'esercizio in questione.

4. Le spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.

Gli impegni di cui al primo comma del presente paragrafo sono detratti dall'impegno di bilancio accantonato globale di cui al paragrafo 1.

5. I paragrafi 2 e 3 si applicano con riserva dell'esame e dell'accettazione dei conti.

Articolo 114

Termini relativi agli impegni

1. Fatti salvi gli articoli 111, paragrafo 2, e 264, paragrafo 3, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono assunti entro il 31 dicembre dell'anno *n*, dove l'anno *n* è l'anno in cui è stato assunto l'impegno di bilancio.

2. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino al 31 dicembre dell'anno *n*+1.

Quando l'impegno di bilancio globale comporta l'assegnazione di un premio di cui al titolo IX, l'impegno giuridico di cui all'articolo 207, paragrafo 4, è assunto entro il 31 dicembre dell'anno *n*+3.

Per quanto riguarda le azioni esterne, ove l'impegno di bilancio globale comporti la conclusione di una convenzione di finanziamento con un paese terzo, quest'ultima è conclusa entro il 31 dicembre dell'anno *n*+1. In tal caso l'impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici che attuano la convenzione di finanziamento conclusa entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conclusione della medesima.

Tuttavia, l'impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici assunti fino al termine del periodo di attuazione della convenzione di finanziamento nei casi seguenti:

- a) azioni finanziate da una pluralità di donatori;
- b) operazioni di finanziamento misto;
- c) impegni giuridici relativi all'audit e alla valutazione;
- d) le seguenti circostanze eccezionali:
 - i) modifiche apportate a impegni giuridici già assunti;

- ii) impegni giuridici che devono essere assunti dopo la risoluzione anticipata di un impegno giuridico esistente;
- iii) variazioni dell'entità incaricata dell'esecuzione.

3. Il terzo e quarto comma del paragrafo 2 non si applicano ai seguenti programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati:

- a) strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Nei casi di cui al primo comma gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale.

4. Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

5. Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno.

6. L'importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 115 entro i due anni successivi all'assunzione dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l'impegno giuridico consista in una convenzione di finanziamento con un paese terzo o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.

Articolo 115

Tipi di pagamenti

- 1. Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
- 2. Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell'azione corrispondente al contratto, all'accordo o all'atto di base e consiste in uno o più delle seguenti operazioni:
 - a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
 - b) il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:
 - i) un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria; tale importo di prefinanziamento è pagato in base al contratto, all'accordo o all'atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o dell'accordo;
 - ii) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione o del contratto o dell'accordo che possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, fatto salvo l'atto di base;
 - iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione o il contratto o l'accordo siano stati integralmente eseguiti;
 - c) il versamento di un accantonamento nel fondo comune di copertura ai sensi dell'articolo 212.

Il pagamento a saldo liquida tutte le spese precedenti. Per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione.

3. Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 2 sono distinti al momento dell'esecuzione di ogni pagamento.

4. Le norme contabili di cui all'articolo 80 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

5. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore responsabile in base alla natura economica del progetto e al più tardi al termine dello stesso. La liquidazione è effettuata sulla base delle informazioni sui costi sostenuti o della conferma che le condizioni per il pagamento risultano soddisfatte a norma dell'articolo 125, sulla base della convalida dell'ordinatore in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3.

Per le convenzioni di sovvenzione, i contratti o gli accordi di contributo di valore superiore a 5 000 000 EUR, l'ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole dei costi. Tali informazioni non sono utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, ma possono essere utilizzate dall'ordinatore e dal contabile per rispettare l'articolo 82, paragrafo 2.

Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici assunti sono inserite opportune disposizioni.

Articolo 116

Termini relativi ai pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro:

- a) 90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
- b) 60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
- c) 30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione.

2. Il termine per effettuare il pagamento si intende comprensivo delle operazioni di convalida, di ordinazione e di pagamento delle spese.

Esso decorre dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

3. La richiesta di pagamento è registrata tempestivamente dall'ufficio autorizzato dell'ordinatore responsabile e si considera ricevuta alla data di registrazione.

Si considera data di pagamento la data di addebito sul conto dell'istituzione dell'Unione.

La richiesta di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali:

- a) gli estremi del creditore;
- b) l'importo;
- c) la valuta;
- d) la data.

La mancanza di anche uno solo degli elementi essenziali comporta il rigetto della richiesta di pagamento.

Il creditore è informato per iscritto di un rigetto e delle sue motivazioni, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

4. L'ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:

- a) l'importo del pagamento richiesto non è dovuto, oppure
- b) non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.

Se l'ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese di una richiesta di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare, anche attraverso verifiche sul posto, il carattere ammissibile delle spese. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni richieste o dei documenti rivisti o dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi comprese le verifiche sul posto.

Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

5. Tranne nel caso degli Stati membri, della BEI e del FEI, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

- a) i tassi d'interesse sono quelli indicati all'articolo 99, paragrafo 2;
- b) gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito al paragrafo 1 fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati in conformità del primo comma siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

6. Ogni istituzione dell'Unione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante il rispetto e la sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. La relazione della Commissione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9.

CAPO 8

Il revisore interno

Articolo 117

Designazione del revisore interno

1. Ciascuna istituzione dell'Unione crea una funzione di audit interno che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione dell'Unione interessata, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non è né l'ordinatore né il contabile.

2. Ai fini dell'audit interno del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE.

3. Ciascuna istituzione dell'Unione designa il proprio revisore interno secondo modalità adeguate alle sue specificità e alle sue esigenze. Ciascuna istituzione dell'Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della designazione del proprio revisore interno.

4. Ciascuna istituzione dell'Unione definisce secondo la propria specificità e le proprie esigenze la sfera delle funzioni del proprio revisore interno e stabilisce in dettaglio gli obiettivi e le procedure dell'esercizio della funzione di audit interno, nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit interno.

5. Ciascuna istituzione dell'Unione può designare come revisore interno, in base alle sue competenze particolari, un funzionario o altro agente soggetto allo statuto del personale reclutato fra i cittadini degli Stati membri.

6. Quando due o più istituzioni dell'Unione designano il medesimo revisore interno, esse adottano le disposizioni necessarie affinché la sua responsabilità possa essere chiamata in causa secondo il disposto dell'articolo 121.

7. Quando il revisore interno cessa le proprie funzioni, ciascuna istituzione dell'Unione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 118

Poteri e funzioni del revisore interno

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione dell'Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di attuazione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato, in particolare, di quanto segue:

- a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi a essi associati;
- b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'istituzione dell'Unione interessata. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza anche in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale degli ordinatori e degli altri elementi d'informazione individuati.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione dell'Unione interessata una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione dell'Unione interessata provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.

Ciascuna istituzione dell'Unione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni dell'Unione circa le migliori prassi.

4. Il revisore interno presenta all'istituzione dell'Unione interessata una relazione annuale di audit interno che indica il numero e il tipo di audit interni effettuati, le principali raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Tale relazione annuale di audit interno segnala gli eventuali problemi sistemici rilevati dal comitato istituito a norma dell'articolo 143, qualora questo sia chiamato a pronunciare il parere di cui all'articolo 93.

5. Nell'elaborare la relazione il revisore interno volge particolare attenzione all'osservanza integrale dei principi della sana gestione finanziaria e performance e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l'applicazione.

6. Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di scarico e a norma dell'articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di audit interno nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.

7. Ciascuna istituzione dell'Unione comunica i recapiti del proprio revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché queste possano contattare in forma riservata il revisore interno.

8. Come previsto all'articolo 247, ogni anno ciascuna istituzione dell'Unione redige una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di audit interni effettuati, una sintesi delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell'istituzione dell'Unione interessata, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

10. Ciascuna istituzione dell'Unione mette a disposizione del proprio revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della funzione di audit interno e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi del proprio revisore interno.

Articolo 119

Programma di lavoro del revisore interno

1. Il revisore interno adotta il programma di lavoro e lo sottopone all'istituzione dell'Unione interessata.

2. Ciascuna istituzione dell'Unione può chiedere al proprio revisore interno di effettuare audit non figuranti nel programma di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 120

Indipendenza del revisore interno

1. Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento degli audit. Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione dell'Unione interessata in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

2. Il revisore interno non riceve istruzioni né si vede opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del presente regolamento.

3. Se il revisore interno è un membro del personale, egli esercita le proprie funzioni esclusive di audit in piena indipendenza e assume la propria responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto.

Articolo 121

Responsabilità del revisore interno

La responsabilità del proprio revisore interno in quanto membro del personale può essere chiamata in causa soltanto da ciascuna istituzione dell'Unione, in conformità del presente articolo.

Ciascuna istituzione dell'Unione adotta una decisione motivata recante apertura di un'indagine. La decisione è comunicata all'interessato. L'istituzione dell'Unione interessata può incaricare dell'indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di grado uguale o superiore al membro del personale interessato. Nel corso dell'indagine è sentito l'interessato.

La relazione d'indagine è comunicata all'interessato, che è successivamente sentito dall'istituzione dell'Unione interessata sulla relazione medesima.

In base alla relazione e all'audizione, l'istituzione dell'Unione interessata adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata in conformità degli articoli 22 e 86 e dell'allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l'applicazione di misure disciplinari o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie sono comunicate all'interessato e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni dell'Unione e alla Corte dei conti.

Contro dette decisioni l'interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo le disposizioni dello statuto.

Articolo 122

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può avviare direttamente un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro qualsiasi atto relativo all'esercizio della sua funzione di revisore interno. Questi propone tale ricorso entro tre mesi dal giorno di calendario in cui viene a conoscenza dell'atto in questione.

Il ricorso è istruito e giudicato a norma dell'articolo 91, paragrafo 5, dello statuto.

Articolo 123

Comitati di controllo dell'audit interno

1. Ciascuna istituzione dell'Unione istituisce un comitato di controllo dell'audit interno incaricato di assicurare l'indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito.
2. La composizione del comitato di controllo dell'audit interno è decisa da ciascuna istituzione dell'Unione tenendo conto della sua autonomia organizzativa e dell'importanza della consulenza di esperti indipendenti.

TITOLO V

NORME COMUNI

CAPO 1

Norme applicabili alla gestione diretta, indiretta e concorrente

Articolo 124

Ambito di applicazione

A eccezione dell'articolo 138, i riferimenti agli impegni giuridici contenuti nel presente titolo sono intesi come riferimenti agli impegni giuridici, ai contratti quadro e agli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari.

Articolo 125

Forme di contributo dell'Unione

1. I contributi dell'Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:
 - i) all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure
 - ii) al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;
 - b) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
 - c) costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
 - d) somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;

- e) finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
- f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi dell'Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell'articolo 181, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. I contributi dell'Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell'articolo 181 o della normativa settoriale e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale.

2. Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

3. L'ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9.

Articolo 126

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni siano state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.

Articolo 127

Riconoscimento reciproco degli audit

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Articolo 128

Utilizzo di informazioni già a disposizione

Al fine di evitare di chiedere alle persone e alle entità che ricevono fondi dell'Unione le stesse informazioni più di una volta, le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell'Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono il bilancio sono utilizzate nella misura del possibile.

Articolo 129

Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

1. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione in regime di gestione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1 e garantisce che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

CAPO 2

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

Sezione 1

Norme relative a procedure e gestione

Articolo 130

Partenariati finanziari quadro

1. La Commissione può concludere accordi quadro relativi ai partenariati finanziari per la cooperazione a lungo termine con le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c), del presente articolo, gli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari sono soggetti a riesame almeno una volta nel corso di ogni quadro finanziario pluriennale. Nell'ambito di tali accordi possono essere firmati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione.

2. Lo scopo di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario è agevolare il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione stabilizzando le condizioni contrattuali della cooperazione. L'accordo quadro relativo al partenariato finanziario precisa le forme della cooperazione finanziaria e comprende l'obbligo di stabilire, negli accordi specifici sottoscritti conformemente all'accordo quadro relativo al partenariato finanziario, le modalità per il monitoraggio del conseguimento di obiettivi specifici. Tali accordi, inoltre, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, indicano se la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure, comprese le procedure di audit, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o dai beneficiari.

3. Al fine di ottimizzare i costi e i benefici degli audit e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di audit o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o con i beneficiari. Tali accordi fanno salvi gli articoli 127 e 129.

4. Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso sovvenzioni specifiche:

a) l'accordo quadro relativo al partenariato finanziario, oltre a quanto previsto al paragrafo 2, specifica:

i) la natura delle azioni o dei programmi di lavoro previsti;

ii) la procedura di attribuzione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del titolo VIII;

b) l'insieme dell'accordo quadro relativo al partenariato finanziario e della specifica convenzione di sovvenzione è conforme ai requisiti di cui all'articolo 201;

c) la durata del quadro relativo al partenariato finanziario non supera i quattro anni se non in casi debitamente giustificati, che sono chiaramente indicati nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9;

d) il partenariato finanziario quadro è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti;

e) il partenariato finanziario quadro è equiparato a una sovvenzione per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l'attribuzione;

f) alle sovvenzioni specifiche basate sul quadro relativo al partenariato finanziario si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all'articolo 38.

5. Un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche può stabilire di fare affidamento sui sistemi e sulle procedure del beneficiario, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, se tali sistemi e procedure sono stati valutati conformemente all'articolo 154, paragrafi 2, 3 e 4. In tal caso, l'articolo 196, paragrafo 1, lettera d), non si applica. Qualora le procedure utilizzate dal beneficiario per erogare finanziamenti a terzi di cui all'articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera d), abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione, gli articoli 204 e 205 non si applicano.

6. Nel caso di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario attuato attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità finanziaria e operativa di cui all'articolo 198 è effettuata prima della firma dell'accordo quadro relativo al partenariato finanziario. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori.

7. Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso accordi di contributo, l'insieme dell'accordo quadro relativo al partenariato finanziario e dell'accordo di contributo è conforme all'articolo 129 e all'articolo 155, paragrafo 6.

Articolo 131

Sospensione, risoluzione e riduzione

1. Qualora una procedura di aggiudicazione o di attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile la sospende e può adottare ogni misura necessaria, incluso l'annullamento della procedura stessa. L'ordinatore responsabile informa immediatamente l'OLAF in merito a sospetti casi di frode.

2. Qualora, dopo l'aggiudicazione o l'attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile può:

- a) rifiutarsi di assumere l'impegno giuridico o annullare l'attribuzione di un premio;
- b) sospendere i pagamenti;
- c) sospendere l'esecuzione dell'impegno giuridico;
- d) se del caso, risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.

3. L'ordinatore responsabile può sospendere i pagamenti o l'esecuzione dell'impegno giuridico qualora:

- a) l'esecuzione dell'impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
- b) sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;
- c) le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l'affidabilità o l'efficacia dei sistemi di controllo interno di una persona o entità che esegue i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermati, l'esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile.

Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l'ordinatore responsabile può risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.

4. Oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 o 3, l'ordinatore responsabile può ridurre la sovvenzione, il premio, il contributo previsto dall'accordo di contributo o il prezzo dovuto nell'ambito di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo carente, parziale o tardivo.

Nel caso di finanziamenti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l'ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo carente, parziale o tardivo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte.

5. Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), e il paragrafo 3 non si applicano ai richiedenti nell'ambito di un concorso a premi.

Articolo 132

Conservazione dei dati

1. I destinatari conservano la documentazione e i documenti giustificativi, compresi i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, nonché i documenti e i dati in formato elettronico, per i cinque anni successivi al pagamento a saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 000 EUR.

2. I documenti e i dati relativi ad audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi alle indagini dell'OLAF sono conservati fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini. Per documenti e dati relativi alle indagini dell'OLAF, l'obbligo di conservazione si applica una volta che tali indagini sono state comunicate al destinatario.

3. I documenti e i dati sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Ove esistano versioni elettroniche, non sono richiesti gli originali qualora tali documenti soddisfino i pertinenti requisiti di legge per poter essere considerati equivalenti agli originali e affidabili ai fini dell'audit.

*Articolo 133***Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso**

1. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento che leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l'ordinatore responsabile verifica che il partecipante o il destinatario abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora un provvedimento dell'ordinatore responsabile leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l'atto con cui è stato adottato riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario disponibili per l'impugnazione.

*Articolo 134***Abbuoni dei tassi d'interesse e sussidi per le commissioni di garanzia**

1. Gli abbuoni dei tassi d'interesse e i sussidi per le commissioni di garanzia sono concessi conformemente al titolo X, qualora essi siano combinati in un'unica misura con gli strumenti finanziari.
2. Qualora non siano combinati in un'unica misura con gli strumenti finanziari, gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia possono essere concessi conformemente al titolo VI o VIII.

*Sezione 2***Sistema di individuazione precoce e di esclusione***Articolo 135***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi, l'esclusione e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie**

1. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Tale sistema mira a facilitare:

- a) l'individuazione precoce delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell'Unione;
 - b) l'esclusione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che si trovano in una delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1;
 - c) l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario a norma dell'articolo 138.
2. Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica:
 - a) ai partecipanti e ai destinatari;
 - b) alle entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente;
 - c) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell'articolo 154, paragrafo 4, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 155, paragrafo 6;
 - d) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in via eccezionale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
 - e) ai partecipanti o ai destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 63 hanno fornito informazioni, trasmesse dagli Stati membri in conformità della normativa settoriale, conformemente all'articolo 142, paragrafo 2, lettera d);
 - f) agli sponsor di cui all'articolo 26.

3. La decisione di registrare le informazioni relative a un'individuazione precoce dei rischi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario è adottata dall'ordinatore responsabile. Le informazioni relative a tali decisioni sono registrate nella banca dati di cui all'articolo 142, paragrafo 1. Se tali decisioni sono adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 4, le informazioni registrate nella banca dati comprendono anche le informazioni relative alle persone di cui al detto paragrafo.

4. La decisione di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario si basa su una sentenza definitiva o, nelle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, su una decisione amministrativa definitiva, oppure su una qualificazione giuridica preliminare da parte del comitato di cui all'articolo 143, nelle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 2, al fine di garantire una valutazione centralizzata di dette situazioni. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 1, l'ordinatore responsabile dispone il rigetto di un partecipante nell'ambito di una determinata procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

Fatto salvo l'articolo 136, paragrafo 5, l'ordinatore responsabile può adottare una decisione di esclusione di un partecipante o destinatario e/o di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario e una decisione di pubblicare le relative informazioni, sulla base di una qualificazione giuridica preliminare di cui all'articolo 136, paragrafo 2, solo dopo aver ottenuto una raccomandazione dal comitato di cui all'articolo 143.

Articolo 136

Criteri di esclusione e decisione di esclusione

1. L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

- a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 ⁽²⁾;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽³⁾, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GUL 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽²⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GUL 192 del 31.7.2003, pag. 54).

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUL 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽²⁾, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
 - i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
 - iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁴⁾;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

2. In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g) e h), del presente articolo, o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, l'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all'articolo 143.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma del presente paragrafo fa salva la valutazione della condotta della persona o entità in questione, di cui all'articolo 135, paragrafo 2, da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. In seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, l'ordinatore responsabile rivede senza indugio la sua decisione di escludere la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario. Nei casi in cui la durata dell'esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all'ordinatore responsabile stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione del comitato di cui all'articolo 143.

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale tale persona o entità è stata esclusa, l'ordinatore responsabile pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa, se opportuno, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:

- a) fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dall'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽²⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

- b) decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
- c) fatti contenuti in decisioni di persone ed entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
- d) informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 142, paragrafo 2, lettera d), da entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
- e) decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell'Unione o nazionale in materia di concorrenza.

3. Le decisioni dell'ordinatore responsabile adottate conformemente agli articoli da 135 a 142 o, se del caso, le raccomandazioni del comitato di cui all'articolo 143 sono adottate conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare:

- a) della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione;
- b) del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione;
- c) della durata della condotta e della sua ricorrenza;
- d) del fatto che la condotta sia stata o meno intenzionale o del relativo grado di negligenza;
- e) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), dell'eventuale entità limitata dell'importo interessato;
- f) di eventuali altre circostanze attenuanti, quali:
 - i) il livello di collaborazione della persona o dell'entità in questione, di cui all'articolo 135, paragrafo 2, con la pertinente autorità competente e il contributo di tale persona o entità all'indagine riconosciuto dall'ordinatore responsabile, o
 - ii) la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo di una dichiarazione di cui all'articolo 137, paragrafo 1.

4. L'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, qualora:

- a) una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente articolo;
- b) una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti della persona o dell'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo;
- c) una persona fisica che è essenziale per l'aggiudicazione o l'attribuzione ovvero per l'esecuzione dell'impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h).

5. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'ordinatore responsabile può escludere a titolo provvisorio una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, senza previa raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 143, qualora la sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione ovvero la sua selezione ai fini dell'esecuzione dei fondi dell'Unione costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, l'ordinatore responsabile sottopone immediatamente la questione al comitato di cui all'articolo 143 e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione del comitato.

6. L'ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione del comitato di cui all'articolo 143, non esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione o dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell'Unione ove:

- a) la persona o l'entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 7 del presente articolo in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
- b) sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
- c) una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga ai sensi del diritto dell'Unione europea o nazionale.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l'ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, e ne informa il comitato di cui all'articolo 143.

7. Le misure correttive di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), possono includere, in particolare:

- a) misure volte a individuare l'origine delle situazioni che determinano l'esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività della persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;
- b) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;
- c) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall'autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

8. L'ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta dell'istanza di cui all'articolo 143, rivede senza indugio la sua decisione di escludere una persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di propria iniziativa o su richiesta di tale persona o entità, qualora questa abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

9. Nel caso di cui all'articolo 135, paragrafo 2, lettera b), l'ordinatore responsabile esige che il candidato o l'offerente sostituisca l'entità o il subappaltatore, sulla cui capacità intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 137

Dichiarazione e prova dell'assenza di una situazione di esclusione

1. I partecipanti dichiarano se si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e, se del caso, se hanno adottato le misure correttive di cui all'articolo 136, paragrafo 6, primo comma, lettera a).

I partecipanti dichiarano inoltre se le seguenti persone o entità si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):

- a) persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante;
- b) titolari effettivi, di cui all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, del partecipante.

Il partecipante o il destinatario informa senza indugio l'ordinatore responsabile di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle situazioni dichiarate.

Ove opportuno, il candidato od offerente fornisce le stesse dichiarazioni di cui al primo e secondo comma firmate da un subappaltatore o da qualsiasi altra entità sulla cui capacità intende fare affidamento, secondo il caso.

L'ordinatore responsabile non richiede le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma se tali dichiarazioni sono già state presentate in occasione di un'altra procedura di aggiudicazione o di attribuzione, purché la situazione non sia cambiata e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione delle dichiarazioni.

L'ordinatore responsabile può rinunciare alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma per i contratti di valore molto modesto, non superiore all'importo di cui al punto 14.4 dell'allegato I.

2. Se l'ordinatore responsabile lo richiede e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il partecipante, il subappaltatore o l'entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento forniscono:

- a) adeguata prova che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1;
- b) informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante, comprese le persone e le entità che sono parte dell'assetto proprietario e di controllo e i titolari effettivi, e adeguata prova che nessuna di tali persone si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f);
- c) adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Se del caso e in conformità del diritto nazionale, come prova appropriata del fatto che un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), l'ordinatore responsabile può accettare un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui il partecipante o l'entità sono stabiliti, da cui risulti che tali prescrizioni sono soddisfatte.

Come prova appropriata del fatto che un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ordinatore responsabile può accettare un certificato rilasciato di recente dalla competente autorità dello Stato in cui il partecipante o l'entità sono stabiliti. Se il paese in cui è stabilito non rilascia questi tipi di certificato, il partecipante può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilito.

4. L'ordinatore responsabile esenta un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 dall'obbligo di presentare le prove documentali di cui ai paragrafi 2 e 3:

- a) se può accedere a tali prove gratuitamente in una banca dati nazionale;
- b) se tali prove gli sono già state presentate ai fini di un'altra procedura, purché la documentazione presentata sia ancora valida e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti;
- c) se riconosce che sussiste l'impossibilità materiale di fornire tali prove.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano alle persone e alle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), né agli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, e in mancanza di norme e procedure del tutto equivalenti a quelle di cui all'articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera d), i destinatari finali e gli intermediari forniscono alla persona o all'entità che esegue i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), un'autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all'articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), né in una situazione ritenuta a queste equivalente in seguito alla valutazione svolta conformemente all'articolo 154, paragrafo 4.

Nei casi in cui gli strumenti finanziari sono eccezionalmente attuati in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), i destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari un'autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all'articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

Articolo 138

Sanzioni pecuniarie

1. Per garantire un effetto deterrente, l'ordinatore responsabile può, tenendo conto se del caso della raccomandazione del comitato di cui all'articolo 143, irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario con cui è stato assunto un impegno giuridico e che si trovi in una situazione di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera c), d), e) o f).

Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in alternativa a una decisione di escludere un destinatario, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all'articolo 136, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in aggiunta a un'esclusione se ciò è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, a causa della condotta sistematica e ricorrente assunta dal destinatario nell'intento di ottenere indebitamente fondi dell'Unione.

Fatti salvi il primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, non è irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario che abbia comunicato, conformemente all'articolo 137, di trovarsi in una situazione di esclusione.

2. L'importo della sanzione pecuniaria non supera il 10 % del valore complessivo dell'impegno giuridico. Nel caso di una convenzione di sovvenzione stipulata con più beneficiari, la sanzione pecuniaria non supera il 10 % dell'importo della sovvenzione cui il beneficiario interessato ha diritto conformemente alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 139

Durata dell'esclusione e termine di prescrizione

1. La durata dell'esclusione non è superiore a nessuno dei seguenti periodi:
 - a) l'eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;
 - b) in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva:
 - i) cinque anni, nei casi di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera d);
 - ii) tre anni, nei casi di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere c), e da e) a h).

Una persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, è esclusa fintantoché si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Il termine di prescrizione per l'esclusione di una persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2 e/o per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle date seguenti:

- a) la data della condotta che ha determinato l'esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da b) a e), g) e h);
- b) la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h).

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto di un'autorità nazionale, della Commissione, dell'OLAF, dell'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, del comitato di cui all'articolo 143 del presente regolamento o di qualsiasi entità che partecipa all'esecuzione del bilancio, se tale atto è comunicato alla persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e riguarda indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all'interruzione.

Ai fini dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento si applica il termine di prescrizione per l'esclusione di una persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e/o per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora la condotta della persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica il termine di prescrizione previsto per il motivo più grave.

Articolo 140

Pubblicazione dell'esclusione e delle sanzioni pecuniarie

1. Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell'ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):

- a) il nome della persona o dell'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi;
- b) la situazione di esclusione;
- c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull'esclusione e/o sulla sanzione pecuniaria sia stata adottata in base alla qualificazione preliminare di cui all'articolo 136, paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta dell'ordinatore responsabile, sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall'ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione del comitato di cui all'articolo 143, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla persona o all'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.

Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena termina l'esclusione. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

In ordine ai dati personali, l'ordinatore responsabile informa conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi in merito ai diritti ad essa conferiti dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e alle procedure di cui dispone per esercitarli.

2. In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

- a) qualora occorra garantire la riservatezza di un'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;
- b) qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alla persona o all'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui all'articolo 136, paragrafo 3, e con riguardo all'importo della sanzione pecuniaria;
- c) qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata da circostanze eccezionali, fra l'altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni tiene debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 141

Rigetto nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione

1. Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

- a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136;
- b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

L'ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell'ambito del coinvolgimento del partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al primo comma, lettera c), od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento.

2. L'articolo 133, paragrafo 1, si applica a meno che il rigetto sia stato motivato, conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, da una decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all'esame delle sue osservazioni.

Articolo 142

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1. Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 135 sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione («banca dati») e sono gestite nel rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Le informazioni relative ai casi di individuazione precoce, di esclusione e/o di sanzione pecuniaria sono registrate nella banca dati dall'ordinatore responsabile previa comunicazione alla persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi. Tale comunicazione può essere differita in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione su richiesta informa la persona o entità soggetta al sistema di individuazione precoce e di esclusione, di cui all'articolo 135, paragrafo 2, in merito ai dati conservati nella banca dati relativi a tale persona o entità.

Le informazioni contenute nella banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Tali informazioni sono pubblicate soltanto a norma dell'articolo 140.

2. Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si basa sui fatti e sulle risultanze di cui all'articolo 136, paragrafo 2, quarto comma, nonché sulla trasmissione di informazioni alla Commissione, da parte in particolare:

- a) dell'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 o dell'OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ove un'indagine portata a termine o in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure o azioni precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel debito rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;
- b) di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un'agenzia esecutiva;
- c) di un'istituzione dell'Unione, di un ufficio europeo, di un'agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, o di un organismo o di una persona incaricata dell'attuazione delle azioni PESC;
- d) delle entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 63, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito, ove la trasmissione di informazioni sia richiesta dalla normativa settoriale;
- e) delle persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito.

3. A eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:

- a) gli estremi dell'entità o della persona di cui trattasi;
- b) una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;
- c) ogni informazione che possa essere d'aiuto all'ordinatore nell'esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o nell'adozione di una decisione di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 138;
- d) se del caso, informazioni su eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

4. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3 ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni dell'Unione, organismi dell'Unione, uffici europei e agenzie tramite la banca dati di cui al paragrafo 1, al fine di consentire loro di eseguire le necessarie verifiche in relazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in corso e agli impegni giuridici in vigore.

Nell'eseguire tali verifiche l'ordinatore responsabile esercita i suoi poteri di cui all'articolo 74, nel rispetto dei termini e delle condizioni della procedura di aggiudicazione o di attribuzione e degli impegni giuridici.

Il periodo di conservazione delle informazioni relative ai casi di individuazione precoce trasmesse a norma del paragrafo 3 del presente articolo non è superiore a un anno. Se, durante tale periodo, l'ordinatore responsabile richiede al comitato di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione o di sanzioni pecuniarie, il periodo di conservazione può essere prorogato fino a quando l'ordinatore responsabile non ha adottato una decisione.

5. A tutte le persone ed entità coinvolte nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 62 la Commissione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle decisioni di esclusione a norma dell'articolo 136 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un'esclusione, al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di contratti nell'esecuzione del bilancio.

6. Nell'ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi degli articoli da 135 a 142 del presente regolamento. Tale relazione fornisce inoltre ulteriori informazioni in merito alle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del presente regolamento e dell'articolo 140, paragrafo 2, del presente regolamento, e alle decisioni degli ordinatori di discostarsi dalla raccomandazione del comitato ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 6, terzo comma, del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l'identificazione della persona o dell'entità interessata, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.

Articolo 143

Istanza

1. Un comitato si riunisce su richiesta di un ordinatore dell'istituzione dell'Unione, dell'organismo dell'Unione, dell'ufficio europeo o dell'organismo o della persona incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC, a norma del titolo V del TUE.

2. Il comitato si compone di:

- a) un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;
- b) due rappresentanti permanenti della Commissione in quanto proprietaria del sistema di individuazione precoce e di esclusione, che esprimono una posizione congiunta; e
- c) un rappresentante dell'ordinatore richiedente.

La composizione del comitato è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. Il comitato è assistito da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale garantisce la gestione corrente del comitato.

3. Il presidente del comitato è scelto tra gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un'istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni del comitato ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d'interessi tra le sue funzioni di presidente e altri eventuali incarichi ufficiali.

4. La Commissione adotta il regolamento interno del comitato.

5. Il comitato garantisce il diritto della persona o dell'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi di presentare osservazioni sui fatti o sulle risultanze di cui all'articolo 136, paragrafo 2, e sulla qualificazione giuridica preliminare prima di adottare le sue raccomandazioni. Il diritto di presentare osservazioni può essere differito in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino quando tali motivi legittimi non vengano meno.

6. La raccomandazione del comitato di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:

- a) i fatti o le risultanze di cui all'articolo 136, paragrafo 2, e la loro qualificazione giuridica preliminare;
- b) una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;
- c) una valutazione della necessità di escludere la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;
- d) una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative alla persona o all'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, oggetto dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria;
- e) una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dalla persona o dall'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2.

Qualora preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dal comitato, l'ordinatore responsabile provvede affinché siffatta decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltati e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione del comitato, l'ordinatore responsabile motiva la sua decisione al comitato.

7. Il comitato rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell'ordinatore responsabile nei casi di cui all'articolo 136, paragrafo 8, o in seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi dell'esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell'esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 2, secondo comma.

8. Il comitato notifica senza indugio all'ordinatore richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della comunicazione, l'ordinatore rivede la propria decisione.

9. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l'ordinatore esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, e/o irroga una sanzione pecuniaria a un destinatario, anche annullando l'esclusione o riducendone o aumentandone la durata e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 non si applica qualora la decisione dell'ordinatore di esclusione o di irrogazione di una sanzione pecuniaria sia adottata sulla base di una raccomandazione del comitato.

Articolo 144

Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione

1. Le informazioni richieste alle entità di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi («sistema di gestione delle irregolarità»), in conformità della normativa settoriale.

2. L'utilizzo dei dati ricevuti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità tiene conto dello stato della procedura nazionale esistente al momento della presentazione delle informazioni. Tale utilizzo è preceduto da una consultazione dello Stato membro che ha presentato i dati pertinenti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità.

Articolo 145

Eccezioni applicabili al Centro comune di ricerca

Gli articoli da 135 a 144 non si applicano al JRC.

Sezione 3

Sistemi informatici e amministrazione elettronica

Articolo 146

Gestione elettronica delle operazioni

1. Qualora le entrate e le spese o gli scambi di documenti siano gestiti mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante una procedura informatizzata o elettronica che garantisca l'autenticazione del firmatario. Tali sistemi informatici comprendono una descrizione completa e aggiornata del sistema, che definisce il contenuto di tutti i campi di dati, precisa il modo in cui ogni singola operazione è trattata e illustra dettagliatamente il modo in cui il sistema informatico garantisce l'esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.

2. Previo accordo delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra loro può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 147

Amministrazione elettronica («e-Government»)

1. Le istituzioni dell'Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti. In particolare, elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e a tal fine realizzano un unico «spazio di interscambio dei dati elettronici» per i partecipanti. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti al riguardo.

2. In regime di gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nella normativa settoriale. Tale normativa garantisce l'interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell'ambito della gestione del bilancio.

*Articolo 148***Sistemi di scambio elettronico**

1. Tutte le comunicazioni con i destinatari, compresa l'assunzione di impegni giuridici e ogni loro modifica, possono avvenire tramite sistemi di scambio elettronici.
2. I sistemi di scambio elettronico soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) l'accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite il sistema è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;
 - b) soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;
 - c) le persone autorizzate sono identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;
 - d) l'ora e la data dell'operazione elettronica sono stabilite con precisione;
 - e) è garantita l'integrità dei documenti;
 - f) è garantita la disponibilità dei documenti;
 - g) se del caso, è garantita la riservatezza dei documenti;
 - h) è assicurata la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione legale dell'integrità dei dati stessi e dell'esattezza della data e dell'ora di invio o ricezione dei medesimi indicata dal sistema.

Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione legale di autenticità e integrità, purché esso non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha un'efficacia giuridica equivalente alla firma autografa.

*Articolo 149***Presentazione del fascicolo di partecipazione**

1. Le modalità di presentazione del fascicolo di partecipazione sono stabilite dall'ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva.

I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni:

 - a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
 - b) che sia garantita l'integrità dei dati;
 - c) che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione;
 - d) che sia garantita la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. La Commissione garantisce con mezzi appropriati e conformemente all'articolo 147, paragrafo 1, che i partecipanti possano presentare il fascicolo di partecipazione e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e non limita l'accesso dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'applicazione del presente paragrafo.
3. I dispositivi di ricezione elettronica del fascicolo di partecipazione garantiscono, mediante mezzi tecnici e opportune procedure, che:
 - a) il partecipante possa essere autenticato con certezza;
 - b) l'ora e la data esatte della ricezione del fascicolo di partecipazione possano essere stabilite con precisione;

- c) soltanto le persone autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi e possano fissare o modificare le date di apertura del fascicolo di partecipazione;
- d) nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione soltanto le persone autorizzate abbiano accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano consentirne l'accesso secondo quanto previsto dalla procedura;
- e) sia ragionevolmente garantito che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) possa essere rilevato.

Il primo comma non si applica ai contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1.

4. Quando l'ordinatore responsabile autorizza la presentazione per via elettronica del fascicolo di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali.

5. Quando la presentazione avviene per lettera, i partecipanti possono scegliere di presentare il fascicolo di partecipazione:

- a) per via postale oppure tramite corriere, nei quali casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;
- b) mediante consegna presso gli uffici dell'ordinatore responsabile direttamente da parte del partecipante o tramite un suo mandatario, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna.

6. Presentando il fascicolo di partecipazione, i partecipanti accettano di ricevere la comunicazione dell'esito della procedura per via elettronica.

7. I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alla selezione delle persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

CAPO 3

Norme applicabili all'esecuzione in regime di gestione diretta

Articolo 150

Comitato di valutazione

- 1. Il fascicolo di partecipazione è valutato da un comitato di valutazione.
- 2. Il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile.

Il comitato di valutazione è composto da almeno tre persone.

3. I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande di sovvenzione o le offerte rappresentano almeno due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui agli articoli 68, 70 e 71, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno uno di essi non deve dipendere dall'ordinatore responsabile. Qualora le rappresentanze e le unità locali al di fuori dell'Unione, come le delegazioni, gli uffici o le succursali dell'Unione presso i paesi terzi, e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 68, 70 e 71 non abbiano entità distinte, non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

Esperti esterni possono assistere il comitato di valutazione conformemente a una decisione dell'ordinatore responsabile.

I membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni se tale possibilità è prevista dall'atto di base.

4. I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande nell'ambito di un concorso a premi possono essere persone di cui al paragrafo 3, primo comma, o esperti esterni.

5. I membri del comitato di valutazione e gli esperti esterni rispettano l'articolo 61.

Articolo 151

Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione

L'ordinatore responsabile può correggere gli evidenti errori materiali presenti nel fascicolo di partecipazione dopo che il partecipante ha confermato la correzione proposta.

Qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l'ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al partecipante di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi.

Tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione.

*Articolo 152***Garanzie**

1. Con l'eccezione di contratti e sovvenzioni il cui valore non ecceda 60 000 EUR, l'ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi da parte dello stesso, esigere la costituzione di una garanzia da parte:

- a) dei contraenti o dei beneficiari, al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti («garanzia sul prefinanziamento»);
- b) dei contraenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi («garanzia di esecuzione»);
- c) dei contraenti, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità contrattuale («ritenuta di garanzia»).

Il JRC è esonerato dalla costituzione di garanzie.

In alternativa alla richiesta di una garanzia sul prefinanziamento, nel caso delle sovvenzioni l'ordinatore responsabile può decidere di frazionare il pagamento in più versamenti.

2. L'ordinatore responsabile decide se la garanzia debba essere costituita in euro o nella valuta del contratto o della convenzione di sovvenzione.

3. La garanzia è costituita da una banca o da un'istituzione finanziaria autorizzata approvata dall'ordinatore responsabile.

Su richiesta del contraente o del beneficiario e previa accettazione da parte dell'ordinatore responsabile:

- a) la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere sostituita da una fideiussione in solido del contraente o del beneficiario e di un terzo;
- b) la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), può essere sostituita da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

4. La garanzia rende la banca o l'istituzione finanziaria o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente o del beneficiario.

5. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto o della convenzione di sovvenzione, l'ordinatore responsabile venga a conoscenza del fatto che un garante non è o non è più autorizzato a rilasciare garanzie conformemente al diritto nazionale applicabile, esige che il contraente o il beneficiario sostituisca la garanzia costituita da tale garante.

*Articolo 153***Garanzia sul prefinanziamento**

1. Una garanzia sul prefinanziamento copre un importo non superiore all'ammontare del prefinanziamento e deve estendersi per un periodo sufficiente a consentirne l'escussione.

2. La garanzia sul prefinanziamento è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a saldo versati al contraente o al beneficiario conformemente alle clausole contrattuali o alle condizioni della convenzione di sovvenzione.

*TITOLO VI***GESTIONE INDIRETTA***Articolo 154***Gestione indiretta**

1. La selezione delle persone e delle entità cui affidare l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti d'interessi. Per le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell'ambito della selezione si tiene debitamente conto anche della loro capacità finanziaria e operativa.

Qualora la persona o l'entità sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all'articolo 35 comprende una giustificazione della scelta di quella particolare persona o entità.

In caso di esecuzione da parte di una rete, che comporta la designazione di almeno un organismo o entità per Stato membro o paese interessato, tale designazione è effettuata dallo Stato membro o dal paese interessato conformemente all'atto di base. In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o i paesi interessati.

2. Le persone e le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi quadro relativi a partenariati finanziari conformemente all'articolo 130, tali principi sono ribaditi in detti accordi.

3. Preliminarmente alla firma di accordi di contributo, di convenzioni di finanziamento o di accordi di garanzia, la Commissione garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello previsto quando la Commissione esegue il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a). A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi, delle norme e delle procedure utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell'Unione, qualora intenda fare affidamento su tali sistemi, norme e procedure per l'attuazione dell'azione, o adotta misure di vigilanza appropriate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

4. Conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell'azione e i rischi finanziari connessi, la Commissione verifica che le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):

- a) istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori prassi internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;
- b) utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) siano sottoposte a un audit esterno indipendente, svolto, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di audit funzionalmente indipendente dalle persone o delle entità di cui trattasi;
- d) applichino norme e procedure adeguate di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti procedure di revisione trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;
- e) pubblicino opportune informazioni sui destinatari equivalenti a quelle previste all'articolo 38;
- f) garantiscano una tutela dei dati personali equivalente a quella di cui all'articolo 5.

Inoltre, di concerto con le persone o le entità interessate, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali quelle inerenti le spese per la gestione delle prassi contabili delle persone o entità. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.

Le persone o le entità che sono state sottoposte a valutazione conformemente al primo e secondo comma informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali modifiche sostanziali apportate ai loro sistemi, norme o procedure che possono incidere sull'attendibilità della valutazione della Commissione.

5. Qualora le persone o entità interessate rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure sono specificate nei pertinenti accordi. Le informazioni su tali eventuali misure sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, se questi le richiedono.

6. La Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4:

- a) per gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 e per gli organismi o le persone di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto viii), che hanno adottato regole finanziarie previo accordo della Commissione;
- b) per i paesi terzi o gli organismi da essi designati, nella misura in cui la Commissione mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria che garantiscono una sufficiente tutela degli interessi finanziari dell'Unione, oppure
- c) per le procedure richieste specificatamente dalla Commissione, comprese le proprie e quelle specificate in atti di base.

7. Qualora i sistemi, le norme e le procedure delle persone o delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), vengano valutati come appropriati, i contributi dell'Unione a tali persone o entità possono essere eseguiti conformemente al presente titolo. Qualora tali persone o entità partecipino a un invito a presentare proposte, esse si attengono alle norme dell'invito stesso contenute nel titolo VIII. In tal caso, l'ordinatore può decidere di firmare un accordo di contributo o una convenzione di finanziamento invece di una convenzione di sovvenzione.

Articolo 155

Esecuzione dei fondi dell'Unione e delle garanzie di bilancio

1. Le persone e le entità che eseguono fondi dell'Unione o garanzie di bilancio trasmettono alla Commissione la documentazione seguente:

- a) una relazione sull'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, anche riguardo all'adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- b) qualora il contributo sia destinato al rimborso delle spese sostenute, i rispettivi conti relativi a tali spese;
- c) una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni di cui alla lettera a) e, se opportuno, alla lettera b), attestante che:
 - i) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
 - ii) i fondi dell'Unione sono stati utilizzati per le finalità previste, definite negli accordi di contributo, nelle convenzioni di finanziamento o negli accordi di garanzia o eventualmente nella pertinente normativa settoriale;
 - iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
- d) un riepilogo delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi e le azioni correttive avviate o programmate.

Se ha luogo il riconoscimento reciproco degli audit di cui all'articolo 127, il riepilogo di cui primo comma, lettera d), del presente paragrafo contiene tutta la documentazione sull'audit oggetto di riconoscimento.

Per azioni che si concludono prima della fine dell'esercizio interessato, la relazione finale può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 febbraio dell'esercizio successivo.

La documentazione di cui al primo comma è corredata del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di audit. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c). In mancanza di tale parere, l'ordinatore può cercare di ottenere un livello di certezza equivalente tramite altri mezzi indipendenti.

La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 marzo di tale esercizio.

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con la BEI, il FEI, le organizzazioni degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, i fondi dell'Unione sono stati utilizzati e contabilizzati in conformità dell'articolo 154, paragrafi 3 e 4, e degli obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

2. Nell'eseguire fondi dell'Unione le persone e le entità sono tenute a:

- a) rispettare il diritto dell'Unione applicabile e le norme concordate a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostenere azioni che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali;

- b) nell'attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, non partecipare a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della pertinente politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell'Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Le entità possono derogare al primo comma, lettera b), soltanto se l'azione è attuata fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma, lettera a).

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X recepiscono i requisiti di cui al presente paragrafo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

3. Nell'attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, le persone e le entità applicano i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare, il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e la direttiva (UE) 2015/849. Esse subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni per paese ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

4. La Commissione verifica che i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dalla persona o dall'entità siano rimborsati sulla base di un'opzione semplificata in materia di costi conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e), si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 181, paragrafi da 1 a 5, e gli articoli da 182 a 185. Qualora i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l'articolo 131.

5. Per le azioni finanziate da una pluralità di donatori, qualora il contributo dell'Unione sia destinato al rimborso delle spese, la procedura di cui al paragrafo 4 consiste nella verifica dell'utilizzo, da parte delle persone o delle entità, di un importo corrispondente a quello versato dalla Commissione per l'azione interessata, conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente convenzione di sovvenzione o di finanziamento o nel pertinente accordo di contributo.

6. Gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia definiscono chiaramente le responsabilità e gli obblighi della persona o dell'entità che esegue i fondi dell'Unione, compresi gli obblighi di cui all'articolo 129 e le condizioni relative al versamento del contributo. Se del caso, tali accordi definiscono altresì la remunerazione concordata tra le parti, che è commisurata alle condizioni in base alle quali sono attuate le azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità, e si basa eventualmente sulla performance. Tali accordi contengono inoltre le norme in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione dei compiti assegnati, sui risultati attesi, comprensivi degli indicatori per misurare la performance, e sull'obbligo per le persone o le entità che eseguono i fondi dell'Unione di informare senza indugio la Commissione su eventuali casi individuati di frode e di irregolarità e sulle azioni che si intendono adottare.

7. Tutti gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta.

8. Il presente articolo non si applica al contributo dell'Unione agli organismi dell'Unione oggetto di una procedura di scarico distinta, a norma degli articoli 70 e 71, eccezion fatta per eventuali accordi di contributo ad hoc.

Articolo 156

Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali

1. Conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali («organizzazioni internazionali») e con agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Tali accordi sono trasmessi alla Commissione nell'ambito della valutazione svolta da quest'ultima a norma dell'articolo 154, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

2. Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:

- a) il Comitato internazionale della Croce rossa;
- b) la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

3. La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un'organizzazione senza scopo di lucro a un'organizzazione internazionale, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

- a) sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi;
- b) sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale;
- c) almeno sei Stati membri aderiscano all'organizzazione senza scopo di lucro;
- d) sia dotata di adeguate garanzie finanziarie;
- e) operi sulla base di una struttura permanente e conformemente a sistemi, norme e procedure che possono essere valutati in conformità dell'articolo 154, paragrafo 3.

4. Quando le organizzazioni internazionali eseguono fondi in regime di gestione indiretta, si applicano gli accordi di verifica con esse conclusi.

Articolo 157

Gestione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri

1. Conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti v) e vi), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni degli Stati membri.
2. Quando esegue il bilancio indirettamente con le organizzazioni degli Stati membri, la Commissione fa affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure di tali organizzazioni, valutate conformemente all'articolo 154, paragrafi 3 e 4.
3. Gli accordi quadro relativi a partenariati finanziari conclusi con organizzazioni degli Stati membri in conformità dell'articolo 130 precisano ulteriormente la portata e le modalità del riconoscimento reciproco dei sistemi, delle norme e delle procedure delle organizzazioni degli Stati membri e possono includere disposizioni specifiche in materia di riconoscimento reciproco delle valutazioni e degli audit di cui agli articoli 126 e 127.

Articolo 158

Gestione indiretta con i paesi terzi

1. La Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con un paese terzo o gli organismi da questo designati di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento che descrive l'intervento dell'Unione nel paese terzo e stabilisce il metodo di attuazione di ciascuna parte dell'azione.
2. Per la parte dell'azione attuata indirettamente con il paese terzo o gli organismi da esso designati, la convenzione di finanziamento, oltre agli elementi di cui all'articolo 155, paragrafo 5, definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità del paese terzo e della Commissione nell'esecuzione dei fondi. La convenzione di finanziamento stabilisce inoltre le norme e le procedure che devono essere applicate dal paese terzo nell'esecuzione dei fondi dell'Unione.

Articolo 159

Operazioni di finanziamento misto

1. Le operazioni di finanziamento misto sono gestite dalla Commissione oppure da persone o entità che eseguono fondi dell'Unione conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c).
2. Quando gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono attuati nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto, si applica il titolo X.
3. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio eseguite nell'ambito di meccanismi o piattaforme di finanziamento misto, si considera soddisfatto l'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), se è effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo o della piattaforma di finanziamento misto pertinenti.
4. A livello di meccanismo o di piattaforma di finanziamento misto sono redatte relazioni annuali a norma dell'articolo 249, che tengono conto di tutti gli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio raggruppati nel meccanismo o nella piattaforma e indicano chiaramente i diversi tipi di sostegno finanziario nell'ambito degli stessi.

TITOLO VII

APPALTI E CONCESSIONI

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 160

Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione

1. Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all'articolo 164, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l'intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine.

L'amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniquale sia opportuno, tenendo debitamente conto di un'ampia concorrenza.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.
4. Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della sua partecipazione a procedure di appalto finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.
5. Le norme in materia di appalti di cui al presente regolamento non si applicano alle attività del JRC per conto terzi, con l'eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Articolo 161

Allegato sugli appalti e delega di potere

Le disposizioni dettagliate concernenti gli appalti figurano nell'allegato I del presente regolamento. Per assicurare che, quando aggiudicano appalti per proprio conto, le istituzioni dell'Unione applichino norme identiche a quelle imposte alle amministrazioni aggiudicatrici disciplinate dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 269 del presente regolamento per modificare l'allegato I del presente regolamento, al fine di allineare tale allegato alle modifiche apportate a dette direttive e di introdurre i relativi adeguamenti tecnici.

Articolo 162

Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici

1. Un contratto misto avente per oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente per oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
2. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi.

Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili all'appalto pubblico in questione.

3. Il presente titolo non si applica ai contratti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il FEI.
4. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti è effettuato sulla base del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 163

Misure di pubblicità

1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, o all'articolo 178, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
 - a) un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all'articolo 164, paragrafo 1, lettera d);

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

b) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.

2. Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, o all'articolo 178 sono oggetto di un'adeguata pubblicità.

3. La pubblicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

Articolo 164

Procedure di appalto

1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:

- a) procedura aperta;
- b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;
- c) concorso di progettazione;
- d) procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;
- e) dialogo competitivo;
- f) procedura competitiva con negoziazione;
- g) partenariato per l'innovazione;
- h) procedure che comportano un invito a manifestare interesse.

2. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.

3. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l'innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice invita a presentare un'offerta tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1.

Fatto salvo il primo comma, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4. In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:

- a) alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;
- b) a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 175, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
- c) a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;
- d) al partenariato per l'innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;
- e) alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per gli appalti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l'altro, alla natura o alla complessità dell'oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato nell'allegato I del presente regolamento;

f) alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, per tipi specifici di acquisti che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE oppure in circostanze eccezionali chiaramente definite nell'allegato I del presente regolamento.

6. Un sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

Articolo 165

Appalto interistituzionale e appalto congiunto

1. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni dell'Unione, agenzie esecutive od organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 e ogniquale volta vi sia la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del successivo contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, nonché l'Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro si applicano solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione dell'Unione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione dell'Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati all'adesione all'Unione si può procedere a un appalto congiunto se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

All'appalto congiunto si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni dell'Unione.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l'istituzione dell'Unione può decidere che all'appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione dell'Unione.

L'istituzione dell'Unione e l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell'EFTA o di un paese candidato all'adesione all'Unione coinvolti congiuntamente nell'appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull'aggiudicazione del contratto, sul diritto applicabile al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

Articolo 166

Preparazione di una procedura di appalto

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura.

2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. L'amministrazione aggiudicatrice indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 167

Aggiudicazione dei contratti

1. I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che:

a) l'offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

- b) il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 136 o di rigetto ai sensi dell'articolo 141;
- c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d'interesse che possano influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione riguardano unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il JRC è considerato conforme ai criteri di capacità finanziaria.

3. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l'offerta.

4. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice segue un approccio basato sul rapporto costi-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all'oggetto del contratto.

Articolo 168

Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità del punto 24 dell'allegato I e tenendo conto della complessità dell'acquisto, in modo che gli operatori economici dispongano di un congruo periodo di tempo per preparare l'offerta.

2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti la costituzione di una garanzia affinché le offerte presentate non siano ritirate prima della firma del contratto. La garanzia richiesta è pari all'1 - 2 % del valore stimato totale del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice svincola le garanzie:

- a) rispetto agli offerenti o alle offerte respinte di cui al punto 30.2, lettera b) o c), dell'allegato I, previa informazione sull'esito della procedura;
 - b) rispetto agli offerenti classificati di cui al punto 30.2, lettera e), dell'allegato I, previa firma del contratto.
3. L'amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:
- a) le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;
 - b) le offerte già aperte quando sono pervenute, senza esaminarne il contenuto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 3 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un'asta elettronica.
5. L'ordinatore può rinunciare alla nomina del comitato di valutazione a norma dell'articolo 150, paragrafo 2, nei seguenti casi:
- a) se il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1;
 - b) in funzione di un'analisi dei rischi nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), dell'allegato I;
 - c) in funzione di un'analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro;
 - d) per le procedure nell'ambito delle azioni esterne di valore pari o inferiore a 20 000 EUR.
6. Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte.

Articolo 169

Contatti durante la procedura di appalto

1. Prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare informazioni supplementari circa i documenti di gara se si accorge di un errore o di un'omissione nella redazione o su richiesta dei candidati od offerenti. Le informazioni fornite sono comunicate a tutti i candidati od offerenti.

2. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte, tutti i casi in cui sono stati conclusi contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati stipulati contatti, di cui all'articolo 151, sono registrati nel fascicolo di gara.

Articolo 170

Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti

1. L'ordinatore responsabile designa l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata dei periodi di status quo di cui agli articoli 175, paragrafo 2, e 178, paragrafo 1.

Per l'aggiudicazione di contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell'esito della valutazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in una situazione di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, che non è respinto ai sensi dell'articolo 141, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:

- a) il nome dell'aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;
- b) l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro.

Articolo 171

Annullamento della procedura di appalto

Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.

Articolo 172

Esecuzione e modifiche del contratto

1. L'esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.

3. Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:

- a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;
 - ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice una sostanziale duplicazione dei costi;
 - iii) l'eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- b) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere;
 - ii) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

- c) se il valore della modifica è inferiore alle soglie seguenti:
- i) le soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, e al punto 38 dell'allegato I nell'ambito delle azioni esterne, applicabili al momento della modifica; e
 - ii) il 10 % del valore del contratto iniziale per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori;
- d) se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
- i) i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati;
 - ii) qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali.

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita.

L'amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post di cui all'articolo 163.

Articolo 173

Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia

1. Una garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto.

Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un periodo conforme ai termini di cui all'articolo 116, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi.

2. Una ritenuta di garanzia corrispondente al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto può essere costituita mediante trattenute sui pagamenti intermedi man mano che questi sono effettuati oppure mediante trattenuta sul pagamento finale.

L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce l'importo della ritenuta di garanzia, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all'esecuzione del contratto, tenuto conto dell'oggetto e delle condizioni commerciali usualmente applicate nel settore in questione.

Non può farsi ricorso a una ritenuta di garanzia in un contratto nell'ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata.

3. Il contraente può presentare richiesta, subordinata all'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con un altro tipo di garanzia di cui all'articolo 152.

4. L'amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un periodo conforme ai termini di cui all'articolo 116, paragrafo 1, e che deve essere specificato nel contratto.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati da istituzioni dell'Unione per proprio conto

Articolo 174

L'amministrazione aggiudicatrice

1. Le istituzioni dell'Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto, salvo quando acquistano da una centrale di committenza. I servizi delle istituzioni dell'Unione non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici quando concludono tra loro accordi sul livello dei servizi.

Le istituzioni dell'Unione considerate amministrazioni aggiudicatrici conformemente al primo comma delegano, in conformità dell'articolo 60, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

2. Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell'ambito di ciascuna istituzione dell'Unione valuta se siano raggiunte le soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1.

*Articolo 175***Soglie applicabili e periodo di status quo**

1. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all'atto della selezione di una procedura di cui all'articolo 164, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le misure di pubblicità di cui all'articolo 163, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell'allegato I del presente regolamento, nel caso di contratti il cui valore superi le soglie di cui al paragrafo 1 l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo.
3. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

*Articolo 176***Norme in materia di accesso agli appalti**

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore degli appalti, secondo il disposto di tale accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. Ai fini dell'articolo 160, paragrafo 4, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

*Articolo 177***Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti**

Qualora sia applicabile l'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

*CAPO 3****Disposizioni relative agli appalti nell'ambito delle azioni esterne****Articolo 178***Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna**

1. Agli appalti di cui al presente capo si applicano le disposizioni generali di cui al presente titolo, capo 1, fatte salve le disposizioni specifiche sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nel capo 3 dell'allegato I. Agli appalti di cui al presente capo non si applicano gli articoli da 174 a 177.

Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell'allegato I, l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

L'articolo 163, l'articolo 164, paragrafo 1, lettere a) e b), e il secondo comma del presente paragrafo si applicano solo a partire da:

a) 300 000 EUR per gli appalti di servizi e di forniture;

b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.

2. Il presente capo si applica:

a) agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;

b) agli appalti aggiudicati da persone o entità che eseguono fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi previsti dagli accordi di contributo o dalle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 154.

3. Le procedure di appalto sono stabilite nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 158.

4. Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

*Articolo 179***Norme in materia di accesso agli appalti nell'ambito delle azioni esterne**

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche in conformità delle disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. In circostanze eccezionali debitamente giustificate dall'ordinatore responsabile, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l'Unione, le procedure di appalto per contratti finanziati tramite il bilancio sono aperte anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

TITOLO VIII

SOVVENZIONI

CAPO 1

Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni*Articolo 180***Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni**

1. Il presente titolo si applica alle sovvenzioni attribuite in regime di gestione diretta.
2. Le sovvenzioni possono essere attribuite per finanziare:
 - a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione («sovvenzioni di un'azione»);
 - b) il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell'ambito di una politica dell'Unione e la sostiene («sovvenzioni di funzionamento»).

Le sovvenzioni di funzionamento assumono la forma di un contributo finanziario al programma di lavoro dell'organismo di cui al primo comma, lettera b).

3. Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo 125, paragrafo 1.

Quando la sovvenzione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) non si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità e verifica dei costi di cui al presente titolo, in particolare, agli articoli 182, 184 e 185, all'articolo 186, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 190, agli articoli 191, paragrafo 3, e 203, paragrafo 4;
- b) per quanto riguarda l'articolo 181, si applicano solo la procedura e le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo, al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e d), e secondo comma, e al paragrafo 5 di detto articolo.

4. Ogni istituzione dell'Unione può aggiudicare appalti pubblici o attribuire sovvenzioni per attività di comunicazione. Le sovvenzioni possono essere attribuite se, a causa della natura delle attività, non è opportuno ricorrere ad appalti.

5. Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della sua partecipazione a procedure di attribuzione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio. In tali casi non si applicano l'articolo 198, paragrafo 4, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e l'articolo 196, paragrafo 1, lettere da a) a d).

*Articolo 181***Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso**

1. Quando la sovvenzione assume la forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e), si applica il presente titolo, a eccezione delle disposizioni o parti di disposizioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti.

2. Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni e/o risultati concreti.

3. Salvo disposizioni diverse dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante decisione dell'ordinatore responsabile, che agisce in conformità delle norme interne dell'istituzione dell'Unione interessata.

4. Nella decisione di autorizzazione figurano almeno:

- a) una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati, nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;
- b) l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso che sono considerati ammissibili a norma dell'articolo 186, paragrafo 3, lettere c), e) ed f), e dell'articolo 186, paragrafo 4, a esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;
- c) la descrizione dei metodi per determinare le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso. Tali metodi si basano su uno dei seguenti elementi:
 - i) dati statistici, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti fornite da esperti disponibili internamente o ingaggiati conformemente alle norme applicabili; oppure
 - ii) un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete prassi contabili;
- d) ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati;
- e) ove le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi non siano fondati sulle realizzazioni e/o sui risultati, la giustificazione del motivo per cui non è possibile od opportuno un approccio fondato sulle realizzazioni e/o sui risultati.

I metodi di cui al primo comma, lettera c), garantiscono:

- a) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, segnatamente l'adeguatezza dei relativi importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati richiesti tenuto conto dei ricavi prevedibili generati dalle azioni o dai programmi di lavoro;
- b) la ragionevole osservanza dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento.

5. La decisione di autorizzazione si applica per la durata del programma o dei programmi, salvo altrimenti disposto da tale decisione.

La decisione di autorizzazione può disciplinare il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi applicabili a più di un programma di finanziamento specifico ove la natura delle attività o delle spese permetta un approccio comune. In tali casi la decisione di autorizzazione può essere adottata:

- a) dagli ordinatori responsabili, ove tutte le attività in questione rientrino nella loro sfera di competenza;
- b) dalla Commissione, ove opportuno alla luce della natura delle attività o delle spese oppure del numero di ordinatori interessati.

6. L'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato. L'ordinatore responsabile riferisce nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, sulle decisioni adottate, sul tasso fisso autorizzato e sulle ragioni che hanno portato a tale decisione.

7. I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto personalmente nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

8. I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l'attività svolta da volontari nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

Articolo 182

Somme forfettarie uniche

1. Una somma forfettaria di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera d), può coprire la totalità dei costi ammissibili di un'azione o di un programma di lavoro («somma forfettaria unica»).

2. In conformità dell'articolo 181, paragrafo 4, le somme forfettarie uniche possono essere determinate sulla base del bilancio di previsione dell'azione o del programma di lavoro. Tale bilancio di previsione rispetta i principi di economia, efficienza ed efficacia. L'osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda di sovvenzione.

3. Quando autorizza somme forfettarie uniche, l'ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell'articolo 181.

Articolo 183

Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi

1. L'ordinatore responsabile verifica, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Inoltre, il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post.

Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all'articolo 181 non sono rimessi in discussione da controlli ex post. È fatto salvo il diritto dell'ordinatore responsabile di verificare che siano soddisfatte le condizioni che attivano il pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, e di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi siano stabiliti in base alle consuete prassi contabili del beneficiario si applica l'articolo 185, paragrafo 2.

2. La frequenza e la portata delle verifiche e dei controlli possono dipendere, tra l'altro, dalla natura dell'azione o dal beneficiario, comprese passate irregolarità o frodi a esso riconducibili.

3. Le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non richiedono la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

4. L'erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini degli articoli 129 e 184.

5. Ai fini delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 186, paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 184

Valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi

Il metodo di determinazione delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, i dati sottostanti e i conseguenti importi, come anche l'adeguatezza di detti importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati conseguiti, sono valutati periodicamente e, se del caso, adeguati conformemente all'articolo 181. La frequenza e la portata delle valutazioni dipendono dall'evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti.

Articolo 185

Consuete prassi contabili del beneficiario

1. Quando è autorizzato il ricorso alle consuete prassi contabili del beneficiario, l'ordinatore responsabile può valutare la conformità di tali prassi alle condizioni di cui all'articolo 181, paragrafo 4. Tale valutazione può essere effettuata ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post.

2. Se la conformità delle consuete prassi contabili del beneficiario alle condizioni di cui all'articolo 181, paragrafo 4, è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di tali prassi non sono rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non pregiudica la facoltà dell'ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 131, paragrafo 4.

3. L'ordinatore responsabile può ritenere le consuete prassi contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui all'articolo 181, paragrafo 4, se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.

Articolo 186

Costi ammissibili

1. Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto («importo massimo della sovvenzione»), fissato sulla base:

- a) dell'importo globale dei finanziamenti non collegati ai costi, nel caso di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- b) dei costi ammissibili stimati, ove possibile, nel caso di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
- c) dell'importo globale dei costi ammissibili stimati chiaramente definiti in anticipo sotto forma di somme forfetarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e).

Fatto salvo l'atto di base, le sovvenzioni possono inoltre essere espresse in percentuale dei costi ammissibili stimati quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), o in percentuale delle somme forfetarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al primo comma, lettera c).

Quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e ove, a causa delle specificità di un'azione, la sovvenzione possa essere espressa solo in termini di valore assoluto, la verifica dei costi ammissibili è effettuata conformemente all'articolo 155, paragrafo 4, e, se del caso, all'articolo 155, paragrafo 5.

2. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base:

- a) la sovvenzione non supera i costi ammissibili;
- b) quando la sovvenzione assume la forma di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e ove i costi ammissibili stimati comprendano i costi relativi all'attività dei volontari di cui all'articolo 181, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività dei volontari.

3. I costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b), soddisfano tutti i seguenti criteri:

- a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;
- b) sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;
- c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
- d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;
- e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
- f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

4. Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Salvo diversamente disposto dall'atto di base e in aggiunta al paragrafo 3 del presente articolo, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l'ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all'invito a presentare proposte:

- a) i costi relativi a una garanzia di prefinanziamento costituita dal beneficiario, ove detta garanzia sia richiesta dall'ordinatore responsabile ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1;
- b) i costi inerenti ai certificati relativi ai rendiconti finanziari e alle relazioni sulla verifica operativa, ove tali certificati o relazioni siano richiesti dall'ordinatore responsabile;

- c) l'IVA, quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (¹).
- d) i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- e) i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali, nella misura in cui essi siano correlati ai costi delle attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse realizzato.

Ai fini del secondo comma, lettera c):

- a) l'IVA è considerata non recuperabile se, a norma del diritto nazionale, è imputabile a una delle seguenti attività:
 - i) attività esenti senza diritto a detrazione;
 - ii) attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA;
 - iii) attività di cui al punto i) o ii) in relazione alle quali l'IVA non è detraibile, bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione che non figurano nella direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull'IVA;
- b) l'IVA relativa alle attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro interessato consideri o meno tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico;

Articolo 187

Entità affiliate e beneficiario unico

1. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:

- a) entità che costituiscono il beneficiario unico in conformità del paragrafo 2;
- b) entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.

Il titolo V, capo 2, sezione 2, si applica altresì alle entità affiliate.

2. Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.

3. Salvo diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, le entità affiliate a un beneficiario possono partecipare all'attuazione di un'azione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione;
- b) le entità in questione si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne:
 - i) l'ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento;
 - ii) i diritti della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e audit.

I costi sostenuti da tali entità possono essere accettati come costi ammissibili effettivamente sostenuti e possono essere coperti da somme forfetarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.

CAPO 2

Principi

Articolo 188

Principi generali applicabili alle sovvenzioni

Le sovvenzioni rispettano i seguenti principi:

- a) parità di trattamento;

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- b) trasparenza;
- c) cofinanziamento;
- d) divieto di cumulo e di doppio finanziamento;
- e) non retroattività;
- f) divieto del fine di lucro.

Articolo 189

Trasparenza

1. Le sovvenzioni sono attribuite a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne nei casi di cui all'articolo 195.
2. Tutte le sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 38, paragrafi da 1 a 4.
3. Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:
 - a) il numero di richiedenti dell'esercizio precedente;
 - b) il numero e la percentuale delle domande accolte nell'ambito di ciascun invito a presentare proposte;
 - c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte fino all'attribuzione della sovvenzione;
 - d) il numero e l'importo delle sovvenzioni per le quali non ha avuto luogo la pubblicazione ex post nell'esercizio precedente conformemente all'articolo 38, paragrafo 4;
 - e) le sovvenzioni attribuite a istituzioni finanziarie, fra cui la BEI e il FEI, in conformità dell'articolo 195, primo comma, lettera g).

Articolo 190

Cofinanziamento

1. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento. Pertanto, le risorse necessarie alla realizzazione dell'azione o del programma di lavoro non provengono interamente dalla sovvenzione.

Il cofinanziamento può essere erogato sotto forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura da parte di terzi.

2. I contributi in natura da parte di terzi sotto forma di attività di volontariato, valutati conformemente all'articolo 181, paragrafo 8, sono presentati come costi ammissibili nel bilancio di previsione. Essi sono presentati separatamente rispetto agli altri costi ammissibili. Le attività di volontariato possono comprendere fino al 50 % del cofinanziamento. Ai fini del calcolo di tale percentuale, i contributi in natura e altri cofinanziamenti sono basati sulle stime fornite dal richiedente.

Gli altri contributi in natura da parte di terzi sono presentati separatamente rispetto ai contributi ai costi ammissibili nel bilancio di previsione. Il loro valore approssimativo è indicato nel bilancio di previsione e non è suscettibile di successive modifiche.

3. In deroga al paragrafo 1, un'azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione ne riporta la motivazione.
4. Il presente articolo non si applica agli abbuoni dei tassi d'interesse e ai sussidi per le commissioni di garanzia.

Articolo 191

Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento

1. Per una stessa azione può essere attribuita una sola sovvenzione a carico del bilancio a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Un'azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.

2. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.
3. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai tipi di aiuti seguenti e, se del caso, la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo sia stato finanziato due volte:
 - a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;
 - b) aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.

Articolo 192

Principio del divieto del fine di lucro

1. Le sovvenzioni non hanno per scopo o per effetto un profitto nell'ambito dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario («principio del divieto del fine di lucro»).
2. Ai fini del presente paragrafo, si definisce profitto un surplus delle entrate, calcolato al momento del pagamento a saldo, rispetto ai costi ammissibili dell'azione o del programma di lavoro, in cui le entrate sono limitate alla sovvenzione dell'Unione e ai ricavi generati da tale azione o programma di lavoro.

Nel caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione per la verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.
3. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) alle azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o alle azioni che producono reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla convenzione di sovvenzione;
 - b) agli aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione o ad altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;
 - c) alle azioni attuate da organizzazioni senza scopo di lucro;
 - d) alle sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
 - e) alle sovvenzioni di valore modesto.
4. Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione o il programma di lavoro.

Articolo 193

Principio di non retroattività

1. Salvo diversamente disposto dal presente articolo, le sovvenzioni non sono attribuite retroattivamente.
2. Può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In tali casi i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne:

 - a) in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base, oppure
 - b) in caso di estrema urgenza, per le misure di cui all'articolo 195, primo comma, lettera a) o b), in relazione a cui un intervento rapido dell'Unione sarebbe di grande importanza.

Nel caso di cui al secondo comma, lettera b), i costi sostenuti da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell'Unione alle seguenti condizioni:

- a) i motivi della deroga sono debitamente giustificati dall'ordinatore responsabile;
- b) la convenzione di sovvenzione fissa esplicitamente la data d'ammissibilità a una data anteriore a quella di presentazione della domanda.

L'ordinatore delegato riferisce su ciascuno dei casi di cui al presente paragrafo nell'ambito del titolo «Deroghe al principio di non retroattività a norma dell'articolo 193 del regolamento finanziario» della relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9.

3. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

4. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o prima dell'inizio dell'esercizio del beneficiario non sono ammissibili al finanziamento. Il primo versamento al beneficiario è effettuato entro 30 giorni di calendario dalla firma della convenzione di sovvenzione.

CAPO 3

Procedura di attribuzione e convenzione di sovvenzione

Articolo 194

Contenuto e pubblicazione degli inviti a presentare proposte

1. Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:

- a) gli obiettivi perseguiti;
- b) i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di attribuzione e i relativi documenti giustificativi;
- c) le modalità del finanziamento dell'Unione, che specificano tutti i tipi di contributi di quest'ultima, in particolare le forme di sovvenzione;
- d) le modalità e il termine ultimo di presentazione delle proposte;
- e) la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione.

2. Le date di cui al paragrafo 1, lettera e), sono fissate sulla base dei periodi seguenti:

- a) per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
- b) per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di tre mesi dalla data in cui i richiedenti sono stati informati della loro idoneità.

Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche eventualmente previste dall'atto di base in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti.

L'ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l'informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l'ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.

3. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito web delle istituzioni dell'Unione e con ogni altro mezzo adeguato, ivi inclusa la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, qualora sia necessario garantire ulteriore pubblicità nei confronti dei potenziali beneficiari. Gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati previa adozione della decisione di finanziamento di cui all'articolo 110, anche nel corso dell'anno precedente l'esecuzione del bilancio. Ogni modifica del contenuto degli inviti a presentare proposte è pubblicata secondo le stesse modalità.

Articolo 195

Deroghe all'invito a presentare proposte

Possono essere attribuite sovvenzioni senza invito a presentare proposte soltanto nei seguenti casi:

- a) nell'ambito dell'aiuto umanitario, degli interventi di sostegno di emergenza, degli interventi di protezione civile o degli aiuti erogati per la gestione di una situazione di crisi;
- b) in altri casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati;
- c) a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri si trovino di diritto o di fatto in situazione di monopolio;
- d) a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell'articolo 58, come beneficiari o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri siano indicati come beneficiari in un atto di base;

- e) nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, a favore di organismi indicati nel programma di lavoro di cui all'articolo 110, quando l'atto di base prevede esplicitamente tale possibilità, e a condizione che il progetto non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte;
- f) per attività aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali attività non rientrino nell'ambito di un invito a presentare proposte;
- g) a favore della BEI o del FEI per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applica l'articolo 196, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Ove il particolare tipo di organismo di cui al primo comma, lettera f), sia uno Stato membro, la sovvenzione può altresì essere attribuita senza invito a presentare proposte all'organismo designato dallo Stato membro, sotto la sua responsabilità, ai fini dell'attuazione dell'azione;

I casi di cui al primo comma, lettere c) ed f), sono debitamente giustificati nella decisione di attribuzione.

Articolo 196

Contenuto delle domande di sovvenzione

1. La domanda di sovvenzione contiene:

- a) informazioni sullo status giuridico del richiedente;
- b) un'autocertificazione del richiedente in conformità dell'articolo 137, paragrafo 1, e sul rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione;
- c) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, nonché, se deciso dall'ordinatore responsabile sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi.

Tali informazioni e documenti giustificativi non sono richiesti ai richiedenti cui, a norma dell'articolo 198, paragrafo 5 o 6, non si applica la verifica della capacità finanziaria od operativa. Inoltre, i documenti giustificativi non sono richiesti per le sovvenzioni di valore modesto;

- d) quando la domanda riguarda la sovvenzione di un'azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d'importo superiore a 100 000 EUR, una relazione di audit effettuata da un revisore esterno riconosciuto, se esiste - e in ogni caso, se una revisione legale è prescritta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale - la quale certifichi i conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali essi sono disponibili. In tutti gli altri casi il richiedente presenta un'autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali i conti sono disponibili.

Il primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore responsabile nel corso di uno stesso esercizio.

In caso di convenzioni tra la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al primo comma si applicano a ciascun beneficiario.

Nel caso dei partenariati di cui all'articolo 130, paragrafo 4, la relazione di audit di cui al primo comma della presente lettera, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti, dev'essere presentata prima della firma dell'accordo quadro relativo al partenariato finanziario.

In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l'obbligo di cui al primo comma agli istituti d'istruzione e di formazione e, nel caso di convenzioni con più beneficiari, ai beneficiari che hanno accettato la responsabilità in solido o ai quali non sono attribuite responsabilità finanziarie.

Il primo comma non si applica alle persone e alle entità ammissibili in regime di gestione indiretta che soddisfino le condizioni specificate all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all'articolo 154;

- e) una descrizione dell'azione o del programma di lavoro e un bilancio di previsione che:
 - i) sia in pareggio tra entrate e spese; e

ii) indichi i costi ammissibili stimati dell'azione o del programma di lavoro.

I punti i) e ii) non si applicano alle azioni finanziate da una pluralità di donatori.

In deroga al punto i), in casi debitamente motivati il bilancio di previsione può includere accantonamenti per imprevisti o per eventuali variazioni dei tassi di cambio;

f) l'indicazione delle fonti e degli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti in relazione alla stessa azione o parte dell'azione ovvero per il funzionamento del richiedente nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

2. La domanda può essere suddivisa in più parti che possono essere presentate in fasi diverse conformemente all'articolo 200, paragrafo 2.

Articolo 197

Criteri di ammissibilità

1. I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte.

2. Sono ammessi a partecipare a un invito a presentare proposte i seguenti richiedenti:

a) persone giuridiche;

b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente;

c) entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte.

3. L'invito a presentare proposte può stabilire criteri di ammissibilità supplementari, che sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell'azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione.

4. Ai fini dell'articolo 180, paragrafo 5, e del presente articolo, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

Articolo 198

Criteri di selezione

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta.

2. Il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento («capacità finanziaria»).

3. Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell'atto di base («capacità operativa»).

4. La verifica della capacità finanziaria e operativa si basa, in particolare, sull'analisi di ogni informazione o documento giustificativo di cui all'articolo 196.

L'ordinatore responsabile chiede al richiedente di fornire un'adeguata documentazione qualora nell'invito a presentare proposte non siano stati richiesti documenti giustificativi ed egli abbia motivi ragionevoli per mettere in dubbio la capacità finanziaria od operativa del richiedente.

Nel caso di partenariati la verifica è effettuata conformemente all'articolo 130, paragrafo 6.

5. La verifica della capacità finanziaria non concerne:

a) le persone fisiche beneficiarie di aiuti per l'istruzione;

b) le persone fisiche più bisognose, come disoccupati e rifugiati, e che ricevono aiuti diretti;

c) gli organismi pubblici, incluse le organizzazioni degli Stati membri;

d) le organizzazioni internazionali;

- e) le persone o entità che chiedono abbuoni dei tassi d'interessi e sussidi per le commissioni di garanzia, ove tali sconti e sussidi mirino a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o a produrre un reddito.
6. In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l'obbligo di verificare la capacità operativa di organismi pubblici, organizzazioni degli Stati membri od organizzazioni internazionali.

Articolo 199

Criteri di attribuzione

I criteri di attribuzione permettono di:

- a) valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati e dei risultati attesi;
- b) attribuire le sovvenzioni alle azioni o ai programmi di lavoro che rendono massima l'efficacia globale del finanziamento dell'Unione;
- c) valutare le domande di sovvenzione.

Articolo 200

Procedura di valutazione

1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.
2. All'occorrenza, l'ordinatore responsabile divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell'invito a presentare proposte.

I richiedenti la cui proposta è respinta in una delle fasi sono informati a norma del paragrafo 7.

Nel corso di una medesima procedura non sono richiesti più di una volta gli stessi documenti e informazioni.

3. Il comitato di valutazione di cui all'articolo 150 o, eventualmente, l'ordinatore responsabile può chiedere al richiedente, conformemente all'articolo 151, di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati. L'ordinatore mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.

4. Alla fine dei lavori, i membri del comitato di valutazione firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l'indicazione di quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

Se necessario, il verbale determina una classifica delle proposte esaminate e fornisce raccomandazioni circa l'importo massimo da attribuire ed eventuali modifiche non sostanziali della domanda di sovvenzione.

Il verbale è conservato a futura memoria.

5. L'ordinatore responsabile può invitare il richiedente a modificare la proposta alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione. L'ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.

6. Sulla base della valutazione, l'ordinatore responsabile prende una decisione che esplicita almeno quanto segue:

- a) l'oggetto e l'importo globale della decisione;
- b) i nomi dei richiedenti prescelti, il titolo delle azioni, gli importi accettati e le motivazioni della scelta, anche quando si discosta dal parere del comitato di valutazione;
- c) i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.

7. L'ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti della decisione relativa alla loro domanda. In caso di mancata attribuzione della sovvenzione, l'istituzione dell'Unione interessata comunica i motivi del rigetto. I richiedenti respinti sono informati del risultato della valutazione della propria domanda quanto prima e, in ogni caso, entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione ai richiedenti prescelti.

8. Per le sovvenzioni attribuite a norma dell'articolo 195 l'ordinatore responsabile può:

- a) decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 del presente articolo e l'articolo 150;
- b) riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di attribuzione in un unico documento e firmarlo.

*Articolo 201***Convenzione di sovvenzione**

1. Le sovvenzioni formano oggetto di una convenzione scritta.
2. La convenzione di sovvenzione comprende almeno quanto segue:
 - a) l'oggetto;
 - b) il beneficiario;
 - c) la durata, e precisamente:
 - i) la data di entrata in vigore;
 - ii) la data di inizio e la durata dell'azione o dell'esercizio cui la sovvenzione si riferisce;
 - d) la descrizione dell'azione o, per una sovvenzione di funzionamento, del programma di lavoro, insieme alla descrizione dei risultati attesi;
 - e) l'importo massimo del finanziamento dell'Unione espresso in euro, il bilancio di previsione dell'azione o del programma di lavoro e la forma della sovvenzione;
 - f) le norme in materia di presentazione di relazioni e pagamenti e le norme in materia di appalti di cui all'articolo 205;
 - g) l'accettazione da parte del beneficiario degli obblighi di cui all'articolo 129;
 - h) le disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna;
 - i) la precisazione che il diritto applicabile è il diritto dell'Unione, integrato, se necessario, dal diritto nazionale indicato nella convenzione di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione concluse con organizzazioni internazionali possono prevedere deroghe;
 - j) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie.
3. Gli obblighi pecuniari di entità o persone diverse dagli Stati membri derivanti dall'esecuzione di una convenzione di sovvenzione hanno carattere esecutivo in conformità dell'articolo 100, paragrafo 2.
4. Le modifiche delle convenzioni di sovvenzione non hanno per scopo o per effetto l'introduzione di variazioni che possano rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

*CAPO 4***Esecuzione delle sovvenzioni***Articolo 202***Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze degli audit**

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione da parte dell'ordinatore responsabile delle relazioni finali e, se del caso, dei conti, fatti salvi ulteriori audit, verifiche e indagini da parte dell'istituzione dell'Unione interessata, dell'OLAF o della Corte dei conti. L'articolo 131, paragrafo 4, si applica anche dopo che l'importo della sovvenzione è diventato definitivo.
2. Qualora dai controlli o dagli audit emergano irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti imputabili al beneficiario, che incidono in modo rilevante su una serie di sovvenzioni attribuite a tale beneficiario a condizioni analoghe, l'ordinatore responsabile può sospendere l'esecuzione della convenzione di sovvenzione o dei pagamenti di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se del caso, porre fine alle convenzioni di sovvenzione interessate con detto beneficiario, con riguardo alla gravità delle risultanze.

L'ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre le sovvenzioni, rigettare i costi non ammissibili e recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essere oggetto di audit, verifiche e indagini in conformità delle convenzioni di sovvenzione interessate.
3. L'ordinatore responsabile stabilisce gli importi che devono essere ridotti o recuperati, ove possibile e realizzabile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ogni sovvenzione in questione, previa accettazione delle relazioni e dei rendiconti finanziari riveduti presentati dal beneficiario.

4. Qualora non sia possibile o realizzabile quantificare con precisione l'importo dei costi non ammissibili per ogni sovvenzione in questione, gli importi da ridurre o recuperare possono essere determinati estrapolando il tasso di riduzione o di recupero applicato alle sovvenzioni per le quali le irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti sono state dimostrate, ovvero, laddove i costi non ammissibili non possano servire come base per la determinazione degli importi da ridurre o recuperare, applicando un tasso fisso, sulla base del principio di proporzionalità. Al beneficiario è accordata la possibilità di proporre un metodo o un tasso alternativo debitamente motivato prima che la riduzione o il recupero abbiano luogo.

Articolo 203

Documenti giustificativi delle richieste di pagamento

1. L'ordinatore responsabile specifica quali documenti giustificativi devono corredare le richieste di pagamento.
2. Per ogni sovvenzione, il prefinanziamento può essere frazionato in più versamenti in conformità del principio della sana gestione finanziaria. La richiesta di un nuovo versamento di prefinanziamento è corredata della dichiarazione del beneficiario sull'utilizzo del prefinanziamento precedente. Il versamento è effettuato integralmente se è stato utilizzato almeno il 70 % dell'importo totale del prefinanziamento precedente. Altrimenti, il versamento è ridotto in misura equivalente agli importi non ancora utilizzati, fino al raggiungimento di tale soglia.
3. Il beneficiario autocertifica che le informazioni figuranti nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, fatto salvo l'obbligo di fornire i documenti giustificativi. Inoltre, egli certifica che i costi sostenuti sono ammissibili in conformità della convenzione di sovvenzione e che le richieste di pagamento sono corroborate da documenti giustificativi adeguati e verificabili.
4. L'ordinatore responsabile può esigere, come giustificativo dei pagamenti intermedi o del pagamento a saldo di qualsiasi importo, un certificato relativo ai rendiconti finanziari dell'azione o del programma di lavoro e ai relativi conti. Tale certificato è richiesto in base a una valutazione dei rischi, tenendo conto, in particolare, dell'importo della sovvenzione, dell'importo del pagamento, della natura del beneficiario e della natura delle attività sovvenzionate.

Il certificato è rilasciato da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente.

Nel certificato si attesta, secondo la metodologia approvata dall'ordinatore responsabile e sulla base di procedure concordate conformi ai principi internazionali, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la richiesta di pagamento rispondono a verità, sono accuratamente registrati e sono ammissibili in conformità della convenzione di sovvenzione. In casi specifici e debitamente motivati, l'ordinatore responsabile può richiedere il certificato sotto forma di parere o in un altro formato conformemente ai principi internazionali.

5. In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può richiedere, a sostegno di qualsiasi pagamento, una relazione sulla verifica operativa, redatta da un terzo indipendente riconosciuto dall'ordinatore responsabile. La relazione sulla verifica operativa attesta che quest'ultima è stata svolta secondo una metodologia approvata dall'ordinatore responsabile e precisa se l'azione o il programma di lavoro siano stati effettivamente attuati conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 204

Sostegno finanziario a terzi

Quando l'attuazione di un'azione o di un programma di lavoro richiede un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può fornirlo se le condizioni per tale fornitura sono definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale da parte del beneficiario.

Il margine discrezionale non è considerato sussistere se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l'importo esatto;
- b) i diversi tipi di attività che possono beneficiare di tale sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo;
- c) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per accordarlo.

La soglia di cui al secondo comma, lettera a), può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni.

*Articolo 205***Appalti di esecuzione**

1. Fatte salve la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, quando l'attuazione dell'azione o del programma di lavoro richiede l'aggiudicazione di appalti pubblici, il beneficiario, evitando ogni conflitto d'interessi, può aggiudicare l'appalto pubblico conformemente alle sue consuete prassi in materia di acquisti, purché l'appalto pubblico sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

2. Quando l'attuazione dell'azione o del programma di lavoro richiede l'aggiudicazione di un appalto pubblico di valore superiore a 60 000 EUR, in casi debitamente giustificati l'ordinatore responsabile può prescrivere al beneficiario di osservare determinate norme specifiche ulteriori a quelle di cui al paragrafo 1.

Dette norme specifiche sono basate sulle norme contenute nel presente regolamento, sono proporzionate al valore degli appalti pubblici di cui trattasi, all'entità relativa del contributo dell'Unione rispetto al costo totale dell'azione e ai rischi e sono incluse nella convenzione di sovvenzione.

TITOLO IX

PREMI*Articolo 206***Disposizioni generali**

1. I premi sono attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione.

2. I premi non sono attribuiti direttamente, senza un concorso.

Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi sono menzionati nella decisione di finanziamento di cui all'articolo 110 e previa trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di informazioni in merito ai premi stessi.

3. L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.

4. Qualora l'attuazione di un'azione o di un programma di lavoro richieda l'attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario, quest'ultimo può attribuire detti premi purché i criteri di ammissibilità e attribuzione, l'ammontare dei premi e le modalità di pagamento siano definiti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale.

*Articolo 207***Regole di concorso, attribuzione e pubblicazione**

1. Le regole di concorso:

- a) specificano i criteri di ammissibilità;
- b) specificano le modalità e il termine ultimo di iscrizione dei richiedenti, se necessari, e di presentazione delle domande;
- c) specificano i criteri di esclusione di cui all'articolo 136 e i motivi di rigetto di cui all'articolo 141;
- d) prevedono la responsabilità esclusiva del richiedente nel caso di un'azione legale inerente alle attività svolte nell'ambito del concorso;
- e) prevedono l'accettazione da parte dei vincitori degli obblighi di cui all'articolo 129 e degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;
- f) stabiliscono i criteri di attribuzione, in modo da consentire di valutare la qualità delle domande rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi, nonché di stabilire obiettivamente se le domande abbiano avuto esito positivo;
- g) specificano l'ammontare del premio o dei premi;
- h) specificano le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l'attribuzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Ai fini del primo comma, lettera a), i beneficiari sono ammissibili se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.

L'articolo 194, paragrafo 3, si applica *mutatis mutandis* alla pubblicazione dei concorsi.

2. Le regole di concorso possono fissare le condizioni di annullamento del concorso, in particolare nel caso in cui gli obiettivi di quest'ultimo non possano essere conseguiti.

3. I premi sono attribuiti dall'ordinatore responsabile a seguito della valutazione svolta dal comitato di valutazione di cui all'articolo 150.

L'articolo 200, paragrafi 4 e 6, si applica *mutatis mutandis* alla decisione di attribuzione.

4. I richiedenti sono informati del risultato della valutazione della propria domanda quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla decisione di attribuzione presa dall'ordinatore.

La decisione di attribuzione del premio è comunicata al vincitore e costituisce l'impegno giuridico.

5. Tutti i premi attribuiti nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 38, paragrafi da 1 a 4.

Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

- a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;
- b) il numero di richiedenti e la percentuale di domande accolte per ogni concorso;
- c) l'elenco degli esperti che hanno fatto parte dei comitati di valutazione dell'anno precedente, con indicazione della procedura con cui sono stati selezionati.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI, GARANZIE DI BILANCIO E ASSISTENZA FINANZIARIA

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 208

Ambito di applicazione e attuazione

1. L'Unione può costituire strumenti finanziari o fornire garanzie di bilancio ovvero assistenza finanziaria a carico del bilancio mediante un atto di base che ne definisca l'ambito di applicazione e il periodo di attuazione, ove sia dimostrato che essi rappresentano il modo più appropriato di realizzare gli obiettivi strategici dell'Unione.

2. Gli Stati membri possono contribuire agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio o all'assistenza finanziaria dell'Unione. Se l'atto di base lo autorizza, possono contribuire anche terzi.

3. Quando gli strumenti finanziari sono attuati in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale.

4. Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono attuati in regime di gestione indiretta, la Commissione conclude accordi con le entità a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii), v) e vi). Quando i sistemi, le norme e le procedure di tali entità sono stati valutati a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, queste possono fare pieno affidamento su tali sistemi, norme e procedure. Nell'attuare strumenti finanziari e garanzie di bilancio in regime di gestione indiretta, dette entità possono concludere accordi con intermediari finanziari selezionati conformemente a procedure equivalenti a quelle applicate dalla Commissione. Dette entità recepiscono in tali accordi i requisiti stabiliti all'articolo 155, paragrafo 2.

La Commissione continua a essere responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento di obiettivi strategici definiti e temporalmente definiti, misurabili in termini di realizzazioni e/o risultati. La Commissione è responsabile dell'attuazione degli strumenti finanziari, fatta salva la responsabilità civile e contrattuale delle entità delegate, conformemente al diritto applicabile e all'articolo 129.

Quando agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio contribuiscono paesi terzi ai sensi del paragrafo 2, l'atto di base può prevedere la designazione di entità attuative o controparti ammissibili dei paesi interessati.

5. La Corte dei conti ha pieno accesso alle informazioni relative agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria, anche mediante verifiche sul posto.

La Corte dei conti è il revisore esterno responsabile dei progetti e programmi sostenuti da uno strumento finanziario, da una garanzia di bilancio o dall'assistenza finanziaria.

Articolo 209

Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio

1. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono utilizzati in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, nonché dei loro obiettivi.

2. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio:

- a) ovviano alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e forniscono un sostegno proporzionato soltanto ai destinatari finali ritenuti, secondo principi riconosciuti a livello internazionale, economicamente sostenibili nel momento in cui l'Unione concede il sostegno finanziario;
- b) conseguono addizionalità evitando la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da altre fonti pubbliche o di private;
- c) non falsano la concorrenza sul mercato interno e sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato;
- d) conseguono un effetto leva e moltiplicatore, con una forbice di valori basata su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio, mobilitando un investimento globale che supera l'entità del contributo o della garanzia dell'Unione, compresa, ove opportuno, la massimizzazione degli investimenti privati;
- e) sono attuati in maniera tale da assicurare la presenza di un interesse comune delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione a conseguire gli obiettivi strategici definiti nel pertinente atto di base, con disposizioni relative, per esempio, a requisiti di investimento congiunto, obblighi di condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto d'interessi con altre attività delle entità o controparti;
- f) forniscono una remunerazione dell'Unione coerente con la condivisione del rischio tra gli attori finanziari partecipanti e gli obiettivi strategici dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio;
- g) prevedono che, qualora debba essere corrisposta una remunerazione alle entità attuative o alle controparti che partecipano all'attuazione, essa sia legata alle performance e comprenda:
 - i) le spese amministrative destinate a remunerare l'entità o la controparte per il lavoro svolto nell'attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, che si basano, per quanto possibile, sugli interventi effettuati o sugli esborsi sostenuti; e
 - ii) se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.

In casi debitamente giustificati possono essere rimborsate le spese straordinarie;

- h) si fondano su valutazioni ex ante, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all'articolo 34, e spiegano la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio.

Le valutazioni di cui al primo comma, lettera h), sono riesaminate e aggiornate per tenere conto degli effetti di cambiamenti socioeconomici rilevanti sulla motivazione dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.

3. Fatta salva la normativa settoriale per la gestione concorrente, le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari rimborsati alla Commissione o sui conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno a titolo del bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio sono iscritti nel bilancio previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione.

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, effettuati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno a titolo del bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio costituiscono entrate con destinazione specifica interne conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio, fatto salvo l'articolo 215, paragrafo 5, per un periodo non superiore al periodo di impegno di bilancio più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.

Nel proporre l'importo delle future dotazioni per strumenti finanziari o garanzie di bilancio la Commissione tiene conto di tali entrate con destinazione specifica interne.

Fatto salvo il secondo comma, l'importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica autorizzate da un atto di base di cui è prevista l'abrogazione o la scadenza può altresì essere assegnato a un altro strumento finanziario che persegue obiettivi analoghi, se ciò è previsto nell'atto di base istitutivo di tale strumento finanziario.

4. L'ordinatore responsabile dello strumento finanziario, della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria elabora un rendiconto finanziario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre in conformità dell'articolo 243 e nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 e dei principi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS).

Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati in regime di gestione indiretta l'ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari in conformità dell'articolo 82, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), entro il 15 febbraio dell'anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti ad audit siano presentati da dette entità entro il 15 maggio dell'anno successivo.

Articolo 210

Passività finanziaria dell'Unione

1. La passività finanziaria e i pagamenti netti aggregati a titolo del bilancio non superano mai:

- a) per gli strumenti finanziari: l'importo dell'impegno di bilancio a essi corrispondente;
- b) per le garanzie di bilancio: l'importo della garanzia di bilancio autorizzato dall'atto di base;
- c) per l'assistenza finanziaria: l'importo massimo dei prestiti che la Commissione è abilitata ad assumere per finanziare l'assistenza finanziaria autorizzata dall'atto di base e i corrispondenti interessi.

2. Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria possono generare per l'Unione una passività potenziale che supera soltanto gli attivi finanziari previsti a copertura della passività finanziaria dell'Unione, ove previsto dall'atto di base che istituisce una garanzia di bilancio o un'assistenza finanziaria e alle condizioni ivi stabilite.

3. Ai fini della valutazione annuale di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera j), le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria a carico del bilancio sono ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale previsto all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE e il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Articolo 211

Copertura delle passività finanziarie

1. Per le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria ai paesi terzi un atto di base fissa un tasso di copertura in percentuale dell'importo della passività finanziaria autorizzata. Tale importo esclude i contributi di cui all'articolo 208, paragrafo 2.

L'atto di base stabilisce che il tasso di copertura sia rivisto con cadenza almeno triennale.

2. Il tasso di copertura è fissato sulla scorta di una valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi finanziari derivanti da una garanzia di bilancio o dall'assistenza finanziaria a un paese terzo, che la Commissione effettua conformemente al principio di prudenza, ossia senza sovrastimare attività e profitti né sottostimare passività e perdite.

Salvo diversamente specificato nell'atto di base che istituisce la garanzia di bilancio o l'assistenza finanziaria a un paese terzo, il tasso di copertura si basa sulla copertura globale necessaria in anticipo per coprire le perdite nette attese, oltre a un'adeguata riserva di sicurezza. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, la copertura globale è costituita per il periodo di tempo previsto nella pertinente scheda finanziaria di cui all'articolo 35.

3. Per uno strumento finanziario è prevista, se del caso, la copertura per rispondere a pagamenti futuri relativi a un impegno di bilancio dello strumento finanziario in questione.

4. Confluiscono nella copertura le seguenti risorse:

- a) i contributi provenienti dal bilancio, nel pieno rispetto del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale e previo esame delle possibilità di riassegnazioni;
- b) gli utili sugli investimenti di risorse detenute nel fondo comune di copertura;
- c) gli importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita nell'accordo di garanzia o di prestito;
- d) le entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall'Unione in conformità dell'accordo di garanzia o di prestito;
- e) se del caso, i contributi in denaro contante degli Stati membri e di terzi ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 2.

Per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 si tiene conto solamente delle risorse di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo.

5. La copertura è utilizzata per i seguenti pagamenti:

- a) attivazione della garanzia di bilancio;
- b) obbligazioni di pagamento relative a un impegno di bilancio per uno strumento finanziario;
- c) obbligazioni finanziarie derivanti dall'assunzione di prestiti ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1;
- d) se del caso, altre spese connesse all'attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi.

6. Allorché il finanziamento fornito tramite la garanzia di bilancio supera l'importo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), del presente articolo connesse a tale garanzia sono utilizzate nei limiti del periodo ammissibile previsto nell'atto di base, ma non oltre la fase di costituzione della copertura, fatto salvo l'articolo 213, paragrafo 4, per ripristinare la garanzia di bilancio all'ammontare iniziale.

7. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e può proporre idonee misure di ricostituzione o un aumento del tasso di copertura nei seguenti casi:

- a) se, in conseguenza dell'attivazione della garanzia di bilancio, i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 1, e ancora al di sotto del 30 % di detto tasso di copertura, oppure se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che essi possano scendere al di sotto di una di tali percentuali nell'arco di un anno;
- b) se un paese che beneficia dell'assistenza finanziaria dell'Unione non è in grado di pagare alla scadenza.

Articolo 212

Fondo comune di copertura

1. Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria sono depositati in un fondo comune di copertura.

Entro il 30 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, di un confronto dei costi dei servizi forniti, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze della Commissione e della BEI, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. I profitti o le perdite globali derivanti dall'investimento delle risorse detenute nel fondo comune di copertura sono ripartiti proporzionalmente tra i rispettivi strumenti finanziari, garanzie di bilancio o assistenza finanziaria.

Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura tiene un importo minimo di risorse del fondo in denaro contante o equivalenti di liquidità in conformità delle norme prudenziali e delle previsioni di pagamento fornite dagli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell'assistenza finanziaria.

Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura può sottoscrivere contratti di vendita con patto di opzione, garantiti dalle risorse del fondo comune di copertura, per effettuare versamenti dal fondo se tale procedura può essere ragionevolmente considerata più vantaggiosa per il bilancio rispetto alla cessione di risorse nell'arco temporale della richiesta di pagamento. La durata o il periodo di rinnovo dei contratti di vendita con patto di opzione collegati a un pagamento sono limitati alla durata minima necessaria per minimizzare la perdita per il bilancio.

3. A norma dell'articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 86, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure applicabili alle operazioni in entrate e in spese e, d'accordo con il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura, alle attività e passività connesse al fondo comune di copertura.

4. Nei casi eccezionali in cui ha effettuato uno storno di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera g), la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e propone urgentemente le misure necessarie per ripristinare la voce di bilancio della garanzia da cui è stato effettuato lo storno, nel pieno rispetto dei massimali di cui al regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.

Articolo 213

Tasso di copertura effettivo

1. La copertura delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura è basata su un tasso di copertura effettivo. Tale tasso fornisce un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell'Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.

2. Il tasso di copertura effettivo applicabile è una percentuale di ciascun tasso di copertura iniziale determinato in conformità dell'articolo 211, paragrafo 2, secondo comma. Si applica soltanto all'importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell'attivazione delle garanzie nell'arco di un anno. Fornisce il rapporto, sotto forma di percentuale, tra l'importo di denaro contante ed equivalenti di liquidità nel fondo comune di copertura richiesto per onorare l'attivazione di garanzie e l'importo totale di denaro contante ed equivalenti di liquidità che sarebbe necessario in ciascun fondo di garanzia per onorare l'attivazione della garanzia se le risorse fossero depositate e gestite separatamente, dove entrambi gli importi rappresentano un rischio di liquidità equivalente. Tale rapporto non scende al di sotto del 95 %. Il calcolo del tasso di copertura effettivo tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la previsione dei flussi in entrata e in uscita nel fondo comune di copertura, tenendo conto della fase iniziale di costituzione della copertura totale in conformità dell'articolo 211, paragrafo 2, secondo comma;
- b) la correlazione del rischio tra le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria a paesi terzi;
- c) le condizioni di mercato.

Entro il 1° luglio 2020 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 269 al fine di integrare il presente regolamento con le condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo, ivi compresa una metodologia per tale calcolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 269 al fine di modificare il rapporto minimo di cui al primo comma del presente paragrafo alla luce dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento del fondo comune di copertura, mantenendo un approccio prudente in linea con il principio di sana gestione finanziaria. Il rapporto minimo non è fissato a un livello inferiore all'85 %.

3. Il tasso di copertura effettivo è calcolato ogni anno dal gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura e costituisce il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi provenienti dal bilancio ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera a), e, successivamente, del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

4. In seguito al calcolo del tasso di copertura annuo effettivo in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nell'ambito della procedura di bilancio sono effettuate e presentate nel documento di lavoro di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera h), le seguenti operazioni:

- a) ogni eccedenza degli accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio o all'assistenza finanziaria a un paese terzo è restituita al bilancio;
- b) ogni ricostituzione del fondo avviene in frazioni annue nell'arco di un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'articolo 211, paragrafo 6.

5. Previa consultazione del contabile, la Commissione stabilisce gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura in conformità di adeguate norme prudenziali ed escludendo le operazioni su derivati a fini speculativi. Tali orientamenti sono acclusi all'accordo con il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura.

L'adeguatezza degli orientamenti è sottoposta a una valutazione indipendente ogni tre anni e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 214***Relazione annuale**

1. In aggiunta all'obbligo di relazione di cui all'articolo 250, la Commissione riferisce con cadenza annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al fondo comune di copertura.
2. Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura riferisce con cadenza annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al fondo comune di copertura.

*CAPO 2***Disposizioni specifiche***Sezione 1***Strumenti finanziari***Articolo 215***Norme e attuazione**

1. In deroga all'articolo 208, paragrafo 1, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che siano inclusi nel progetto di bilancio in conformità dell'articolo 41, paragrafo 4, primo comma, lettera e).
2. Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con un sostegno accessorio del bilancio, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, il presente titolo si applica all'intera misura. Le relazioni sono presentate in conformità dell'articolo 250 e indicano chiaramente quali parti della misura sono strumenti finanziari o garanzie di bilancio.
3. La Commissione garantisce una gestione armonizzata e semplificata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.
4. Quando l'Unione partecipa a uno strumento finanziario con una quota di minoranza, la Commissione garantisce l'osservanza del presente titolo, in conformità del principio di proporzionalità, sulla base dell'entità e della portata della partecipazione dell'Unione allo strumento. Tuttavia, nonostante l'entità e la portata della partecipazione dell'Unione allo strumento, la Commissione garantisce il rispetto degli articoli 129 e 155, dell'articolo 209, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 250 e, nella misura in cui riguarda situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera d), del titolo V, capo 2, sezione 2.
5. Qualora ritengano che uno strumento finanziario non abbia raggiunto i suoi obiettivi in modo efficace, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto di base rivisto al fine di chiudere lo strumento. Nel caso della chiusura dello strumento finanziario i nuovi importi rimborsati allo strumento a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, sono considerati entrate generali e reimmessi nel bilancio.
6. L'obiettivo degli strumenti finanziari o di un raggruppamento di strumenti finanziari a livello di meccanismo e, se del caso, la loro forma giuridica specifica e il luogo di registrazione sono pubblicati sul sito web della Commissione.
7. Le entità investite dell'attuazione degli strumenti finanziari possono aprire conti fiduciari a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, per conto dell'Unione. Tali entità trasmettono i relativi estratti conto al servizio competente della Commissione. I pagamenti su conti fiduciari sono effettuati dalla Commissione sulla base di richieste di pagamento debitamente motivate da previsioni di spesa, tenendo conto dei saldi disponibili sui conti fiduciari e della necessità di evitare saldi eccessivi su tali conti.

*Articolo 216***Strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione**

1. Gli strumenti finanziari possono essere attuati direttamente a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con le seguenti modalità:
 - a) un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati al fine di incrementare l'effetto leva del contributo dell'Unione;
 - b) prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari.

2. I veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 1, lettera a), sono istituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Nell'ambito delle azioni esterne, essi possono anche essere istituiti conformemente alla legislazione di un paese terzo. I gestori di tali veicoli sono tenuti, per legge o per contratto, ad agire con la diligenza di un gestore professionale e in buona fede.

3. I gestori di veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 1, lettera a), e gli intermediari finanziari o i destinatari finali di strumenti finanziari sono selezionati tenendo conto della natura dello strumento finanziario che deve essere attuato, dell'esperienza e della capacità finanziaria e operativa delle entità interessate, nonché della sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d'interessi.

Articolo 217

Trattamento dei contributi provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente

1. È tenuta una contabilità separata per i contributi agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente.

2. I contributi provenienti dai fondi eseguiti in regime di gestione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui provengono i contributi.

3. Ai contributi dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Fermo quanto disposto dal precedente periodo, le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione ex ante preesistente, svolta a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, primo e secondo comma, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.

Sezione 2

Garanzie di bilancio

Articolo 218

Norme in materia di garanzie di bilancio

1. L'atto di base definisce:

- a) l'importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l'articolo 208, paragrafo 2;
- b) le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

2. I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti.

I contributi di terzi alle garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 2, possono essere forniti in contanti.

La garanzia di bilancio è accresciuta dai contributi di cui al primo e secondo comma. I pagamenti relativi all'attivazione delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o da terzi contributori su base *pari passu*. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 219

Attuazione delle garanzie di bilancio

1. Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte.

2. Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

3. La garanzia di bilancio copre soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).

4. Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

5. La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia.
6. Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione:
 - a) una valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio, nonché gli inadempimenti attesi;
 - b) informazioni sull'obbligazione finanziaria in essere dell'Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell'Unione di cui all'articolo 80 o agli IPSAS;
 - c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

Sezione 3

Assistenza finanziaria

Articolo 220

Norme e attuazione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione a Stati membri o paesi terzi è fornita a condizioni predefinite e assume la forma di un prestito o di una linea di credito o di un altro strumento ritenuto idoneo a garantire l'efficacia del sostegno. A tal fine, il pertinente atto di base conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.
2. L'assunzione e l'erogazione di prestiti non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza né la espongono a rischi di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
3. L'assistenza finanziaria è erogata in euro, tranne in casi debitamente giustificati.
4. L'assistenza finanziaria è attuata direttamente dalla Commissione.
5. La Commissione sottoscrive con il paese beneficiario un accordo contenente disposizioni che:
 - a) assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità delle condizioni predefinite, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
 - b) assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
 - c) autorizzano espressamente la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti a esercitare i loro diritti conformemente all'articolo 129;
 - d) assicurano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza finanziaria, il paese beneficiario è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - e) assicurano che tutti i costi sostenuti dall'Unione in relazione all'assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario.
6. Ove possibile, la Commissione eroga il prestito a rate, purché siano rispettate le condizioni cui è subordinata l'assistenza finanziaria. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza finanziaria.
7. I fondi raccolti ma non ancora erogati non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla prestazione di assistenza finanziaria al paese beneficiario. A norma dell'articolo 86, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure per la custodia dei fondi.

TITOLO XI

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

Articolo 221

Disposizioni generali

Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei, quali definiti nell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («partiti politici europei»), affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione, in conformità di detto regolamento.

*Articolo 222***Principi**

1. I contributi sono utilizzati per il rimborso solo della percentuale di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, come specificato all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 21 di tale regolamento.
2. I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti d'interessi.
3. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. Ai fini del presente paragrafo non sono considerate terzi le entità associate ai partiti politici europei, ove tali entità facciano parte dell'organizzazione amministrativa dei partiti politici europei medesimi, come previsto nello statuto di questi ultimi. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
4. I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
5. I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati a norma dell'articolo 38, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
6. I partiti politici europei che ricevono un contributo non ricevono, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni attinte dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. In nessun caso il bilancio finanzia due volte la medesima spesa.

I contributi non pregiudicano la facoltà dei partiti politici europei di costituire riserve con importi derivanti da risorse proprie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

7. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea, quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di detto esercizio successivo.

*Articolo 223***Aspetti di bilancio**

I contributi e gli stanziamenti destinati a organismi o esperti esterni indipendenti di audit di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

*Articolo 224***Bando per la presentazione delle domande di contributi**

1. I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno almeno sul sito web del Parlamento europeo.
2. A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all'anno.
3. Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi.
4. Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nonché i criteri di esclusione.
5. Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina almeno la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.
6. Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.

*Articolo 225***Procedura di attribuzione**

1. Le domande di contributi sono presentate per iscritto entro il termine stabilito e, se del caso, in formato elettronico protetto.

2. I contributi non sono concessi ai richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione, si trovano in una o più delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141, paragrafo 1, né a quelli che sono registrati come esclusi nella banca dati di cui all'articolo 142.
3. I richiedenti sono tenuti ad attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. L'ordinatore responsabile può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione delle domande di contributo. L'ordinatore responsabile precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire i conflitti d'interessi.
5. Le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione sono selezionate in base ai criteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
6. La decisione dell'ordinatore responsabile in merito alle domande precisa almeno:
 - a) l'oggetto e l'importo globale dei contributi;
 - b) il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati per ognuno di essi;
 - c) i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.
7. L'ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti della decisione assunta in relazione alle rispettive domande. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in tutto o in parte, l'ordinatore responsabile comunica i motivi del rigetto o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento, in particolare, ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 224, paragrafo 4. Se la domanda è respinta, l'ordinatore responsabile informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti all'articolo 133, paragrafo 2.
8. I contributi formano oggetto di un accordo scritto.

Articolo 226

Forma dei contributi

1. I contributi possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;
 - b) rimborso sulla base di costi unitari;
 - c) somme forfetarie;
 - d) finanziamenti a tasso fisso;
 - e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).
2. Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.
3. L'accordo di cui all'articolo 225, paragrafo 8, contiene disposizioni che consentono di verificare l'osservanza delle condizioni per l'attribuzione di somme forfetarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.
4. I contributi sono versati nella loro totalità, sotto forma di un unico prefinanziamento, a meno che l'ordinatore responsabile decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

Articolo 227

Garanzie

L'ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere che un partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce dell'analisi dei rischi, tale partito risulti esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («Autorità»), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.

L'articolo 153 si applica *mutatis mutandis* alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

*Articolo 228***Uso dei contributi**

1. I contributi sono spesi in conformità dell'articolo 222.
2. Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l'esercizio cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno n+1. La parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6.
3. I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che residuano dai contributi del precedente esercizio non sono utilizzati per finanziare la parte delle spese a cui i partiti politici europei devono provvedere tramite risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.
4. I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l'esercizio cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.
5. L'interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.

*Articolo 229***Relazione sull'uso dei contributi**

1. A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo presenta all'ordinatore responsabile, per approvazione, la relazione annuale sull'utilizzo del contributo e il bilancio annuale.
2. L'ordinatore responsabile redige la relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, sulla base della relazione annuale e del bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Per redigere la relazione possono essere utilizzati altri documenti giustificativi.

*Articolo 230***Importo del contributo**

1. L'importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale di cui all'articolo 229, paragrafo 1, da parte dell'ordinatore responsabile. L'approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale non pregiudica verifiche successive da parte dell'Autorità.
2. L'importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.
3. Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all'uso dei contributi, questi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Prima di effettuare un pagamento l'ordinatore responsabile verifica che il partito politico europeo continui a essere iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento tra la data della domanda e la fine dell'esercizio cui si riferisce il contributo.
5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento, l'ordinatore responsabile può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo di cui all'articolo 225, paragrafo 8, del presente regolamento, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o di altra violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.

*Articolo 231***Controlli e sanzioni**

1. L'accordo di cui all'articolo 225, paragrafo 8, prevede espressamente che il Parlamento europeo eserciti i suoi poteri di controllo dei documenti e dei locali e che l'OLAF e la Corte dei conti esercitino i rispettivi poteri e competenze, di cui all'articolo 129, su tutti i partiti politici europei che hanno ricevuto fondi dell'Unione, nonché sui loro contraenti e subappaltatori.

2. L'ordinatore responsabile può irrogare sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive in conformità degli articoli 136 e 137 del presente regolamento e dell'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono altresì essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano reso false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore responsabile oppure non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 232

Tenuta dei registri

1. I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo.

2. La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi e alla definizione delle richieste derivanti dall'utilizzo del contributo o alle indagini dell'OLAF, se comunicata al destinatario, è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenziosi, definizioni delle richieste o indagini siano stati conclusi.

Articolo 233

Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit

Gli organismi o gli esperti esterni indipendenti di audit di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura di appalto. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due contratti consecutivi si ritiene che sussista un conflitto d'interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento dell'audit.

TITOLO XII

ALTRI STRUMENTI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 234

Fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne

1. Per le azioni di emergenza e di post-emergenza necessarie per reagire a una crisi o per azioni tematiche, la Commissione può istituire fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne («fondi fiduciari dell'Unione») in base a un accordo concluso con altri donatori.

I fondi fiduciari dell'Unione sono istituiti unicamente se gli accordi conclusi con altri donatori assicurano contributi da fonti diverse dal bilancio.

La Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla sua intenzione di istituire un fondo fiduciario dell'Unione destinato ad azioni di emergenza e di post-emergenza.

L'istituzione di un fondo fiduciario dell'Unione destinato ad azioni tematiche è soggetto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai fini del terzo e quarto comma del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i progetti di decisione relativi all'istituzione di un fondo fiduciario dell'Unione. Tali progetti di decisione comprendono la descrizione degli obiettivi del fondo fiduciario dell'Unione, la giustificazione della sua istituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori. I progetti di decisione contengono altresì un progetto di accordo costitutivo da concludere con gli altri donatori.

2. La Commissione presenta i progetti di decisione relativi al finanziamento di un fondo fiduciario dell'Unione al comitato competente ove previsto nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione. Il comitato competente non è invitato a pronunciarsi sugli aspetti che sono già stati presentati al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione o approvazione a norma del paragrafo 1, terzo, quarto e quinto comma, rispettivamente.

3. I fondi fiduciari dell'Unione sono istituiti e eseguiti soltanto alle condizioni seguenti:

- a) esiste un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: gli obiettivi dei fondi fiduciari dell'Unione, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione che non a livello nazionale e l'uso degli strumenti di finanziamento esistenti non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione;
- b) i fondi fiduciari dell'Unione determinano visibilità politica per l'Unione e vantaggi gestionali evidenti, nonché un migliore controllo da parte dell'Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell'Unione e degli altri donatori;

- c) i fondi fiduciari dell'Unione non duplicano altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità;
- d) gli obiettivi dei fondi fiduciari dell'Unione sono allineati agli obiettivi dello strumento o della voce di bilancio dell'Unione da cui sono finanziati.

4. Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e decide in merito all'impiego dei fondi. Il comitato comprende un rappresentante di ciascuno Stato membro non contribuente, in qualità di osservatore. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'accordo costitutivo del fondo fiduciario dell'Unione. Tali norme comprendono la previsione della necessità di un voto favorevole da parte della Commissione per l'adozione finale della decisione sull'utilizzo dei fondi.

5. I fondi fiduciari dell'Unione sono istituiti per una durata limitata stabilita dall'accordo costitutivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione soggetta alla procedura di cui al paragrafo 1 su richiesta del comitato del fondo fiduciario dell'Unione interessato e previa presentazione da parte della Commissione di una relazione che giustifichi la proroga e confermi, in particolare, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per un fondo fiduciario dell'Unione o di rivedere l'accordo costitutivo al fine di liquidare il fondo medesimo, in particolare sulla base delle informazioni presentate nel documento di lavoro di cui all'articolo 41, paragrafo 6. In tal caso, gli eventuali fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali, nonché agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.

Articolo 235

Esecuzione dei fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne

1. I fondi fiduciari dell'Unione sono eseguiti in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun accordo costitutivo e nel pieno rispetto dei diritti di verifica e controllo del contributo dell'Unione spettanti al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Le azioni finanziate dai fondi fiduciari dell'Unione possono essere attuate direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e indirettamente con le entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i), ii), iii), v) e vi).

3. I fondi sono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione ai sensi del titolo IV, capo 4. Il contabile della Commissione funge da contabile dei fondi fiduciari dell'Unione. Egli è incaricato di definire le procedure contabili e il piano contabile comuni a tutti i fondi fiduciari dell'Unione. Il revisore interno della Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti esercitano nei confronti dei fondi fiduciari dell'Unione le stesse competenze attribuite loro nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.

4. I contributi dell'Unione e degli altri donatori non sono integrati nel bilancio, bensì versati in un apposito conto bancario. Il contabile procede all'apertura e alla chiusura dell'apposito conto bancario del fondo fiduciario dell'Unione. Tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno sull'apposito conto bancario sono debitamente registrate nei conti relativi al fondo fiduciario dell'Unione.

I contributi dell'Unione sono trasferiti sull'apposito conto bancario sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguente necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso sono fornite su base annuale o, se del caso, semestrale.

I contributi versati da altri donatori sono presi in considerazione quando sono incassati sull'apposito conto bancario del fondo fiduciario dell'Unione e per l'importo in euro risultante dalla conversione all'atto dell'accredito sull'apposito conto bancario. Gli interessi maturati sull'apposito conto bancario del fondo fiduciario dell'Unione sono investiti nel fondo stesso, salvo se altrimenti disposto nell'accordo costitutivo di quest'ultimo.

5. La Commissione è autorizzata a utilizzare al massimo il 5 % degli importi raccolti nel fondo fiduciario dell'Unione per coprire i propri costi di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi di cui al paragrafo 4 hanno iniziato a essere utilizzati. Fermo quanto disposto dal primo periodo, per evitare la doppia imputazione dei costi, i costi di gestione derivanti dal contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione sono coperti da tale contributo solo nella misura in cui non siano già stati coperti da altre linee di bilancio. Per la durata del fondo fiduciario dell'Unione tali costi di gestione sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Oltre alla redazione della relazione annuale di cui all'articolo 252, due volte l'anno l'ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria delle operazioni effettuate da ogni fondo fiduciario dell'Unione.

La Commissione riferisce inoltre mensilmente sullo stato di esecuzione di ogni fondo fiduciario dell'Unione.

I fondi fiduciari dell'Unione sono sottoposti annualmente a un audit esterno indipendente.

Articolo 236

Ricorso al sostegno di bilancio

1. Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire sostegno di bilancio a un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la gestione delle finanze pubbliche del paese terzo risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace;
- b) il paese terzo ha posto in essere politiche settoriali o nazionali sufficientemente credibili e pertinenti;
- c) il paese terzo ha posto in essere politiche macroeconomiche orientate alla stabilità;
- d) il paese terzo ha previsto un accesso sufficiente e tempestivo a informazioni di bilancio complete e solide.

2. Il pagamento del contributo dell'Unione si basa sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, alcuni pagamenti possono essere altresì subordinati al raggiungimento, misurato da indicatori di performance obiettivi, di target intermedi che esprimono i risultati e i progressi in materia di riforme realizzati nel corso del tempo nei rispettivi settori.

3. Nei paesi terzi la Commissione sostiene il rispetto dello stato di diritto, lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare, di audit e di lotta alla corruzione, come anche il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

4. Le corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse con il paese terzo prevedono:

- a) l'obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2;
- b) il diritto della Commissione di sospendere la convenzione di finanziamento se il paese terzo viola un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto e nei casi gravi di corruzione;
- c) opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo deve impegnarsi a rimborsare immediatamente, in tutto o in parte, i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora sia accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell'Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese terzo.

Per procedere al rimborso di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo può essere applicato l'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 237

Esperti esterni retribuiti

1. Per valori inferiori alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, e secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le istituzioni dell'Unione possono selezionare esperti esterni retribuiti, incaricati di assisterle nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte, nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici.

2. Gli esperti esterni retribuiti sono remunerati sulla base di un importo fisso preventivamente comunicato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri selettivi che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interessi.

3. Un invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito web dell'istituzione dell'Unione interessata.

L'invito a manifestare interesse comprende una descrizione dei compiti, la loro durata e le condizioni di retribuzione fissate.

In esito all'invito a manifestare interesse è redatto un elenco di esperti. Tale elenco rimane valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione o per la durata del programma pluriennale attinente ai compiti.

4. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.

5. Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti in conformità delle procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle corrispondenti regole di partecipazione. Ai fini del titolo V, capo 2, sezione 2, tali esperti sono considerati destinatari.

Articolo 238

Esperti non retribuiti

Le istituzioni dell'Unione possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone da esse invitate o munite di mandato delle istituzioni medesime o, se del caso, versare loro qualsiasi altra indennità.

Articolo 239

Quote di adesione e altre sottoscrizioni

L'Unione può versare quote a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro od osservatore.

Articolo 240

Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell'Unione

Le istituzioni dell'Unione possono pagare le spese per i membri e il personale delle istituzioni dell'Unione, compresi i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo, e i contributi alle scuole europee.

TITOLO XIII

CONTI ANNUALI E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

CAPO 1

Conti annuali

Sezione 1

Quadro contabile

Articolo 241

Struttura contabile

I conti annuali dell'Unione sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono quanto segue:

- a) gli stati finanziari consolidati, che presentano, in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80, il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari delle istituzioni dell'Unione, degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 70 e degli altri organismi che soddisfano i criteri di consolidamento contabile;
- b) le relazioni aggregate sull'esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 242

Documenti giustificativi

Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità dell'articolo 75.

Articolo 243

Stati finanziari

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di EUR e, in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80, comprendono:

- a) lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- b) il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;
- c) la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
- d) la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all'articolo 80 e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'Unione. Le note contengono almeno le seguenti informazioni:

- a) i principi, le norme e i metodi contabili;
- b) le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari, ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.

3. Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.

Sezione 2

Relazioni sull'esecuzione del bilancio

Articolo 244

Relazioni sull'esecuzione del bilancio

1. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di EUR e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:

- a) le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;
- b) il risultato di bilancio, calcolato sulla base dell'equilibrio di bilancio annuale di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom;
- c) le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

2. La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è la stessa del bilancio.

3. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio contengono:

- a) informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l'esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;
- b) informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
- c) informazioni che illustrano l'impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
- d) informazioni che illustrano gli impegni ancora in essere, riportati dall'esercizio precedente o assunti nel corso dell'esercizio.

4. Per quanto riguarda le informazioni sulle entrate, alla relazione sull'esecuzione del bilancio è accluso uno stato che illustra, per ciascuno Stato membro, la ripartizione degli importi ancora da recuperare alla fine dell'esercizio corrispondenti a risorse proprie coperte da un ordine di riscossione.

Sezione 3

Calendario dei conti annuali

Articolo 245

Conti provvisori

1. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all'articolo 241 comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

2. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo i contabili delle istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione e gli organismi di cui all'articolo 241 comunicano le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.

3. Entro il 31° marzo dell'esercizio successivo il contabile della Commissione consolida i conti provvisori di cui al paragrafo 2 con quelli della Commissione e trasmette i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione alla Corte dei conti per via elettronica.

Articolo 246

Approvazione dei conti consolidati definitivi

1. Entro il 1° giugno la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione e di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 241 e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

2. Entro il 15 giugno i contabili delle istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all'articolo 241 comunicano le informazioni contabili richieste al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo, al fine di redigere i conti consolidati definitivi.

Entro il 1° luglio le istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione e ciascuno degli organismi di cui all'articolo 241 comunicano i rispettivi conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e al contabile della Commissione.

3. I contabili di ogni istituzione dell'Unione e di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 241 trasmettono alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente ai rispettivi conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.

4. Il contabile della Commissione redige i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all'articolo 241.

I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.

5. Entro il 31 luglio, la Commissione trasmette per via elettronica, dopo averli approvati, i conti consolidati definitivi e i propri conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.

6. Entro il 15 novembre i conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom.

CAPO 2

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

Articolo 247

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

1. Entro il 31 luglio dell'esercizio successivo la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:

- a) i conti consolidati definitivi di cui all'articolo 246;
- b) la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che prevede una sintesi chiara e concisa delle realizzazioni in termini di controllo interno e gestione finanziaria di cui alle relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato e che comprende informazioni sulle disposizioni essenziali in materia di governance in seno alla Commissione, nonché:
 - i) una stima del livello di errore nelle spese dell'Unione sulla base di una metodologia coerente e una stima delle rettifiche future;
 - ii) informazioni sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio, che presentano l'incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dalle spese che violano il diritto applicabile;
 - iii) informazioni sull'attuazione della strategia antifrode della Commissione;
- c) una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni, basata sui quadri finanziari pluriennali applicabili e sulla decisione 2014/335/UE, Euratom;

- d) la relazione annuale sugli audit interni di cui all'articolo 118, paragrafo 4;
- e) la valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti di cui all'articolo 318 TFUE, in cui sono valutati, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici in considerazione degli indicatori di performance di cui all'articolo 33 del presente regolamento;
- f) la relazione sul seguito dato al discharge di cui all'articolo 261, paragrafo 3.

2. La relazione integrata in materia finanziaria e di responsabilità di cui al paragrafo 1 presenta ciascuna relazione separatamente e in maniera chiaramente identificabile. Le singole relazioni sono messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 30 giugno, a esclusione dei conti consolidati definitivi.

CAPO 3

Rendicontazione di bilancio e altra rendicontazione finanziaria

Articolo 248

Relazione mensile sull'esecuzione del bilancio

Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni annuali di cui agli articoli 243 e 244, trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati, aggregati almeno a livello di capitolo, e separatamente ripartiti per capitolo, articolo e voce, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti disponibili. Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono messi a disposizione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese tramite il sito web della Commissione.

Articolo 249

Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

1. Ogni istituzione dell'Unione e ogni organismo di cui all'articolo 241 prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Articolo 250

Relazione annuale sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e alle passività potenziali in conformità dell'articolo 41, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 52, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tali informazioni sono contemporaneamente messe a disposizione della Corte dei conti.

Articolo 251

Relazione sulle questioni contabili

Entro il 15 settembre di ogni esercizio il contabile della Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati e i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli individuati dalla Corte dei conti, nonché le informazioni relative ai recuperi.

Articolo 252

Relazione sui fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione di cui all'articolo 234, sulla loro attuazione e sulla loro performance, nonché sui relativi conti.

Il comitato del fondo fiduciario dell'Unione interessato approva la relazione annuale del fondo fiduciario dell'Unione redatta dall'ordinatore. Approva altresì i conti definitivi preparati dal contabile. Il comitato presenta i conti definitivi al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della procedura di discharge per la Commissione.

*Articolo 253***Pubblicazione di informazioni sui destinatari**

La Commissione pubblica le informazioni sui destinatari in conformità dell'articolo 38.

TITOLO XIV

AUDIT ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

Audit esterno*Articolo 254***Audit esterno della Corte dei conti**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutte le norme da essi adottate a norma degli articoli 12, 16, 21, 29, 30, 32 e 43.

*Articolo 255***Norme e procedure di audit**

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità di tutte le entrate e spese è effettuato tenendo in considerazione i trattati, il bilancio, il presente regolamento, gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e tutti gli altri atti adottati in esecuzione dei trattati. Tale esame può tenere conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni la Corte dei conti ha facoltà di prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 257, di tutti i documenti e di tutte le informazioni concernenti la gestione finanziaria da parte dei servizi o degli organismi per quanto riguarda le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di sentire qualsiasi funzionario responsabile di un'operazione di entrata o di spesa e di avvalersi di tutte le procedure di audit adeguate a detti servizi o organismi. L'audit negli Stati membri è effettuato di concerto con le istituzioni nazionali di audit o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di audit degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti a essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di audit effettuate nell'ambito dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione dell'Unione.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione dell'Unione autorizza le istituzioni finanziarie che detengono averi dell'Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni dell'Unione e alle autorità alle quali si applica il presente regolamento i nominativi dei membri del suo personale autorizzati a effettuare audit presso di esse.

*Articolo 256***Verifiche relative a titoli e fondi**

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

*Articolo 257***Diritto di accesso della Corte dei conti**

1. Le istituzioni dell'Unione, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Su richiesta della Corte dei conti, mettono a sua disposizione tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa

alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la revisione, in base a documenti o ad audit sul posto, dei conti annuali e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati creati o conservati elettronicamente. Il diritto di accesso della Corte dei conti include l'accesso al sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate o delle spese oggetto del suo audit, se tale accesso è pertinente per quest'ultimo.

Gli organismi di audit interni e gli altri servizi delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

2. I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti ad:

- a) aprire le loro casse, esibire fondi, titoli e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione dei fondi di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
- b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione dell'audit di cui all'articolo 255.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a sottoporre ad audit i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione detenuti dai servizi delle istituzioni dell'Unione e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni dell'Unione, dei fondi dell'Unione ricevuti a titolo di contributi.

5. I finanziamenti dell'Unione versati a destinatari esterni alle istituzioni dell'Unione sono subordinati all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subappaltatori, di un audit eseguito dalla Corte dei conti sull'uso dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione, su richiesta della Corte dei conti, fornisce tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti a documenti giustificativi. Ogniquale volta tecnicamente possibile, è accordato alla Corte dei conti l'accesso elettronico dai propri locali ai dati e ai documenti necessari per l'audit, in conformità delle pertinenti norme di sicurezza.

Articolo 258

Relazione annuale della Corte dei conti

1. Entro il 30 giugno la Corte dei conti trasmette alla Commissione e alle altre istituzioni dell'Unione interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella sua relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni dell'Unione inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

2. Nella relazione annuale della Corte dei conti figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

3. La relazione annuale della Corte dei conti contiene una sezione per ciascuna istituzione dell'Unione e per il fondo comune di copertura. La Corte dei conti può aggiungere le eventuali relazioni di sintesi od osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

4. Entro il 15 novembre, la Corte dei conti invia alle autorità preposte al discarico e alle altre istituzioni dell'Unione la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni dell'Unione e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 259

Relazioni speciali della Corte dei conti

1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione dell'Unione o all'organismo interessato le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione dell'Unione o l'organismo interessato comunica alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l'istituzione dell'Unione o l'organismo interessato necessiti di un riscontro da parte degli Stati membri per mettere a punto la sua risposta.

Le risposte dell'istituzione dell'Unione o dell'organismo interessato riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.

Su richiesta della Corte dei conti o dell'istituzione dell'Unione o dell'organismo interessato, le risposte possono essere esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dopo la pubblicazione della relazione.

La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni dell'Unione o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte di ciascuna istituzione dell'Unione od organismo interessato, nonché il calendario per l'elaborazione della relazione speciale, siano pubblicati unitamente a quest'ultima.

2. I pareri di cui all'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione dell'Unione che ha chiesto il parere o cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredate di eventuali commenti delle istituzioni dell'Unione interessate.

CAPO 2

Discarico

Articolo 260

Calendario della procedura di discarico

1. Entro il 15 maggio dell'anno $n + 2$, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .
2. Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei relativi motivi.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 261

Procedura di discarico

1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'Unione descritti nel bilancio finanziario.
2. In vista del discarico il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte delle istituzioni dell'Unione sottoposte ad audit, nonché le sue relazioni speciali pertinenti riguardo all'esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

Articolo 262

Misure di follow-up

1. In conformità dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, le istituzioni dell'Unione e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 del presente regolamento adottano ogni misura adeguata per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni dell'Unione e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni dell'Unione e degli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Articolo 263

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Al SEAE si applicano le procedure di cui all'articolo 319 TFUE e agli articoli 260, 261 e 262 del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni dell'Unione coinvolte nella procedura di scarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.

TITOLO XV

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 264

Disposizioni generali

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.
2. Il presente titolo si applica agli stanziamenti amministrativi di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e a quelli delle istituzioni dell'Unione diverse dalla Commissione.

Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a diversi titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all'articolo 47, paragrafo 4.

Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.

3. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità delle prassi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio per l'esercizio nel corso del quale sono effettuate.
4. Possono essere versati anticipi al personale e ai membri delle istituzioni dell'Unione conformemente allo statuto e alle disposizioni specifiche concernenti i membri delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 265

Pagamenti anticipati

Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che in virtù di disposizioni legali o contrattuali sono effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre a pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In tal caso non si applica il limite di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 266

Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari

1. Entro il 1° giugno di ogni anno ogni istituzione dell'Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:
 - a) per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici, ma non le altre spese;
 - b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;
 - c) le condizioni e i costi definitivi, nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente.

2. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione dell'Unione interessata informa quanto prima - e in ogni caso prima che abbia luogo qualsiasi indagine del mercato locale, nel caso di appalti immobiliari, o prima della pubblicazione dei bandi di gara, nel caso di lavori di costruzione - il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio.

3. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione dell'Unione interessata presenta al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto immobiliare, segnatamente una stima dettagliata dei costi e il finanziamento previsto, compreso l'eventuale ricorso alle entrate con destinazione specifica interne di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e ne chiede l'approvazione prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell'istituzione dell'Unione interessata, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

Salvo nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.

Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni, esso è prorogato per una volta di due settimane.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l'istituzione dell'Unione interessata ritira la proposta e può presentarne una nuova.

4. In casi di forza maggiore, per i quali sono fornite debite motivazioni, le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

5. Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbinati tali elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 3 000 000 EUR;
- c) l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbinati detti elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 2 000 000 EUR, nel caso in cui detto prezzo rappresenti più del 110 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;
- d) la vendita di terreni o edifici nel caso in cui il prezzo rappresenti meno del 90 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;
- e) qualsiasi nuovo appalto immobiliare, inclusi l'usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di appalti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli non rientranti nella lettera b) e avente un costo annuale di almeno 750 000 EUR;
- f) la proroga o il rinnovo di appalti immobiliari esistenti, inclusi l'usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine, a condizioni identiche o più favorevoli e aventi un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR.

Il presente paragrafo si applica anche ai progetti immobiliari di natura interistituzionale nonché alle delegazioni dell'Unione.

Le soglie di cui al primo comma, lettere da b) a f), comprendono i costi di sistemazione dell'edificio. Per i contratti di locazione e di usufrutto, tali soglie tengono conto dei costi di sistemazione dell'edificio, ma non delle altre spese.

6. Fatto salvo l'articolo 17, un progetto di acquisto immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione gli interessi finanziari dell'Unione.

Se l'istituzione dell'Unione propone di finanziare l'acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell'istituzione dell'Unione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla richiesta di approvazione preventiva entro un periodo di quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, prorogabile per una volta di due settimane. L'acquisto finanziato tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.

Articolo 267

Procedura di informazione tempestiva e procedura di approvazione preventiva

1. La procedura di informazione tempestiva prevista all'articolo 266, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all'articolo 266, paragrafi 3 e 4, non si applicano all'acquisizione di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico.
2. La procedura di informazione tempestiva prevista all'articolo 266, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all'articolo 266, paragrafi 3 e 4, si applicano anche agli edifici residenziali se l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbinati tali elementi durante lo stesso periodo ecceda l'importo di 2 000 000 EUR e detto prezzo rappresenti più del 110 % dell'indice locale dei prezzi d'acquisto o di locazione di beni immobili analoghi. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all'istituzione dell'Unione responsabile di trasmettere le informazioni relative agli edifici residenziali.
3. In circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni tempestive di cui all'articolo 266, paragrafo 2, relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici dell'Unione ubicati in paesi terzi possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare a norma dell'articolo 266, paragrafo 3. In tali casi le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva sono espletate quanto prima.

Per i progetti di edilizia residenziale in paesi terzi, le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva si svolgono congiuntamente.

4. La procedura di approvazione preventiva prevista all'articolo 266, paragrafi 3 e 4, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare.

TITOLO XVI

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ATTI DELEGATI

Articolo 268

Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere qualsiasi informazione o chiarimento pertinente.

Articolo 269

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, terzo comma, all'articolo 161 e all'articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo che termina il 31 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 31 dicembre 2018. La delega di potere è tacitamente prorogata per i periodi corrispondenti ai successivi quadri finanziari pluriennali, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, terzo comma, all'articolo 161 e all'articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 71, terzo comma, dell'articolo 161 e dell'articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PARTE SECONDA

MODIFICHE DELLE NORME SETTORIALI SPECIFICHE

Articolo 270

Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013

Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è così modificato:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l'intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:

- a) almeno il 55 % all'asse "Progress";
- b) almeno il 18 % all'asse "EURES";
- c) almeno il 18 % all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale." »;

2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Sezioni tematiche e finanziamento

1. L'asse "Progress" sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l'asse "Progress" è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

- a) occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;
- b) protezione e inclusione sociali, nonché riduzione e prevenzione della povertà: 45 %;
- c) condizioni di lavoro: 7 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettera a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.

2. Una quota rilevante della dotazione complessiva per l'asse "Progress" è destinata alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.»;

3) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "EURES" sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l'asse "EURES" è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

- a) trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 15 %;
- b) sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 15 %;
- c) partenariati transfrontalieri: 18 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.»;

4) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a) e b). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

- a) microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 35 %;

b) imprenditoria sociale: 35 %.

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a) o b), o a una combinazione delle stesse.»;

5) all'articolo 32, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contengono una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione deve finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato per ciascun obiettivo specifico. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.»;

6) gli articoli 33 e 34 sono soppressi.

Articolo 271

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

1) l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Gli investimenti in infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo sono considerati di ridotte dimensioni e ammissibili a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR non superi 10 000 000 EUR. Tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 1 della convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972.»;

2) all'articolo 5, punto 9), è aggiunta la lettera seguente:

«e) sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati.»;

3) nella tabella dell'allegato I, il testo che inizia con «Infrastrutture sociali» fino alla fine della tabella è sostituito dal seguente:

«Infrastrutture sociali		
Assistenza all'infanzia e istruzione	persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta
Sanità	persone	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Edilizia abitativa	alloggi	Abitazioni ripristinate
	alloggi	Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)
Migranti e rifugiati	persone	Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)
Indicatori specifici per lo sviluppo urbano		
	persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	metri quadrati	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
	metri quadrati	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane.

Articolo 272

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) al considerando 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo Parlamento e del Consiglio (*) ("regolamento finanziario").

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;

- 2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10) "beneficiario" significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:

- a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 (*), (UE) n. 1408/2013 (**) e (UE) n. 717/2014 (***) e
- b) nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

(*) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(***) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).»;

- b) il punto 31) è sostituito dal seguente:

«31) "strategia macroregionale": un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connessa agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;»;

- 3) l'articolo 4 è così modificato:

- a) nel paragrafo 7, il riferimento «articolo 59 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63 del regolamento finanziario»;

- b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 33, dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 61 del regolamento finanziario.»;

- 4) all'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell'asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).»;

5) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente.»;

6) l'articolo 30 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis.»;

b) al paragrafo 3, la terza frase è soppressa;

7) all'articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.»;

8) l'articolo 34, paragrafo 3, è così modificato:

a) le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;

c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.»;

9) all'articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.»;

10) l'articolo 37 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell'economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;»;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.»;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell'Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.

(*) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).»;

11) l'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c) gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS conformemente all'articolo 39 bis.»;

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

— non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;

— operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

— svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

— operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

— garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

— sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o

d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 10).»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.»

d) al paragrafo 7, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:»

e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.»

f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all'articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.»

12) l'articolo 39 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:»

b) al paragrafo 4, primo comma:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, nazionale o regionale.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;»

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);»;

c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.»;

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici

1. Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un'analisi approfondita (*due diligence*), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.

4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1017, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;

b) affidare compiti di esecuzione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell'ambito dell'istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

7. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

8. Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

9. Quando, ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

10. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

11. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

12. Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

13. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del regolamento (UE) 2015/1017.

14. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

15. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.

16. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

14) l'articolo 40 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

2. Fatti salvi l'articolo 127 del presente regolamento e l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

- b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.»;

- 15) l'articolo 41 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 ("periodo di ammissibilità") conformemente alle seguenti condizioni:»;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).»;

- 16) l'articolo 42 è così modificato:

- a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'adempimento di tutte le condizioni in appresso.»;

- b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.»;

- 17) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 43 bis

Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.

2. Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.
3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.
4. Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato fa salve le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.»
- 18) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:
- a) per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
 - b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
 - c) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.»
- 19) all'articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);»;
 - b) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;

h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;»;
- 20) all'articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.»
- 21) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE.»
- 22) all'articolo 56, il paragrafo 5 è soppresso;
- 23) all'articolo 57, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).»;
- 24) all'articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) al secondo comma, il riferimento «articolo 60 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 154 del regolamento finanziario»;

b) al terzo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.»;

d) è aggiunto il comma seguente:

«A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.»;

25) l'articolo 59 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

a) alla BEI;

b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).»;

26) l'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.»;

b) al paragrafo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«a bis) applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a).»;

d) al paragrafo 7, primo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.»;

e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato.»;

27) l'articolo 65 è così modificato:

a) il terzo comma del paragrafo 8 è così modificato:

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o»;

ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.»;

b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»;

28) l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) somme forfettarie;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.»

iii) è aggiunto il comma seguente:

«Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti *de minimis*.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 *ter*, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.»;

d) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;»;

ii) è inserita la lettera seguente:

«a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;»;

e) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.»;

29) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.»;

30) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 68 bis

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 68 ter

Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.»

31) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 70

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell'area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma;
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall'area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all'esterno dello Stato membro ma sempre all'interno dell'Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall'FSE.»;

32) all'articolo 71, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.»;

33) l'articolo 75 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;

b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo sul posto in questione;

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.»;

34) all'articolo 76, secondo comma, il riferimento «articolo 84, paragrafo 2, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario»;

35) all'articolo 79, paragrafo 2, il riferimento «articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario»;

36) all'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;

37) all'articolo 84, il riferimento «articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario»;

38) all'articolo 98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.»;

39) l'articolo 102 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità dev'essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

- a) se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
- b) se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
- c) se la valutazione pertinente è negativa.»;

40) all'articolo 104, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione o al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dall'obiettivo cooperazione territoriale europea.»;

41) all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

42) all'articolo 106, il primo comma è così modificato:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;»;

b) il punto 2) è soppresso;

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;»;

d) i punti 6), 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:

«6) la conferma che contribuirà all'approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;

7) la conferma che contribuirà all'approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;

8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

- a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
- b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 108;
- c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;»;

e) il punto 9) è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfetarie, in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;»;

ii) la lettera b) è soppressa;

43) all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.»;

44) all'articolo 108, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Se del caso, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).»;

45) all'articolo 109, la seconda frase è soppressa;

46) l'articolo 110 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;»;

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c);»;

47) l'articolo 114 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

48) l'intestazione della parte terza, titolo III, capo II, è sostituita dalla seguente:

«Informazione, comunicazione e visibilità»;

49) l'articolo 115 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Informazione, comunicazione e visibilità»;

b) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.»;

50) all'articolo 116, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.»;

51) all'articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all'anno le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività.»;

52) l'articolo 119 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.»;

b) al paragrafo 2, la prima frase è soppressa;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell'adozione del programma operativo.»;

53) all'articolo 122, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile.»;

54) all'articolo 123, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.»;

55) l'articolo 125 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità.»;

b) il paragrafo 4, primo comma, è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e:

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.»;

- ii) alla lettera e), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario»;
- 56) all'articolo 126, lettera b), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario»;
- 57) l'articolo 127 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;
- b) al paragrafo 5, primo comma, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;
- 58) l'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:
- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;
- b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente regolamento, agli articoli 68, 68 bis e 68 ter del presente regolamento, all'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
- b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;
- c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore;

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

- a) l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;
- b) l'importo che entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto; e
- c) l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.»;

59) all'articolo 137, paragrafo 1, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario»;

60) all'articolo 138, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario»;

61) all'articolo 140, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

«Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.»;

62) all'articolo 145, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;

63) all'articolo 147, paragrafo 1, il riferimento «articolo 78 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 98 del regolamento finanziario»;

64) all'articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l'FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l'FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l'autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.»;

65) l'articolo 149 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.»;

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

b) è inserito il comma seguente:

«3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

66) all'articolo 152 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.»;

67) l'allegato IV è così modificato:

a) la sezione 1 è così modificata:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:»;

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;»;

iii) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;»;

b) la sezione 2 è così modificata:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;»;

68) l'allegato XII è così modificato:

a) l'intestazione dell'allegato XII è sostituita dalla seguente:

«INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI»;

b) l'intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ PER IL PUBBLICO»;

c) la sottosezione 2.1 è così modificata:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all'innovazione tecnologica.»;

ii) al punto 2, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell'intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.»;

d) la sottosezione 2.2 è così modificata:

i) al punto 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:»;

ii) è aggiunto il punto seguente:

«6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).»;

e) nella sottosezione 3.1, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L'autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell'operazione.»;

f) nella sottosezione 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell'anno successivo, basato, tra l'altro, sugli insegnamenti tratti in merito all'efficacia di tali misure.».

Articolo 273

Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 è così modificato:

1) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree del programma secondo criteri oggettivi.»;

2) l'articolo 14 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1. Le disposizioni generali applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi a titolo dell'FSE sono fissate negli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

3) all'allegato I, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per “partecipanti” (*) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*,
- i disoccupati di lunga durata*,
- le persone inattive*,
- le persone inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione*,
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,
- le persone di età inferiore a 25 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione*,
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2)*,
- i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o post secondaria (ISCED 4)*,
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*,
- i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**,
- i partecipanti con disabilità**,
- le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

I seguenti dati sui partecipanti saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013:

- i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*,
- le persone provenienti da zone rurali* (**)

I dati di detti due indicatori saranno raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

(*) Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico, come previsto all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da * sono dati personali ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da ** sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

(**) I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Articolo 274

Modifiche del regolamento (UE) n. 1309/2013

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 è così modificato:

- 1) al considerando 24, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario, nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ("regolamento finanziario").

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

- 2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario ai sensi del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono completamente soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro richiedente precisa quale dei criteri d'intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), non è interamente soddisfatto. Per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI ubicate in una regione, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le PMI sono il principale o l'unico tipo di impresa in tale regione, la domanda può riguardare, a titolo eccezionale, PMI operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % dell'importo annuo massimo del FEG.»

3) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità alle persone collocate in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile per la fascia di età 15-24 anni di almeno il 20 % sulla base degli ultimi dati annuali disponibili. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, nelle regioni di livello NUTS 2.»;

4) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario.»;

5) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora abbia concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario, in linea di principio entro un periodo non superiore a sette giorni a decorrere dalla data di adozione della decisione pertinente da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

6) all'articolo 16, paragrafo 2, il riferimento «articolo 59 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63 del regolamento finanziario»;

7) all'articolo 21, paragrafo 2, il riferimento «articolo 59, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario» e il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario».

Articolo 275

Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1) è inserito il capo seguente:

«CAPO V bis

Finanziamento misto

Articolo 16 bis

Meccanismi di finanziamento misto dell'MCE

1. Nell'ambito del presente regolamento possono essere istituiti, in conformità dell'articolo 159 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), meccanismi di finanziamento misto dell'MCE per uno o più settori dello stesso MCE. Possono essere ammessi a ricevere assistenza finanziaria mediante operazioni di finanziamento misto tutte le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune.

2. I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE sono attuati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell'MCE non supera il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Oltre la soglia stabilita al primo comma, nel settore dei trasporti il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell'MCE non supera 500 000 000 EUR.

Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva per l'esecuzione dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non è integralmente impiegato per i meccanismi di finanziamento misto dell'MCE e/o per strumenti finanziari, l'importo restante è reso disponibile e ridistribuito a tale dotazione finanziaria.

4. L'importo di 11 305 500 000 EUR trasferito dal fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non è usato per impegnare risorse di bilancio in meccanismi di finanziamento misto dell'MCE.

5. Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari nell'ambito di un meccanismo di finanziamento misto dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di finanziamento misto sostenute mediante un meccanismo di finanziamento misto dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici, della disponibilità di risorse di bilancio dell'Unione e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Nessuna delle sovvenzioni assegnate supera i tassi di finanziamento di cui all'articolo 10.

6. La Commissione, in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), esamina la possibilità che quest'ultima fornisca sistematicamente garanzie di prima perdita nei meccanismi di finanziamento misto dell'MCE onde consentire e agevolare l'addizionalità e la partecipazione di coinvestitori privati nel settore dei trasporti.

7. L'Unione, gli Stati membri e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di finanziamento misto dell'MCE, purché la Commissione approvi le specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di finanziamento misto e/o la strategia di investimento del meccanismo di finanziamento misto dell'MCE che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo e per soddisfare i requisiti del presente regolamento nell'attuazione di progetti di interesse comune. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

8. Le operazioni di finanziamento misto che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale in conformità degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

- a) presentano un valore aggiunto europeo;
- b) rispondono agli obiettivi della strategia Europa 2020;
- c) contribuiscono, ove possibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi.

9. I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE sono messi a disposizione e le operazioni di finanziamento misto sono selezionate in base ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nei programmi pluriennali e annuali adottati a norma dell'articolo 17.

10. Le operazioni di finanziamento misto in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell'MCE se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;

2) all'articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80 % e il 95 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).»;

3) all'articolo 22, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La certificazione della spesa di cui al secondo comma del presente articolo non è obbligatoria per le sovvenzioni attribuite in base al regolamento (UE) n. 283/2014.».

Articolo 276

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all'allegato I. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di modifica degli elementi di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.»;

2) all'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi operativi cofinanziati dal Fondo e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per il Fondo non sia dichiarata sostegno di un altro strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento del Fondo può essere calcolato per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»;

3) all'articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«e) norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili conformemente alle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.»;

4) l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate;

e) le spese per le misure di accompagnamento poste in essere e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell'ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a) del presente comma o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, una riduzione delle spese ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione delle spese ammissibili degli altri organismi di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e).»;

5) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell'adozione del programma operativo, quest'ultimo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.»;

6) all'articolo 30, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un'operazione in un esercizio contabile.»;

7) all'articolo 32, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) qualora i costi debbano essere rimborsati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;

8) all'articolo 42, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti o dalla data di esecuzione dell'indagine.»;

9) all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.».

Articolo 277

Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

Il regolamento (UE) n. 283/2014 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) “servizi generici”: servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un'infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni;»;

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:

a) appalti;

b) sovvenzioni; e/o

c) strumenti finanziari di cui al paragrafo 5.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis. Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione agli strumenti finanziari per le infrastrutture di servizi digitali di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo non supera il 10 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»;

3. all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell'articolo 22, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti finanziari. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.».

Articolo 278

Modifiche della decisione n. 541/2014/UE

All'articolo 4 della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I programmi di finanziamento istituiti dai regolamenti (UE) n. 377/2014 e (UE) n. 1285/2013 e dalla decisione 2013/743/UE possono contribuire al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito di questi programmi e in conformità dei loro scopi e obiettivi. I contributi sono spesi in conformità del regolamento (UE) n. 377/2014. Prima del termine del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 la Commissione valuta le nuove regole finanziarie semplificate a norma del presente comma e il loro contributo agli obiettivi del quadro di sostegno all'SST.».

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 279

Disposizioni transitorie

1. Gli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni che eseguono il bilancio nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possono continuare ad assumere la forma di decisioni di sovvenzione. Le disposizioni del titolo VIII applicabili alle convenzioni di sovvenzione si applicano, *mutatis mutandis*, alle decisioni di sovvenzione. La Commissione riesamina il ricorso alle decisioni di sovvenzione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020, tenendo conto, in particolare, dei progressi compiuti a livello di firma elettronica e gestione elettronica delle sovvenzioni.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento, le decisioni della Commissione che autorizzano l'uso di somme forfettarie, costi unitari o tassi forfettari adottate in conformità dell'articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono modificate dall'ordinatore responsabile a norma dell'articolo 181 del presente regolamento.

3. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 continuano ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le attuali valutazioni per pilastro, i modelli esistenti di accordo di contributo e i vigenti accordi quadro di partenariato finanziario possono continuare ad applicarsi e, se del caso, sono soggetti a riesame.

4. Per i contributi finanziari a valere sul FEG, compreso il sostegno ai NEET, relativamente ai quali il periodo specificato all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013 non sia scaduto entro il 1° gennaio 2018, la Commissione valuta se i servizi personalizzati forniti ai NEET siano ammissibili al cofinanziamento da parte del FEG oltre il 31 dicembre 2017. Se la Commissione conclude in tal senso, modifica di conseguenza le pertinenti decisioni sul contributo finanziario.

Articolo 280

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato ogniqualvolta risulti necessario e comunque al più tardi due anni prima della scadenza di ciascun quadro finanziario pluriennale.

Il riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione dei titoli VIII e X della parte prima e i termini fissati all'articolo 259.

Articolo 281

Abrogazione

1. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è abrogato con effetto dal 2 agosto 2018. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'articolo 282, paragrafo 3, lettera c).

2. Fatto salvo l'articolo 279, paragrafo 3, la Commissione abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 con effetto dal 2 agosto 2018. Tale regolamento delegato continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'articolo 282, paragrafo 3, lettera c).

3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono conformemente alla tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 282

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2018.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

- a) l'articolo 271, punto 1), lettera a), l'articolo 272, punto 2), l'articolo 272, punto 10), lettera a), l'articolo 272, punto 11, lettera b), punto i), lettere c), d) ed e), l'articolo 272, punto 12), lettere a), b), punto i), e lettera c), l'articolo 272, punto 14), lettera c), l'articolo 272, punti 15), 17), 18), 22) e 23), l'articolo 272, punto 26), lettera d), l'articolo 272, punto 27), lettera a), punto i), l'articolo 272, punti 53) e 54), l'articolo 272, punto 55), lettera b), punto i), l'articolo 273, punto 3), l'articolo 276, punto 2), e l'articolo 276, punto 4, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- b) l'articolo 272, punto 11), lettere a) e f), l'articolo 272, punto 13), l'articolo 272, punto 14), lettera b), l'articolo 272, punto 16), l'articolo 272, punto 19), lettera a), e l'articolo 274, punto 3), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- c) gli articoli da 6 a 60, da 63 a 68, da 73 a 207, da 241 a 253 e da 264 a 268 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 con riguardo all'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell'Unione; è fatta salva la lettera h) del presente paragrafo;
- d) l'articolo 2, punto 4), gli articoli da 208 a 211 e l'articolo 214, paragrafo 1, si applicano alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
- e) l'articolo 250 si applica alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e alle passività potenziali solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
- f) l'articolo 2, punto 6, l'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), l'articolo 41, paragrafo 4, lettera l), l'articolo 62, paragrafo 2, l'articolo 154, paragrafi 1 e 2, l'articolo 155, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 159 si applicano alle garanzie di bilancio solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;

- g) l'articolo 2, punti 9), 15), 32) e 39), l'articolo 30, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 41, paragrafo 5, l'articolo 110, paragrafo 3, lettera h), e l'articolo 115, paragrafo 2, lettera c), gli articoli 212 e 213, l'articolo 214, paragrafo 2), gli articoli 218, 219 e 220 si applicano solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
- h) le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e le informazioni relative all'importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti di cui all'articolo 41, paragrafo 8, lettera b), sono fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

J. BOGNER-STRAUSS

ALLEGATO I

CAPO 1

Disposizioni comuni

SEZIONE 1

Contratti quadro e pubblicità

1. Contratti quadro e contratti specifici

- 1.1. La durata di un contratto quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall'oggetto del contratto quadro.

I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati in conformità delle condizioni stabilite nel contratto quadro.

In sede di conclusione dei contratti specifici le parti non divergono in misura sostanziale dal contratto quadro.

- 1.2. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati nel rispetto delle condizioni fissate nel contratto quadro.

In tali circostanze, ove debitamente giustificate, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere per iscritto all'operatore economico di completare, se necessario, la sua offerta.

- 1.3. Quando un contratto quadro deve essere concluso con più operatori economici («contratto quadro multiplo») esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni.

I contratti specifici basati su contratti quadro multipli sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti:

- a) conformemente ai termini del contratto quadro: senza riaprire il confronto competitivo, se il contratto quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei contraenti effettuerà tale prestazione;
- b) se il contratto quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi: riaprendo il confronto competitivo tra i contraenti, in conformità del punto 1.4 e applicando:
 - i) le medesime condizioni, se necessario precisandole; o
 - ii) se del caso, altre condizioni indicate nei documenti di gara per il contratto quadro;
- c) in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per il contratto quadro.

I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

- 1.4. Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui al punto 29.3.

In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l'amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l'offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro.

1.5. Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo contengono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti opportuni per risolverlo.

1.6. I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.

2. Pubblicità delle procedure per contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del presente regolamento, e per appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

2.1. Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE.

2.2. L'amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l'intenzione di programmare appalti per l'esercizio pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a 12 mesi dalla data del suo invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni).

L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l'avviso di preinformazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o sul suo profilo di committente. In quest'ultimo caso, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è annunciata la pubblicazione sul profilo di committente.

2.3. L'amministrazione aggiudicatrice invia all'Ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro 30 giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1.

Nonostante il primo comma, gli avvisi di aggiudicazione relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice invia l'avviso di aggiudicazione entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro.

2.4. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione:

a) prima di concludere un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, e aggiudicato conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera b);

b) dopo aver concluso un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, compresi i contratti aggiudicati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera a) e lettere da c) a f).

2.5. Nei casi di cui all'articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, oppure è pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 178, paragrafo 1, per le procedure nell'ambito delle azioni esterne.

2.6. In caso di procedura interistituzionale, l'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili.

3. Pubblicità delle procedure per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, del presente regolamento e per appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

3.1. Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un'adeguata pubblicità ex ante su Internet o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura di cui al punto 13, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di un avviso di invito a manifestare interesse. Tale obbligo non si applica alla procedura stabilita al punto 11 e alla procedura negoziata per contratti di valore molto modesto di cui al punto 14.4.

3.2. Per gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere g) e i), l'amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l'elenco dei contratti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, tale elenco è allegato alla sintesi della relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9.

3.3. Le informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto comprendono il nome del contraente, l'importo giuridicamente impegnato e l'oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, sono conformi all'articolo 38, paragrafo 3.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica l'elenco dei contratti sul proprio sito web entro il 30 giugno dell'esercizio successivo per:

- a) gli appalti al di sotto delle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1;
- b) gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera h) e lettere da j) a m);
- c) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettera c);
- d) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), qualora il valore della modifica sia inferiore alle soglie previste all'articolo 175, paragrafo 1;
- e) i contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro.

Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per contratti specifici nell'ambito dello stesso contratto quadro.

3.4. In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, conformemente al punto 3.3.

4. Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

4.1. L'amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni.

4.2. L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 entro:

- a) sette giorni dalla spedizione, se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il sistema elettronico per la compilazione dei modelli di formulari di cui al punto 2.1 e limita il testo libero a 500 parole;
- b) 12 giorni dalla spedizione, in tutti gli altri casi.

4.3. L'amministrazione aggiudicatrice è in grado di fornire la prova della data di spedizione.

5. Altre forme di pubblicità

Oltre alle forme di pubblicità di cui ai punti 2 e 3, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando o avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al quale non sono anteriori e che è il solo facente fede.

Dette forme di pubblicità non introducono discriminazioni tra i candidati o tra gli offerenti né contengono informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara.

SEZIONE 2

Procedure di appalto

6. Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione

6.1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui al punto 13.1, lettere a) e b), e per gli aggiudicati conformemente al punto 14.2, il numero minimo di candidati è cinque.

- 6.2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione, nell'indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g), e nella procedura negoziata per i contratti di valore modesto a norma del punto 14.3, il numero minimo di candidati è tre.
- 6.3. I punti 6.1 e 6.2 non si applicano nei casi seguenti:
- a) procedure negoziate per i contratti di valore molto modesto a norma del punto 14.4;
 - b) procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma del punto 11, a eccezione dei concorsi di progettazione a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera d), e dell'indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g).
- 6.4. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai punti 6.1 e 6.2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non include altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati.
- 6.5. Nel corso della negoziazione l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se intende avvalersi di tale facoltà.

- 6.6. Per gli appalti aggiudicati a norma del punto 11.1, secondo comma, lettere d) e g), e dei punti 14.2 e 14.3, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui al punto 3.1 o dell'indagine del mercato locale o di un concorso di progettazione.
7. Partenariato per l'innovazione
- 7.1. Un partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazione e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere.

In base a tali obiettivi intermedi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato tali possibilità e le condizioni per avvalersene nei documenti di gara.

- 7.2. Prima di avviare un partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente al punto 15 per accertarsi che l'opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato.

Sono soddisfatte le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice illustra l'esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi di tale descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente all'articolo 167, paragrafo 4.

- 7.3. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Nell'ambito del partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l'accordo dello stesso.

L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

8. Concorso di progettazione

- 8.1. Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite al punto 2; esso può comprendere l'assegnazione di premi.

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.

Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un'effettiva concorrenza.

- 8.2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente.

La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.

- 8.3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e la classificazione.

L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. È redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.

- 8.4. L'amministrazione aggiudicatrice adotta una decisione di attribuzione che comprende il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se tale scelta si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.

9. Sistema dinamico di acquisizione

- 9.1. Un sistema dinamico di acquisizione può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria.

- 9.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

- 9.3. L'amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato fino a 15 giorni lavorativi in casi giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice può tuttavia prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice comunica tempestivamente al candidato se è stato o meno ammesso al sistema dinamico di acquisizione.

9.4. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi al sistema nella categoria in questione a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

9.5. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

La durata di un sistema dinamico di acquisizione non supera i quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

L'amministrazione aggiudicatrice non ricorre a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

10. Dialogo competitivo

10.1. L'amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i propri requisiti, i criteri di aggiudicazione e un calendario indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo.

Essa aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

10.2. L'amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Durante tale dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto, ma non può modificare le proprie esigenze e i propri requisiti e i criteri di aggiudicazione di cui al punto 10.1.

Nel corso del dialogo l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza.

Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.

10.3. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze.

Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate, purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell'offerta o dei documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell'offerta, a condizione che a ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell'offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

10.4. L'amministrazione aggiudicatrice può specificare i pagamenti che devono essere fatti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo.

11. Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

11.1. Ove ricorra alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice rispetta le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5.

L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, ovvero alcuna domanda di partecipazione, o alcuna domanda appropriata di partecipazione, a norma del punto 11.2 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;

- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti soltanto da un unico operatore economico alle condizioni di cui al punto 11.3 e per una delle seguenti ragioni:
 - i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'unica opera d'arte o rappresentazione artistica;
 - ii) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - iii) deve essere garantita la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti ai punti 24, 26 e 41 e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori sono invitati a partecipare alla negoziazione;
- e) per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi affidati all'operatore economico al quale la medesima amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l'appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base che era stato oggetto di un primo appalto aggiudicato previa pubblicazione di bando, alle condizioni di cui al punto 11.4;
- f) per gli appalti di forniture:
 - i) nel caso di consegne complementari destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto, la durata di tali contratti non supera i tre anni;
 - ii) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; tuttavia, tali appalti non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la sostenibilità commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - iii) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - iv) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali;
- g) per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;
- h) per gli appalti concernenti uno dei seguenti servizi:
 - i) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari;
 - ii) consulenza legale fornita nella preparazione dei procedimenti di cui al punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

⁽¹⁾ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GUL 78 del 26.3.1977, pag. 17).

- iii) servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - iv) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - i) per gli appalti dichiarati segreti o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, in conformità delle disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione, a condizione che gli interessi essenziali in questione non possano essere tutelati da altre misure; tali misure possono consistere, per esempio, in condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice rende disponibili nella procedura di appalto;
 - j) per i servizi finanziari relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
 - k) per i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
 - l) per l'acquisto di reti pubbliche di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - m) per i servizi prestati da un'organizzazione internazionale, ove il suo statuto o atto costitutivo non le consenta di partecipare a procedure competitive.
- 11.2. Un'offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l'oggetto dell'appalto; una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l'operatore economico si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione.
- 11.3. Le eccezioni di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all'atto della definizione dell'appalto.
- 11.4. Nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera e), il progetto di base indica l'entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi saranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei servizi o dei lavori è preso in considerazione per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, o all'articolo 178, paragrafo 1, nell'ambito delle azioni esterne. Quando le istituzioni dell'Unione aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a tale procedura è limitato all'esecuzione dell'appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla conclusione del contratto.
12. Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo
- 12.1. Quando ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:
- a) qualora siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili secondo la definizione dei punti 12.2 e 12.3 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;
 - b) per lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
 - i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare una soluzione immediatamente disponibile;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

- ii) i lavori, le forniture o i servizi implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, alla complessità o all'impostazione finanziaria e giuridica dell'appalto o ai rischi connessi all'oggetto dell'appalto stesso;
 - iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, come previsto al punto 17.3;
- c) per i contratti di concessione;
- d) per gli appalti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE;
- e) per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5 di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002, tranne i casi in cui i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice;
- f) per gli appalti di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi, quali definiti nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o ai servizi di media radiofonici, o per gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi.

12.2. Un'offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti:

- a) se non rispetta i requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
- b) se non rispetta i requisiti per la presentazione stabiliti all'articolo 168, paragrafo 3;
- c) se l'offerente è respinto ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettera b) o c);
- d) se l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l'offerta anormalmente bassa.

12.3. Un'offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti:

- a) se il prezzo dell'offerta supera l'importo massimo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
- b) se l'offerta non soddisfa i livelli minimi di qualità per i criteri di aggiudicazione.

12.4. Nei casi di cui al punto 12.1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un'offerta giudicata anormalmente bassa.

13. Procedura a seguito di invito a manifestare interesse

13.1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, o all'articolo 178, paragrafo 1, e fatti salvi i punti 11 e 12, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per:

- a) preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte; o
- b) stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte.

13.2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 3.1.

L'elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi.

Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento nel periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

13.3. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a:

- a) presentare un'offerta nel caso di cui al punto 13.1, lettera a);
- b) presentare, nel caso di cui al punto 13.1, lettera b):
 - i) offerte comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione; o
 - ii) i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, se tali criteri sono soddisfatti, le offerte.

14. Contratti di valore medio, modesto e molto modesto

14.1. I contratti di valore medio, modesto e molto modesto possono essere aggiudicati con procedura negoziata conformemente alle modalità di negoziazione stabilite all'articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice presentano un'offerta iniziale.

14.2. Un contratto di valore superiore a 60 000 EUR e inferiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, è considerato di valore medio. A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.1 e 6.4.

14.3. Un contratto di valore non superiore a 60 000 EUR, ma superiore alla soglia di cui al punto 14.4 è considerato di valore modesto. A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.2 e 6.4.

14.4. Un contratto di valore non superiore a 15 000 EUR è considerato di valore molto modesto. A tali contratti si applica il punto 6.3.

14.5. I pagamenti relativi a spese d'importo non superiore a 1 000 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

15. Consultazione preliminare di mercato

15.1. Ai fini della consultazione preliminare di mercato l'amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

15.2. Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all'articolo 141 per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore economico in questione nella procedura di aggiudicazione.

16. Documenti di gara

16.1. I documenti di gara comportano quanto segue:

- a) se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità a norma dei punti da 2 a 5;
- b) l'invito a presentare offerte;
- c) il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo, comprendenti le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;
- d) il progetto di contratto basato sul modello di contratto.

Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.

16.2. L'invito a presentare offerte precisa quanto segue:

- a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all'apertura, la data e l'ora limite di ricevimento e l'indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l'indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica;

- b) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione dell'appalto, qualora ne divenga l'aggiudicatario;
- c) il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;
- d) il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste dall'articolo 169 e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto;
- e) i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte;
- f) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell'esito della procedura.

16.3. Il capitolato d'oneri precisa quanto segue:

- a) i criteri di esclusione e di selezione;
- b) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per motivi oggettivi, il loro ordine decrescente d'importanza, che si applica anche alle varianti, se autorizzate dal bando di gara;
- c) le specifiche tecniche di cui al punto 17;
- d) se le varianti sono autorizzate, i requisiti minimi che devono rispettare;
- e) l'eventuale applicabilità del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE o, all'occorrenza, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;
- f) le modalità di prova in materia di accesso agli appalti;
- g) l'obbligo di indicare il paese nel quale gli offerenti sono stabiliti e di presentare le prove a sostegno normalmente accettabili secondo la legislazione di tale paese;
- h) nel caso del sistema dinamico di acquisizione o dei cataloghi elettronici, le informazioni sull'attrezzatura elettronica utilizzata, nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione.

16.4. Il progetto di contratto precisa quanto segue:

- a) le penali previste in caso d'inosservanza delle clausole del contratto;
- b) le diciture che devono figurare sulle fatture e sui pertinenti documenti giustificativi in conformità dell'articolo 111;
- c) che, quando le istituzioni dell'Unione aggiudicano appalti per proprio conto, al contratto si applica il diritto dell'Unione, se necessario integrato dal diritto nazionale oppure, se necessario per gli appalti immobiliari, esclusivamente il diritto nazionale;
- d) il giudice competente in caso di controversie;
- e) che il contraente deve rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- f) se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) che il prezzo proposto nell'offerta è fermo e non rivedibile oppure le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare:

- a) dell'oggetto dell'appalto e della congiuntura economica nella quale è eseguito;
- b) della natura e della durata dell'appalto e dei compiti;
- c) degli interessi finanziari dell'amministrazione aggiudicatrice.

Per i contratti firmati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d), del presente punto.

17. Specifiche tecniche

17.1. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dai lavori, dalle forniture o dai servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.2. Le caratteristiche di cui al punto 17.1 possono includere, ove opportuno:

- a) i livelli di qualità;
- b) la prestazione ambientale e la prestazione climatica;
- c) per gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati;
- d) i livelli e le procedure di valutazione della conformità;
- e) la prestazione o l'impiego della fornitura;
- f) la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, i processi e i metodi di produzione;
- g) per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi e le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in condizione di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi.

17.3. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:

- a) mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto;
- c) con la combinazione dei metodi di cui alle lettere a) e b).

17.4. Quando si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al punto 17.3, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non respinge un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

17.5. Quando si avvale della facoltà, prevista al punto 17.3, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l'amministrazione aggiudicatrice non respinge un'offerta conforme a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti.

L'offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.6. L'amministrazione aggiudicatrice che intenda acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un'etichettatura specifica o requisiti specifici di un'etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto dell'appalto e siano idonei a definire le caratteristiche dell'acquisto;
- b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature siano stabilite nell'ambito di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate;
- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non possa esercitare un'influenza determinante.

L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova della conformità ai documenti di gara, un rapporto di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o di un organismo di valutazione della conformità equivalente.

17.7. L'amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al punto 17.6, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico non aveva accesso ai certificati o a rapporti di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un'etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all'operatore economico stesso e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.8. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi prestati da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a marchi, brevetti, tipi, origini o produzioni specifiche che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici.

Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l'oggetto dell'appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

18. Criteri di esclusione e di selezione

18.1. Ai fini dell'articolo 137, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, un'autocertificazione, firmata e datata.

L'operatore economico può riutilizzare il DGUE impiegato in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute continuano ad essere valide.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- 18.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del punto 18.6.

Per gli appalti divisi in lotti l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti siano aggiudicati allo stesso contraente.

- 18.3. Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, eccetto quando l'operatore economico è un'organizzazione internazionale;
- b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.

- 18.4. Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, un'autocertificazione attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione. Per i contratti di valore molto modesto, è possibile rinunciare a richiedere il DGUE e l'autocertificazione.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti giustificativi o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dagli aggiudicatari la presentazione di documenti giustificativi aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un'altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.

- 18.5. In funzione della sua valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi:

- a) procedure per appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto, di valore non superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1;
- b) procedure per appalti aggiudicati nell'ambito delle azioni esterne, di valore non superiore alle soglie di cui all'articolo 178, paragrafo 1;
- c) procedure per appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere b) ed e), lettera f), punti i) e iv), e lettere h) e m).

Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti, salvo in casi debitamente motivati.

- 18.6. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso, egli prova all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso.

Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti predetti siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente informazioni sulle parti dell'appalto che intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori.

Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali di tutti i subappaltatori che partecipano all'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale variazione dei subappaltatori.

- 18.7. L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione.

- 18.8. Nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nell'ambito di un appalto di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

- 18.9. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice non esige che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell'appalto.

19. Capacità economica e finanziaria

- 19.1. Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:

- a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;
- c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.

- 19.2. Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

- 19.3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi;

- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'operatore economico e, se del caso, il fatturato nel settore oggetto dell'appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

20. Capacità tecnica e professionale

- 20.1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfino i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai punti da 20.2 a 20.5.

- 20.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti:

- a) per i lavori, le forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione o i servizi, informazioni sui titoli di studio e professionali, le competenze, l'esperienza e la perizia delle persone responsabili dell'esecuzione;
- b) l'elenco di quanto segue:
 - i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti;
 - ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, corredati di certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti;
- c) attestazione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura o del materiale a disposizione dell'operatore economico per eseguire l'appalto di servizi o di lavori;
- d) descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili;
- e) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell'operatore economico, che ne facciano o meno parte integrante, e segnatamente di quelli responsabili del controllo della qualità;
- f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o agenzie ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche;
- g) per lavori o servizi, una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- h) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- i) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi consegnati o realizzati più di cinque anni prima.

- 20.3. Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l'operatore economico è stabilito, purché tale organismo vi acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.

- 20.4. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell'operatore economico, di determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall'operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l'operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.
- 20.5. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell'operatore economico, di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell'Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l'operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l'operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nell'ambito del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
- 20.6. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico in questione ha conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione.
21. Criteri di aggiudicazione
- 21.1. I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione, nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, l'organizzazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, i servizi post-vendita, l'assistenza tecnica e le condizioni di consegna, quali la data di consegna, la procedura di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
- 21.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forbice con uno scarto appropriato tra il minimo e il massimo.
- La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non fa sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato.
- Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
- 21.3. L'amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte.
- 21.4. I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi:
- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
- i) costi relativi all'acquisizione;
- ii) costi connessi all'utilizzo, quali il consumo di energia e altre risorse;
- iii) costi di manutenzione;
- iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai lavori, alle forniture o ai servizi nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

21.5. Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- b) è accessibile a tutte le parti interessate;
- c) gli operatori economici possono fornire i dati richiesti con ragionevole sforzo.

Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti negli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato XIII della direttiva 2014/24/UE.

22. Ricorso alle aste elettroniche

22.1. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice struttura l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di metodi di valutazione automatici.

22.2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica quando i documenti di gara possono essere predisposti in maniera precisa.

Essa può ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un contratto quadro, di cui al punto 1.3, secondo comma, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui al punto 9.

L'asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all'articolo 167, paragrafo 4.

22.3. L'amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nel bando di gara.

I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni:

- a) il valore degli elementi che saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili e possano essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche relative all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica, compresa l'eventuale organizzazione in fasi e le modalità di conclusione, come stabilito al punto 22.7;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno presentare l'offerta, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e sulle specifiche tecniche di collegamento.

- 22.4. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformemente alle istruzioni. L'invito specifica la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.

L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non ha inizio prima di due giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio degli inviti.

- 22.5. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione.

L'invito precisa altresì la formula matematica che sarà utilizzata, durante l'asta elettronica, per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forbici sono precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

- 22.6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può, inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, nonché annunciare il numero degli offerenti nella fase specifica dell'asta. Non rende, tuttavia, nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

- 22.7. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando è stato raggiunto il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato.

- 22.8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

23. Offerte anormalmente basse

- 23.1. Se, per un determinato appalto, il prezzo o i costi proposti in un'offerta appaiono anormalmente bassi, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o dei costi e dà all'offerente la possibilità di presentare osservazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice può, in particolare, prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue:

- a) l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione dei servizi o del procedimento di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) l'originalità dell'offerta presentata;
- d) il rispetto, da parte dell'offerente, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- e) il rispetto, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato in conformità delle norme applicabili.

- 23.2. L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso prezzo o i bassi costi proposti.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che essa è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

- 23.3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l'offerta unicamente per tale motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

24. Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione

- 24.1. I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente punto quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo una consultazione in loco della documentazione che corrobora i documenti di gara.

I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice non offre l'accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara;
 - b) il bando di gara è pubblicato in conformità del punto 4.2, lettera b).
- 24.2. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara.
- 24.3. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l'innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara.
- 24.4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte.
- 24.5. Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte.
- 24.6. Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse, di cui al punto 13.1, il termine minimo è:
- a) per la ricezione delle offerte, di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte, nel caso della procedura di cui al punto 13.1, lettera a), e al punto 13.3, lettera b), punto i);
 - b) di 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 10 giorni per la ricezione delle offerte, nel caso della procedura in due fasi di cui al punto 13.3, lettera b), punto ii).
- 24.7. Nelle procedure aperte o ristrette l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che queste ultime possano essere presentate per via elettronica.

25. Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari

- 25.1. L'amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle di cui al punto 13, a decorrere dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

In casi giustificati l'amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi da essa specificati, se l'accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o se i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali ipotesi si applica il punto 24.1, secondo comma, salvo in caso d'urgenza conformemente al punto 26.1.

L'amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione.

- 25.2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile.

L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte.

25.3. L'amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora:

- a) non abbia fornito informazioni supplementari al più tardi sei giorni prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte, anche se l'operatore economico le ha richieste tempestivamente;
- b) apporti modifiche significative ai documenti di gara.

26. Termini in casi urgenti

26.1. Qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai punti 24.2 e 24.3 per le procedure aperte o ristrette, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d'invio del bando di gara;
- b) per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

26.2. Nei casi urgenti il termine di cui al punto 25.2, primo comma, e al punto 25.3, lettera a), è di 4 giorni.

27. Cataloghi elettronici

27.1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

27.2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) lo indica nel bando di gara;
- b) indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato, nonché alle modalità di connessione e alle specifiche tecniche per il catalogo.

27.3. Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice invita i contraenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto specifico in questione;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti che intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione, a condizione che il ricorso a tale possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi al contratto quadro.

27.4. Quando utilizza il metodo di cui al punto 27.3, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l'ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l'effettiva raccolta delle informazioni.

Prima dell'aggiudicazione del contratto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrirgli la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori rilevanti.

28. Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione

28.1. Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura.

28.2. Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, l'ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un'analisi dei rischi, l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti al punto 11.1, secondo comma, a eccezione delle lettere d) e g), del medesimo comma.

La commissione di apertura comprende almeno due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata dell'Unione, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 61.

Presso le rappresentanze o le unità locali di cui all'articolo 150 o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

28.3. Per la procedura di appalto interistituzionale la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore responsabile dell'istituzione dell'Unione responsabile della procedura.

28.4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l'integrità dell'offerta originale, compresa l'offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell'ora di ricezione, conformemente all'articolo 149, paragrafi 3 e 5, con ogni metodo adeguato.

28.5. Nelle procedure aperte, in cui l'appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all'articolo 167, paragrafo 4, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce.

28.6. Il verbale d'apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell'apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi all'articolo 149 e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell'articolo 168, paragrafo 4. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

29. Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione

29.1. L'ordinatore responsabile può decidere che il comitato di valutazione valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interessi.

29.2. Nella procedura di appalto interistituzionale il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile dell'istituzione dell'Unione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura di appalto.

29.3. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi del punto 11.2 e che non sono irregolari ai sensi del punto 12.2 o inaccettabili ai sensi del punto 12.3.

30. Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione

30.1. La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell'appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

Se al comitato di valutazione non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l'ordinatore responsabile ha conferito tale incarico.

30.2. La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni:

- a) la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, ovvero l'oggetto e il valore massimo del contratto quadro;

- b) i nominativi dei candidati od offerenti respinti e i motivi del rigetto in riferimento a una situazione di cui all'articolo 141, paragrafo 1, o ai criteri di selezione;
 - c) gli estremi delle offerte respinte e i motivi del rigetto in riferimento a una delle seguenti situazioni:
 - i) inosservanza dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 167, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) mancato soddisfacimento dei livelli minimi di qualità a norma del punto 21.3;
 - iii) offerte giudicate anormalmente basse di cui al punto 23;
 - d) i nominativi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi per cui sono stati prescelti;
 - e) i nominativi degli offerenti da classificare con i punteggi ottenuti e le relative motivazioni;
 - f) i nominativi dei candidati proposti o dell'aggiudicatario e i motivi di tale scelta;
 - g) se nota, la parte dell'appalto o del contratto quadro che il contraente proposto intende subappaltare a terzi.
- 30.3. L'amministrazione aggiudicatrice adotta la propria decisione di aggiudicazione, che riporta uno dei seguenti elementi:
- a) l'approvazione della relazione di valutazione, contenente tutte le informazioni elencate al punto 30.2, integrate dalle seguenti:
 - i) il nominativo dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta con riferimento ai criteri di selezione e di aggiudicazione preventivamente annunciati, compresi, se del caso, i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione espressa nella relazione di valutazione;
 - ii) in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo, le circostanze di cui ai punti 11, 12 e 39 che giustificano il ricorso a tali procedure;
 - b) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.
- 30.4. L'ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi:
- a) procedure al di sotto delle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, se è pervenuta una sola offerta;
 - b) riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro, se non è stato nominato il comitato di valutazione;
 - c) casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), se non è stato nominato il comitato di valutazione.
- 30.5. Per una procedura di appalto interistituzionale, la decisione di cui al punto 30.3 compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.
31. Informazione dei candidati e offerenti
- 31.1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all'esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi:
- a) la fase di apertura, nei casi di cui all'articolo 168, paragrafo 3;
 - b) la decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione, nel caso delle procedure di appalto organizzate in due fasi distinte;
 - c) la decisione di aggiudicazione.

In ciascun caso l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili.

Nell'informare l'aggiudicatario l'amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua.

- 31.2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all'articolo 170, paragrafo 3, non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l'offerente può inviare la richiesta per via elettronica.
- 31.3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all'indirizzo elettronico indicato nell'offerta o nella domanda di partecipazione.

In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto

32. Centrale di committenza

32.1. Una centrale di committenza può agire in veste di:

- a) grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo forniture e servizi alle altre amministrazioni aggiudicatrici;
- b) intermediario, aggiudicando contratti quadro o gestendo sistemi dinamici di acquisizione a uso delle altre amministrazioni aggiudicatrici, come annunciato nel bando o avviso iniziale.

32.2. La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

33. Lotti

- 33.1. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell'ambito della stessa procedura.
- 33.2. Quando l'oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti.

Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 175, paragrafo 1, a ciascun lotto si applicano l'articolo 163, paragrafo 1, e gli articoli 164 e 165.

33.3. Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.

34. Modalità di stima del valore dell'appalto

34.1. L'amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto in base all'importo totale da pagare, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi.

Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto.

34.2. Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Per i partenariati per l'innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

34.3. Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue:

- a) per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

34.4. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, il noleggio, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata:
 - i) pari o inferiore a 48 mesi per i servizi o a 12 mesi per le forniture, il valore totale per l'intera durata;
 - ii) superiore a 12 mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o, per i servizi, di durata superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

34.5. Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è uno dei seguenti:

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o nell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo da aggiudicare nel corso dell'esercizio.

34.6. Per gli appalti di lavori è preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice.

34.7. Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto.

Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori o dei servizi, di tariffe e sanzioni diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- c) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- d) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- e) i pagamenti ai candidati od offerenti.

35. Periodo di status quo prima della firma del contratto

35.1. Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti:

- a) il giorno successivo all'invio simultaneo per via elettronica delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari;

- b) quando il contratto d'appalto o il contratto quadro è aggiudicato ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera b), il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui al punto 2.4 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all'articolo 175, paragrafo 3. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere firmato con l'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente.

35.2. Il periodo stabilito al punto 35.1 non si applica nei seguenti casi:

- a) procedure nelle quali è stata presentata una sola offerta;
- b) contratti specifici basati su un contratto quadro;
- c) sistemi dinamici di acquisizione;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui al punto 11, eccetto per contratti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera b).

CAPO 3

Appalti nell'ambito delle azioni esterne

36. Disposizioni specifiche relative alle soglie e alle modalità di aggiudicazione degli appalti nell'ambito delle azioni esterne

Il punto 2, a eccezione del punto 2.5, i punti 3, 4 e 6, il punto 12.1, lettera a) e lettere da c) a f), il punto 12.4, il punto 13.3, i punti 14 e 15, i punti da 17.3 a 17.7, i punti 20.4 e 23.3, il punto 24, i punti 25.2 e 25.3, i punti 26, 28 e 29, a eccezione del punto 29.3, non si applicano agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2. I punti 32, 33 e 34 non si applicano agli appalti nell'ambito delle azioni esterne. Il punto 35 si applica agli appalti nell'ambito delle azioni esterne. Ai fini del punto 35.1, secondo comma, la durata del periodo di status quo è quella che figura nell'articolo 178, paragrafo 1.

L'attuazione delle disposizioni in materia di appalti a norma del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, anche per quanto riguarda i controlli adeguati che l'ordinatore responsabile deve svolgere quando l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione.

37. Pubblicità

- 37.1. Se del caso, l'avviso di preinformazione per le gare d'appalto secondo la procedura ristretta o la procedura aperta di cui, rispettivamente, al punto 38.1, lettere a) e b), è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile.

- 37.2. L'avviso di aggiudicazione è inviato quando è firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, o quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione o del paese beneficiario oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna.

38. Soglie e procedure

- 38.1. Le procedure di appalto nell'ambito delle azioni esterne sono le seguenti:

- a) la procedura ristretta di cui all'articolo 164, paragrafo 1, lettera b);
- b) la procedura aperta di cui all'articolo 164, paragrafo 1, lettera a);
- c) la procedura aperta locale;
- d) la procedura semplificata.

38.2. Il ricorso alle procedure di appalto in funzione delle soglie è determinato nel modo seguente:

- a) la procedura aperta o ristretta può essere utilizzata per:
 - i) appalti di servizi e di forniture e contratti di concessione di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR;
- b) la procedura aperta locale può essere utilizzata per:
 - i) appalti di forniture di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR;
- c) la procedura semplificata può essere utilizzata per:
 - i) appalti di servizi, contratti di concessione di servizi, appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore inferiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di forniture di valore inferiore a 100 000 EUR;
- d) gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta;
- e) i pagamenti di spese d'importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

38.3. Nella procedura ristretta di cui al punto 38.1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte è sufficiente a garantire una concorrenza reale.

L'elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito web della Commissione.

Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un'offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.

38.4. Nell'ambito della procedura aperta locale di cui al punto 38.1, lettera c), il bando di gara è pubblicato almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d'appalto locali.

38.5. Nell'ambito della procedura semplificata di cui al punto 38.1, lettera d), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.

Nell'ambito della procedura semplificata gli offerenti possono essere scelti dall'elenco di potenziali offerenti di cui al punto 13.1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse.

Se, dopo aver consultato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.

38.6. Per i servizi legali non rientranti nel punto 11.1, secondo comma, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura semplificata, a prescindere dal valore stimato dell'appalto.

39. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori

39.1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un'unica offerta nei seguenti casi:

- a) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro e hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all'assistenza a popolazioni nel settore sociale;

- b) quando una gara d'appalto è stata infruttuosa, ossia non sono pervenute offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che i documenti di gara non siano stati modificati in modo sostanziale;
 - c) quando dev'essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di un contratto esistente.
- 39.2. Ai fini del punto 11.1, secondo comma, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell'ambito di una crisi. L'ordinatore delegato, se del caso di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.
- 39.3. Le azioni a carattere istituzionale di cui al punto 39.1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alla funzione statutaria degli organismi pubblici.
40. Capitolato d'oneri
- In deroga al punto 16.3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d'oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui al punto 16.3, lettere a) e f).
41. Termini delle procedure
- 41.1. Per gli appalti di servizi l'intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in casi urgenti possono essere autorizzati altri termini.
- 41.2. Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte.
- 41.3. Nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara. L'intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.
- 41.4. Nelle procedure aperte i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara:
- a) 90 giorni per gli appalti di lavori;
 - b) 60 giorni per gli appalti di forniture.
- Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.
- 41.5. Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:
- a) 60 giorni per gli appalti di lavori;
 - b) 30 giorni per gli appalti di forniture.
- Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.
- 41.6. Per le procedure semplificate di cui al punto 38.1, lettera d), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare un'offerta.

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 68
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	soppresso
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 25
Articolo 23	Articolo 27
Articolo 24	Articolo 28
Articolo 25	Articolo 29
Articolo 26	Articolo 30
Articolo 27	Articolo 31
Articolo 28	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 29	Articolo 32
Articolo 30	Articolo 33
Articolo 31	Articolo 35

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 32	Articolo 36
Articolo 33	Articolo 35, paragrafo 4
Articolo 34	Articolo 37
Articolo 35	Articolo 38
Articolo 36	Articolo 39
Articolo 37	Articolo 40
Articolo 38	Articolo 41
Articolo 39	Articolo 42
Articolo 40	Articolo 43
Articolo 41	Articolo 44
Articolo 42	Articolo 45
Articolo 43	Articolo 46
Articolo 44	Articolo 47
Articolo 45	Articolo 48
Articolo 46	Articolo 49
Articolo 47	Articolo 50
Articolo 48	Articolo 51
Articolo 49	Articolo 52
Articolo 50	Articolo 53
Articolo 51	Articolo 54
Articolo 52	Articolo 55
Articolo 53	Articolo 56
Articolo 54	Articolo 58
Articolo 55	Articolo 59
Articolo 56	Articolo 60
Articolo 57	Articolo 61
Articolo 58	Articolo 62
Articolo 59	Articolo 63
Articolo 60	Articolo 154
Articolo 61	Articolo 154
Articolo 62	Articolo 69
Articolo 63	Articolo 62, paragrafo 3
Articolo 64	Articolo 72
Articolo 65	Articolo 73
Articolo 66	Articolo 74

30.7.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/217

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 67	Articolo 76
Articolo 68	Articolo 77
Articolo 69	Articolo 79
Articolo 70	Articolo 88
Articolo 71	Articolo 90
Articolo 72	Articolo 91
Articolo 73	Articolo 92
Articolo 74	Articolo 94
Articolo 75	Articolo 95
Articolo 76	Articolo 96
Articolo 77	Articolo 97
Articolo 78	Articolo 98
Articolo 79	Articolo 100
Articolo 80	Articolo 101
Articolo 81	Articolo 105
Articolo 82	Articolo 106
Articolo 83	Articolo 107
Articolo 84, paragrafo 1	Articolo 111, paragrafo 1
Articolo 84, paragrafo 2	Articolo 110, paragrafo 1
Articolo 84, paragrafo 3, primo comma	Articolo 110, paragrafo 2
Articolo 84, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 110, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 85, paragrafo 1, primo comma	Articolo 2, punto 8)
Articolo 85, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 2, punto 37)
Articolo 85, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 111, paragrafo 2
Articolo 85, paragrafo 2	—
Articolo 85, paragrafo 3	Articolo 112, paragrafo 1
Articolo 85, paragrafo 4	Articolo 112, paragrafo 2
Articolo 86, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 111, paragrafo 2
Articolo 86, paragrafo 4, primo comma	Articolo 114, paragrafo 2, primo comma
Articolo 86, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 114, paragrafo 1
Articolo 86, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 111, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 86, paragrafo 4, quarto comma	Articolo 112, paragrafo 5
Articolo 86, paragrafo 5, primo comma	Articolo 114, paragrafo 4
Articolo 86, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 114, paragrafo 5
Articolo 86, paragrafo 5, terzo comma	Articolo 114, paragrafo 6

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 87, paragrafo 1	Articolo 111, paragrafo 1
Articolo 88	Articolo 111, paragrafo 3
Articolo 89, paragrafo 1	Articolo 111, paragrafo 5
Articolo 89, paragrafo 2	—
Articolo 90	Articolo 115
Articolo 91	Articolo 115, paragrafo 1
Articolo 92	Articolo 116
Articolo 93	Articolo 146
Articolo 94	Articolo 146
Articolo 95	Articolo 147
Articolo 96	Articolo 151
Articolo 97	Articolo 133
Articolo 98	Articolo 117
Articolo 99	Articolo 118
Articolo 100	Articolo 120
Articolo 101	Articoli 2 e 162
Articolo 102	Articolo 160
Articolo 103	Articolo 163
Articolo 104	Articolo 164
Articolo 104 bis	Articolo 165
Articolo 105	Articolo 166
Articolo 105 bis	Articolo 135
Articolo 106	Articoli da 136 a 140
Articolo 107	Articolo 141
Articolo 108	Articoli 142 e 143
Articolo 110	Articolo 167
Articolo 111	Articolo 168
Articolo 112	Articolo 169
Articolo 113	Articolo 170
Articolo 114	Articolo 171
Articolo 114 bis	Articolo 172
Articolo 115	Articolo 173
Articolo 116	Articolo 131
Articolo 117	Articolo 174
Articolo 118	Articolo 175

30.7.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/219

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 119	Articolo 176
Articolo 120	Articolo 177
Articolo 121	Articolo 180
Articolo 122	Articolo 187
Articolo 123	Articolo 125
Articolo 124	Articolo 181
Articolo 125	Articoli 190, 191 e 193
Articolo 126	Articolo 186
Articolo 127	Articolo 190
Articolo 128	Articolo 189
Articolo 129	Articolo 191
Articolo 130	Articolo 193
Articolo 131	Articolo 196
Articolo 132	Articolo 198
Articolo 133	Articolo 200
Articolo 134	Articoli 152 e 153
Articolo 135, paragrafi 1, 5, 6 e 7	Articolo 202
Articolo 135, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 131
Articolo 135, paragrafi 8 e 9	—
Articolo 136	Articolo 132
Articolo 137	Articoli 204 e 205
Articolo 138	Articolo 206
Articolo 139	Articolo 208
Articolo 140	Articolo 209
Articolo 141	Articolo 241
Articolo 142	Articolo 249
Articolo 143	Articolo 80
Articolo 144	Articolo 80
Articolo 145	Articolo 243
Articolo 146	Articolo 244
Articolo 147	Articolo 245
Articolo 148	Articolo 246
Articolo 149	Articolo 250
Articolo 150	Articolo 248
Articolo 151	Articolo 82, paragrafi 7, 8 e 9

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 152	—
Articolo 153	Articolo 84
Articolo 154	Articolo 84
Articolo 155	Articolo 243, paragrafo 3
Articolo 156	Articolo 80, paragrafo 3
Articolo 157	Articolo 87
Articolo 158	Articolo 254
Articolo 159	Articolo 255
Articolo 160	Articolo 256
Articolo 161	Articolo 257
Articolo 162	Articolo 258
Articolo 163	Articolo 259
Articolo 164	Articolo 260
Articolo 165	Articolo 261
Articolo 166	Articolo 262
Articolo 167	Articolo 263
Articolo 168	—
Articolo 169, paragrafo 1	—
Articolo 169, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 169, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 170, paragrafo 1	—
Articolo 170, paragrafo 2	Articolo 116, paragrafo 1
Articolo 170, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 171, paragrafo 1	Articolo 116, paragrafo 4
Articolo 171, paragrafo 2	Articolo 116, paragrafo 2
Articolo 171, paragrafo 3	Articolo 116, paragrafo 5
Articolo 172	Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 173, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 173, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 174	—
Articolo 175	—
Articolo 176	—
Articolo 177, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 177, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 177, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 178, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 178, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 178, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 178 bis	—
Articolo 179, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 179, paragrafi 2 e 3	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 180	—
Articolo 181, paragrafo 1	—
Articolo 181, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 181, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 181, paragrafo 4	Articolo 237, paragrafo 5
Articolo 182	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 183, paragrafo 1	Articolo 160, paragrafo 4
Articolo 183, paragrafo 2	Articoli 12, paragrafo 4, lettera c), e 21, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 183, paragrafo 3	—
Articolo 183, paragrafo 4	Articolo 145, articolo 152, paragrafo 1, secondo comma, e articoli 167, paragrafo 2, e 176, paragrafo 2
Articolo 183, paragrafo 5	Articolo 160, paragrafo 5
Articolo 183, paragrafo 6	Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)
Articoli 184 e 185	—
Articolo 186	Articolo 236
Articolo 187	Articoli 234 e 235
Articolo 188	—
Articolo 189, paragrafi 1 e 4	—
Articolo 189, paragrafi 2 e 3	Articolo 114, paragrafi 2 e 3
Articolo 190	Articolo 178
Articolo 191	Articolo 179
Articolo 192	Articolo 190, paragrafo 3
Articolo 193	—
Articolo 194	Articolo 129
Articolo 195	Articolo 64
Articolo 196	Articolo 65
Articolo 197	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 198	Articolo 67
Articolo 199	Articolo 66, paragrafo 2

Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012	Il presente regolamento
Articolo 200	Articolo 66, paragrafo 3
Articolo 201	Articolo 264
Articolo 202	Articolo 11, paragrafo 2, e articolo 265
Articolo 203	Articoli 264 e 266
Articolo 204	Articolo 237
Articolo 204 bis	Articolo 221
Articolo 204 ter	Articolo 222
Articolo 204 quater	Articolo 223
Articolo 204 quinquies	Articolo 224
Articolo 204 sexies	Articolo 225
Articolo 204 septies	Articolo 225
Articolo 204 octies	Articolo 226
Articolo 204 novies	Articolo 226
Articolo 204 decies	Articolo 226
Articolo 204 undecies	Articolo 227
Articolo 204 duodecies	Articolo 228
Articolo 204 ter decies	Articolo 229
Articolo 204 quater decies	Articolo 230
Articolo 204 quindecies	Articolo 231
Articolo 204 sedecies	Articolo 232
Articolo 204 septies decies	Articolo 233
Articolo 205	Articolo 279
Articolo 206	Articolo 268
Articolo 207	—
Articolo 208	Articolo 70
Articolo 209	Articolo 71
Articolo 210	Articolo 269
Articolo 211	Articolo 280
Articolo 212	Articolo 281
Articolo 213	—
Articolo 214	Articolo 282

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2013****relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE)
n. 1080/2006**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni comuni al

FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(3) È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR per contribuire alle priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013. È opportuno allo stesso tempo definire e chiarire quali attività non rientrano nell'ambito del FESR, tra cui gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, tali investimenti non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FESR in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al FESR a sostegno di attività non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se tali attività sono attuate dagli stessi operatori economici e comprendono attività quali investimenti a fini di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, in sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o se sono elencati nel piano nazionale di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(4) È necessario specificare quali attività supplementari possono essere sostenute a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

(5) Il FESR dovrebbe contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. A seconda della categoria delle regioni sostenute, il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere concentrato sulla ricerca e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio. Tale concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, mentre dovrebbe lasciare un margine di flessibilità a livello dei programmi

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 114.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

operativi e tra diverse categorie di regioni. La concentrazione tematica dovrebbe essere adeguata, se del caso, al fine di tener conto delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità d'investimento relative alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e di cui al regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il grado di concentrazione tematica dovrebbe tener conto del livello di sviluppo della regione, del contributo delle risorse del Fondo di coesione se del caso, e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, delle regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 e di talune regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole.

- (6) Nell'ambito della priorità d'investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" il sostegno del FESR dovrebbe poter contribuire a tutti gli obiettivi tematici indicati nel presente regolamento.
- (7) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 le azioni specifiche del FESR considerate come "priorità d'investimento". Tali priorità di investimento dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non siano reciprocamente incompatibili, cui il FESR deve contribuire. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.
- (8) È necessario promuovere l'innovazione e lo sviluppo di PMI in ambiti emergenti legati alle sfide europee e regionali, come ad esempio i settori dell'industria creativa e della cultura nonché i servizi innovativi che rispondono alle nuove esigenze della società ovvero a prodotti e servizi connessi all'invecchiamento della popolazione, all'assistenza e alla salute, all'ecoinnovazione, all'economia a bassa emissione di carbonio e all'efficienza in termini di risorse.
- (9) Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, saranno essere cercate sinergie, in particolare, tra il funzionamento del FESR e Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, nel rispetto dei loro distinti obiettivi.

- (10) È importante assicurarsi che, nel promuovere gli investimenti nella gestione del rischio, siano presi in considerazione i rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.
- (11) Al fine di ottimizzare il loro contributo all'obiettivo di sostenere una crescita favorevole all'occupazione, le attività a sostegno del turismo sostenibile e del patrimonio culturale e naturale dovrebbero iscriversi nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino. Il sostegno di tali attività dovrebbe fornire altresì un contributo al potenziamento dell'innovazione e dell'uso delle TIC, alle PMI, all'ambiente e all'uso efficiente delle risorse o alla promozione dell'inclusione sociale.
- (12) Al fine di promuovere la mobilità regionale o locale sostenibile o di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, è necessario promuovere modalità di trasporto salubri, sostenibili e sicure. È opportuno che gli investimenti in infrastrutture aeroportuali sostenuti dal FESR promuovano un trasporto aereo sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, potenziando, tra l'altro, la mobilità regionale mediante il collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), anche attraverso nodi multimodali.
- (13) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e di clima stabiliti dall'Unione nel quadro della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe sostenere gli investimenti volti a promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, anche attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Al fine di soddisfare i loro requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in modo che siano coerenti con i loro obiettivi nell'ambito della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri dovrebbero poter investire in infrastrutture energetiche che siano coerenti con il mix energetico prescelto.
- (14) Le PMI, che possono includere le imprese dell'economia sociale, dovrebbero essere intese conformemente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1303 /2013, vale a dire comprendere le micro, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (15) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e di combattere la povertà, in particolare in seno alle comunità emarginate, è necessario migliorare l'accesso ai servizi sociali,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 1084/2006 (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

culturali e ricreativi, attraverso l'offerta di infrastrutture di ridotte dimensioni, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e degli anziani.

nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e per integrare i programmi e gli organismi esistenti, è necessario istituire una rete sullo sviluppo urbano a livello dell'Unione.

- (16) È opportuno che i servizi locali di tipo partecipativo comprendano tutte le forme di servizi prestati a domicilio, su base familiare e residenziali e di altri servizi locali che sostengono il diritto di ogni persona a vivere nella comunità godendo della parità di scelta e mirano a prevenire l'isolamento o la segregazione dalla comunità.
- (17) Al fine di accrescere la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo consentendo un'esecuzione comune, le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici dovrebbero essere allineate.
- (18) È opportuno definire in un allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati a livello dell'Unione nell'attuazione dei programmi. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azioni sostenute a norma del presente regolamento e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere integrati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se necessario, da indicatori di output specifici per programma.
- (19) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere azioni integrate per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo in considerazione la necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Nell'accordo di partenariato si dovrebbero definire i principi di selezione delle aree urbane in cui attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli importi indicativi per dette azioni, assegnando a tale scopo almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale. La portata di qualunque delega di compiti alle autorità urbane dovrebbe essere decisa dall'autorità di gestione in consultazione con l'autorità urbana.
- (20) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR dovrebbe sostenere azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.
- (21) Al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità, la messa in rete e lo scambio di esperienze tra i programmi e tra gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative
- (22) Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati con cui si confrontano le aree con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni montagnose e aree scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.
- (23) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'articolo 349 TFUE ed estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del sostegno da parte del FESR al finanziamento degli aiuti di funzionamento destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla particolare situazione socioeconomica di tali regioni, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 TFUE, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Gli aiuti di funzionamento concessi dagli Stati membri in tale contesto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se, al momento della concessione, essi soddisfano le condizioni previste da un regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, e adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (24) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, e tenendo conto degli obiettivi particolari stabiliti dal TFUE per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, lo status di Mayotte è stato modificato in seguito alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo ⁽²⁾, in forza della quale Mayotte diventa una nuova regione ultraperiferica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Al fine di agevolare e promuovere uno sviluppo infrastrutturale mirato e rapido di Mayotte, dovrebbe essere possibile assegnare eccezionalmente almeno il 50 % della componente FESR della dotazione di Mayotte a cinque degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).
- ⁽²⁾ Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(25) Al fine di integrare il presente regolamento con alcuni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per la scelta e la gestione delle azioni innovative. Tale potere dovrebbe essere delegato alla Commissione anche per quanto riguarda la modifica dell'allegato I del presente regolamento, ove giustificato, al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può dunque, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Per chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006. Tuttavia, è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detti interventi al 31 dicembre 2013, che pertanto si dovrebbero continuare ad applicare successivamente a tale data a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero pertanto restare valide.

(28) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Articolo 2

Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3

Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR

1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:

- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
- b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2;
- c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;
- d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
- e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.

2. Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.

3. Il FESR non sostiene:

- a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

Articolo 4

Concentrazione tematica

1. Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri:

- a) nelle regioni più sviluppate:
 - i) almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché
 - ii) almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- b) nelle regioni in transizione:
 - i) almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi

tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

- ii) almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) nelle regioni meno sviluppate:

- i) almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e
- ii) almeno il 12 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione.

Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1300/2013, e quelli di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1300/2013 possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15 %. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Priorità d'investimento

Nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento e indicate nell'accordo di partenariato:

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:

- a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;
- b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali;

2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:

- a) estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale;
- b) sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;
- c) rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;

3) accrescere la competitività delle PMI:

- a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
- b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;

c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;

d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;

4) sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

- a) promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;
- c) sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;
- d) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;
- e) promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;
- f) promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;
- g) promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;

5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

- a) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;
- b) promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:

- a) investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
 - b) investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
 - c) conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;
 - d) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;
 - e) agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
 - f) promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - g) sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
- a) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;
 - b) migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali;
 - c) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;
 - d) sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
 - e) promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:
- a) sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;
 - b) sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;
 - c) sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;
- 9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:
- a) investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;
 - b) sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;
 - c) sostenendo imprese sociali;
 - d) investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Articolo 6

Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

1. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.

2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023.

3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'allegato I del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7

Sviluppo urbano sostenibile

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.

2. Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma

operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

4. Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti.

5. L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.

Articolo 8

Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile

1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.

2. In deroga all'articolo 4 del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.

*Articolo 9***Rete di sviluppo urbano**

1. La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

2. Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 10***Aree che presentano svantaggi naturali o demografici**

Nei programmi operativi cofinanziati dal FESR che riguardano aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 121, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione è prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste aree.

*Articolo 11***Regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa**

L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa. Tale dotazione è destinata agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

*Articolo 12***Regioni ultraperiferiche**

1. L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'articolo 349 TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

- a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

c) le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzino, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

2. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:

- a) operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
- b) aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
- c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

5. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

6. L'articolo 4 non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, e almeno il 50 % della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO III**Disposizioni finali***Articolo 13***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2. Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

*Articolo 14***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega del potere di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o

se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 15***Abrogazione**

Fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 16***Riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 12, paragrafo 6, si applica con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/299

ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL SOSTEGNO DEL FESR ALL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (ARTICOLO 6)

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Investimento produttivo		
	imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno
	imprese	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
	imprese	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni)
	equivalenti tempo pieno	Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno
Turismo sostenibile	visite/anno	Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno
Infrastruttura TIC	unità abitative	Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps
Trasporti		
Ferrovie	chilometri	Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie di cui: TEN-T
	chilometri	Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T
Strade	chilometri	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: TEN-T
	chilometri	Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T
Trasporti urbani	chilometri	Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate
Vie navigabili	chilometri	Lunghezza totale delle vie navigabili interne nuove o migliorate
Ambiente		
Rifiuti solidi	tonnellate/anno	Capacità aggiuntiva di riciclaggio dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	persone	Popolazione aggiuntiva servita dall'approvvigionamento idrico potenziato
Trattamento delle acque reflue	popolazione equivalente	Popolazione aggiuntiva beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato
Prevenzione e gestione dei rischi	persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni
	persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Riabilitazione dei suoli	ettari	Superficie totale dei suoli riabilitati
Natura e biodiversità	ettari	Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione
Ricerca e innovazione		
	equivalenti tempo pieno	Numero di nuovi ricercatori negli enti sostenuti
	equivalenti tempo pieno	Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate
	imprese	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione
	imprese	Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato
	imprese	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa
Energia e cambiamento climatico		
Energie rinnovabili	MW	Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica	unità abitative	Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata
	kWh/anno	Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
	utenti	Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	tonnellate equivalenti CO ₂	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
Infrastrutture sociali		
Assistenza all'infanzia e istruzione	persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta
Sanità	Persone	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Indicatori specifici per lo sviluppo urbano		
	persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	metri quadrati	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
	metri quadrati	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane
	alloggi	Abitazioni ripristinate in aree urbane

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1080/2006	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	—
Articolo 7	—
—	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
—	Articolo 8
—	Articolo 9
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	Articolo 13
—	Articolo 14
Articolo 23	Articolo 15
Articolo 24	Articolo 16
Articolo 25	Articolo 17

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2013**

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visti i pareri del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

visti i pareri della Corte dei conti ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di

sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. È pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.

(6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

⁽³⁾ GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

- (7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.
- (8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.
- (9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.
- (10) Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (il "regolamento finanziario"). È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi.
- (11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun

programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

- (12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.
- (13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

- (14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.
- (15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.
- (16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali di diversi tipi di territori.
- (17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.
- (18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.
- (19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.
- (20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i

programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità *ex ante*, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità *ex ante* dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità *ex ante* prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità *ex ante* dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità *ex ante* applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità *ex ante* applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli

obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6 % per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽³⁾ relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e il regolamento (CE) n. 73/2009 (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

- (25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.
- (26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell'attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere

revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

- (27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.
- (28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.
- (29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

- (30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.
- (31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
- (32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.
- (33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.
- (34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.
- (35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.
- (36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

- (37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.
- (38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.
- (39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.
- (40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.
- (41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.
- (42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.
- (43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.
- (44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.
- (45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

- (46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.
- (47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20 % dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.
- (48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.
- (49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di efficacia dell'attuazione.
- (50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.
- (51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunioni di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.
- (52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.
- (53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.
- (54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.
- (55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

- (56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.
- (57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.
- (58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.
- (59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.
- (60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto dell'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1° settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.
- (61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dal regolamento FSE, dal regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.
- (63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.
- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).
- ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).
- ⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

- (64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.
- (65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
- (66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.
- (67) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.
- (68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell'attuazione dei fondi SIE.
- (69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.
- (70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.
- (71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.
- (72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la

gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

- (73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.
- (74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni addizionali intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.
- (75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
- (76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello

di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75 % in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60 % della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55 % della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

- (78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾, nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5 %, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

- (80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.
- (81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.
- (82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1 % la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.
- (83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'I OG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'I OG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. È opportuno che l'I OG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.
- (84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.
- (85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.
- (86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3 % dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.
- (87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio ⁽²⁾. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.
- (88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.
- (89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

- (90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.
- (91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
- (92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.
- (93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.
- (94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.
- (95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio⁽¹⁾ il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.
- (96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.
- (97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

- (99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.
- (100) Ai sensi dell'articolo 175 TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.
- (101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell'Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.
- (103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.
- (104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.
- (105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.
- (106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.
- (107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.
- (108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

- (109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.
- (110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- (111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.
- (112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90 % dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.
- (113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.
- (114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.
- (115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.
- (116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.
- (117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.
- (118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.
- (119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.
- (120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150 000 EUR per l'FSE e i 100 000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito,

l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosettori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione,

le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l'importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

- (125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli

Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario

nei programmi operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

- (127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");
- 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");
- 3) regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");
- 4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");
- 5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

- 6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ⁽¹⁾ e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio ⁽²⁾, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- 3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;
- 4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;
- 5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- 6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
- 7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;
- 8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
- 9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- 10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
- 11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

⁽¹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

- 12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- 13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione ⁽³⁾;
- 14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- 15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- 16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- 17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- 18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione Inei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- 19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;
- 20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
- 21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;
- 22) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
- 23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;
- 25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;
- 26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).
- ⁽⁴⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- 27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;
- 28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- 29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
- 30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- 31) "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;
- 32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;
- 33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;
- 34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;
- 35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;
- 36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
- 37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- 38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- 39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 3

Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

PARTE II**DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE****TITOLO I****PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE***Articolo 4***Principi generali**

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

*Articolo 5***Partenariato e governance a più livelli**

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

- a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali; e
- c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice

europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

- a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
- b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
- c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
- g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6

Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9

Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 10

Quadro strategico comune

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

*Articolo 11***Contenuto**

Il QSC stabilisce:

- a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
- b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
- c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- d) i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
- e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
- f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

*Articolo 12***Revisione**

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

*Articolo 13***Orientamenti per i beneficiari**

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.
2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.
3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

*CAPO II***Accordo di partenariato***Articolo 14***Preparazione dell'accordo di partenariato**

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

Articolo 15

Contenuto dell'accordo di partenariato

1. L'accordo di partenariato stabilisce:

a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;

b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;

v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;

d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

- ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
 - iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
 - iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
- b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16

Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.
3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato,

compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

Articolo 17

Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1. Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

*Articolo 19***Condizionalità ex ante**

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

*Articolo 20***Riserva di efficacia dell'attuazione**

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;
- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 21

Verifica di efficacia dell'attuazione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Articolo 22

Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia

dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorché lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

Articolo 23

Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato

e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

- a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
- b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o
- c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ⁽²⁾;
 - ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ⁽³⁾;
 - iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 3.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'indempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;
- d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
- e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/351

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi

al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b) un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

— un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e

— un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

c) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Articolo 24

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
- b) se è stato concesso allo Stato membro interessato un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se è stato concesso un sostegno finanziario allo Stato membro interessato subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Il presente comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

3. La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e presenta, entro il 30 giugno 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa.

*Articolo 25***Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio**

1. Su richiesta di uno Stato membro con temporanee difficoltà di bilancio che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, una quota delle risorse previste all'articolo 59 e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera k), con gestione diretta o indiretta.

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 2 per l'anno di calendario in cui soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è fatto il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE*Articolo 26***Preparazione dei programmi**

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredata della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

*Articolo 27***Contenuto dei programmi**

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di

valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28

Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.

1. In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano

ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29

Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30

Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati nell'accordo di partenariato.

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

Articolo 31

Partecipazione della BEI

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

Articolo 33

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o

dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 o 3 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Articolo 34

Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Articolo 35

Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

- b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);
- e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36

Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37

Strumenti finanziari

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

- a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
- b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento

previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

- c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
- g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati

o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento.

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

Articolo 38

Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;
- b) affidare compiti di esecuzione:
 - i) alla BEI;
 - ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica;
 - iii) a un organismo di diritto pubblico o privato; o

- c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).

Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), quando attuano fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2, e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato III ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 39

Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;

b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, di uno dei seguenti elementi:

i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, 1° comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione;

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI a livello dell'Unione, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI in ogni Stato membro, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI a livello di Stato membro, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario dal FESR e dal FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;

ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;

iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;

v) il calendario dei pagamenti;

vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

vii) la selezione degli intermediari finanziari;

viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

ix) la visibilità;

x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulle garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le richieste di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100 % degli importi che lo Stato membro deve versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali richieste di pagamento si basano sugli importi richiesti ritenuti necessari dalla BEI per coprire gli impegni per contratti di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti dagli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che gli impegni siano stipulati dalla BEI.

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

- a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, lettera b);
- b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

- a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
- b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente

previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Articolo 40

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Gli organismi designati conformemente all'articolo 124 del presente regolamento per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

- a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;
- b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

Articolo 41

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:

- a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;
- b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
- c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
 - ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
- d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 42

Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia, di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.

I fondi versati nel conto di garanzia:

- a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;
- b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;
- c) non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1 e 2; e

b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

Articolo 43

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, primo comma, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Articolo 44

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

1. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, remunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;
- c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

Articolo 45

Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE

agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Articolo 46

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 6;
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44;
- h) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47

Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito

dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48

Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 50

Relazioni di attuazione

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle

informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

Articolo 51

Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso.

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 52.

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52

Relazione sullo stato dei lavori

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

- a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
- b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
- c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
- d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
- f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
- g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 53

Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 54

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Articolo 55

Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

- a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
- b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
- d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC,

l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;

- e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
- f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
- h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
- i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
- j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
- k) l'idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
- m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
- n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 56

Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'adeguata capacità di valutazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Articolo 57

Valutazione ex post

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019.

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone

diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
- l) misure per individuare, stabilire le priorità e attuare riforme strutturali e amministrative come reazione alle sfide economiche e sociali in atto negli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Articolo 59

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Articolo 61

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

- applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
- calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,

- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

- a) aiuti "de minimis";
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62

PPP

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63

Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o

b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64

Sostegno alle operazioni PPP

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
- b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 65

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.

4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfetarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o
- i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Articolo 66

Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67

Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfetarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile

1. Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

Articolo 69

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/377

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 70

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del sostegno del FEASR a livello del programma;

c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;

d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e i paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE.

Articolo 71

Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73

Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.
4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO II

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 75

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 76

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84

del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

Articolo 77

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Articolo 78

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79

Richieste di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 80

Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

Articolo 81

Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 82

Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
- c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II

Esame e accettazione dei conti

Articolo 84

Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 85

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
- b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86

Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

Articolo 87

Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 88

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89

Missione e obiettivi

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
- b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

Articolo 90

Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;
- c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che

soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissati a 325 145 694 739 EUR nei prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 322 145 694 739 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione e 3 000 000 000 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa deduzione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 92

Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,33 % delle risorse globali (vale a dire, in totale, 313 197 435 409 EUR) e sono così ripartite:

- a) il 52,45 % (vale a dire, in totale, 164 279 015 916 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

- b) il 10,24 % (vale a dire, in totale, 32 084 931 311 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) il 15,67 % (vale a dire, in totale, 49 084 308 755 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 21,19 % (vale a dire, in totale, 66 362 384 703 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,44 % (vale a dire, in totale, 1 386 794 724 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultra-periferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2. Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre $\pm 5\%$ tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di

garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 3 000 000 000 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 3 000 000 000 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del

regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,75 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, 8 948 259 330 EUR).

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

Articolo 93

Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo

di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 94

Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Articolo 95

Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio ⁽¹⁾;
- 2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
- 3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;
- 4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente

alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

- a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle

raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

- i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
- ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
- iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
- iv) gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;
- v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;
- vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
- vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

- i) gli obiettivi specifici;
- ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

- i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;
- ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

- a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
- b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
- c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
- d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
- e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

- a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;
- b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo 174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

- a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
- b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

- c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

- a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;
- b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
- c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

- a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
- b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
- c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo futuro emendamento, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere b), punto vi), c), punto v), ed e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

Articolo 97

Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98

Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % di finanziamento dell'Unione per

ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 99

Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;

- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
 - f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
 - g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
 - h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
 - i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.
- a) i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
 - i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
 - ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
 - iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
 - iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
 - b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 102

Decisione relativa a un grande progetto

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.

Articolo 103

Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1. In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
- b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
- c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
- d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
- e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui

all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104

Ambito di applicazione

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5 000 000 EUR.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG.

Articolo 105

Preparazione dei piani d'azione comuni

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.

Articolo 106

Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

- 1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
- 2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;
- 3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;
- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;
- 7) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;

c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;

d) le disposizioni per garantire la diffusione dell'informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi;

9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:

- a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2), in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;
- b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali;
- c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 107

Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 108

Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

- a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
- b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 109

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
 - b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
 - d) l'esecuzione dei grandi progetti;
 - e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
 - f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
 - g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
 - i) gli strumenti finanziari.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/393

2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 111

Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
- d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
- g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 112

Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
- b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 113

Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
- b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

- c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

Articolo 114

Valutazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

CAPO II

Informazione e comunicazione

Articolo 115

Informazione e comunicazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 116

Strategia di comunicazione

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di

sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

Articolo 117

Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Ogni fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3. In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo

del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

a) l'85 % per il Fondo di coesione;

b) l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;

c) l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

d) il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);

e) il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85 %.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

Articolo 121

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;

d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui

al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 125

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.
3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
- i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- ii) siano non discriminatori e trasparenti;
- iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
- b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
- e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.
- In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.
5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.
- La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.
6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.
7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 126

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 127

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

- a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;
- b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128

Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME, ACCETTAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129

Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Articolo 130

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nella domanda di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 131

Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), all'articolo 68, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che

stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 132

Pagamento ai beneficiari

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133

Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134

Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

- a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2 %;
- nel 2017: il 2,625 %;
- nel 2018: il 2,75 %;
- nel 2019: il 2,875 %;
- dal 2020 al 2023: il 3 %.

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Articolo 135

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136

Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137

Preparazione dei conti

1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

- a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
- c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
- d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 138

Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

Articolo 139

Esame e accettazione dei conti

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
 - i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
 - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli

adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

Articolo 140

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;
- f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri

Articolo 143

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione

Articolo 144

Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
- b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

Articolo 145

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

- a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
- b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento di ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
- c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

Articolo 146

Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente

regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 147

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 149

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144,

paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, dell'articolo 37, paragrafo 13, dell'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, dell'articolo 63, paragrafo 4, e dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 101, quarto comma, dell'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 125, paragrafo 9, dell'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 150

Procedura di comitato

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali**Articolo 151****Riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Articolo 152**Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione

accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 153**Abrogazione**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Articolo 154**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

ALLEGATO I

QUADRO STRATEGICO COMUNE

1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.
2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.
3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.
4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1 Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.
2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:
 - a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
 - b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;
 - c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;
 - d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;
 - e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
 - f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
 - g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
 - h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.
4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unione e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
 - a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
 - b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;
 - c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.
2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

- a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
 - b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:
- a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;
 - c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;
 - f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e
 - g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) ⁽¹⁾

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

⁽¹⁾ Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

4.5 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ⁽¹⁾ e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6 ERASMUS+ ⁽²⁾

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.
2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.
3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) ⁽³⁾

1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.
2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) ⁽⁴⁾

1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
 3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.
 4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.
 5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
 6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.
- 4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo
1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
 2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.
5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI
- 5.1 Partenariato e governance a più livelli
1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

5.2 Sviluppo sostenibile

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
 - b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
 - c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
 - d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".
2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.
 3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.
2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.
3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4 Accessibilità

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'intero ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:
 - a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;
 - b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;
 - c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
 - d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

- 6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.
- 6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

- 6.3. Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.
- 6.4. Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:
- a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
 - b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
 - c) valutare le difficoltà di un coordinamento trasettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
 - d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.
- 6.5. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:
- a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;
 - b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
 - c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.
2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.
4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.
6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:
 - a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;
 - b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;
 - c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;
 - d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;
 - e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;
 - f) migliorare la governance transfrontaliera.
3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.
2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.
3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.
 2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.
-

ALLEGATO II

METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore e unità di misurazione, se del caso		Target intermedio per il 2018	Target finale per il 2023

2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.
3. I target intermedi e i target finali sono:
- a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
 - b) coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
 - c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
 - d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
 - e) coerenti tra i vari programmi, se del caso.
4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.
5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e dei target finali in conformità dell'articolo 30.

ALLEGATO III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL LIVELLO DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI O DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 11**1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI**

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;
- b) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;
- c) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;
- d) se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- e) se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- f) se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:
 - (i) per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;
 - (ii) per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;
 - (iii) per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

- i) i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;
- ii) i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;
- iii) i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;

iv) i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.

ALLEGATO IV

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);
- c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
- d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;
- e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
- f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;
- g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
- h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;
- i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;
- j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;
- k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
- l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
- m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 6, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;

- b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
 - c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45;
 - d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.
-

ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE

	Settore	Tasso forfettario
1	STRADA	30 %
2	FERROVIA	20 %
3	TRASPORTO URBANO	20 %
4	ACQUA	25 %
5	RIFIUTI SOLIDI	20 %

ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER IL PERIODO 2014-2020

Profilo annuale rettificato (compreso reintegro per l'iniziativa per l'occupazione giovanile)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Prezzi in EUR, 2011	44 677 333 745	45 403 321 660	46 044 910 729	46 544 721 007	47 037 288 589	47 513 211 563	47 924 907 446	325 145 694 739

ALLEGATO VII

METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a -27 (in PPA);
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %
 - ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %
 - iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
 - b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.
4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - a) popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);

- b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
- c) occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);
- d) numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);
- e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);
- f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
- g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5 %).

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3

5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
- a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.
7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).

9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono la coesione

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.
11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.
12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
13. Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

Disposizioni complementari

14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.
16. La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:
 - a) 1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;
 - b) 1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;
 - c) 100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;
 - d) 1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;
 - e) 1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.
18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:
- a) per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;
 - b) per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;
 - c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.
20. Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2

21. Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO VIII

METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91

- I. La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:
1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).
 2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.
 3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.
- II. La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.
- III. Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.
- IV. Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom)n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.
-

ALLEGATO IX

METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65 %, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è compreso tra il 65 % e il 70 %, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 70 % ma inferiore al 75 %, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 75 % non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

ALLEGATO X

ADDIZIONALITÀ

1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica ex-ante

- a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P51	X	X	X	X	X	X	X

- b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL	X	X	X	X	X	X	X

- c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.
- d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.
- e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

ALLEGATO XI

Condizionalità ex ante

PARTE I: Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, primo comma, punto 1))	FESR: tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1.	1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.	- Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che: - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; - definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; - preveda un meccanismo di controllo. - Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.
	FESR: potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo.	1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.	Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, primo comma, punto 2)	FESR: - sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC. - rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health.	2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentare la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.	- La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue: - programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea; - analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/439

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti; — valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.
	FESR: — estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale.	2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.	— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga: — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati.
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, primo comma, punto 3)	FESR: — promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese; — sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.	3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).	— Le azioni specifiche sono: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; (articolo 9, primo comma, punto 4)	FESR+ Fondo di coesione: — sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.	4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	— Le azioni sono: — misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; — misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
	FESR + Fondo di coesione: — promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.	4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.	— Le azioni sono: — il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE, gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di:

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/441

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.
	FESR+Fondo di coesione: — promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.	4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili ⁽⁴⁾	— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. — Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, primo comma, punto 5)	FESR+Fondo di coesione: — promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.	5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	— Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: — la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; — la descrizione di scenari monorischio e multirischio; — la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (articolo 9, primo comma, punto 6)	FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.	6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	— Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. — L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
	FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.	6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.	— È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE; — Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/443

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (articolo 9, primo comma, punto 7)	FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea di trasporto (RTE-T). — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.	7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T.	— Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca: — il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, comprese le priorità per gli investimenti in materia di: — assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; e — viabilità secondaria; — un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione; — misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella RTE-T. — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.	7.2. Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.	— Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabella di marcia e un quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	— sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile. FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.		
	FESR + Fondo di coesione — Sostenere uno spazio multimodale unico di trasporto europeo, investendo nella rete RTE-T. — Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.	7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile.	— Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che: — soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica; — definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	FESR: — migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili.	7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia. Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.	— Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali: — a norma dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, ove applicabile, e

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/445

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12 e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e — conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾; — Tali piani contengono: — un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR; — misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE; — misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.
8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; (obiettivo occupazione) (articolo 9, primo comma, punto 8)	FSE: — accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori.	8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	— I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: — lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese. FESR: — sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese.	8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.	— Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi, ove necessario.
	FSE: — modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni atte a migliorare la mobilità professionale transnazionale attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate. FESR: — investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego.	8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.	— Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/447

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: — invecchiamento attivo e in buona salute.	8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione	— Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione; — Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.
	FSE: — adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.	8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.	— Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui: — misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento; — misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione;
	FSE: — integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;	8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG	— L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile: — si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi; — identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; — coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; — consente un intervento tempestivo e pronta attivazione;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.
9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione (obiettivo povertà) (articolo 9, primo comma, punto 9)	FSE: — inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.	9.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	— Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi; — contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà; — in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio; — Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/449

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FSE:— integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali. — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.	9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.	— Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: — stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; — identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); — comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; — sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali; — Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.
	FSE: — miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale.	9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che: — preveda misure coordinate per migliorare l'accesso ai servizi sanitari;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.		— preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture; — preveda un sistema di controllo e riesame. — Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.
10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente; (obiettivo istruzione) (articolo 9, primo comma, punto 10)	FSE: — ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.	10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	— Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi. — Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che: — si basi su dati di fatto; — copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione; — coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/451

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FSE: — migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria e di livello equivalente nonché l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, soprattutto per i gruppi svantaggiati. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa	10.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: — ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: — aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; — riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; — incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; — misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: — incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore; — riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.
	FSE: — rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite.	10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: — misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa		— misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità); — misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale). — misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità).
	FSE: — migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato.	10.4. esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi:

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/453

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa		— misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme; — misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (EC-VET).
11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, primo comma, punto 11)	FSE: — investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. FESR: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni a titolo del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.	— Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica.	— È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi: — analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; — sviluppo di sistemi di gestione della qualità; — azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; — sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore; — sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle autorità pubbliche;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	Fondo di coesione: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.		— sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

- (¹) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).
- (²) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
- (³) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
- (⁴) Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).
- (⁵) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
- (⁶) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
- (⁷) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
- (⁸) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

PARTE II: Condizionalità tematiche ex ante

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.
2. Parità di genere	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/455

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
3. Disabilità	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio ⁽¹⁾ .	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno; — Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
4. Appalti pubblici	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi; — Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
5. Aiuti di Stato	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	— Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (VAS); — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; — Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	— Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: — l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; — dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati; — Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: — la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; — la fissazione di obiettivi per tali indicatori; — il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; — Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

⁽²⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU L 26, del 28.1.2012, p. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, del 21.7.2001, p. 30).

ALLEGATO XII

Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi**1. ELENCO DELLE OPERAZIONI**

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'operazione;
- sintesi dell'operazione;
- data di inizio dell'operazione;
- data di fine dell'operazione(data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
- paese;
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
 - a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
 - b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
 - c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;

- d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione 1 del presente allegato;
 - e) fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
- a) i partner di cui all'articolo 5;
 - b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
 - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.
2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:
 - a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
 - b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
 - c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
 - e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
 - f) la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente al punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;
- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
 - f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
 - g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
 - h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
 - i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo.
-

ALLEGATO XIII

CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE**1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO**

- i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
- ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.
- iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
- iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO**A. Autorità di gestione**

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.
- ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.
- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.
- ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B. Autorità di certificazione

- i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.
- ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.
- iii) Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.
- iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. SORVEGLIANZA

A. Autorità di gestione

- i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
- ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articoli 3 e 4	Articolo 89
Articoli 5, 6 e 8	Articolo 90
Articolo 7	—
Articolo 9	Articoli 4 e 6
Articolo 10	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 11	Articolo 5
Articolo 12	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 14	Articoli 4, paragrafi 7 e 8, e 73
Articolo 15	Articolo 95
Articolo 16	Articolo 7
Articolo 17	Articolo 8
Articolo 18	Articolo 91
Articoli da 19 a 21	Articolo 92
Articolo 22	Articoli 93 e 94
Articolo 23	Articolo 92, paragrafo 6
Articolo 24	Articolo 91, paragrafo 3
Articolo 25	Articoli 10 e 11
Articolo 26	Articolo 12
Articolo 27	Articolo 15
Articolo 28	Articoli 14 e 16
Articolo 29	Articolo 52
Articolo 30	Articolo 53
Articolo 31	Articolo 113
Articolo 32	Articoli 26, 29 e 96, paragrafi 9 e 10
Articolo 33	Articoli 30 e 96, paragrafo 11
Articolo 34	Articolo 98
Articolo 35	Articolo 99
Articolo 36	Articolo 31
Articolo 37	Articoli 27 e 96, paragrafi da 1 a 8
Articolo 38	—

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 39	Articolo 100
Articolo 40	Articolo 101
Articolo 41	Articoli 102 e 103
Articolo 42	Articolo 123, paragrafo 7
Articolo 43	—
Articolo 43 bis	Articolo 67
Articolo 43 ter	Articolo 67
Articolo 44	Articoli da 37 a 46
Articolo 45	Articoli 58 e 118
Articolo 46	Articoli 59 e 119
Articolo 47	Articolo 54
Articolo 48	Articoli 55, 56, paragrafi da 1 a 3, articolo 57 e articolo 114, paragrafi 1 e 2
Articolo 49	Articoli 56, paragrafo 4, 57 e 114, paragrafo 3
Articolo 50	Articoli 20 e 22
Articolo 51	—
Articolo 52	Articolo 121
Articoli 53 and 54	Articoli 60 e 120
Articolo 55	Articolo 61
Articolo 56	Articoli da 65 a 70
Articolo 57	Articolo 71
Articolo 58	Articolo 73
Articolo 59	Articolo 123
Articolo 60	Articolo 125
Articolo 61	Articolo 126
Articolo 62	Articolo 127
Articolo 63	Articolo 47
Articolo 64	Articolo 48
Articolo 65	Articolo 110
Articolo 66	Articolo 49
Articolo 67	Articoli 50 e 111
Articolo 68	Articoli 51 e 112
Articolo 69	Articoli da 115 a 117
Articolo 70	Articoli 74 e 122
Articolo 71	Articolo 124
Articolo 72	Articolo 75

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/465

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 73	Articolo 128
Articolo 74	Articolo 148
Articolo 75	Articolo 76
Articolo 76	Articoli 77 e 129
Articolo 77	Articoli 78 e 130
Articoli 78 e 78 bis	Articolo 131
Articolo 79	—
Articolo 80	Articolo 132
Articolo 81	Articoli 80 e 133
Articolo 82	Articoli 81 e 134
Articolo 83	—
Articolo 84	Articolo 82
Articoli da 85 a 87	Articolo 135
Articolo 88	—
Articolo 89	Articolo 141
Articolo 90	Articolo 140
Articolo 91	Articolo 83
Articolo 92	Articolo 142
Articolo 93	Articoli 86 e 136
Articolo 94	—
Articolo 95	—
Articolo 96	Articolo 87
Articolo 97	Articolo 88
Articolo 98	Articolo 143
Articolo 99	Articoli 85 e 144
Articolo 100	Articolo 145
Articolo 101	Articolo 146
Articolo 102	Articolo 147
Articoli 103 e 104	Articolo 150
Articolo 105	Articolo 152
Articolo 105 bis	—
Articolo 106	Articolo 151
Articolo 107	Articolo 153
Articolo 108	Articolo 154

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i. degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
- ii. degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;
- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2013****relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e l'ambito di applicazione dell'FSE, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà,

promuovere l'istruzione, le competenze e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva globali e sostenibili conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 TFUE. Conformemente all'articolo 9 TFUE, l'FSE dovrebbe tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha chiesto che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostengano la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e la discriminazione, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati di Europa 2020 e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE così come, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali sull'integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti rilevanti dell'attuazione delle iniziative faro, in particolare dell'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", di "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), e della "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Dovrebbe inoltre sostenere le pertinenti attività dell'"Agenda digitale europea" e di "Unione dell'innovazione".

(4) L'Unione affronta problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal sempre maggiore invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altre persone svantaggiate come i migranti e le minoranze.

(5) L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la

⁽¹⁾ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 127.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere le attività EURES (attività della rete europea di servizi per l'impiego) per quanto riguarda le assunzioni e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero. Le operazioni finanziate a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

- (6) L'FSE dovrebbe altresì promuovere l'inclusione sociale e prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni, il che comporta la mobilitazione di una serie di politiche rivolte alle persone maggiormente svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi bambini, lavoratori poveri e donne anziane. È opportuno prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per i senzatetto, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi di assistenza di lunga durata. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o basati sulla comunità e offerti da diversi tipi di prestatori, vale a dire amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative.
- (7) L'FSE dovrebbe provvedere a contrastare l'abbandono scolastico precoce, a promuovere l'accesso paritario a un insegnamento di buona qualità, ad investire nell'istruzione e nella formazione professionale, ad aumentare l'attinenza dell'istruzione e dei sistemi di formazione al mercato del lavoro e a rafforzare l'apprendimento permanente, compresi i percorsi formativi formali, non formali e informali.
- (8) Oltre a queste priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa. La capacità istituzionale dei soggetti interessati, incluse le Organizzazioni non governative, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, incluso il settore della lotta contro la discriminazione dovrebbe essere rafforzata.
- (9) Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" può contribuire a tutti

gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locale sia in termini di contenuto delle strategie.

- (10) Al contempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese dell'Unione e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro dall'istruzione all'occupazione verso competenze e attività lavorative più ecologiche e dovrebbe affrontare le carenze in termini di competenze, incluse quelle nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. L'FSE dovrebbe altresì contribuire alla promozione delle capacità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE e il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE.
- (11) Alla luce della necessità persistente di affrontare la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, è opportuno dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nelle regioni più colpite. In tali regioni l'IOG dovrebbe sostenere i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), rafforzando e accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. All'IOG dovrebbero essere specificamente attribuiti fondi aggiuntivi e dovrebbero essere combinati con i finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare a integrare le altre operazioni finanziate dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani⁽¹⁾, che prevede che i giovani debbano ricevere un'offerta di buona qualità di posti di lavoro, istruzione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver lasciato l'istruzione formale. L'IOG può inoltre sostenere azioni volte a combattere l'abbandono scolastico precoce. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere condizionato alla partecipazione dei giovani all'IOG.

⁽¹⁾ GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

- (12) L'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE, ma, se del caso, sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate correlate all'IOG al fine di conseguire i suoi obiettivi. Occorre semplificare e facilitare l'attuazione dell'IOG, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'IOG siano chiaramente dimostrati e comunicati, dovrebbero essere previsti un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e sull'attuazione, inclusa la valutazione, dell'IOG.
- (13) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, assicurando una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione. Una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione è stabilita per l'FSE a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [1303/2013.] L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo sostegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato pari al 20 % delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro. La scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno dell'FSE dovrebbero essere limitati, conformemente al livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno.
- (14) Al fine di consentire una più stretta sorveglianza e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello dell'Unione dalle attività sostenute dall'FSE, nel presente regolamento dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di output e di risultato. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [1303/2013.] Gli indicatori dovrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di output specifici per ciascun programma.
- (15) Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati in tutti i programmi operativi.
- (16) Tenendo conto della protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili sui partecipanti, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE nel promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom. Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegate ai loro programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti.
- (17) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE.
- (18) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.
- (19) Conformemente all'articolo 10 TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione. La discriminazione fondata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso ampio al fine di coprire altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo dell'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.
- (20) Il sostegno all'innovazione sociale contribuisce ad adeguare maggiormente le politiche ai cambiamenti sociali. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali e gli imprenditori innovativi nonché i progetti innovativi affidati alle organizzazioni non governative e ad altri attori dell'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a

migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali, quali, a esempio, l'etichettatura sociale.

- (21) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.
- (22) Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali.
- (23) La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi.
- (24) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE.
- (25) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese.
- (26) L'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, di importi forfettari e di finanziamenti a tasso forfettario dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti i partner di progetti dell'FSE.
- (27) È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma operativo e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.

- (28) Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere incoraggiati a far leva finanziaria con l'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere, a esempio, gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.
- (29) L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione.
- (30) Gli investimenti nel capitale umano sono la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita. Occorre pertanto assicurare che nel periodo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate a migliorare le competenze e a innalzare i livelli occupazionali consentano azioni di portata adeguata.
- (31) Al fine di stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (32) La Commissione dovrebbe essere assistita nell'amministrazione del FSE dal comitato di cui all'articolo 163 TFUE.
- (33) Dato che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 dovrebbero pertanto rimanere valide,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2

Compiti

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2. L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.

3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

Ambito d'applicazione del sostegno

1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

- a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":
 - i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
 - ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;
 - iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;
 - iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
 - v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
 - vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;
 - vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;
- b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":
 - i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

- ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;
 - iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;
 - iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
 - v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;
 - vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente":
- i) riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;
 - ii) migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;
 - iii) rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
 - iv) migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;
- d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":
- i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.
- Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.
2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:
- a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;
 - b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;
 - c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;
 - d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.

*Articolo 4***Coerenza e concentrazione tematica**

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2. In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

- a) per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;
- c) per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

4. Gli assi prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

*Articolo 5***Indicatori**

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere.

Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

2. In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.

3. Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.

CAPO II**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE***Articolo 6***Coinvolgimento dei partner**

1. La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3. Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione della parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.

Articolo 8

Promozione delle pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.

Articolo 9

Innovazione sociale

1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.

2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.

3. Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'articolo 25 o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.

4. La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100 %, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.

3. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:

- a) gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;
- b) l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Come integrazione agli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, come disposto all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

2. L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

- a) l'operazione va a beneficio della zona di programma;
- b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

3. Fino a un limite del 3 % della dotazione di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.

4. Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE.

5. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione.

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.

3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

4. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 15

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo ambito di applicazione utilizzando strumenti finanziari, inclusi microcrediti e fondi di garanzia.

CAPO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Articolo 16

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

L'IOG sostiene la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione fornendo supporto alle azioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di

25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.

Ai fini dell'IOG per il 2014-2015, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25 % nel 2012 e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era cresciuto in misura superiore al 30 % nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20 % nel 2012.

Le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1311/2013. Onde individuare le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 di cui al secondo comma è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale a norma dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

D'intesa con la Commissione, gli Stati membri possono decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10 % dei fondi dell'IOG, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile che si trovano al di fuori delle regioni ammissibili di livello NUTS 2.

Articolo 17

Concentrazione tematica

La dotazione specifica dell'IOG non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

Articolo 18

Programmazione

L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.

Le modalità per la programmazione possono assumere una o più delle seguenti forme:

- a) un apposito programma operativo;
- b) un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;
- c) una parte di uno o più assi prioritari.

Gli articoli 9 e 10 del presente regolamento si applicano anche all'IOG.

Articolo 19

Monitoraggio e valutazione

1. In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'IOG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni.

3. Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'IOG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.

4. La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

5. Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni addizionali sull'IOG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni.

6. L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione.

La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 20

Misure di informazione e comunicazione

1. I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG.

2. Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'IOG.

Articolo 21

Assistenza tecnica

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

Articolo 22

Sostegno finanziario

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG.

2. Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario.

3. Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato.

La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale.

Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.

Articolo 23

Gestione finanziaria

In aggiunta all'articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale dell'IOG per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione in parti uguali tra l'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per l'IOG sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti del bilancio dell'Unione all'FSE.

La Commissione assegna il rimborso a carico dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

CAPO V

DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Comitato di cui all'articolo 163 TFUE

1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.

2. Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.

3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.

4. Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.

5. Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.

6. Il comitato FSE:

a) è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE;

b) è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE;

c) approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

7. Il comitato FSE può fornire pareri su:

a) questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020;

b) questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE;

c) questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6.

8. I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detti interventi o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 anteriormente al 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 27

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 28

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 164 TFUE.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE

1) Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per "partecipanti" ⁽¹⁾ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate come partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*;
- i disoccupati di lungo periodo*;
- le persone inattive*;
- le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*;
- le persone di età inferiore a 25 anni*;
- le persone di età superiore a 54 anni*;
- di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*;
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*;
- i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*;
- i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico*;
- i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*;
- i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**;
- i partecipanti con disabilità**;
- le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*;
- le persone provenienti da zone rurali* ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso il diritto nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

⁽²⁾ I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative territoriali 2), a norma del regolamento (CE) No 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

2) Indicatori comuni output per gli enti sono:

- numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative;
- numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro;
- numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
- numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3) Indicatori comuni di risultato a breve termine per i partecipanti sono:

- partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nella relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti i dati saranno suddivisi per genere.

4) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Essi sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

ALLEGATO II

Indicatori di risultato dell'IOG

Questi dati sono forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella relazione che sarà presentata nell'aprile 2015 come previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

1) Indicatori comuni di risultato immediati concernenti i partecipanti

Per "partecipanti" ⁽¹⁾ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'IOG, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche.

Gli indicatori di risultato immediato sono:

- partecipanti disoccupati che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;
- partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che acquisiscano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti disoccupati di lunga durata che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;
- partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che ottengano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;
- partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che sono impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*.

2) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine per i partecipanti

Gli indicatori di risultato a più lungo termine sono:

- partecipanti che, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*;
- partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che esercitano un'attività autonoma entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*.

I dati per indicatori di risultato a più lungo termine sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

⁽¹⁾ Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso la legislazione nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1081/2006del Parlamento europeo e del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	—
Articolo 10	—
	Articolo 11
	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
	Articolo 14
	Articolo 15
	Articoli da 16 a 23
	Articolo 24
	Articolo 25
Articolo 12	Articolo 26
Articolo 13	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 29

ALL 2

COMMISSIONE
EUROPEAallegato alla decisione
n° 33... del 9 (28. 2020)Bruxelles, 20.2.2020
C(2020) 1102 final**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

del 20.2.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

IT

IT

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.2.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

Prevvia consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2019) 1752 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') e del Fondo sociale europeo ('FSE') nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha stabilito che per alcune priorità di tale programma operativo non sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l'Italia dovrebbe proporre di riassegnare l'importo corrispondente della riserva di efficacia dell'attuazione alle priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti.
- (3) In data 29 novembre 2019, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti (iv) e (v) e lettera d), punto (ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013, soggetta alla decisione di esecuzione C(2015) 7227.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

IT

1

IT

- (4) La modifica del programma operativo consiste in primo luogo, nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, per l'importo di EUR 6 936 592 finanziati tramite il FESR, dall'asse prioritario 9 "Inclusione Sociale, cofinanziato dal FESR e la cui attuazione è inefficace, all'asse prioritario 11 "Istruzione e formazione", la cui attuazione è efficace, cofinanziato dal FESR; in secondo luogo, nel trasferimento di EUR 7 350 000 finanziati tramite il FESR, dall'asse prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi" all'asse prioritario 14 "Assistenza tecnica", entrambi riceventi il sostegno del FESR; e, infine, nella revisione degli indicatori di realizzazione relativi ad azioni cofinanziate dal FESR.
- (5) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione in seguito al mancato conseguimento dei target intermedi per un asse prioritario, dalla necessità di migliorare le attività di programmazione, gestione e monitoraggio, e dal bisogno di rivedere i valori obiettivo di alcuni indicatori di realizzazione, e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei regolamenti (UE) n. 1301/2013² e (UE) n. 1304/2013³ del Parlamento europeo e del Consiglio, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 174 della Commissione.
- (6) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza con procedura scritta del 20 novembre 2019 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (7) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (8) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, seconda frase del primo sottoparagrafo, né ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (9) È pertanto opportuno approvare gli elementi modificati della revisione del programma operativo soggetti all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7227,

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 7227 è così modificata:

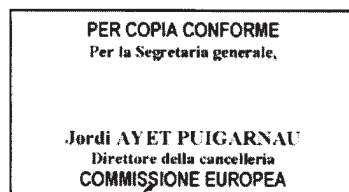
1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 ottobre 2015, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 29 novembre 2019.";
2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.2.2020

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione



6

IT

IT

IT

ALLEGATO

“ALLEGATO II

Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR, del FSE, del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse prioritario e importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (i) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (e) - (j)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * (g) / (a)	
01	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	141.534.804	47.178.268,00	47.178.268	0	188.713.072,00	75%		132.748.371,00	44.249.457,00	8.786.433	2.928.811,00	6,21%
02	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	128.684.291	42.228.097,00	42.228.097	0	168.912.388,00	75%		118.819.772,00	39.606.591,00	7.864.519	2.621.506,00	6,21%
03	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	140.141.804	46.713.935,00	46.713.935	0	186.855.739,00	75%		130.985.561,00	43.661.854,00	9.156.243	3.052.081,00	6,53%
04	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	360.319.783	120.106.594,00	120.106.594	0	480.426.377,00	75%		337.951.251,00	112.650.417,00	22.368.532	7.456.177,00	6,21%
05	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	70.409.581	23.469.860,00	23.469.860	0	93.879.441,00	75%		66.038.578,00	22.012.859,00	4.371.003	1.457.001,00	6,21%
06	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	243.368.423	81.122.808,00	81.122.808	0	324.491.231,00	75%		228.280.192,00	76.086.731,00	15.108.231	5.036.077,00	6,21%
07	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	167.640.241	55.880.080,00	55.880.080	0	223.520.321,00	75%		157.233.190,00	52.411.063,00	10.407.051	3.469.017,00	6,21%
08	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	128.562.500	42.187.500,00	42.187.500	0	168.750.000,00	75%		118.968.750,00	39.856.250,00	7.593.750	2.531.250,00	6,00%

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (i) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (j)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * (i) / (a)	
09	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	104.800.352	34.933.451,00	34.933.451	0	139.733.803,00	75%	»	104.800.352,00	34.933.451,00	0	0,00	0,00%
10	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	50.868.750	16.956.250,00	16.956.250	0	67.825.000,00	75%		47.816.625,00	15.938.875,00	3.052.125	1.017.375,00	6,00%
11	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	116.377.571	38.792.523,00	38.792.523	0	155.170.094,00	75%		102.646.919,00	34.215.639,00	13.730.652	4.576.984,00	11,80%
12	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	64.612.500	21.537.500,00	21.537.500	0	86.150.000,00	75%		60.735.750,00	20.245.250,00	3.876.750	1.292.250,00	6,00%
13	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	12.296.126	4.096.709,00	4.096.709	0	16.394.835,00	75%		11.558.358,00	3.852.786,00	737.768	245.923,00	6,00%
14	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	58.600.905	19.533.635,00	19.533.635	0	78.134.540,00	75%		58.600.905,00	19.533.635,00			
Totale	FESR	Meno sviluppate		1.529.877.755	509.959.251,00	509.959.251	0	2.039.837.006,00	75%		1.438.085.091,00	479.361.697,00	91.792.664	30.597.554,00	6,00%
Totale	FSE	Meno sviluppate		254.338.876	84.779.959,00	84.779.959	0	339.119.835,00	75%		239.979.483,00	79.693.161,00	15.260.393	5.086.798,00	6,00%
Totale generale				1.784.217.631	594.739.210,00	594.739.210	0	2.378.956.841,00	75%	0	1.677.164.574,00	559.054.858,00	107.053.057	35.684.352,00	

»



Bruxelles, 20.8.2019
C(2019) 6200 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.8.2019

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI 2014IT16M2OP001, 2014IT16M2OP002, 2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP004, 2014IT16M2OP005, 2014IT16M2OP006, 2014IT16RFOP001, 2014IT16RFOP002, 2014IT16RFOP003, 2014IT16RFOP004, 2014IT16RFOP005, 2014IT16RFOP007, 2014IT16RFOP008, 2014IT16RFOP009, 2014IT16RFOP010, 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012, 2014IT16RFOP013, 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 2014IT16RFOP016, 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018, 2014IT16RFOP019, 2014IT16RFOP020, 2014IT16RFOP021, 2014IT16RFOP022

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 20.8.2019**

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI 2014IT16M2OP001, 2014IT16M2OP002, 2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP004, 2014IT16M2OP005, 2014IT16M2OP006, 2014IT16RFOP001, 2014IT16RFOP002, 2014IT16RFOP003, 2014IT16RFOP004, 2014IT16RFOP005, 2014IT16RFOP007, 2014IT16RFOP008, 2014IT16RFOP009, 2014IT16RFOP010, 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012, 2014IT16RFOP013, 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 2014IT16RFOP016, 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018, 2014IT16RFOP019, 2014IT16RFOP020, 2014IT16RFOP021, 2014IT16RFOP022

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento dei target intermedi dei programmi dovrebbe essere esaminato a livello di priorità sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.
- (2) L'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, le relazioni annuali di attuazione per i seguenti programmi operativi: POR Molise FESR FSE, Puglia FESR FSE 2014-2020, PON Legalità FESR FSE, PON Città metropolitane, PON Ricerca e Innovazione, POR Calabria FESR FSE, Cultura e sviluppo, PON Infrastrutture e Reti FESR, Imprese e competitività, POR Abruzzo FESR 2014-2020, Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, POR Emilia Romagna FESR, POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020, POR Lazio FESR, POR Liguria FESR, POR Lombardia FESR, POR Marche FESR 2014-2020, POR Piemonte FESR, POR Sardegna FESR, Sicilia, Toscana, Trento, POR Umbria FESR, Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), POR Veneto FESR 2014-2020, Basilicata. Le relazioni annuali di attuazione sono ritenute ricevibili.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (3) Le relazioni annuali di attuazione ricevibili forniscono informazioni e valutazioni sul conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello di priorità.
- (4) Dopo aver ricevuto le rispettive relazioni annuali di attuazione, la Commissione dovrebbe stabilire i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti.
- (5) Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe altresì determinare i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi non sono stati conseguiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati conseguiti figurano nell'allegato I.

Articolo 2

I programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, non sono stati conseguiti figurano nell'allegato II.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.8.2019

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione



IT
ALLEGATO I

I programmi operativi e le corrispondenti priorità per cui sono stati conseguiti i target intermedi

Numero CCI	Titolo del programma operativo	Decisione di adozione	Ultima decisione di modifica	Data di presentazione della relazione annuale di attuazione ricevibile	Numero di priorità	Fondo	Categoria di regioni
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	1	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	2	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	6	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	7	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	III	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IX	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IX	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	V	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VI	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VII	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VIII	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	X	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	X	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	XI	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	XII	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	4	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni in transizione

2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	I	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	I	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	01	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	02	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	03	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	04	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	05	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	06	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	07	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	08	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	10	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	11	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	12	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	13	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP001	Cultura e sviluppo	C(2015) 925	C(2018) 7515	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP001	Cultura e sviluppo	C(2015) 925	C(2018) 7515	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP002	PON Infrastrutture e Reti FESR	C(2015) 5451	C(2018) 1144	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	III	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	III	FESR	regioni in transizione

2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	IV	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	III	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	IV	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	IX	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	VI	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	VII	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	9	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate

	2020						
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	II	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	III	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	IV	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	V	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	VI	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	8	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	II	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	III	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	IV	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	VI	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	III	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	IV	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	V	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	VI	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	VII	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	10	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	8	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	01	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	03	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	04	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	05	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	06	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	8	FESR	regioni meno sviluppate

IT
ALLEGATO II

I programmi operativi e le corrispondenti priorità per cui non sono stati conseguiti i target intermedi

Numero CCI	Titolo del programma operativo	Decisione di adozione	Ultima decisione di modifica	Data di presentazione della relazione annuale di attuazione ricevibile	Numero di priorità	Fondo	Categoria di regioni
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	3	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	4	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	5	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	8	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	9	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IV	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	5	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	09	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP002	PON Infrastrutture e Reti FESR	C(2015) 5451	C(2018) 1144	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	V	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	10	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	8	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	V	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	9	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	02	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate



Bruxelles, 28.2.2019
C(2019) 1752 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.2.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 28.2.2019**

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (‘FESR’) e del Fondo sociale europeo (‘FSE’) nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia.
- (2) In data 10 luglio 2018, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b), dal punto ii) al punto v) e d), punto ii), e paragrafo 3, punti b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 7227.
- (3) La modifica del programma operativa consiste, in primo luogo, nella revisione del valore di alcuni indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato; in secondo luogo, nel trasferimento di risorse del FESR dall'asse 1 “Promozione della ricerca e dell'innovazione” agli assi prioritari 3 “Competitività dei sistemi produttivi” e 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”; infine, nell'inclusione di nuove azioni e nella ridefinizione di alcune azioni preesistenti.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di correggere il valore di alcuni indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato, inizialmente basati su ipotesi errate e condizionati da circostanze impreviste, e di migliorare l'esecuzione delle strategie territoriali. La richiesta descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei regolamenti (UE) n. 1301/2013² e (UE) n. 1304/2013³ del Parlamento europeo e del Consiglio, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 4873 della Commissione.
- (5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, con procedura scritta, il 3 luglio 2018 e il 12 dicembre 2018, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (6) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) punto (iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della modifica annuale dell'accordo di partenariato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 *bis*, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 21 agosto 2018. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 12 dicembre 2018.
- (8) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7227,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 7227 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

“I seguenti elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 ottobre 2015, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 12 dicembre 2018, sono approvati.”;

2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Article 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma “POR Calabria FESR FSE” approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 10 luglio 2018.

Articolo 3

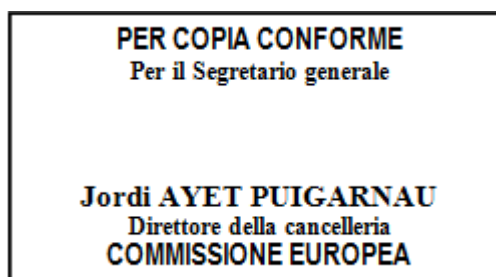
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28.2.2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione





Bruxelles, 20.10.2015
C(2015) 7227 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 20.10.2015**

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) In data 18 dicembre 2014, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione ("SFC 2014"), il programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» per la regione Calabria in Italia.
- (2) Il programma operativo rispetta le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera (a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (3) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma operativo e ha formulato alcune osservazioni ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo il 7 aprile 2015. L'Italia ha fornito informazioni supplementari e ha presentato una revisione del programma operativo il 2 ottobre 2015.
- (5) La Commissione è giunta alla conclusione che il programma operativo concorre a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché la coesione economica, sociale e territoriale e che è coerente con il

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013², il regolamento (UE) n. 1304/2013³ e con il contenuto dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014.

- (6) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione⁴.
- (7) A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. È comunque opportuno definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma operativo.
- (8) Conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario specificare per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del FESR e del FSE, nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia d'attuazione. È inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria complessiva fornita dal FESR e dal FSE, e l'importo del cofinanziamento nazionale per il programma operativo nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario. Per gli assi prioritari che combinano priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, è inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria totale fornita dal FESR e dal FSE e il cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.
- (9) A norma dell'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire, per ciascun asse prioritario, l'aliquota di cofinanziamento e specificare se il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario si applica alla spesa totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica ammissibile.

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

- (10) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo concentra almeno il 60% della dotazione FSE destinata alle regioni meno sviluppate su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo fissa il contributo delle azioni pianificate dal FSE per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
- (12) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardante la conformità delle operazioni finanziate nell'ambito del programma operativo con le norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui il sostegno è concesso.
- (13) In conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è quindi opportuno approvare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da i) a v) e vii), lettera c, punti da i) a v), e lettera d), al paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettera b) di detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 2 ottobre 2015 sono approvati:

- (a) la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie, di cui alle sezioni 1.1.2 e 1.2 del programma operativo;
- (b) gli elementi richiesti per ciascun asse prioritario dall'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alla sezione 2 del programma operativo con l'eccezione dei punti 2.A.9 e 2.B.7;
- (c) gli elementi del piano di finanziamento richiesti a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alle tabelle 17, 18a e 18c della sezione 3 del programma operativo;
- (d) l'approccio integrato allo sviluppo territoriale che indichi il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti, di cui alla sezione 4 del programma operativo;
- (e) per ogni pertinente condizionalità ex ante, la valutazione dell' ottemperanza alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, e qualora le condizionalità ex ante non siano state soddisfatte, una descrizione delle azioni da intraprendere, il relativo calendario di attuazione e gli organismi competenti conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato, di cui alla sezione 9 del programma operativo.

Articolo 2

Gli assi prioritari seguenti sono sostenuti dal programma operativo:

- (a) Asse prioritario 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione" del FESR;
- (b) Asse prioritario 2 "Sviluppo dell'Agenda digitale" del FESR;
- (c) Asse prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi" del FESR;
- (d) Asse prioritario 4 "Efficienza energetica" del FESR;
- (e) Asse prioritario 5 "Prevenzione dei rischi" del FESR;
- (f) Asse prioritario 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale " del FESR;
- (g) Asse prioritario 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" del FESR;
- (h) Asse prioritario 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità" del FSE;
- (i) Asse prioritario 9 "Inclusione sociale" del FESR;
- (j) Asse prioritario 10 "Inclusione sociale" del FSE;
- (k) Asse prioritario 11 "Istruzione e formazione" del FESR;
- (l) Asse prioritario 12 "Istruzione e formazione" del FSE;
- (m) Asse prioritario 13 "Capacità istituzionale" del FSE;
- (n) Asse prioritario 14 "Assistenza tecnica" del FESR.

Articolo 3

La spesa è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 4

1. L'importo massimo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del FESR e del FSE e gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione sono fissati nell'allegato I.
2. La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a 1 784 217 631 EUR, da finanziarsi, secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2015 con le seguenti linee di bilancio:
 - (a) 13 03 60: EUR 1 529 877 755 (ERDF – regioni meno sviluppate);
 - (b) 04 02 60: EUR 254 339 876 (ESF – regioni meno sviluppate);
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario si applica alla spesa pubblica ammissibile.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.10.2015

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 27 dicembre 2016, n. 43)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della legge 234/2012.
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 234/2012.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorso dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della legge 234/2012.
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234/2012.
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 234/2012.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 234/2012.
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 234/2012 con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012.
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della legge 234/2012.
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
 - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del

- programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
 - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
 - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11*(Misure urgenti)*

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12*(Impugnazione di atti dell'Unione europea)*

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13*(Aiuti di Stato)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della legge 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le
politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7 bis. *Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.*¹

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

¹ Comma inserito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 234/2012.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 303 della seduta del 11 agosto 2015.

Oggetto: Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione testo revisionato e relativi allegati.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente		
3	Carmela Barbalace	Componente		
4	Roberto Musmanno	Componente		
2	Antonietta Rizzo	Componente		
5	Federica Roccisano	Componente		
6	Francesco Rossi	Componente		
7	Francesco Russo	Componente		

Assiste il Segretario Generale.

La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

la Giunta Regionale con deliberazione n. 295 del 15 luglio 2014 e il Consiglio Regionale con deliberazione n. 404 del 21 luglio 2014 hanno approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 della Regione Calabria (POR Calabria 2014/2020);

nella seduta della Conferenza Stato regioni del 13 novembre 2014 è stata raggiunta una intesa circa le modalità di cofinanziamento nazionale della programmazione comunitaria 2014-2020;

CONSIDERATO CHE

al fine di favorire l'avvio del negoziato con la Commissione, nel mese di dicembre 2014, il Presidente della Giunta regionale ha dato mandato agli uffici regionali competenti di procedere alla trasmissione del POR Calabria 2014/2020, adeguando il piano finanziario ai termini previsti della richiamata intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni;

il 18 dicembre 2014 il POR Calabria 2014/2020 è stato formalmente trasmesso alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico di dati SFC;

che il CIPE, con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015, ha approvato la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e del relativo monitoraggio;

in data 9 aprile 2015 con Decisione C(2015)2406 la Commissione Europea ha formulato le proprie osservazioni al POR Calabria 2014/2020;

la Commissione, nel quadro della suddetta decisione, ha rilevato diverse criticità, tra le quali le più rilevanti riguardavano la strategia generale, la debolezza e l'eccessiva frammentazione delle misure del Fondo sociale, il completamento della batteria degli indicatori, la genericità delle strategie per le politiche territoriali;

Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, di concerto con gli altri Dipartimenti regionali, al fine di provvedere alla revisione del POR Calabria 2014/2020, sulla base delle suddette osservazioni, ha avviato un intenso confronto con gli uffici della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

la strategia e le azioni del POR Calabria 2014/2020 sono state ridefinite anche alla luce degli indirizzi del Programma di governo del Presidente e tramite un continuo confronto con il partenariato istituzionale, economico e sociale, con il quale costantemente sono state discusse le principali priorità, da ultimo nella seduta del Comitato di sorveglianza del 31 luglio 2015;

gli indirizzi del nuovo POR Calabria 2014/2020 sono stati oggetto di discussione nell'ambito dei lavori della competente Commissione consiliare nel corso delle audizioni tenute dal Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria il 17 giugno 2015 e il 23 luglio 2015;

tali attività hanno portato ad una sostanziale rimodulazione della struttura del POR Calabria 2014/2020 e del relativo piano finanziario, che si è concretizzata soprattutto:

- nella riduzione delle azioni favorendo così la concentrazione e specializzazione del POR Calabria 2014/2020 in termini di ambiti di intervento e di massa critica finanziaria;
- nella individuazione di alcuni progetti strategici di carattere infrastrutturale (banda ultra larga e mobilità) e nella scelta di finanziare i Grandi Progetti della Programmazione 2007/2013 non completati;
- nell'incremento delle risorse a favore di alcuni settori strategici regionali, quali la difesa del suolo, il sistema dei rifiuti e le risorse idriche;
- nella revisione sostanziale dell'impianto delle strategie territoriali, comprensive della strategia per le aree interne e dell'agenda urbana.
- nella revisione del sistema degli indicatori, di realizzazione e di risultato, e nell'aggiornamento del quadro delle condizionalità ex ante.

PRESO ATTO

della comunicazione, avvenuta il 7 agosto 2015 sul sito istituzionale, della prosecuzione della procedura di consultazione pubblica prevista del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR Calabria 2014/2020;

del "Rapporto di valutazione ex ante del POR Calabria 2014/2020" predisposto dal Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici della Regione Calabria;

del "Documento metodologico per l'individuazione del set di indicatori e la quantificazione dei valori target" elaborato dagli uffici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

RITENUTO NECESSARIO

approvare il POR Calabria 2014/2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, il corrispondente piano finanziario e i relativi allegati;

autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale alla Commissione Europea, per l'approvazione finale, del POR Calabria 2014/2020 e dei relativi allegati, ampiamente rivisti alla luce delle osservazioni formulate in sede comunitaria e del processo negoziale svolto con il partenariato istituzionale, economico e sociale, ai sensi dall'articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.1303/2013, autorizzando fin da ora eventuali modifiche ed integrazioni ai documenti condivise in sede di confronto finale con gli uffici della Commissione, anche funzionali all'invio tramite SFC;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio, nel quale sono definite le priorità di investimento del FESR, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento

1303/2013;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in cui sono definite i compiti del FSE, compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili;

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che, in applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1303/2013, reca disposizioni comuni ai Fondi SIE per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale;

la legge regionale 5 gennaio 2007 n. 3 recante disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie;

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;

la deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 recante l'approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”;

PRESO ATTO

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che;

- il presente atto non comporta oneri immediati e diretti a carico del bilancio regionale e non prevede l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi e quindi automatismi di spesa;

- la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale, pari per l'intero periodo di programmazione complessivamente a euro 152.987.766 per il FESR e ad euro 25.433.987 per il FSE sarà iscritta nel bilancio pluriennale 2015-2017 e nelle successive annualità contestualmente all'iscrizione nei medesimi bilanci dell'intero piano finanziario relativo al POR Calabria 2014/2020;
- alla relativa copertura si provvederà, in sede di assestamento del bilancio 2015 e/o in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2016-2018.

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

di approvare il POR Calabria 2014/2020, il relativo piano finanziario e il documento metodologico per l'individuazione del set di indicatori e la quantificazione dei valori target, rispettivamente Allegato A), Allegato B) e Allegato C) quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

di prendere atto del "Rapporto di valutazione ex ante", Allegato D) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale alla Commissione Europea, per l'approvazione finale, del POR Calabria 2014/2020 e dei relativi allegati, ampiamente rivisti alla luce delle osservazioni formulate in sede comunitaria e del processo negoziale svolto con il partenariato istituzionale, economico e sociale autorizzando fin da ora eventuali modifiche ed integrazioni ai documenti condivise in sede di confronto finale con gli uffici della Commissione, anche funzionali all'invio tramite SFC;

di notificare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Consiglio Regionale;

di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio Regionale ☐ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 501 della seduta del 1 dicembre 2015.

Oggetto: Presa d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente		
3	Carmela Barbalace	Componente		
4	Roberto Musmanno	Componente		
5	Antonietta Rizzo	Componente		
6	Federica Roccisano	Componente		
7	Francesco Rossi	Componente		
8	Francesco Russo	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Delibera 18 aprile 2014, n. 18, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato";
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
- la Delibera 28 gennaio 2015, n. 8, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto";

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione di Giunta regionale n. 302 dell'11.08.2015 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 31.08.2015 ha approvato il documento Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020 e del Piano d'Azione per Condizionalità RIS3 Calabria;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 303 dell'11.08.2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 ha approvato il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 ha designato l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- con deliberazione di giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 ha designato l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 24.09.2015 ha designato l'Autorità di Audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

CONSIDERATO CHE a seguito della chiusura positiva del negoziato la Commissione europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015, allegata al presente atto deliberativo, ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le modalità di istituzione (art. 47), la composizione (art. 48) e le funzioni (art. 49) del Comitato di Sorveglianza, ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 47 che prevede che lo Stato membro, entro tre mesi dalla data della notifica della Decisione della Commissione di adozione di un Programma, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituisce il relativo Comitato di Sorveglianza e il successivo comma 2 che prevede che ciascun Comitato di Sorveglianza stabilisce ed adotta il proprio Regolamento interno, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato;
- l'articolo 48 prevede che la composizione del Comitato di Sorveglianza è decisa dallo Stato membro purché sia composto da rappresentanti delle Autorità competenti, dagli Organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015;

VISTO l'art. 10 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 con particolare riferimento al paragrafo 1 che stabilisce che nel formulare le norme che disciplinano la composizione del Comitato di Sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione;

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di specificare la composizione del Comitato di Sorveglianza, è necessario indicare i componenti effettivi e quelli che vi partecipano a titolo consultivo;

RITENUTO di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma di adottare i successivi provvedimenti necessari alla designazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza in argomento;

VISTI

- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 5.01.2007 n. 3 recante le disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie;

PRESO ATTO CHE

- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale);
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- prendere atto della Decisione di esecuzione di approvazione del “Programma Operativo FESR/FSE Calabria 2014-2020”, così come approvato dalla Commissione europea con Decisione (C) 7227 del 20.10.2015, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);
- di istituire il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo la composizione riportata nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- di demandare all'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 la realizzazione di tutti gli adempimenti formali necessari all'istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- di notificare la presente deliberazione al Consiglio Regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

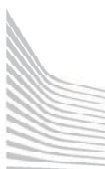
**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio Regionale ☐ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.10.2015
C(2015) 7227 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) In data 18 dicembre 2014, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione ("SFC 2014"), il programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» per la regione Calabria in Italia.
- (2) Il programma operativo rispetta le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera (a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (3) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma operativo e ha formulato alcune osservazioni ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo il 7 aprile 2015. L'Italia ha fornito informazioni supplementari e ha presentato una revisione del programma operativo il 2 ottobre 2015.
- (5) La Commissione è giunta alla conclusione che il programma operativo concorre a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché la coesione economica, sociale e territoriale e che è coerente con il

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013², il regolamento (UE) n. 1304/2013³ e con il contenuto dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014.

- (6) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione⁴.
- (7) A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. È comunque opportuno definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma operativo.
- (8) Conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario specificare per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del FESR e del FSE, nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia d'attuazione. È inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria complessiva fornita dal FESR e dal FSE, e l'importo del cofinanziamento nazionale per il programma operativo nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario. Per gli assi prioritari che combinano priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, è inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria totale fornita dal FESR e dal FSE e il cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.
- (9) A norma dell'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire, per ciascun asse prioritario, l'aliquota di cofinanziamento e specificare se il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario si applica alla spesa totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica ammissibile.

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

- (10) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo concentra almeno il 60% della dotazione FSE destinata alle regioni meno sviluppate su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo fissa il contributo delle azioni pianificate dal FSE per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
- (12) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardante la conformità delle operazioni finanziate nell'ambito del programma operativo con le norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui il sostegno è concesso.
- (13) In conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è quindi opportuno approvare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da i) a v) e vii), lettera c, punti da i) a v), e lettera d), al paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettera b) di detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 2 ottobre 2015 sono approvati:

- (a) la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie, di cui alle sezioni 1.1.2 e 1.2 del programma operativo;
- (b) gli elementi richiesti per ciascun asse prioritario dall'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alla sezione 2 del programma operativo con l'eccezione dei punti 2.A.9 e 2.B.7;
- (c) gli elementi del piano di finanziamento richiesti a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alle tabelle 17, 18a e 18c della sezione 3 del programma operativo;
- (d) l'approccio integrato allo sviluppo territoriale che indichi il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti, di cui alla sezione 4 del programma operativo;
- (e) per ogni pertinente condizionalità ex ante, la valutazione dell' ottemperanza alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, e qualora le condizionalità ex ante non siano state soddisfatte, una descrizione delle azioni da intraprendere, il relativo calendario di attuazione e gli organismi competenti conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato, di cui alla sezione 9 del programma operativo.

Articolo 2

Gli assi prioritari seguenti sono sostenuti dal programma operativo:

- (a) Asse prioritario 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione" del FESR;
- (b) Asse prioritario 2 "Sviluppo dell'Agenda digitale" del FESR;
- (c) Asse prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi" del FESR;
- (d) Asse prioritario 4 "Efficienza energetica" del FESR;
- (e) Asse prioritario 5 "Prevenzione dei rischi" del FESR;
- (f) Asse prioritario 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale " del FESR;
- (g) Asse prioritario 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" del FESR;
- (h) Asse prioritario 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità" del FSE;
- (i) Asse prioritario 9 "Inclusione sociale" del FESR;
- (j) Asse prioritario 10 "Inclusione sociale" del FSE;
- (k) Asse prioritario 11 "Istruzione e formazione" del FESR;
- (l) Asse prioritario 12 "Istruzione e formazione" del FSE;
- (m) Asse prioritario 13 "Capacità istituzionale" del FSE;
- (n) Asse prioritario 14 "Assistenza tecnica" del FESR.

Articolo 3

La spesa è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 4

1. L'importo massimo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del FESR e del FSE e gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione sono fissati nell'allegato I.
2. La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a 1 784 217 631 EUR, da finanziarsi, secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2015 con le seguenti linee di bilancio:
 - (a) 13 03 60: EUR 1 529 877 755 (ERDF – regioni meno sviluppate);
 - (b) 04 02 60: EUR 254 339 876 (ESF – regioni meno sviluppate);
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario si applica alla spesa pubblica ammissibile.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.10.2015

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA

FESR/FSE 2014 - 2020

CCI N° 2014IT16M2OP006

Decisione della Commissione Europea C (2015)

**COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL POR CALABRIA FESR/FSE 2014 – 2020**

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ovvero da un Assessore delegato o, in caso di assenza o impedimenti, dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

Sono componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza:

- l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- i Responsabili degli Organismi Intermedi;
- le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori d'intervento del Programma Operativo ed in particolare:
 - PON "Infrastrutture e Reti";
 - PON "Cultura e Sviluppo" ;
 - PON "Legalità";
 - PON "Ricerca e Innovazione";
 - PON "Imprese e Competitività";
 - PON "Città Metropolitane";
 - PON "Governance e Capacità istituzionale";
 - PON "Inclusione";
 - PON "Iniziativa Occupazione Giovani";
 - PON "Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'Apprendimento";
 - PON "Sistemi di Politiche Attive per l'occupazione";
- i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali responsabili degli Assi del POR;
- il Dirigente Generale del Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate;
- l'Autorità Ambientale Regionale;
- l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Calabria (PSR) 2014-2020.

Sono componenti consultivi del Comitato di Sorveglianza:

- le Istituzioni e le Autorità regionali, locali, cittadine e le rappresentanze delle autorità pubbliche competenti ed in particolare:
 - il Consiglio delle Autonomie Locali Calabria;
 - l'Unione Province d'Italia (UPI) Calabria e le Amministrazioni Provinciali della Calabria;
 - l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Calabria;
 - l'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCCEM) Calabria;
 - l'Università della Calabria (UNICAL);
 - l'Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro;

- l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
- le parti economiche e sociali ed in particolare:
 - l'Unioncamere della Calabria;
 - Industria (Unindustria Calabria, Confapi Calabria);
 - Agricoltura (Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confederazione Produttori Agricoli);
 - Artigianato (Confartigianato Calabria; Casartigiani; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Calabria);
 - Cooperazione (Confcooperative Calabria; Legacoop Calabria, Associazione generale Cooperative Italiane Calabria);
 - Commercio (Confcommercio Calabria; Confesercenti Calabria);
 - Credito (ABI Calabria);
 - CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
 - CISL - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori;
 - UIL - Unione Italiana del Lavoro;
 - UGL - Unione Generale del Lavoro;
 - USB – Unione Sindacale di Base;
 - CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali;
- organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione ed in particolare:
 - Forum Terzo Settore Calabria;
 - Conferenza Episcopale Calabria;
 - Legambiente Calabria;
 - WWF Italia – sezione regionale Calabria;
 - Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione;
 - Codacons;
 - Lega Consumatori Calabria;
 - la Consigliera di parità della Regione Calabria;
 - la Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna;
 - il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - la Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare.

Su propria iniziativa o su invito del Presidente del Comitato un rappresentante della Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo.

Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) potrà partecipare a titolo consultivo qualora il Programma Operativo preveda il loro contributo.

Su propria iniziativa o su invito del Presidente del Comitato la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria partecipa con un proprio Rappresentante, ai lavori del Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo.

In caso di impedimento, ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito da un componente supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, l'Autorità di Certificazione del POR, l'Autorità di Audit del POR, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane – Controlli, i Dirigenti di Settore responsabili delle azioni del POR, il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente della II Commissione - Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero del Consiglio Regionale.

Il Comitato può essere aperto alla partecipazione di ulteriori componenti non permanenti senza diritto di voto, su invito della Presidenza del Comitato stesso in relazione alla specificità degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o in relazione a sessioni di approfondimento tematiche.

Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Comitato i rappresentanti del sistema degli Ordini professionali: Consiglio Nazionale Forense (presso il Ministero della Giustizia); Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Federazione Regionale dell'Ordine degli Ingegneri; Federazione Regionale dell'Ordine degli Architetti; Federazione regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Ordine dei Geologi della Calabria.

In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai componenti effettivi del Comitato dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo articolo 9.

Qualora per i componenti del Comitato si configuri il ruolo di potenziali attuatori di progetti cofinanziati, questi dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse.

IT
ALLEGATO I

Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR e del FSE e importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione per anno (in EUR) - 2014IT16M2OP006

Fondo	Categoria di regioni	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Totale	
		Dotazione principale ¹	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione	Dotazione principale	Riserva di efficacia dell'attuazione
FESR	Meno sviluppate	0,00	0,00	390.733.008,00	24.940.405,00	201.252.358,00	12.845.895,00	205.280.125,00	13.102.987,00	209.388.378,00	13.365.215,00	213.578.710,00	13.632.683,00	217.852.512,00	13.905.479,00	1.438.085.091,00	91.792.664,00
Totale FESR		0,00	0,00	390.733.008,00	24.940.405,00	201.252.358,00	12.845.895,00	205.280.125,00	13.102.987,00	209.388.378,00	13.365.215,00	213.578.710,00	13.632.683,00	217.852.512,00	13.905.479,00	1.438.085.091,00	91.792.664,00
FSE ²	Meno sviluppate	0,00	0,00	55.658.137,00	3.552.647,00	35.245.052,00	2.249.684,00	35.950.430,00	2.294.708,00	36.669.902,00	2.340.632,00	37.403.749,00	2.387.473,00	38.152.213,00	2.435.249,00	239.079.483,00	15.260.393,00
Totale FSE		0,00	0,00	55.658.137,00	3.552.647,00	35.245.052,00	2.249.684,00	35.950.430,00	2.294.708,00	36.669.902,00	2.340.632,00	37.403.749,00	2.387.473,00	38.152.213,00	2.435.249,00	239.079.483,00	15.260.393,00
Totale		0,00	0,00	446.391.145,00	28.493.052,00	236.497.410,00	15.095.579,00	241.230.555,00	15.397.695,00	246.058.280,00	15.705.847,00	250.982.459,00	16.020.156,00	256.004.725,00	16.340.728,00	1.677.164.574,00	107.053.057,00

¹ Stanziamento totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.

² Stanziamento totale del FSE, compreso il sostegno del FSE che integra lo stanziamento specifico per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno del FSE che integra lo stanziamento specifico per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

IT**ALLEGATO II****Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR, del FSE, del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse prioritario e importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione - 2014IT16M2OP006**

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (l) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (j)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale ¹ (k) = (b) * ((j) / (a))	
I	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	157.660.063,00	52.553.354,00	55.553.354,00	0	210.213.417,00	75,00%	0	147.872.579,00	49.290.859,00	9.787.484,00	3.262.495,00	6,21%
II	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	126.684.291,00	42.228.097,00	42.228.097,00	0	168.912.388,00	75,00%	0	118.819.772,00	39.606.591,00	7.864.519,00	2.621.506,00	6,21%
III	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	139.991.804,00	46.663.935,00	46.663.935,00	0	186.655.739,00	75,00%	0	131.301.159,00	43.767.053,00	8.690.645,00	2.896.882,00	6,21%
IV	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	351.694.524,00	117.231.508,00	117.231.508,00	0	468.926.032,00	75,00%	0	329.861.445,00	109.953.815,00	21.833.079,00	7.277.693,00	6,21%
V	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	70.409.581,00	23.469.860,00	23.469.860,00	0	93.879.441,00	75,00%	0	66.038.578,00	22.012.859,00	4.371.003,00	1.457.001,00	6,21%
VI	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	243.368.423,00	81.122.808,00	81.122.808,00	0	324.491.231,00	75,00%	0	228.260.192,00	76.086.731,00	15.108.231,00	5.036.077,00	6,21%
VII	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	167.640.241,00	55.880.080,00	55.880.080,00	0	223.520.321,00	75,00%	0	157.233.190,00	52.411.063,00	10.407.051,00	3.469.017,00	6,21%
VIII	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	126.562.500,00	42.187.500,00	42.187.500,00	0	168.750.000,00	75,00%	0	118.968.750,00	39.656.250,00	7.593.750,00	2.531.250,00	6,00%
IX	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	111.736.944,00	37.245.648,00	37.245.648,00	0	148.982.592,00	75,00%	0	104.800.352,00	34.933.451,00	6.936.592,00	2.312.197,00	6,21%

¹ La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (j)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale ¹ (k) = (b) * (j) / (a)	(l) = (j) / (a) * 100
X	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	50.868.750,00	16.956.250,00	16.956.250,00	0	67.825.000,00	75,00%	0	47.816.625,00	15.938.875,00	3.052.125,00	1.017.375,00	6,00%
XI	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	109.440.979,00	36.480.326,00	36.480.326,00	0	145.921.305,00	75,00%	0	102.646.919,00	34.215.639,00	6.794.060,00	2.264.687,00	6,21%
XII	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	64.612.500,00	21.537.500,00	21.537.500,00		86.150.000,00	75,00%		60.735.750,00	20.245.250,00	3.876.750,00	1.292.250,00	6,00%
XIII	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	12.296.126,00	4.098.709,00	4.098.709,00		16.394.835,00	75,00%		11.558.358,00	3.852.786,00	737.768,00	245.923,00	6,00%
XIV	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	51.250.905,00	17.083.635,00	17.083.635,00		68.334.540,00	75,00%		51.250.905,00	17.083.635,00	0	0	-
Totale	FESR	Meno sviluppate		1.529.877,755,00	509.959.251,00	509.959.251,00	0	2.039.837,006,00	75,00%	0	1.438.085.091,00	479.361.696,00	91.792.664,00	30.597.555,00	6,00%
Totale	FSE	Meno sviluppate		254.339.876,00	84.779.959,00	84.779.959,00	0	339.119.835,00	75,00%	0	239.079.483,00	79.693.161,00	15.260.393,00	5.086.798,00	6,00%
Totale generale				1.784.217.631,00	594.739.210,00	594.739.210,00	0	2.378.956.841,00	75,00%	0	1.677.164.574,00	559.054.857,00	107.053.057,00	35.684.353,00	6,00%

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

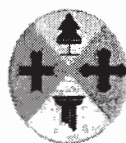
N.ro 119/X^a

2^a COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 8904 del 25.02.2016

Classificazione 01.15.01



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 45 della seduta del 24-02-2016

Oggetto: Presa d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE
Bott. Fabio PRATICO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente		X
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
2	Antonietta Rizzo	Componente	X	
5	Federica Roccisano	Componente	X	
6	Francesco Rossi	Componente	X	
7	Francesco Russo	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020"*;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente (c.d. Direttiva VAS);

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 recante *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 3 del 05.01.2007 recante *"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"*;
- il Regolamento regionale n. 3 del 04.08.2008 recante *"Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali"*;
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 avente ad oggetto: *"Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale"*;

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 303 dell'11.08.2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla

chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;

- con D.G.R. n. 346 del 24.09.2015 è stato designato, quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo (POR Calabria FESR FSE) 2014-2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013 e n. 1304/2013 e dal Regolamento delegato n. 480/2014;
- con D.G.R. n. 347 del 24.09.2015 è stata designata l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- con D.G.R. n. 348 del 24.09.2015 è stata designata l'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)7227 final del 20.10.2015 ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- sul BURC n. 1 dell'08.01.2016 è stata pubblicata l' *"Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 del R.R. n. 3 del 4 agosto 2008 e s.m.i."*;
- con D.G.R. n. 501 dell'01.12.2015 – trasmessa per competenza al Consiglio - è stato preso atto della Decisione n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 ed è stato istituito il Comitato di Sorveglianza;

PRESO ATTO che l'art. 11 della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 prevede che il Consiglio Regionale deliberi *"sugli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto"*;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR FSE 2014-2020 e dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020;

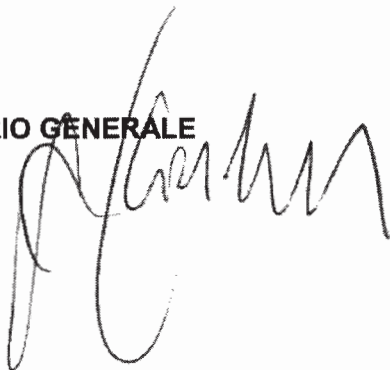
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi

DELIBERA

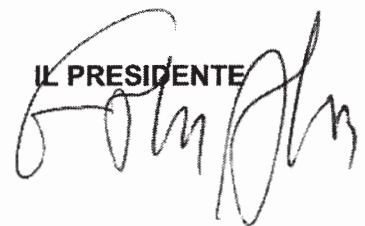
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR FSE 2014-2020, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015;
- di prendere atto dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 del R.R. n. 3 del 4 agosto 2008 e s.m.i.", pubblicata sul BURC n. 1 dell'08/01/2016, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere la suddetta documentazione al Consiglio Regionale e alle competenti Commissioni consiliari per l'esercizio delle rispettive competenze ad esse attribuite dalla legge regionale;
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BUR della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
25 FEB. 2016 al Dipartimento interessato ~~al~~ Consiglio Regionale ~~alla~~ Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. __73__ della seduta del 02-03-2016.

Oggetto: Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		
3	Carmela BARBALACE	Componente		
4	Roberto MUSMANNO	Componente		
5	Antonietta RIZZO	Componente		
6	Federica ROCCISANO	Componente		
7	Francesco ROSSI	Componente		
8	Francesco RUSSO	Componente		

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. __4__ pagine compreso il frontespizio e di n. __2__ allegati.

Il dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

(timbro e firma)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs 10.08.2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 recante "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 184 del 12.06.2015 di Attuazione della D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, così come successivamente integrata con Deliberazioni n. 111 del 17/04/2015 n. 138 e n. 158 del 21/05/2015, concernente "Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale. Approvazione organigramma provvisorio";
- la D.G.R. n. 369 del 24/09/2015 ad oggetto "Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 recante "Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR n. 428 del 20/11/2013";
- la D.G.R. n. 176 del 25.5.2015, con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al dott. Paolo Praticò;
- il D.P.G.R. n. 57 del 03.06.2015, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

- la D.G.R. n. 303 dell'11/08/2015 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la D.G.R. n. 346 del 24/09/2015 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo (POR Calabria FESR FSE) 2014-2020, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013 e n. 1304/2013 e dal Regolamento delegato n. 480/2014;
- la D.G.R. n. 347 del 24/09/2015 con cui è stata designata l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 348 del 24/09/2015 con cui è stata designata l'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;

ATTESO

- che il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 è articolato in Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici ed Azioni;
- che l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 deve esser effettuata tramite apposita deliberazione di Giunta regionale;
- che l'Autorità di Gestione, conformemente all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha la primaria responsabilità della buona e sana esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, ivi comprese quelle di carattere organizzativo e procedurale, finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili;

RITENUTO

necessario approvare il Piano Finanziario articolato in Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni e Annualità per il conseguimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;

VISTA

l'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020, allegata al presente provvedimento;

VISTI

gli allegati Tabella 1) e Tabella 2), che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di

legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO

che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di approvare il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 articolato per Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità così come riportato nelle Tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Tabella 1 – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse e annualità;
- Tabella 2 - POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione;

2. - di demandare all'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020 di concerto con il Dirigente del dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" la ripartizione della dotazione finanziaria di ciascuna Azione sulla base del piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

3. - di demandare al Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" i provvedimenti necessari per l'iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;

4.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" ed a tutti i Dirigenti generali;

5.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento/i interessato/i ☐ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto

Tabella 1

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse e annualità

Assi Prioritari	Risorse totali (€)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1. Ricerca e innovazione (OT1 FESR)	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	210.213.417
2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	168.912.388
3. Competitività e attrattività del sistema produttivo (OT 3 FESR)	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	186.655.739
4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile (OT 4 FESR)	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	468.926.032
5. Prevenzione dei rischi (OT5 FESR)	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	93.879.441
6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT6 FESR)	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	324.491.230
7. Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile (OT7 FESR)	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	223.520.321
8. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 FSE)	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	168.750.000
9. Inclusione sociale (OT9 FESR)	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	148.982.593
10. Inclusione sociale (OT9 FSE)	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	67.825.000
11. Istruzione e formazione (OT10 FESR)	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	145.921.306
12. Istruzione e formazione (OT10 FSE)	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	86.150.000
13. Capacità istituzionale (OT11 FSE)	2.205.194	2.249.343	2.294.370	2.340.288	2.387.124	2.434.896	2.483.619	16.394.835
14. Assistenza tecnica (FESR)	9.191.365	9.375.381	9.563.055	9.754.446	9.949.660	10.148.776	10.351.857	68.334.540
Totale (parte FESR)	290.834.574	291.018.591	291.206.265	291.397.655	291.592.870	291.791.985	291.995.067	2.039.837.007
Totale (parte FSE)	48.308.765	48.352.915	48.397.941	48.443.860	48.490.696	48.538.467	48.587.191	339.119.835
TOTALE COMPLESSIVO	339.143.339	339.371.505	339.604.206	339.841.515	340.083.566	340.330.453	340.582.257	2.378.956.842

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Asse	1. Ricerca e innovazione (OT1 FESR)	210.213.417
Priorità d'investimento	1.a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo	38.867.108
Obiettivo specifico	1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I	38.867.108
Azione	1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	38.867.108
Priorità d'investimento	1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali	171.346.309
Obiettivo specifico	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	61.195.110
Azione	1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	18.358.533
Azione	1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	30.597.555
Azione	1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	12.239.022
Obiettivo specifico	1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale	48.956.088
Azione	1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	4.895.609
Azione	1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3	44.060.479
Obiettivo specifico	1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione	20.398.370
Azione	1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	8.159.348
Azione	1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	4.283.658
Azione	1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	7.955.364
Obiettivo specifico	1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	40.796.740
Azione	1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	40.796.740
Asse	2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)	168.912.388
Priorità d'investimento	2.a) Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale	138.314.833
Obiettivo specifico	2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea	138.314.833
Azione	2.1.1. Contributo all'attuazione del "Progetto strategico Agenda Digitale per la banda ultra larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria	138.314.833
Priorità d'investimento	2.b. Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC	10.199.185
Obiettivo specifico	2.3 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete	10.199.185
Azione	2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)	10.199.185
Priorità d'investimento	2.c) Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime rafforzando le applicazioni per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health	20.398.370
Obiettivo specifico	RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia)	20.398.370
Azione	2.2.1 Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali	9.179.267
Azione	2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4).	11.219.104
Asse	3. Competitività e attrattività del sistema produttivo (OT 3 FESR)	186.655.739
Priorità d'investimento	3.a Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese	31.446.976
Obiettivo specifico	3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese	31.446.976
Azione	3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	17.295.837
Azione	3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.	14.151.139
Priorità d'investimento	3.b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione	58.951.289
Obiettivo specifico	3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	50.995.925
Azione	3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	20.398.370

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	10.199.185
Azione	3.3.3. Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche	10.199.185
Azione	3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	10.199.185
Obiettivo specifico	3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi	7.955.364
Azione	3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	7.955.364
Priorità d'investimento	3.c Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	61.725.468
Obiettivo specifico	3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	38.756.903
Azione	3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	17.440.606
Azione	3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi	11.627.071
Azione	3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale	9.689.226
Obiettivo specifico	3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale	22.968.565
Azione	3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici	12.632.711
Azione	3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze	5.742.141
Azione	3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale	4.593.713
Priorità d'investimento	3.d Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali ed internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione	34.532.005
Obiettivo specifico	3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	34.532.005
Azione	3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	31.078.804
Azione	3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	3.453.200
Asse	4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile (OT 4 FESR)	468.926.032
Priorità d'investimento	4.c Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa	169.783.935
Obiettivo specifico	4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	169.783.935
Azione	4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici	93.381.164
Azione	4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	25.467.590
Azione	4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)	50.935.180
Priorità d'investimento	4.e Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione	299.142.097
Obiettivo specifico	4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	299.142.097
Azione	4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto	245.296.520
Azione	4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile	53.845.578
Asse	5. Prevenzione dei rischi (OT5 FESR)	93.879.441
Priorità d'investimento	5.b) Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi	93.879.441
Obiettivo specifico	5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	93.879.441
Azione	5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	84.491.497
Azione	5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce	9.387.944
Asse	6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT6 FESR)	324.491.230
Priorità d'investimento	6.a) Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati Membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi	114.388.019
Obiettivo specifico	6.1 Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria	114.388.019
Azione	6.1.1 Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità	6.863.281
Azione	6.1.2 Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta	36.604.166
Azione	6.1.3 Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali	70.920.572
Priorità d'investimento	6.b Investire nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi	104.031.687
Obiettivo specifico	6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione le perdite di rete di acquedotto	95.260.388
Azione	6.3.1 Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	85.734.349
Azione	6.3.3 Installazione di sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi	9.526.039

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Obiettivo specifico	6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici	8.771.299
Azione	6.4.2. Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica	8.771.299
Priorità d'investimento	6.c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale	95.872.339
Obiettivo specifico	6.6 .Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale	20.398.370
Azione	6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	20.398.370
Obiettivo specifico	6.7 .Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione	55.075.599
Azione	6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	49.568.039
Azione	6.7.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici" (Azione 3.3.2)	5.507.560
Obiettivo specifico	6.8 .Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche	20.398.370
Azione	6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	20.398.370
Priorità d'investimento	6.d) Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde	10.199.185
Obiettivo specifico	6.5 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e	10.199.185
Azione	6.5.A.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 [le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus Area 4.a	10.199.185
Asse	7. Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile (OT7 FESR)	223.520.321
Priorità d'investimento	7. b) Migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali.compresi i nodi multimodali	201.082.114
Obiettivo specifico	7.3 - Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali	143.966.678
Azione	7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa	143.966.678
Obiettivo specifico	7.4 - Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T	57.115.436
Azione	7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T	57.115.436
Priorità d'investimento	7c) sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile	22.438.207
Obiettivo specifico	7.2 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale	22.438.207
Azione	7.2.2 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell'integrazione dei porti con le aree retro portuali	22.438.207
Asse	8. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 FSE)	168.750.000
Priorità d'investimento	8.i) Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	46.000.000
Obiettivo specifico	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	46.000.000
Azione	Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT)	18.000.000
Azione	Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	15.000.000
Azione	Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse dalle imprese	13.000.000
Priorità d'investimento	8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani	45.000.000
Obiettivo specifico	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	45.000.000
Azione	Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	10.000.000
Azione	Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	24.000.000
Azione	Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e correddati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese	8.000.000
Azione	Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca	3.000.000
Priorità d'investimento	8.iv) Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore	35.000.000
Obiettivo specifico	8.2 Aumentare l'occupazione femminile	35.000.000
Azione	Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	10.000.000
Azione	Misure di promozione del "welfare aziendale" (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell'orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.)	15.000.000
Azione	Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	10.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Priorità d'investimento	8.v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	17.750.000
Obiettivo specifico	8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)	17.750.000
Azione	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale	12.750.000
Azione	Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)	5.000.000
Priorità d'investimento	8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	25.000.000
Obiettivo specifico	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro	25.000.000
Azione	Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force	10.000.000
Azione	Integrazione e consolidamento della rete Eures all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale	5.000.000
Azione	Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)	10.000.000
Asse	9. Inclusione sociale (OT9 FESR)	148.982.593
Priorità d'investimento	9.a) Investire in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità	79.628.135
Obiettivo specifico	9.3 Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	79.628.135
Azione	9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento	27.869.847
Azione	9.3.2 Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]	11.944.220
Azione	9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]) nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia	39.814.067
Priorità d'investimento	9.b) Sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali	69.354.458
Obiettivo specifico	9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo	40.082.797
Azione	9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi	22.045.538
Azione	9.4.4 Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia	18.037.259
Obiettivo specifico	9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione	12.952.965
Azione	9.5.6 (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni strutturali per favorire l'accesso all'abitare non segregato [da considerare all'interno di azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all'integrazione nella comunità più ampia dei residenti]	6.476.482
Azione	9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora	6.476.482
Obiettivo specifico	9.6 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità	16.318.696
Azione	9.6.1 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica	6.527.478
Azione	9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alle mafie	9.791.218
Asse	10. Inclusione sociale (OT9 FSE)	67.825.000
Priorità d'investimento	9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	47.825.000
Obiettivo specifico	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	20.000.000
Azione	9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della "sussidiarietà circolare"	10.000.000
Azione	9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	6.000.000
Azione	9.1.5 - Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del RA 2.2 e 2.3).	4.000.000
Obiettivo specifico	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	20.000.000
Azione	9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità	8.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa	12.000.000
Obiettivo specifico	9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	7.825.000
Azione	9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community	1.016.234
Azione	9.7.3 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione	3.048.701
Azione	9.7.4 - Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo	3.760.065
Priorità d'investimento	9.iv) Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	20.000.000
Obiettivo specifico	9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	10.000.000
Azione	9.3.3 - Implementazione di buoni servizio	5.000.000
Azione	9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura [nel rispetto degli standard fissati per tali servizi];	2.500.000
Azione	9.3.6 - Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni di autonomia	2.500.000
Obiettivo specifico	9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo	10.000.000
Azione	9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica	10.000.000
Asse	11. Istruzione e formazione (OT10 FESR)	145.921.306
Priorità d'investimento	10) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente (FESR)	145.921.306
Obiettivo specifico	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	44.949.375
Azione	10.5.7 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche	44.949.375
Obiettivo specifico	10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici	60.175.192
Azione	10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità	60.175.192
Obiettivo specifico	10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi	40.796.739
Azione	10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave	32.637.392
Azione	10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale	8.159.348
Asse	12. Istruzione e formazione (OT10 FSE)	86.150.000
Priorità d'investimento	10.i) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione (FSE)	30.550.000
Obiettivo specifico	10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	30.550.000
Azione	10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità	6.110.000
Azione	10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi	12.220.000
Azione	10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività	12.220.000
Priorità d'investimento	10.ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati (FSE)	35.600.000
Obiettivo specifico	10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	35.600.000
Azione	10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all'iscrizione all'istruzione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro	8.900.000
Azione	10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità	8.900.000
Azione	10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca.	8.900.000
Azione	10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale	8.900.000
Priorità d'investimento	10.iv) Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dalla istruzione al mondo del lavoro, e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di sistemi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato (FSE)	20.000.000
Obiettivo specifico	10.6 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	20.000.000
Azione	10.6.1 Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore	8.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo	8.000.000
Azione	10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali	4.000.000
Asse	13. Capacità istituzionale (OT11 FSE)	16.394.835
Priorità d'investimento	11.i Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	16.394.835
Obiettivo specifico	11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici	3.799.562
Azione	Azione 11.1.1 Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali	1.899.781
Azione	Azione 11.1.2 Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale	759.912
Azione	Azione 11.1.3 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni	1.139.869
Obiettivo specifico	11.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione	12.595.273
Azione	Azione 11.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati	4.408.346
Azione	Azione 11.3.2 Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio	1.259.527
Azione	Azione 11.3.4 Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all'impiego del "Pre-commercial public procurement"	629.764
Azione	Azione 11.4.1 Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari	3.778.582
Azione	Azione 11.5.2 Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici e per la gestione integrata degli strumenti di prevenzione della corruzione	2.519.055
Asse	14. Assistenza tecnica (FESR)	68.334.540
Obiettivo specifico	14.1 Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del Programma Operativo	68.334.540
Azione	14.1.1 Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo	21.183.707
Azione	14.1.2 Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	34.167.270
Azione	14.1.3 Valutazione e studi	8.200.145
Azione	14.1.5 Informazione e comunicazione	4.783.418
	Totale (parte FESR)	2.039.837.007
	Totale (parte FSE)	339.119.835
	TOTALE COMPLESSIVO	2.378.956.842



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 59 della seduta del 23 FEBBRAIO 2017.

Oggetto: Rimodulazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli

Presidente o Assessore/i Proponente/i: f.to Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: f.to Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i: Dr.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	x	
3	Carmela BARBALACE	Componente	x	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
5	Antonietta RIZZO	Componente		x
6	Federica ROCCISANO	Componente	x	
7	Francesco ROSSI	Componente		x
8	Francesco RUSSO	Componente		x

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali, finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l’entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;
- l’art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e gli Enti locali e i loro Enti strumentali adottano il piano dei conti integrato, raccordato al piano dei conti di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;
- con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 è stata approvata la legge di stabilità regionale 2017;
- con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118), articolato per macroaggregati;

Considerato che

- con deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell’11 agosto 2015 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 15 aprile 2016 recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020” sono stati istituiti i capitoli di bilancio relativi al POR Calabria FESR- FSE 2014/2020 e iscritte le relative risorse finanziarie ripartendole su sette annualità di pari importo a partire dal 2016 e fino al 2022;
- con nota n. 47631 del 16 febbraio 2017 il dirigente dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ha richiesto una rimodulazione delle risorse POR 2014/2020 ai fini dell’attuazione dei diversi Piani di Azione approvati dalla Giunta regionale, per come indicato nell’allegato alla stessa nota 47631/2017;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa:

- del bilancio di previsione 2017-2019, secondo quanto riportato negli **Allegati A – Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato negli **Allegati B - Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato negli **Allegati C -**

Entrata e Spesa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato, altresì, che si rende necessario trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo l'“**Allegato D – Entrata e Spesa**”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, e in particolare l'articolo 51 che dispone in merito alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 recante “Legge di stabilità regionale 2017”;
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;

Visti gli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante della deliberazione;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'assessore al Bilancio e Patrimonio prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di apportare allo stato di previsione di entrata e della spesa del bilancio 2017-2019, le variazioni per come riportato nell'“**Allegato A – Entrata e Spesa**”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al documento tecnico per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, le variazioni per come riportato nell'“**Allegato B – Entrata e Spesa**”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, le variazioni così come

riportate nell' "**Allegato C – Entrata e Spesa**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di trasmettere al Tesoriere regionale, a cura del Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo l' "**Allegato D – Entrata e Spesa**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE

f.to On. Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24 FEBBRAIO 2017 al Dipartimento/i interessato/i **X** al Consiglio Regionale **X**

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 263 della seduta del 28 giugno 2018

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del Programma.

Presidente : on. Mario Gerardo Oliverio

Dirigenti Generali: avv. Paola Rizzo, dott. Fortunato Varone, ing. Domenico Pallaria, ing. Antonio Augruso, dott.ssa Sonia Tallarico, ing. Luigi Zinno

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		x
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	x	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente		x
6	Antonietta RIZZO	Componente	x	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente		x
8	Francesco ROSSI	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”*;

VISTI, ALTRESÌ

- la D.G.R. n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 dell'01.12.2015 di presa d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 concernete la <<Presa d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020>>;
- la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale, prendendo atto del parere espresso dall'Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con deliberazione n. 190 del 28.05.2018 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2018;

CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

CHE l'iscrizione in bilancio ha riguardato solo gli importi assegnati senza tenere conto delle risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione eventualmente spettanti solo dal 2018 e che, pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente utilizzabile;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;

CONSIDERATO CHE, dalla data di emanazione della Decisione C(2015)7227 di approvazione del POR ad oggi è stato registrato, a livello globale, un mutato scenario del contesto socio-economico che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria;

CHE contestualmente alle suddette variazioni di contesto sono state introdotte delle misure di politica economica, quali la Legge 28 dicembre 2017, n. 208 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), che all'art. 1, cc. 98-108 consente il finanziamento del c.d. "credito d'imposta" a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dal FESR;

CHE, in particolare, l'introduzione di detta misura comporta la necessità di implementare la dotazione finanziaria dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" attraverso una riduzione della dotazione dell'Asse 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione";

CHE si è, altresì, valutato di prevedere l'acquisto di veicoli elettrici da finanziare con risorse dell'Asse 4 "Efficienza energetica e Mobilità sostenibile", la cui dotazione finanziaria può essere implementata sempre attraverso una riduzione dell'Asse 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione";

CHE pertanto la revisione del piano finanziario degli Assi su indicati è la seguente:

Asse	Dotazione attuale (A)	Nuova dotazione proposta (B)	Variazione (C=A-B)
1 (FESR)	€ 210.213.417,00	€ 188.713.072,00	-€ 21.500.344,56
3 (FESR)	€ 186.655.739,00	€ 196.655.739,00	+€ 10.000.000,00
4 (FESR)	€ 468.926.032,00	€ 480.426.377,00	+€ 11.500.344,56
Totale	€ 865.795.188,00	€ 865.795.188,00	€ 0

CONSIDERATO ALTRESI' CHE in fase di elaborazione del POR gli indicatori finanziari del performance framework erano stati determinati, in senso migliorativo, in coerenza ad una inesatta valutazione del livello del target n+3 che era stata stimata al lordo dell'ammontare degli importi ricevuti a titolo di anticipazione e che conseguentemente è risultato necessario provvedere al relativo ricalcolo in base alla corretta metodologia che prevede la determinazione della soglia finanziaria al netto dell'ammontare delle anticipazioni;

CHE per alcuni Assi la riduzione del target dell'indicatore finanziario del performance framework è più che proporzionale rispetto al mero ricalcolo dello stesso utilizzando il valore corretto dell'n+3 - al netto delle anticipazioni - a causa di motivate circostanze oggettive esterne al Programma, ai sensi dell'allegato II, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (meglio indicate nel documento allegato "*Proposta per la revisione del POR Calabri FESR FSE 2014/2020*");

CHE si è proceduto anche alla revisione degli indicatori di output del performance framework, ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Reg. (UE) n. 215/2014, che prevede che qualora risulti che le informazioni su cui è basata l'individuazione dei target intermedi e finali del performance framework siano fondate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò possa costituire un caso debitamente giustificato per proporre la revisione degli stessi in conformità dell'articolo 30 del medesimo Regolamento;

CHE dalla data di approvazione del Programma, sia a seguito di richieste avanzate dai Servizi della Commissione europea che a seguito di scelte determinate a livello di amministrazione regionale risulta necessario apportare delle modifiche all'elenco dei Grandi Progetti presenti nel POR e, in particolare, necessita procedere:

- all'esclusione del Grande Progetto "Gallico Gambariello Lotto – Tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni S. Stefano D'Aspromonte" rigettato dai Servizi della commissione in quanto l'operazione intercetta le tipologie previste dall'articolo 9, comma 1, punto 7 del Reg. (UE) 1303/2013, per le quali, ai sensi dell'art. 100 del medesimo Regolamento, la soglia finanziaria minima per i Grandi Progetti risulta corrispondente a 75.000.000 di euro, importo superiore a quello relativo a tale intervento, che permane comunque nel POR;
- ad apportare alcune modifiche al Grande Progetto "Sistema regionale banda ultra larga - Calabria 100 mbps" al fine di allinearne la denominazione, le fasi di esecuzione temporale e l'elenco dei beneficiari con quanto previsto dal più ampio progetto in materia di banda ultra larga a titolarità nazionale di cui è parte integrante;
- all'esclusione del Grande Progetto "*Sistema di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido"*", in quanto la quota di cofinanziamento a valere sul POR risulta inferiore alla soglia prevista dall'art. 100 del Reg. (UE) 1303/2013 pari ad € 50.000.000;
- ad aggiornare le date previste nei cronoprogrammi attualizzandole all'effettivo stato d'avanzamento procedurale dei singoli Grandi Progetti;

CHE, con riferimento alle strategie di sviluppo urbano sostenibile attivate nell'ambito del POR, al fine di snellire il processo di costruzione delle Agende Urbane con i singoli Enti Locali interessati, l'amministrazione regionale ha stabilito di circoscrivere l'attivazione degli ITI, ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 1303/2013, alle sole strategie che interessano i principali poli urbani regionali, escludendo da tale modalità di attuazione le strategie che interessano le aree urbane di dimensione inferiore;

CHE con riferimento alla strategia per le Aree interne si è stabilito, quale misura di semplificazione, di prevedere quattro ITI corrispondenti alle quattro Aree progetto della SNAI e di realizzare la strategia per le ulteriori aree interne con altri strumenti di attuazione (avvisi, accordi di programma, piani, etc.);

RITENUTO pertanto necessario procedere alla revisione del POR secondo le linee sopra descritte, dando atto che tale revisione non intacca la strategia complessiva del Programma e, di conseguenza, del suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, così come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 30 par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013;

DATO ATTO CHE l'Autorità competente per la VAS, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, con nota n. 218660 del 22.06.18, ha rilasciato il parere di non assoggettabilità a VAS sulla base del documento descrittivo delle modifiche, elaborato dall'Autorità di Gestione sulla base delle previsioni di spesa e dei dati ed informazioni messi a disposizione dai Dipartimenti regionali responsabili dei vari Assi del POR nel corso di diverse riunioni di coordinamento dell'attuazione del Programma;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l'Autorità di Gestione attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l'Autorità di Gestione attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate

DELIBERA

1. di approvare la revisione del piano finanziario degli Assi 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione", 3 "Competitività dei sistemi produttivi" e 4 "Efficienza energetica e Mobilità sostenibile", come da tabella seguente:

Asse	Dotazione attuale (A)	Nuova dotazione proposta (B)	Variazione (C=A-B)
1 (FESR)	€ 210.213.417,00	€ 188.713.072,00	-€ 21.500.344,56
3 (FESR)	€ 186.655.739,00	€ 196.655.739,00	+€ 10.000.000,00
4 (FESR)	€ 468.926.032,00	€ 480.426.377,00	+€ 11.500.344,56
Totale	€ 865.795.188,00	€ 865.795.188,00	€ 0

2. di approvare il documento "Proposta per la revisione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il POR così come modificato e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato all'Autorità di Gestione di notificare la proposta di revisione del POR, ulteriormente corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai servizi della Commissione Europea dopo la relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma mediante procedura di consultazione scritta d'urgenza;

5. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR di condurre il negoziato con i servizi della Commissione Europea e conseguentemente di procedere alle eventuali revisioni richieste dai servizi medesimi;
6. di notificare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30/2016;
7. di notificare la presente deliberazione ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi del POR a cura dell'Autorità di Gestione;
8. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

On. Mario Gerardo Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

N.ro 282/10^a2^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 10573 del 06.06.2019Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 118 della seduta del 02 APR. 2019.

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.

L'ASSESSORE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Francesco Russo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____
Il Dirigente Generale
Reggente
Dott. Tommaso Calabro

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Fil. De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante *"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione"*;

VISTI, ALTRESÌ

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 501 dell'01.12.2015 di presa d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 24.02.2016 concernente la <<Presa d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020>>;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR-FSE 2014 per Assi prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici e Azioni;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 15.05.2016 e ss.mm.ii. con la quale è stato iscritto in bilancio il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ripartendo la dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
- la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale, prendendo atto del parere espresso dall'Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017- come modificata con le deliberazioni nn. 4/18, 190/18 e 75/19 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la deliberazione n. 641 del 17.12.2018, con cui la Giunta regionale ha individuato il dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del Dipartimento "Programmazione nazionale e comunitaria";
- il D.P.G.R. n. 138 del 18.12.2018 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria e Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

PREMESSO CHE, dalla data di emanazione della su citata Decisione C(2015)7227 di approvazione del POR, causa il mutato scenario del contesto socio-economico a livello globale che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria, è emersa la necessità di procedere ad una revisione del Programma al fine di:

- adeguare la programmazione e la distribuzione delle risorse finanziarie dello stesso alle esigenze emerse anche in seguito alle disposizioni della Legge di stabilità 2016 in merito al credito di imposta;
- correggere le supposizioni parzialmente inesatte su cui è stata fondata l'analisi preliminare alla definizione dei target finanziari del performance framework e allineare il set di indicatori fisici del POR
- riallineare il set degli indicatori fisici del POR.

CHE, pertanto, con deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 28.06.2018, è stata approvata la "*Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020*", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dato mandato all'Autorità di Gestione di notificare tale Proposta di revisione del POR, corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai Servizi della Commissione europea previa relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma mediante procedura di consultazione scritta d'urgenza, conclusasi con nota prot. 231151 del 3.07.2018;

CHE la suddetta Proposta di revisione è stata approvata anche dal Consiglio regionale con deliberazione n.321 del 31.07.2018 e inviata ai competenti Servizi della Commissione europea per la relativa approvazione;

CHE, facendo seguito agli esiti del confronto instaurato con i suddetti Servizi, anche a seguito delle osservazioni trasmesse dagli stessi con note Ares 4318907 del 21.08.2018 e 5092947 del 4.10.2018, è stata riformulata la suddetta "Proposta di revisione del POR" che, integrata e rivista in alcune parti, è stata riapprovata dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 con procedura di consultazione scritta urgente, conclusa positivamente con nota prot. 423903 del 12.12.2018 e reinviata ai Servizi della Commissione europea per la relativa approvazione con Decisione di esecuzione;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha approvato la suddetta Proposta di Revisione del POR con Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che *"modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia – CCI2014IT16M2OP006"*;

RITENUTO opportuno procedere alla presa d'atto della suddetta Decisione, annessa alla presente deliberazione quale Allegato 1, e alla sua notifica al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30/2016;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente - attualmente vacante - del Dipartimento proponente, attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente - attualmente vacante - del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente - attualmente vacante - del Dipartimento proponente, attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

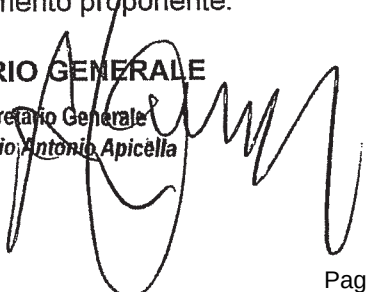
Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, prof. Francesco Russo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate

DELIBERA

- di prendere atto della Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che *"modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia – CCI2014IT16M2OP006"*, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
- di notificare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30/2016;
- di notificare la presente deliberazione al Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi del POR e alle Autorità di Certificazione e di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 a cura dell'Autorità di Gestione ;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella



IL PRESIDENTE





**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 340 della seduta del 26 luglio 2019.

Oggetto: Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al documento SI.GE.CO. approvato con la DGR n. 492 del 31/10/2017.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Francesco Russo

Relatore (se diverso dal proponente): On. Gerardo Mario Oliverio

Dirigente/i Generale/i: Dott. Tommaso Calabro

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014, per come modificato con Regolamento (UE) n. 276 del 23.02.2018, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con l'Italia l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”*;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 - come modificata dalla Deliberazione n. 241 del 6.06.2019 - con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 21.05.2019 recante *“DGR n. 63 del 15.02.2019: “Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i – Pesatura delle posizioni*

dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”, pubblicata sul BURC n. 60 del 28.05.2019;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- la deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2.04.2019 che ha preso atto della suddetta Decisione;
- la deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta regionale, prendendo atto del parere espresso dall'Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 75 del 19 Febbraio 2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'organigramma delle strutture amministrative della giunta regionale responsabili dell'attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 641 del 17.12.2018, con cui la Giunta regionale ha individuato il dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del Dipartimento “Programmazione nazionale e comunitaria”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 18.12.2018 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria e Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

PREMESSO CHE il SI.GE.CO. adottato con D.G.R. n. 492 del 31/10/2017 al par. 1.2 “*Aggiornamento delle informazioni*” prevede l'approvazione con Deliberazione di Giunta regionale per le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo e l'approvazione con decreto del dirigente del Settore per le integrazioni e modifiche ai manuali allegati;

DATO ATTO CHE il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha condotto un processo di analisi e revisione del documento “*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*” (SI.GE.CO.) anche su impulso delle puntuali osservazioni dell'Autorità di Audit di seguito evidenziate:

- specificare nel SI.GE.CO. le funzioni delegate agli organismi intermedi (nota prot. 115893 del 29.03.2018 relativa alla designazione delle Autorità art. 123 e 124 Reg. UE 1303/2013. Aggiornamento del Piano di azione);

- specificare nel SI.GE.CO., in modo più dettagliato, le procedure per la selezione delle operazioni a titolarità regionale e nell'ambito delle stesse di esplicitare il soggetto che adotta la decisione di finanziamento (nota prot. 382504 del 12.11.2018 relativa al sistema di gestione e controllo del PO Calabria FESR FSE 2014/2020);

EVIDENZIATO CHE le modifiche ed integrazioni apportate al SI.GE.CO., a conclusione dell'iter di disamina sopra menzionato, hanno riguardato oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi, essenzialmente i contenuti di seguito elencati:

- il paragrafo relativo agli Organismi intermedi e alle funzioni loro delegate;
- l'organigramma dell'Autorità di Gestione e dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del programma operativo PO Calabria FESR FSE 2014/2020 modificato con la DGR n. 75/2019;
- la sezione relativa al sistema informatico.

EVIDENZIATO CHE

- la versione aggiornata del documento "*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*" è stata trasmessa via pec all'Autorità di Audit;
- l'Autorità di Audit – Settore 2 - ha, tra l'altro, evidenziato che le modifiche apportate "secondo procedure prestabilite, saranno oggetto di valutazione nell'ambito delle attività di audit pianificate".

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la versione aggiornata del documento "*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*" allegato 1 alla presente deliberazione e che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente - attualmente in congedo come da certificato sanitario in atti acquisito al protocollo n. 265060/Siar del 17/7/2019 - del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del Settore competente del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del Settore competente del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, prof. Francesco Russo formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare il documento "*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*" versione 2 - maggio 2019, nel testo coordinato a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di stabilire che il documento al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di demandare alle Autorità di Gestione e di Certificazione, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, l'esecuzione della presente deliberazione;

4. notificare la presente deliberazione ai Dipartimenti regionali competenti nell'Attuazione degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e all'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
5. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Matio Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA FESR/FSE 2014 - 2020

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO (ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Versione n.2

maggio 2019

Indice

1	DATI GENERALI.....	6
1.1	INFORMAZIONI.....	6
1.2	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI.....	6
1.3	STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO	7
1.3.1	Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione/Autorità di Audit	9
1.3.2	Organismi Intermedi	9
1.3.3	Principio di separazione tra le Autorità	10
2	AUTORITÀ DI GESTIONE	10
2.1	L'AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI	10
2.1.1	Status dell'Autorità di Gestione	10
2.1.2	Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione	10
2.1.3	Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione	14
2.1.4	Misure antifrode	14
2.2	ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE	18
2.2.1	Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità	18
2.2.2	Gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo	36
2.2.3	Descrizione delle procedure	36
2.3	PISTA DI CONTROLLO	61
2.3.1	Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguato, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati	61
2.3.2	Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'Autorità di Gestione	63
2.4	IRREGOLARITÀ E RECUPERI	64
2.4.1	Descrizione della procedura (di cui il personale dell'AdG e degli OI dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.	64
2.4.2	Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.1303/2013.	69
3	AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	71
3.1	AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E SUE FUNZIONI PRINCIPALI.....	71
3.1.1	Status dell'Autorità di Certificazione e organismo di cui l'Autorità fa parte	71
3.1.2	Indicazione delle funzioni svolte direttamente dall'Autorità di Certificazione	71
3.1.3	Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Certificazione	71
3.2	ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	71
3.2.1	Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità	71
3.2.2	Procedure scritte elaborate per il personale dell'Autorità di Certificazione e degli organismi intermedi	75

3.3	RECUPERI.....	92
3.3.1	Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione	92
3.3.2	Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni	93
3.3.3	Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare	96
4	SISTEMA INFORMATICO	97
4.1	DESCRIZIONE ANCHE MEDIANTE UN DIAGRAMMA DEL SISTEMA INFORMATICO.....	97
4.1.1	Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi se del caso i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori (ove ciò sia prescritto), ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, come previsto dall'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 24 del regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione	97
4.1.2	Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove ciò sia prescritto dagli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, secondo la lettera dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013	100
4.1.3	Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di garantire l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera d), e dall'articolo 137, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013	103
4.1.4	Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013	104
4.1.5	Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013	104
4.1.6	Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo	105
4.1.7	Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra	105
4.2	SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI.....	106
4.3	DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE	107

Indice delle Figure

Figura 1: Diagramma dei rapporti organizzativi tra Organismi Comunitari, Nazionali e Autorità del Programma	8
Figura 2: Organigramma Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Controlli di I livello e Controlli di I livello nel caso in cui l'AdG sia Beneficiario	13
Figura 3: Organigramma della Struttura dell'Autorità di Gestione	29
Figura 4: Organigramma dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del Programma	32
Figura 5: Diagramma degli Organismi coinvolti nelle domande di Rimborso	50
Figura 6: Calendario delle attività previste per la presentazione dei conti	57
Figura 7: Modifiche alle procedure che impattano sul SiGeCo	59
Figura 8: Procedure di dettaglio relative a specifici processi operativi	60
Figura 9: Diagramma di flusso - Gestione delle Irregolarità	68
Figura 10: Organigramma degli Organismi coinvolti nella segnalazione di Frodi.....	70
Figura 11: Funzionigramma dell'Autorità di Certificazione	73
Figura 12: Modifiche alle procedure formali che impattano su SiGeCo.....	77
Figura 13: Flusso Elaborazione della domanda di pagamento (Sintesi)	80
Figura 14: Diagramma di flusso della Domanda di Pagamento (1/2).....	81
Figura 15: Diagramma di flusso della Domanda di Pagamento (2/2).....	82
Figura 16: Diagramma di flusso delle Verifiche dell'Autorità di Certificazione	83
Figura 17: Diagramma di flusso della richiesta di rimborso Domanda di Pagamento ed eventuali rettifiche della CE.....	84
Figura 18: Diagramma di Flusso della Presentazione dei Conti.....	90
Figura 19: Calendario delle attività previste per la presentazione dei conti	91
Figura 20: Processi Gestiti dal Sistema Informativo - SIURP	97
Figura 21: Modello logico concettuale del Sistema Informativo - SIURP	101
Figura 22: Architettura del Sistema Informativo - SIURP.....	101

ELENCO ACRONIMI

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
APQ	Accordo di Programma Quadro
AT	Assistenza Tecnica
AU	Autorità Urbane
BDA	Banca Dati Aiuti
BDE	Banca Dati Esperti Individuali
BDU	Banca Dati Unitaria
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CED	Centro Elaborazione Dati
CIS	Contratti Istituzionali di Sviluppo
CISIS	Centro Interregionale per I Sistemi Informatici Geografici e Statistici
COCOF	Comitato di coordinamento dei fondi - Coordination Committee of the Funds
DBMS	Database Management System
DGR	Delibera di Giunta Regionale
DPE	Dipartimento Politiche Europee
DSS	DecisionSupport System
EGESIF	Expert group on European Structural and Investment Funds
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FAS	Fondo Aree Sottosviluppate
FC	Fondo di Coesione
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSC	Fondo Sviluppo e Coesione
FSE	Fondo Sociale Europeo
GDF	Guardia di Finanza
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
IGRUE	Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
IMS	Irregularities Management System
ISTAT	Istituto nazionale di statistica
ITI	Investimenti Territoriali Integrati

LR	Legge Regionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
OI	Organismi Intermedi
OLAF	Ufficio europeo per la Lotta Antifrode
OS	Obiettivo Specifico
PA	Pubblica Amministrazione
PAC	Piano di Azione e Coesione
PI	Priorità d'Investimento
POAT	Progetti Operativi di Assistenza Tecnica
PON	Programma Operativo Nazionale
POR	Programma Operativo Regionale
PRA	Piano di Rafforzamento Amministrativo
RdA	Responsabile di Azione
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
ROS	Responsabile Obiettivo Specifico
S3	Smart Specialisation Strategy
SFC	Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari
SIE	Fondi strutturali e di investimento europei
SIF	Strumenti di Ingegneria Finanziaria
SISTAN	Sistema statistico nazionale
SIURP	Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione
SNAI	Strategia Nazionale Aree Interne
SUA	Stazione Unica Appaltante
UE	Unione Europea
Umo	Unità di Monitoraggio
UO	Unità Operativa
US	Unità Statistiche

1 DATI GENERALI

1.1 INFORMAZIONI

Stato Membro	Italia
Organismo titolare di PO	Regione Calabria
Titolo Programma	POR Calabria FESR/FSE2014-2020
Numero CCI	2014IT16M2OP006
Referente Principale	Dirigente Generale del Dipartimento 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria
Organismo Responsabile della Descrizione	Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Indirizzo	Cittadella Regionale, Viale Europa, loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
Telefono	0961 853159
Fax	0961 853186
E-Mail	programmazione@regione.calabria.it

1.2 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono aggiornate alla data del 10 maggio 2019.

Il presente Documento, completo degli allegati, è adottato con Deliberazione di Giunta regionale.

Gli allegati al presente Documento sono i seguenti: Manuale per la selezione delle operazioni, Manuale dei controlli di primo livello, Manuale delle irregolarità, Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione e Piano di gestione dei rischi.

Eventuali modifiche e integrazioni successive al Sistema di Gestione e Controllo saranno adottate con Deliberazione di Giunta regionale.

Eventuali modifiche e integrazioni successive ai manuali precedentemente elencati saranno adottate con decreto del Dirigente di Settore.

1.3 STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Il **modello organizzativo e procedurale** assunto per l'implementazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 (di seguito Programma o POR) richiama e valorizza le esperienze delle precedenti programmazioni di entrambi i fondi, innestando su di esse le innovazioni apportate dalla normativa comunitaria.

Il modello, che permetterà il conseguimento degli obiettivi generali e specifici del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 nell'arco temporale stabilito, è ispirato al rispetto dei seguenti **principi generali** di cui all'art. 4, commi 5, 8 e 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- Efficace attuazione e sana gestione finanziaria del Programma;
- Riduzione degli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del programma;
- Riduzione degli oneri a carico dei beneficiari;

e dei seguenti **principi relativi ai sistemi di gestione e controllo** di cui all'art. 72, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prescrivono che tali sistemi prevedano:

- Descrizione e ripartizione di compiti, ruoli, responsabilità e funzioni tra gli organismi coinvolti nella gestione del Programma e la ripartizione delle funzioni all'interno di ogni organismo;
- Osservanza del principio di separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- Procedure atte a garantire correttezza e regolarità delle spese dichiarate;
- Sistemi informatizzati di contabilità e monitoraggio;
- Sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- Disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- Sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- Prevenzione, rilevamento e correzione di irregolarità, comprese le frodi, e recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Inoltre, il Reg. (UE) n. 1303/2013 all'art. 123, prevede le procedure per:

- la designazione dell'Autorità di Gestione;
- la designazione dell'Autorità di Certificazione;
- la designazione dell'Autorità di Audit;
- l'eventuale designazione di Organismi Intermedi.

Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit

Il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è stato designato quale **Autorità di Gestione** con Delibera di Giunta Regionale n. 346 del 24/09/2015, su proposta del Presidente. Il provvedimento di designazione è stato trasmesso all'Autorità di Audit, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'emissione del parere.

Il Dirigente del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze è stato designato quale **Autorità di Certificazione** con Delibera di Giunta Regionale n. 347 del 24/09/2015, su proposta del Presidente. Il provvedimento di designazione è stato trasmesso all'Autorità di Audit, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'emissione del parere.

Il Dirigente Generale dell'Autorità di Audit è stato designato quale **Autorità di Audit** con Delibera di Giunta Regionale n.345 del 24/09/2015, su proposta del Presidente della Giunta Regionale. Il provvedimento di designazione è stato trasmesso al MEF-RGS-IGRUE, unitamente alla documentazione richiamata nella nota MEF RGS prot. 47832 del 30/05/2014.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 551 del 28/12/2016 ha preso atto del parere n. 386150 del 23/12/2016 emesso dall'Autorità di Audit ai sensi dell'art.124, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito alla conformità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di certificazione ai criteri stabiliti nell'allegato XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013.

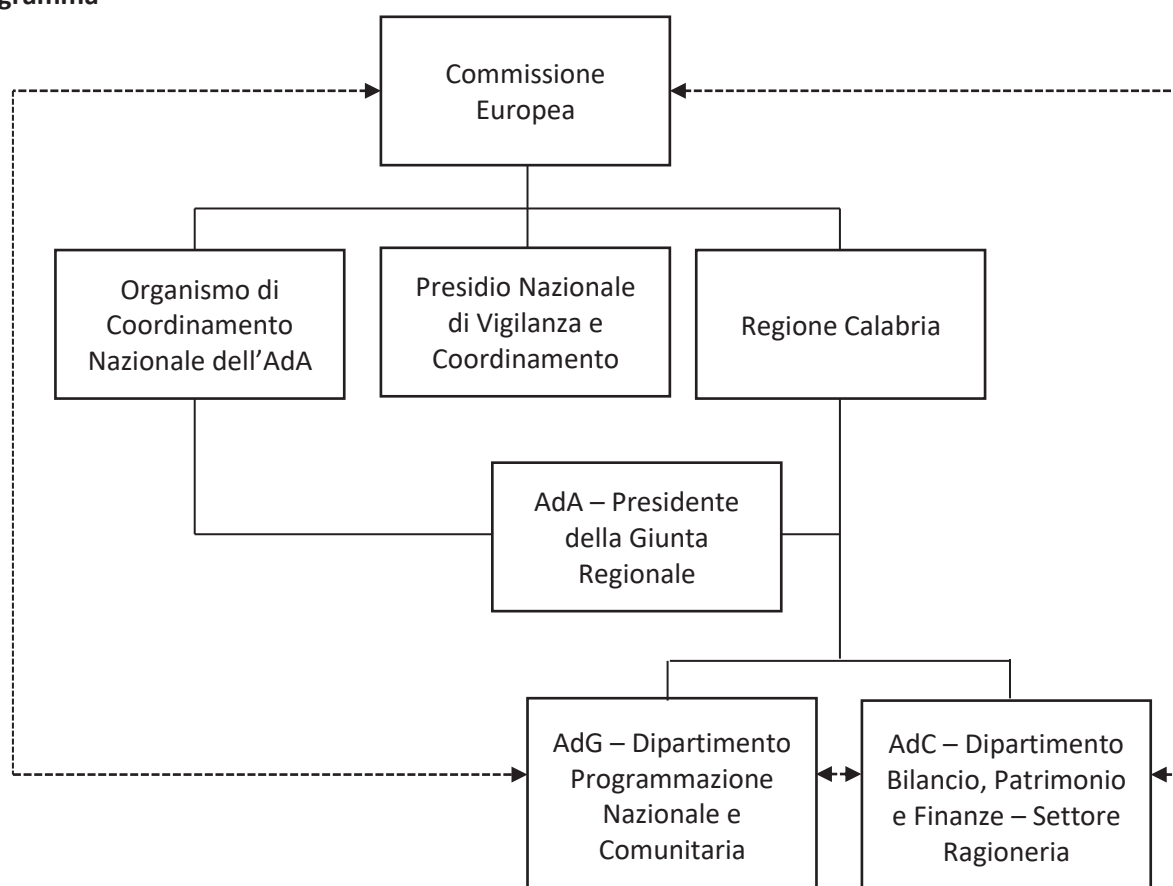
Le tre Autorità svolgono i rispettivi compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione Calabria e operano in regime di separazione delle funzioni, così come previsto dall'art. 72 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (cfr. Figura 1).

Al fine di garantire l'efficace funzionamento delle Autorità di Audit è stato istituito a livello nazionale l'**Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di Audit** del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti con l'UE che svolge un'attività di supervisione sull'efficace funzionamento delle Autorità di Audit attraverso la valutazione ex ante dell'adeguatezza della struttura organizzativa delle singole Autorità e la valutazione in itinere dell'efficacia delle attività di audit e del mantenimento dei requisiti di conformità analizzati in sede di designazione.

Inoltre, al fine di assicurare una costante azione di impulso e coordinamento, nonché di vigilanza, sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo attivati per i programmi operativi, è stato istituito uno specifico **Presidio Nazionale di vigilanza e coordinamento cui partecipano**, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti Amministrazioni centrali:

- Presidenza del Consiglio **dei Ministri**;
- **Agenzia per la Coesione Territoriale**;
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** – Direzione Generale per le Politiche attive e passive del Lavoro;
- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE per la valutazione dell'adeguatezza delle misure correttive proposte a seguito di criticità emerse in sede di audit.

Figura 1: Diagramma dei rapporti organizzativi tra Organismi Comunitari, Nazionali e Autorità del Programma



1.3.1 Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione/Autorità di Audit

Autorità/ Organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)
Autorità di Gestione	Autorità di Gestione POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria Sede: Cittadella regionale - Germaneto 88100 Catanzaro	Dirigente Generale <i>pro-tempore</i> Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria autorità.gestione.fesr@regione.calabria.it
Autorità di Certificazione	Autorità di Certificazione POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze – Settore Ragioneria Sede: Cittadella regionale - Germaneto 88100 Catanzaro	Dirigente <i>pro-tempore</i> del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze autoritacertificazionepor@pec.regione.calabria.it
Autorità di Audit	Autorità di Audit POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Presidente Giunta Regionale Sede: Cittadella regionale - Germaneto 88100 Catanzaro	Dirigente Generale <i>pro-tempore</i> dell'Autorità di Audit autoritadiaudit@pec.regione.calabria.it
Organismo Responsabile per la ricezione dei pagamenti	Organismo Responsabile per la ricezione dei Pagamenti Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europa (I.G.R.U.E.) Sede: Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma	MEF – RGS, I.G.R.U.E. Ispettore Generale Capo rgs.segreteria.igrue@tesoro.it

1.3.2 Organismi Intermedi

Per migliorare l'efficacia e l'efficienza attuativa delle azioni e degli interventi previsti, la Regione potrà avvalersi di Soggetti *in house* e/o di soggetti specializzati appositamente selezionati, ovvero affidarne la gestione ad Organismi Intermedi, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gli Organismi Intermedi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attualmente designati, sono:

- le Autorità Urbane di Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio Calabria, individuate con DGR n. 283 del 4 luglio 2018;
- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MISE) individuato con DGR n. 408 del 24 settembre 2018 e con DGR n. 468 del 29 ottobre 2018.
- l'Anpal – Divisione 3 - Gestione dei programmi operativi FSE individuato con DGR n. 625 del 14 dicembre 2018.

Ulteriori organismi intermedi che saranno eventualmente designati potranno essere soggetti interni o esterni, pubblici o privati.

1.3.3 Principio di separazione tra le Autorità

L'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 è individuata nel Dirigente Generale *pro-tempore* del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. L'Autorità di Certificazione è individuata nel Dirigente *pro-tempore* del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze. L'Autorità di Audit è funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Certificazione e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nella Nota del MEF - IGRUE prot. n. 47832 del 30 maggio 2014, "Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014-2020" è richiesto che il responsabile dell'Autorità di Audit sia in possesso dei requisiti di competenza, indipendenza e terzietà e nella nota del MEF-IGRUE prot. n. 56513 del 3 luglio 2014 è stabilito che il requisito dell'autonomia di giudizio si intende realizzato attraverso la collocazione dell'Autorità di Audit in posizione di staff ad organi di vertice dell'Amministrazione di appartenenza "nel caso di Regioni o Province Autonome ad esempio presso la Presidenza della Giunta regionale/provinciale o del Consiglio".

L'Autorità di Audit individuata non presenta situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse rispetto allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, non avendo mai svolto nell'ultimo triennio funzioni di AdG/OI nell'ambito della Regione Calabria né beneficiato, a qualsiasi titolo, di contributi dei precedenti Programmi Operativi.

2 AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1 L'AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI

2.1.1 Status dell'Autorità di Gestione

L'AdG è individuata nel Direttore Generale *pro-tempore* del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, **in posizione di diretta collaborazione con i vertici politici dell'Amministrazione**. L'AdG possiede pertanto una professionalità adatta alla funzione e al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione comunitaria nonché una qualifica dirigenziale adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

Inoltre, la Regione Calabria, al fine di massimizzare l'integrazione degli ambiti d'intervento della politica di coesione sul territorio - peraltro in linea con quanto indicato nel documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020", quale strumento di indirizzo per le autorità di gestione italiane - ha presentato alla Commissione Europea un unico programma, cofinanziato sia dal FESR che dal FSE e pertanto ha integrato nel Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria funzioni di gestione e controllo del FSE, finora in capo al Dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali.

2.1.2 Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione

L'AdG del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 è istituita presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e, per lo svolgimento delle relative funzioni, si avvale di otto settori con adeguate risorse umane, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015 e s.m.i.¹. Ad ogni settore, come specificato nel successivo paragrafo 2.2.1, sono attribuite funzioni e competenze diverse.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'AdG ha la primaria responsabilità della **buona esecuzione delle azioni previste dal Programma** e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il **corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile**.

¹ La vigente struttura organizzativa approvata con la DGR n. 541 del 16/12/2015 è stata successivamente modificata, con le seguenti delibere: DGR n. 51/2016, DGR n. 26/2017, DGR n. 179/2017, DGR n. 453/2017, DGR n. 468/2017, DGR n. 45/2018, DGR n. 135/18 e DGR n. 421/18.

Per quanto concerne la **gestione del POR**, l'AdG:

- a) assiste il Comitato di Sorveglianza, fornendo i dati relativi allo stato di avanzamento del POR (Settore 5 Coordinamento e Sorveglianza POR FESR);
- b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali (Settore 5 Coordinamento e Sorveglianza POR FESR e Settore 6 Coordinamento e Sorveglianza POR FSE);
- c) rende disponibili agli OI ed ai beneficiari le informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC);
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC);
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE (Settore 3 Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione e Settore 9 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC).

Per quanto concerne la **selezione delle operazioni**, l'AdG:

- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
 - siano non discriminatori e trasparenti;
 - tengano conto dei principi generali di cui agli artt. 7 e 8 del Reg.(UE) n. 1303/2013;(Settore 5 Coordinamento e Sorveglianza POR FESR e Settore 6 Coordinamento e Sorveglianza POR FSE);
- b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione (Settore 5 Coordinamento e Sorveglianza POR FESR e Settore 6 Coordinamento e Sorveglianza POR FSE, Settore 7 Verifiche Procedure POR FESR/FSE);
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i beni o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC);
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione (Commissioni di Valutazione, Settore 7 Verifiche Procedure POR FESR/FSE e Settore 8 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC);
- e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione (Commissioni di Valutazione e Settore 7 Verifiche Procedure POR FESR/FSE);
- f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che rientra nelle tipologie individuate dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Commissioni di Valutazione e Settore 8 Verifiche Procedure POR FESR/FSE);
- g) stabilisce le categorie di operazione cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione (Settore 2 Programmazione, Cooperazione e Capacità Istituzionale).

Per quanto concerne la **gestione finanziaria e il controllo** del POR, l'AdG:

- a) verifica che i beni e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al POR e alle condizioni per il sostegno dell'operazione - ivi incluse verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e verifiche sul posto delle operazioni - (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC);
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE);

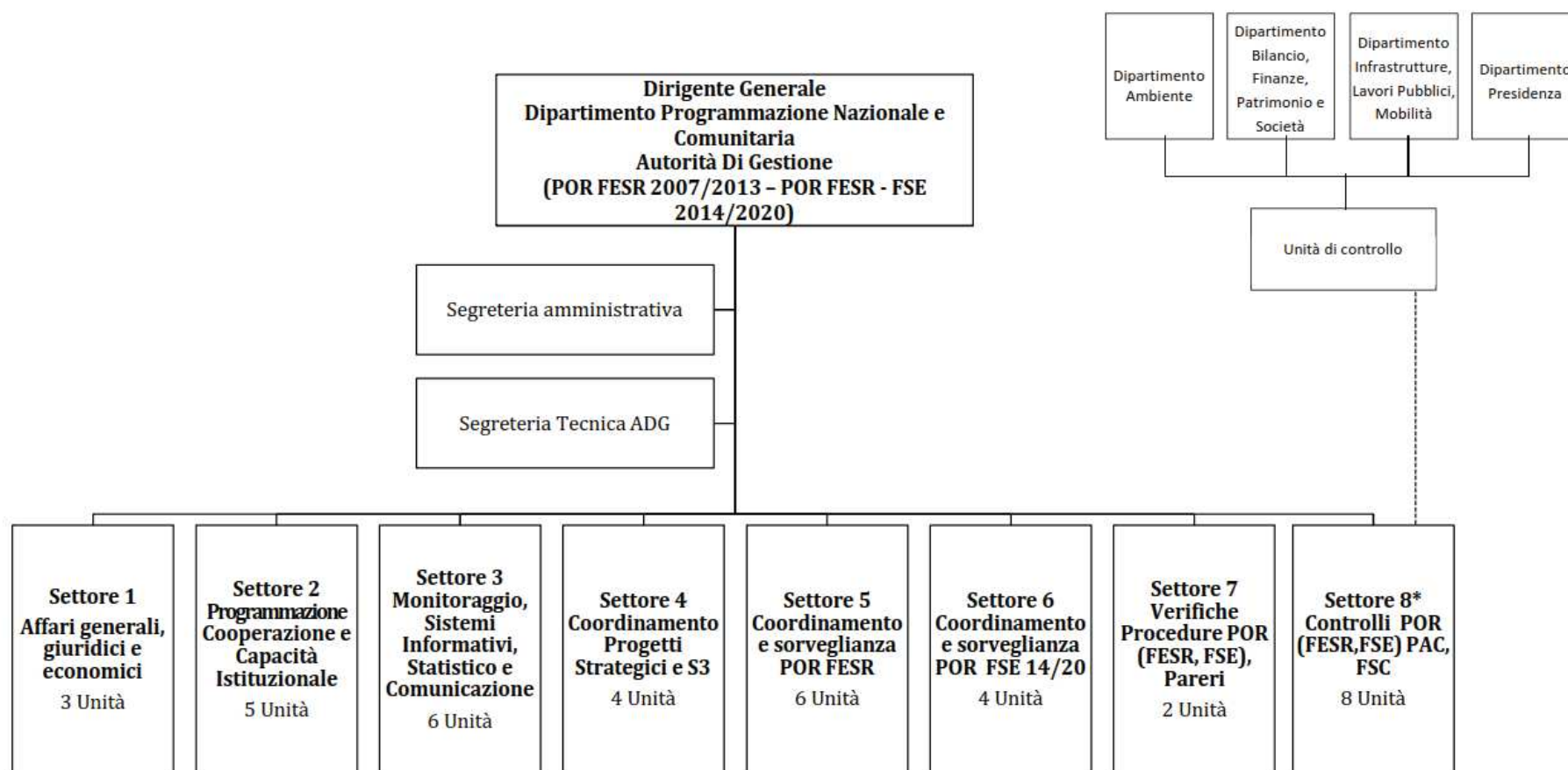
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE);
- d) stabilisce procedure atte ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati secondo quanto disposto all'art. 72, lett. g) del Reg.(UE) n. 1303/2013 (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC);
- e) predispone la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, par. 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione, secondo la procedura d'esame di cui all'art. 150, par. 2 del Reg. (UE) n.1303/2013 (Settore 8 Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC).

Secondo quanto stabilito all'art. 125, par. 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG, qualora sia anche Beneficiario nell'ambito del Programma, deve garantire un'adeguata separazione delle funzioni di cui al par. 4, primo comma, lett. a) dello stesso articolo.

A tal fine:

- i controlli di I livello sulle operazioni finanziate con le risorse delle Azioni gestite dai Settori del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, all'interno del quale è incardinata l'AdG del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, sono espletati dal Settore 8 "Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC" del Dipartimento medesimo (cfr. Figura 2) per il tramite delle Unità di controllo incardinate presso il medesimo Settore o tramite i revisori selezionati in base al regolamento regionale n. 7/2018;
- i controlli di I livello sulle operazioni finanziate con le risorse delle Azioni gestite dal Settore 8 – "Controlli POR FESR/FSE – PAC - FSC" sono espletati dalle Unità di Controllo collocate presso i Dipartimenti: "Bilancio, Patrimonio e Finanze", "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" "Ambiente e "Presidenza" (cfr. Figura 2).

Figura 2: Organigramma Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Controlli di I livello e Controlli di I livello nel caso in cui l'AdG sia Beneficiario



2.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione

Agli Organismi intermedi designati (cfr. 1.3.2) sono state formalmente delegate le funzioni come di seguito specificato:

- le Autorità Urbane di Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio Calabria, le quali in conformità con l'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013, svolgeranno le funzioni di **selezione, gestione e attuazione delle operazioni** previste nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (DGR n. 283 del 4 luglio 2018)²;
- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MISE), il quale assumerà le funzioni di **selezione, gestione finanziaria e controllo, monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni ammesse a contributo e attestazione all'AdG delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari**, nell'ambito delle seguenti Misure:
 - Credito d'imposta³ per l'acquisto di beni strumentali a valere sull'azione 3.1.1 "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Tale azione è finalizzata ad aumentare il livello di efficienza nello svolgimento dell'attività d'impresa (DGR n. 408 del 24 settembre 2018);
 - Sezione speciale regionale del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese a valere sull'azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci". Il MISE, in seguito all'Accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, si occuperà dell'istituzione e della gestione della "Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020" (DGR n. 468 del 29 ottobre 2018).
- l'Anpal – Divisione 3 - Gestione dei programmi operativi FSE, che svolgerà le **funzioni selezione, gestione, trattamento delle domande di rimborso e controllo**, per lo strumento Incentivo Occupazione Sud, a valere sull'azione 8.5.1 "Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT)" (DGR n. 625 del 14 dicembre 2018).

2.1.4 Misure antifrode

Definizione

In merito alla definizione di **frode**, come disposto nell'art. 2, Reg. (UE) n. 883/2013, si riporta quanto contenuto nella Convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione del 1992, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee in materia di spese, dove si definisce come "qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".

² L'attuazione delle azioni degli Assi FSE 10 e 12 e dell'Asse 3 avverrà di concerto con i Poli urbani regionali conformemente alle previsioni della DGR 326 del 25 luglio 2017.

³ Lo strumento del Credito d'imposta è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), successivamente modificato dall'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Il termine frode è usato, nella sua accezione comune, per descrivere un'ampia gamma di attività illecite, che includono furto, corruzione, uso improprio di fondi, tangenti, falsificazione, false dichiarazioni, collusione, riciclaggio di denaro e occultamento di fatti concreti. Spesso implica il ricorso all'inganno per ottenere un profitto personale per sé, per una persona cui si è legati o un terzo, oppure una perdita per altri - l'elemento fondamentale che distingue la frode dall'irregolarità è l'intenzionalità. La frode non ha soltanto potenziali ripercussioni finanziarie, ma può anche ledere la reputazione di un organismo competente della gestione efficace ed efficiente dei fondi. Questo aspetto riveste particolare importanza per gli enti pubblici responsabili della gestione dei fondi dell'UE.

Si definisce, invece, corruzione l'abuso di potere al fine di ottenere un profitto privato.

Vi è conflitto di interessi, infine, quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni ufficiali di un soggetto è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza di interessi con, ad esempio, un richiedente o un beneficiario di fondi dell'UE.

Premessa

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, all'art. 72 lett. h), dispone che i sistemi di gestione e di controllo prevedano la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, nonché il recupero di importi indebitamente versati.

Inoltre, a norma dell'art. 125, par. 4 lett. c) dello stesso regolamento, l'**AdG istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati**, anche in considerazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" aggiornato annualmente.

Tale obbligo rientra altresì tra le condizioni e gli adempimenti di cui all'allegato XIII al medesimo regolamento "Criteri di designazione delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione" (cfr. allegato XIII punto 3.A. vi) e relative linee guida della Commissione, contenute nel documento EGESIF_14-0013 18/12/2014).

La Commissione europea, inoltre, al fine di supportare gli Stati membri nella corretta implementazione di misure antifrode all'interno dei sistemi di gestione e controllo, ha reso disponibile delle linee guida dedicate, denominate "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate" (EGESIF 14-0021 16/06/2014).

Tenendo conto delle prescrizioni normative e dei suddetti orientamenti, l'AdG del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 si impegna a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà. Intende inoltre dimostrare **un approccio proattivo, strutturato e mirato nella gestione dei rischi di frode** e conta sulla condivisione di tale impegno da parte dell'intero personale.

La gestione del rischio di frodi si divide in due fasi principali:

1. **Autovalutazione del rischio di frode;**
2. **Misure antifrode efficaci e proporzionate sulla base degli esiti dell'autovalutazione effettuata.**

Autovalutazione del rischio di frode

L'autovalutazione del rischio di frode viene svolta con cadenza annuale o ogni qualvolta siano state apportate modifiche significative al Sistema di Gestione e Controllo. Qualora il livello dei rischi individuato sia molto basso e nell'anno precedente non siano stati segnalati casi di frode, si può decidere di rivedere la propria autovalutazione soltanto a scadenza biennale.

L'AdG ha effettuato la valutazione del Rischio antifrode nel mese di giugno 2017.

L'autovalutazione del rischio di frode si svolge con specifico riferimento ai tre processi maggiormente esposti a tale rischio:

- selezione dei richiedenti;
- attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, ponendo l'accento su appalti pubblici e costo del lavoro;

- certificazione e pagamenti.

L'autovalutazione è condotta utilizzando lo strumento predisposto dalla Commissione Europea (di cui alle Linee Guida EGESIF_14-0021 del 16/06/2014) "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate", anche tenendo conto di fonti di informazioni quali relazioni di audit, segnalazioni di frodi e autovalutazioni dei controlli.

Detto strumento, che consente di classificare il rischio di frode in interno, esterno o frutto di collusione, al fine di agevolare l'unità di valutazione, ha previsto una serie di rischi predefiniti da esaminare.

Nel documento, la Commissione raccomanda che i soggetti maggiormente interessati prendano parte alla valutazione, per garantire che tale processo sia condotto nella maniera più imparziale e precisa possibile ed effettuata con efficacia e semplicità.

Il **Team incaricato dello svolgimento dell'autovalutazione dei rischi di frode**, pertanto, è composto da personale di ruolo, appartenente ad Uffici rappresentativi dei dipartimenti dell'Amministrazione regionale, tra quelli coinvolti nell'attuazione del PO con diverse responsabilità, nel numero di 5 unità, oltre ad un funzionario dell'AdG con funzioni di segretario verbalizzante. Nello specifico, i componenti sono:

- AdG;
- Responsabile Settore 8;
- AdC;
- 2 Dirigenti Generali Responsabili di Asse del PO (a rotazione tra tutti i Dirigenti Generali Responsabili di Asse).

Il Team per l'autovalutazione del rischio di frode nominato con DGR, provvederà quindi alla:

- 1) quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa essere commesso, valutandone impatto e probabilità (**rischio lordo**);
- 2) valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti volti a ridurre il rischio lordo;
- 3) valutazione del **rischio netto**, dopo aver preso in considerazione le ripercussioni degli eventuali controlli attuali, nonché la loro efficacia, ossia la situazione allo stato attuale;
- 4) valutazione dell'impatto dei controlli per l'attenuazione del rischio previsti sul rischio netto (**rischio previsto**);
- 5) definizione di un obiettivo di rischio, ossia il **livello di rischio che l'AdG considera tollerabile** dopo la messa in atto e l'esecuzione di tutti i controlli.

Il **risultato finale** della valutazione dei rischi di frode consiste nell'**individuazione di rischi specifici per i quali**, secondo quanto dimostrato dall'autovalutazione, **non sono state prese misure sufficienti** a portare la probabilità o l'impatto dell'attività potenzialmente fraudolenta a un livello accettabile.

In seguito alla valutazione, il Team elabora quindi un **piano di azione** che contenga **misure antifrode efficaci e proporzionate** con indicazione di:

- controlli supplementari previsti per l'attenuazione del rischio raccomandati per ogni rischio individuato (anche in considerazione di quelli raccomandati nell'Allegato 2 di cui alle Linee Guida EGESIF_14-0021 del 16/06/2014);
- responsabile dei controlli previsti;
- termine per l'esecuzione di un nuovo controllo;
- effetto dei controlli introdotti su impatto e probabilità di rischio.

L'AdG aggiornerà quindi le misure antifrode (secondo quanto indicato nel piano di azione) al fine di riportare il rischio netto ad un livello accettabile.

Inoltre, al Settore 8 "Controlli POR FESR FSE PAC FSC" - Unità Operativa 8.3 - Gestione delle irregolarità, spetta, nello specifico:

- garantire conoscenze e formazione del personale riguardo al rischio di frode;

- garantire che, al verificarsi di un rischio di frode, l'AdG rinvii prontamente le indagini agli organismi competenti in materia;
- garantire il monitoraggio dell'implementazione del piano di azione da parte dei soggetti responsabili.

La procedura relativa al processo di valutazione del rischio di frode, come sopra descritta, assicura che:

- il team di valutazione sia rappresentativo ed autorevole, in quanto composto da membri che ricoprono posizioni apicali, garantendo altresì che la dirigenza abbia un coinvolgimento diretto nel processo ed un adeguato controllo sul livello di esposizione netto al rischio;
- le fonti d'informazione (quali relazioni di audit, relazioni di frode e auto-valutazioni di controllo) vengano prese in considerazione durante la valutazione e ciò è comprovato dalla stesura di un verbale di chiusura lavori - redatto dal segretario verbalizzante al termine di ogni sessione - secondo un format che (sotto forma di check list) garantisce, tra l'altro, la presa d'atto delle osservazioni pervenute dalle fonti;
- il processo di autovalutazione sia puntualmente documentato dai verbali di chiusura, consentendo un chiaro esame delle conclusioni raggiunte.

Misure antifrode efficaci e proporzionate

L'AdG mette in atto misure antifrode efficaci e proporzionate, basate sulla valutazione dei rischi. Le misure sono strutturate attorno alle quattro macro-fasi della lotta antifrode: prevenzione, rilevamento, correzione e repressione.

Prevenzione

La prima fase consiste nel prevenire le situazioni fraudolente attraverso la creazione di una cultura antifrode attraverso:

- **Affidabilità del sistema degli indicatori** per il monitoraggio dei target intermedi e dell'andamento del programma in generale. Come specificato per la condizionalità ex ante G7, il monitoraggio e la valutazione degli interventi sono basati sulla disponibilità di adeguate basi informative del Sistema Statistico Nazionale, del sistema di monitoraggio regionale e di indagini statistiche robuste sul piano metodologico. Inoltre, con Delibera di Giunta n. 541 del 16/12/2015 il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è stato dotato del Settore n. 3 Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione che si occupa della raccolta dei dati per ciascun indicatore utilizzato per misurare lo stato di avanzamento dei programmi comunitari, nazionali e regionali e della definizione di procedure adeguate per l'adozione di un sistema efficace di indicatori di realizzazione, risultato e impatto. Infine, il Sistema Informativo – SIURP prevede una sezione apposita per il controllo di “qualità del dato” per la verifica qualitativa del corredo informativo dei progetti (tra cui la sezione fisica).
- **Azioni formative** per il personale coinvolto nella gestione e nel controllo del programma. In particolare, per potenziare le competenze professionali del personale impegnato nelle attività di controllo delle operazioni finanziate nell'ambito dei Programmi Operativi, la Regione Calabria elabora annualmente un Piano di Formazione per il personale dedicato alle attività di prevenzione delle irregolarità e di controllo delle operazioni finanziate nell'ambito dei Programmi Operativi.
- **Assegnazione chiara di responsabilità** ai vari centri di competenza coinvolti nell'attuazione e nel controllo del programma.
- **Analisi dei dati** in funzione antifrode, ricorrendo anche alla verifica incrociata delle informazioni con altre organizzazioni del settore pubblico o privato (ad esempio, autorità fiscali, dipartimenti governativi, autorità responsabili del controllo del credito) e per individuare situazioni potenzialmente ad alto rischio, durante i processi di verifica della gestione svolte dall'AdG di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013. In tale ambito l'AdG si servirà dello strumento ARACHNE, predisposto dalla Commissione per la lotta alla frode (e alle irregolarità). ARACHNE è uno strumento di classificazione del rischio, che può aumentare l'efficienza della selezione dei progetti, delle verifiche di gestione e degli audit, nonché potenziare ulteriormente l'identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi.

Rilevamento

L'individuazione delle sospette frodi nello svolgimento delle attività di gestione e controllo si basa sull'applicazione di indicatori derivanti da un lato sulle esperienze della precedente programmazione e dall'altro sui seguenti strumenti forniti dalla Commissione: COCOF 09/0003/00 del 18.2.2009 - Nota di informazione sugli indicatori di frode per il FESR, il FSE e il FC; Raccolta di casi anonimizzati dell'OLAF - Azioni strutturali; Guida pratica dell'OLAF sul conflitto di interessi; Guida pratica dell'OLAF sui documenti contraffatti. L'AdG si assicura che tali indicatori siano noti a tutti coloro che svolgono attività relative alla revisione delle attività dei beneficiari, come ad esempio, il personale che svolge le verifiche di gestione documentali e sul posto o altre visite di monitoraggio.

L'AdG assicura inoltre l'immediata segnalazione delle potenziali frodi alle autorità dello Stato membro competenti delle indagini, nonché quelle responsabili della lotta antifrode. La comunicazione alla Commissione dei risultati di misure antifrode efficaci e degli eventuali casi di frode presunta sarà integrata nella relazione di sintesi annuale e nella dichiarazione di affidabilità sulla gestione dell'AdG. La comunicazione e la formazione del personale sui meccanismi di segnalazione devono garantire che il personale:

- sappia a chi segnalare un presunto comportamento o controllo fraudolento;
- confidi nel fatto che i sospetti vengano presi in considerazione dalla direzione;
- sia certo di poter effettuare una segnalazione in tutta tranquillità, nonché di poter contare sull'intolleranza da parte dell'organizzazione rispetto alle ritorsioni nei confronti dei membri del personale che segnalino presunte frodi.

Correzione e repressione

Laddove sia rilevato e correttamente segnalato un sospetto di frode, l'AdG deve riferire il caso all'autorità competente in materia di indagini e sanzioni dello Stato membro, ivi comprese le autorità di lotta antifrode nazionali ed europee (OLAF) nei casi espressamente previsti.

L'AdG effettua inoltre un esame approfondito e critico dei sistemi di controllo interni, che potrebbero averla esposta a frodi potenziali o accertate. Una volta che il caso di presunta frode è stato individuato e segnalato conformemente ai requisiti interni e dell'UE, l'organismo competente stabilisce se debba essere aperta un'indagine e se si debba procedere al recupero e a un'azione penale, come opportuno. Il recupero degli importi versati indebitamente ai beneficiari spetta all'AdG e all'AdC.

2.2 ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità

L'AdG del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 è istituita presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. L'organigramma della struttura dell'AdG è riportato nella Figura 3 secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015, resa attuativa con Decreto del Dirigente Generale n.248 del 22/01/2016 e modificata in ultimo con la DGR n. 45 dell'8/02/2018⁴, resa attuativa con DDG n.2985 del 06/04/2018.

Si riporta di seguito l'articolazione per Settore, con indicazione delle Unità Operative con le relative funzioni e personale assegnato.

Settore 1. Affari generali, giuridici ed economici

Procedimenti affidati alla competenza del Settore:

⁴ La DGR 45/2018 ha disposto di:

- istituire una struttura di coordinamento della Programmazione nazionale, con competenze sulla programmazione nazionale (FSC, PAC, PON, ZES e Risorse liberate) da denominare Programmazione Nazionale.
- accorpate il Settore n. 4 "Coordinamento e supporto attuazione S3" al settore n.5 "Coordinamento e supporto piani di azione e progetti strategici", istituendo un unico Settore n.4 denominato "Coordinamento Progetti strategici ed S3".

- Affari generali, Protocollo, Archivio, Accesso agli atti. Flussi informativi con Conferenze e Commissioni Roma
- Gestione amministrativa, giuridica e economica del personale
- *Performance*, Controllo strategico e di gestione, Coordinamento *controller* locali, Trasparenza, Comunicazioni Obbligatorie, Anticorruzione, Accesso civico

Unità Operative:

- UO 1.1 Affari generali, Protocollo, Archivio, Accesso agli atti. Flussi informativi con Conferenze e Commissioni Roma - Personale assegnato: 1 di Categoria B1 e 1 di Categoria C
- UO 1.2 Gestione amministrativa, giuridica e economica del personale - Personale assegnato: 1 di Categoria C
- UO 1.3 *Performance*, Controllo strategico e di gestione, Coordinamento *controller* locali, Trasparenza, Comunicazioni Obbligatorie, Anticorruzione, Accesso civico - UO 1.4 Affari economici e bilancio, Procedure esecutive e contenzioso, Debiti fuori bilancio. Flussi informativi economico-finanziari

Settore 2. Programmazione, Cooperazione e Capacità istituzionale⁵

UO 2.2 Programmazione regionale

- Supporto e coordinamento dei Dipartimenti regionali in tema di programmazione nazionale e settoriale
- Attività di programmazione connessa ai programmi operativi regionali finanziati da risorse comunitarie e degli altri programmi a valere sulle risorse nazionali (Piano di azione coesione 2014 – 2020, Fondo sviluppo e coesione, ecc.)
- Supporto operativo alla definizione degli strumenti attuativi (criteri per la selezione degli interventi, accordi di programma, progetti strategici per le città, le aree interne e piani di azione settoriali, ecc.) di concerto con i settori interessati
- Azioni per garantire il coordinamento degli strumenti della programmazione regionale a valere sui diversi fondi
- Raccordo con i Dipartimenti regionali sulle materie di competenza

Personale assegnato

- Categoria D1: 1

UO 2.3 Capacità istituzionale e Partenariato socio-economico

- Programmazione degli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale
- Promozione e realizzazione di azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, anche attraverso lo sviluppo di competenze mirate all'impiego del "*Pre-commercial public procurement*"
- Promozione e realizzazione di progetti di *Open Government* per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/*stakeholder* e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale
- Coordinamento delle attività connesse alla *governance* dei programmi e alla partecipazione partenariato economico, sociale e istituzionale
- Coordinamento attività della sede di Bruxelles

⁵ A seguito della DGR 45/2018 le funzioni di coordinamento e promozione per l'attuazione delle politiche nazionali di coesione sono state attribuite alla nuova struttura di coordinamento "Programmazione nazionale" con competenze sulle risorse FSC, PAC, PON, ZES, Risorse Liberate.

- Raccordo con le istituzioni comunitarie, nazionali e con altri enti sovra-regionali per le attività di competenza

Personale assegnato

- Categoria D1: 1
- Categoria C: 1

UO 2.4 Cooperazione Territoriale Europea e sede di Bruxelles

- Attuazione e partecipazione alle reti delle macro regioni adriatico-ionica (EUSAIR) e mediterranea
- Cooperazione transazionale e Programmi comunitari diretti

Personale assegnato

- Categoria D3: 1

Al Settore 2 è inoltre assegnata una unità di personale di Categoria B1, che svolge attività di supporto a tutte le UO.

Settore 3. Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione

UO 3.1 Sistema Statistico Regionale

- Svolgimento delle funzioni assegnate agli Uffici di Statistica che operano presso le Regioni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i, attività finalizzate al coordinamento e alla predisposizione dei documenti di programmazione
- Predisposizione del Programma Statistico Regionale, progettazione e realizzazione di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali previsti nel Programma Statistico Nazionale e nel Programma Statistico Regionale
- Cura dei rapporti con l'ISTAT, con gli altri organi del SISTAN e con il Centro Interregionale per il Sistema Informatico e il Sistema Statistico (CISIS)
- Progettazione e costruzione del Sistema Informativo Statistico, degli ambienti di analisi e DSS e delle modalità di diffusione dell'informazione statistica
- Studi tematici su argomenti rilevanti per le politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale

Personale assegnato

- Categoria D1: 1

UO 3.2 Sistemi Informativi e monitoraggio strategico Programmi e Progetti

- Gestione dei Sistemi Locali di Monitoraggio, attraverso la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento degli stessi
- Gestione delle procedure per l'invio telematico dei dati verso i Sistemi Esterni quali BDU/IGRUE e SFC
- Assistenza tecnica agli utenti abilitati all'utilizzo del Sistema Informativo - SIURP e assistenza amministrativa in tema di monitoraggio
- Gestione ed aggiornamento della Banca Dati degli Esperti Individuali della regione Calabria (BDE)

Personale assegnato

- Categoria D1: 1
- Categoria C: 1

UO 3.3 Studi, ricerche e supporto alle decisioni

- Gestione dell'Azione "Assistenza tecnica" del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 secondo le previsioni del relativo sistema di gestione e controllo
- Controllo di qualità delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi Prioritari e per l'informazione al pubblico

- Coordinamento delle attività di monitoraggio dei beneficiari e dei soggetti attuatori
- Coordinamento monitoraggio procedurale e finanziario dei Programmi (POR, PAC, FSC etc.), verifica della qualità e della consistenza dei dati presenti sul sistema di monitoraggio
- Rapporti con i Ministeri e la CE per le attività di monitoraggio regionali ed il riuso di buone pratiche
- Elaborazione della reportistica funzionale alla verifica dello stato di attuazione dei Programmi
- Gestione ed Aggiornamento degli applicativi necessari per il monitoraggio della spesa per assicurare il rispetto del patto di stabilità

Personale assegnato

- Categoria D1: 1 ad interim

UO 3.4 Struttura Operativa Comunicazione istituzionale

- Attuazione della Strategia di Comunicazione;
- Coordinamento delle azioni di comunicazione
- Diffusione delle informazioni statistiche, di Monitoraggio e Open Data
- Attività per la comunicazione integrata, eventi e progetti strategici
- Coordinamento e Gestione del Portale del Dipartimento e del POR

Personale assegnato

- Categoria D1: 1
- Categoria D3: 1

Al Settore 3 è inoltre assegnata una unità di personale di Categoria B1, che svolge attività di supporto a tutte le UO.

Settore 4. Coordinamento Progetti strategici e S3**UO 4.1 Ambito di innovazione Sistemi produttivi e Qualità della vita**

- Coordinamento e supporto per l'aggiornamento continuo della Strategia S3, con particolare riferimento alla realizzazione di studi e analisi conoscitive, di animazione e al raccordo con il partenariato regionale, nazionale e internazionale;
- Definizione delle modalità operative e degli indirizzi strategici per l'attuazione della Strategia S3, con particolare riferimento alle azioni dei Programmi Operativi Regionali;
- Coordinamento delle azioni per promuovere gli investimenti del settore privato nell'ambito delle aree di innovazione della Strategia S3;

Coordinamento delle attività volte a favorire la piena partecipazione dei soggetti coinvolti, istituzionali, attori chiave, e di nuovi attori.

Personale assegnato

- Categoria C: 1

UO 4.2 Monitoraggio, valutazione e governance S3

- Attivazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dedicati e meccanismi di revisione in itinere delle scelte, programmati e attuati insieme agli stakeholders
- Raccordo con i Dipartimenti regionali interessati e con altri organismi designati per l'implementazione delle politiche di innovazione regionale
- Coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro delle paiaforme tematiche
- Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di governance e indirizzo della S3 (es. Comitato di Indirizzo)

- Raccordo con gli Uffici competenti nazionali e comunitari
- Partecipazione alla piattaforma istituita dalla Commissione europea per supportare le regioni e i Paesi europei nella progettazione delle loro strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente
- Supporto alle attività istituzionali di comunicazione dedicate alla S3 (es. sito web, eventi, news)

Personale assegnato

- Categoria C: 1

UO 4.3 Coordinamento Aree Interne

- Azioni per l'attuazione della Strategia Nazionale e Regionale per le Aree Interne
 - Definizione di Linee Guida, Orientamenti, Documenti Operativi
 - Raccordo con i Dipartimenti/Settori regionali interessati
 - Attivazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dedicati e meccanismi di revisione in itinere delle scelte, programmati e attuati insieme agli *stakeholders*
 - Coordinamento delle attività volte a favore la piena partecipazione dei soggetti coinvolti, istituzionali, attori chiave, e di nuovi attori
 - Coordinamento azioni di Assistenza tecnica alle aree progetto

Personale assegnato

- Categoria D1: 1 ad interim

UO 4.4 Coordinamento Agenda urbana

- Azioni per l'attuazione della strategia Agenda Urbana
 - Definizione di Linee Guida, Orientamenti, Documenti Operativi
 - Raccordo con i Dipartimenti/Settori regionali interessati
 - Attivazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dedicati e meccanismi di revisione in itinere delle scelte, programmati e attuati insieme agli *stakeholders*
 - Coordinamento delle attività volte a favore la piena partecipazione dei soggetti coinvolti, istituzionali, attori chiave, e di nuovi attori
 - Coordinamento delle azioni di Assistenza tecnica alle aree di progetto

Personale assegnato

- Categoria D1: 1

Al Settore 4 è inoltre assegnata una unità di personale di Categoria B1, che svolge attività di supporto a tutte le UO.

Settore 5. Coordinamento e sorveglianza POR FESR⁶

UO 5.1 Coordinamento e Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali

- Coordinamento dell'attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 cofinanziate dal FESR
- Analisi dello stato di attuazione degli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e delle relative procedure di selezione

⁶ A seguito della DGR 45/2018 le funzioni di coordinamento e promozione per l'attuazione delle politiche nazionali di coesione sono state attribuite alla nuova struttura di coordinamento "Programmazione nazionale" con competenze sulle risorse FSC, PAC, PON, ZES, Risorse Liberate.

- Predisposizione del Rapporto annuale di attuazione degli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Definizione e supporto all'implementazione delle misure di accelerazione della spesa degli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Modifiche degli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Definizione di modelli, procedure di attuazione e circolari informative relative alla gestione degli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Supporto all'elaborazione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo per gli aspetti relativi alla gestione e alle procedure di selezione degli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Pareri di coerenza programmatica su bandi, avvisi, manifestazioni di interesse e atti di programmazione relativi agli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Rapporti con i beneficiari e con i soggetti attuatori degli Assi FESR del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Selezione e coordinamento degli Organismi Intermedi (OI)
- Complementarità PON FESR/POR
- Preparazione dei lavori del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Sorveglianza
- Rapporti con la competente Commissione del Consiglio Regionale sulle tematiche inerenti l'attuazione degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Rapporti con le Amministrazioni centrali e con l'Agenzia per la coesione territoriale
- Procedure di consultazione scritta al Comitato di Sorveglianza e al Comitato di Coordinamento
- Coordinamento ed organizzazione delle attività e dei lavori del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Sorveglianza
- Coordinamento responsabili dipartimentali della gestione delle risorse dei Programmi Operativi
- Rapporti con la Commissione Consiliare competente sui temi della Programmazione

Personale assegnato

- Categoria D3: 2
- Categoria C: 1
- Categoria B1: 1

UO 5.3 Coordinamento e Sorveglianza dei Programmi 2007-2013

- Adempimenti chiusura POR 2007-2013
- Indirizzi ai Dipartimenti regionali per la chiusura del programma
- Rapporti con la Commissione per gli adempimenti di chiusura
- Rapporti con gli Organismi Intermedi per gli adempimenti di chiusura

Personale assegnato

- Categoria D1: 1

UO 5.4 Gestione risorse finanziarie e monitoraggio *Performanceframework*

- Attività di gestione amministrativa del Settore
- Gestione delle risorse finanziarie assegnate al Settore
- Coordinamento e Gestione delle attività di assistenza tecnica all'AdG
- Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*Performance framework*): verifica della coerenza nell'applicazione del *Performance framework* attraverso

- controllo della regolare alimentazione del sistema di monitoraggio
- produzione di report periodici di monitoraggio procedurale (di tutte le azioni a cui fanno riferimento indicatori fisici e di attuazione del *Performance framework*)
- autovalutazione delle criticità
- riserva di efficacia dell'attuazione (*Performance reserve*)

Personale assegnato

- Categoria D1: 1

Settore 6. Coordinamento e Sorveglianza POR FSE⁷

UO 6.1 Coordinamento del POR FSE

- Coordinamento dell'attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 cofinanziate dal FSE
- Analisi dello stato di attuazione degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e delle relative procedure di selezione
- Predisposizione del Rapporto annuale di attuazione degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Definizione e supporto all'implementazione delle misure di accelerazione della spesa degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Modifiche degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Definizione di modelli, procedure di attuazione e circolari informative relative alla gestione degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Elaborazione della metodologia di semplificazione dei costi
- Supporto all'elaborazione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo per gli aspetti relativi alla gestione e alle procedure di selezione degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Pareri di coerenza programmatica su bandi, avvisi, manifestazioni di interesse e atti di programmazione relativi agli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Coordinamento delle attività di assistenza tecnica alla gestione degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Rapporti con i beneficiari e con i Soggetti attuatori degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Selezione e coordinamento degli Organismi Intermedi
- Complementarità PON FSE-POR
- Rapporti con la competente Commissione del Consiglio Regionale sulle tematiche inerenti l'attuazione degli Assi FSE del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020
- Rapporti con le Amministrazioni centrali e con l'Agenzia per la coesione territoriale

Personale assegnato

- Categoria D3: 1
- Categoria B1: 1

⁷ A seguito della DGR 45/2018 le funzioni di coordinamento e promozione per l'attuazione delle politiche nazionali di coesione sono state attribuite alla nuova struttura di coordinamento "Programmazione nazionale" con competenze sulle risorse FSC, PAC, PON, ZES, Risorse Liberate.

- Categoria D1: 1
- Categoria C: 1

UO 6.3 Gestione risorse finanziarie e monitoraggio performance

- Quadro di riferimento dell'attuazione (*Performance framework*): verifica della coerenza nell'applicazione del *Performance framework* attraverso:
 - controllo della regolare alimentazione del sistema di monitoraggio;
 - produzione di report periodici di monitoraggio procedurale (di tutte le azioni a cui fanno riferimento indicatori fisici e di attuazione del *Performance framework*);
 - autovalutazione delle criticità
 - Riserva di efficacia dell'attuazione (*Performance reserve*)
- Gestione delle risorse finanziarie assegnate al Settore (Asse Assistenza Tecnica, altro...)
- Attività di gestione amministrativa del Settore

Personale assegnato

- Categoria D1: 1 ad interim

UO 6.4 Coordinamento attuazione condizionalità ex-ante POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

- Coordinamento e sorveglianza dei piani di azione relativi alle condizionalità ex ante degli Assi FESR e FSE non soddisfatte
- Rapporti con le competenti Commissioni del Consiglio regionale in merito all'attuazione dei piani di azione delle condizionalità ex ante
- Rapporti con le Amministrazioni centrali e con l'Agenzia per la Coesione territoriale in merito all'attuazione dei piani di azione relativi alle condizionalità ex ante degli Assi FESR e FSE di competenza del livello nazionale
- Attività regionale Aiuti di Stato. Verifiche sul rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Coordinamento delle attività di gestione della BDA

Personale assegnato

- Categoria D3: 1 ad interim

Settore 7. Verifiche Procedure POR (FESR,FSE) - Pareri⁸

UO 7.1 Gestione Finanziaria dei Programmi Operativi Regionali

- Rapporti con il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per le azioni di coordinamento sugli aspetti finanziari dei programmi operativi
- Analisi attuazione finanziaria del POR
- Coordinamento adempimenti dell'AdG del POR per assicurare il rispetto del patto di stabilità

Personale assegnato

- Categoria D1: 1

UO 7.2 Verifiche dei Programmi Operativi Regionali e Pareri

- Verifiche ex ante di coerenza in ordine alle deliberazioni di Giunta regionale aventi efficacia programmatica e ai bandi di gara, avvisi pubblici, manifestazioni di interesse finanziati a valere sugli Assi del POR

⁸ A seguito della DGR 45/2018 le funzioni di coordinamento e promozione per l'attuazione delle politiche nazionali di coesione sono state attribuite alla nuova struttura di coordinamento "Programmazione nazionale" con competenze sulle risorse FSC, PAC, PON, ZES, Risorse Liberate.

- Verifica di coerenza delle procedure e degli interventi della Programmazione Regionale Unitaria ai fini dell'ammissibilità sul POR 2007/2013 e del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
- Supporto ai dipartimenti e ai responsabili di settore e di azione del POR nell'ambito delle verifiche
- Analisi e reportistica sullo stato di attuazione delle verifiche ex ante

Personale assegnato

- Categoria D1: 1

UO 7.3 Coordinamento Obiettivi di Servizio

- Adempimenti chiusura risorse liberate 2000-2006
- Adempimenti chiusura programmi FSC 2007-2013
- Coordinamento referenti dipartimentali Obiettivi di Servizio
- Monitoraggio strategico del Piano d'azione e degli interventi
- Azioni di formazione sugli Obiettivi di servizio e sui relativi indicatori
- Diffusione dell'informazione relativa agli Obiettivi di servizio e ai relativi indicatori
- Monitoraggio strategico degli indicatori legati agli Obiettivi di servizio
- Partecipazione tavoli di lavoro del Gruppo tecnico nazionale Obiettivi di Servizio anche per l'aggiornamento e la revisione degli indicatori ISTAT applicabili
- Elaborazioni di circolari per i referenti e i beneficiari
- Rapporti con gli Organismi nazionali per la materia

Personale assegnato

- Categoria D1: 1 ad interim

Settore 8. Controlli POR (FESR-FSE), PAC, FSC**UO 8.1 Coordinamento attività di Controllo**

- Rapporti con AdA, istituzioni nazionali ed europee inerenti le tematiche di competenza
- Predisposizione della sintesi finale di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativa alla dichiarazione di affidabilità e al riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o in programma
- Rapporti con AdC per la pre-certificazione della spesa controllata
- Attività di gestione amministrativa del Settore
- Gestione e aggiornamento del sistema informativo locale nell'ambito delle attività di controllo e rendicontazione e relativa reportistica
- Monitoraggio dell'andamento dei controlli ai fini della certificazione della spesa e raggiungimento dei target
- Rapporti con l'Avvocatura regionale, AdA, Corte dei conti, Corte dei conti UE, Agenzia per la coesione territoriale, MEF-IGRUE, DG REGIO (Audit FESR/FSE)
- Adempimenti per la chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013
- Coordinamento e gestione dell'assistenza tecnica alle attività di controllo di I livello
- Rapporti con i beneficiari ed i soggetti attuatori delle operazioni finanziate, supporto tecnico ed help desk
- Rapporti con gli Organismi Intermedi in materia di controlli

- Verifica formale delle proposte di deliberazioni afferenti alle materie del Settore e proposte dal Dipartimento alla Giunta Regionale
- Verifica formale delle determinazioni del Dirigente nelle materie di competenza
- Supporto alla programmazione degli obiettivi per il controllo strategico e di gestione
- Coordinamento delle attività di controllo di I livello sulle operazioni finanziate dai POR, PAC, FSC, APQ, Grandi Progetti e dalle risorse liberate
- Elaborazione circolari di procedura per gli utenti e principali stakeholders dei Sistemi di Gestione e Controllo
- Realizzazione di controlli di sistema sui beneficiari per verificare l'adeguatezza e la correttezza dei controlli (applicazione delle piste di controllo, tenuta del "Fascicolo di Progetto")

Personale assegnato

- Categoria D1: 1
- Categoria C: 1

UO 8.2 Controlli di Primo Livello FSC, PAC; FESR 2007/2013; POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

- Analisi e monitoraggio delle attività di competenza dei beneficiari e soggetti attuatori
- Supporto operativo ai Responsabili degli Assi Prioritari, dei Settori di Intervento, delle Linee di intervento e ai beneficiari per la definizione, l'aggiornamento e l'applicazione delle Piste di Controllo, l'utilizzazione del "Fascicolo di Progetto"
- Rapporti con AdA in materia di controlli (controdeduzioni, follow-up, audit system)
- Redazione di rapporti periodici sull'andamento e sugli esiti dei controlli di I livello
- Validazione dei controlli chiusi
- Controlli sulle procedure di attuazione dei programmi in ordine a bandi, avvisi, manifestazioni di interesse e atti di programmazione
- Controlli sulle procedure di attivazione delle operazioni
- Controlli di I livello (documentale e di spesa) sul totale delle operazioni finanziate (POR FESR-FSE, PAC, FSC, APQ, Grandi Progetti, risorse liberate dai programmi precedenti)
- Flusso 'Gestione Proposte': attivazione, assegnazione, validazione controlli di I livello
- Controllo di qualità sulle verifiche 'desk' e di spesa

Personale assegnato

- Categoria D3: 2
- Categoria D1: 1

UO 8.3 Gestione delle irregolarità

- Implementazione Misure Antifrode e di Gestione del rischio
- Gestione delle irregolarità segnalate:
 - Istruttoria irregolarità e definizione dei casi di applicabilità OLAF
 - Comunicazione OLAF tramite piattaforma comune (IMS)
 - Coordinamento dell'assistenza tecnica dedicata ad irregolarità e casi OLAF
 - Gestione e *follow-up* dei procedimenti amministrativi inerenti i casi comunicati all'OLAF
 - Gestione e coordinamento delle attività previste dal protocollo d'intesa con la guardia di finanza
 - Contenzioso
 - Rapporti con AdC e monitoraggio revoche, ritiri, recuperi

- Rapporti con AdA per irregolarità e OLAF
- Procedimenti giudiziari inerenti operazioni finanziate
- Rapporti con le amministrazioni centrali e con le competenti Direzioni Generali della Commissione Europea in materia
- Monitoraggio del contenzioso in cui è coinvolto il Dipartimento, liquidazione spese peritali e legali
- Segnalazione delle irregolarità

Personale assegnato

- Categoria D3: 1
- Categoria D1: 1
- Categoria B1: 1

UO 8.4 Implementazione del sistema di gestione e controllo

- Predisposizione attività formative per gli utenti del sistema informativo attraverso cui si attuano i Sistemi di Gestione e Controllo
- Monitoraggio circolari emanate da AdG inerenti ai Sistemi di Gestione e Controllo
- Implementazione dei Sistemi di Gestione e Controllo di tutti i programmi finanziati, mediante circolari, note esplicative, help-desk, diffusione di manuali, format e check-list e relativi aggiornamenti
- Elaborazione e stesura dei documenti descrittivi dei Sistemi di gestione e controllo dei POR e relativi documenti attuativi

Personale assegnato

- Categoria D1: 1 ad interim

Il personale del Settore 8 è stato assegnato alle rispettive UO con Decreto del Dirigente di Settore n.10231 del 22/08/2016. In riferimento al personale degli altri Settori è in corso di predisposizione l'atto interno di assegnazione formale alle rispettive UO.

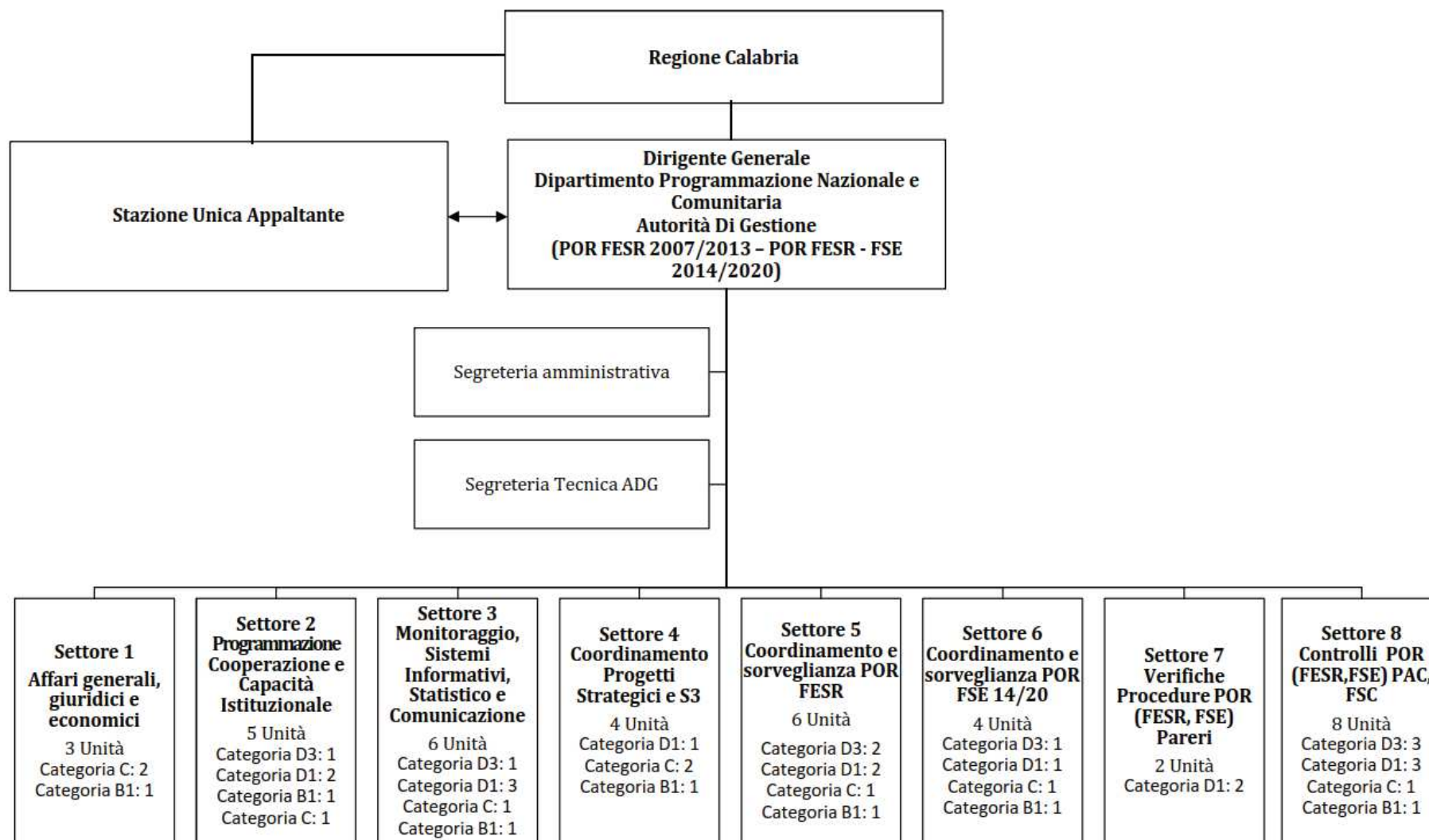
Con Delibera di Giunta Regionale n. 346 del 24/09/2015 viene garantito nell'arco dell'intera durata di operatività del Programma, la copertura del fabbisogno di risorse umane e strumentali, nonché il mantenimento dei requisiti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni previste.

Con riferimento alla struttura organizzativa del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, riportata nel presente sottoparagrafo, si rappresenta che con DGR n. 63 del 15 febbraio 2019, la Giunta regionale ha revocato la struttura organizzativa approvata con DGR 541/2015 e s.m.i subordinandone l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della Deliberazione di Giunta regionale di approvazione della pesatura dei Settori, per fasce economiche e per fasce di rischio (art. 5 del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale).

La predetta Deliberazione n. 63 ha disposto, in particolare, la variazione della denominazione del Dipartimento in "Dipartimento Programmazione Comunitaria" e i seguenti settori:

1. Affari generali, giuridici ed economici
2. Programmazione, cooperazione, capacità istituzionale e progetti strategici
3. Monitoraggio, sistemi informativi, statistico e comunicazione
4. Coordinamento e sorveglianza POR (FESR e FSE 2014/2020)
5. Verifiche procedure POR (FESR, FSE), Pareri
6. Controlli POR (FESR,FSE), FSC

Figura 3: Organigramma della Struttura dell'Autorità di Gestione



L'AdG, per l'attuazione del POR ed in conformità a quanto disposto dalla DGR n.190 del 28/05/2018 e s.m.i, si avvale dei seguenti Dipartimenti: Programmazione Nazionale e Comunitaria; Sviluppo Economico – Attività produttive; Urbanistica e Beni culturali, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali; Turismo e Spettacolo; Istruzione e Attività Culturali; Presidenza; Ambiente; Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità; Bilancio, Patrimonio e Finanze (cfr. Figura 4). Inoltre, al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici, garantendo interventi di semplificazione legislativa e procedurale secondo quanto previsto dal PRA, alla Sezione 6, sottoparagrafo 6.1, l'AdG si avvale della SUA. L'intervento 6.1.3 del PRA prevede, nello specifico, il rafforzamento della SUA regionale.

L'Autorità Regionale - SUA, così per come prescritto dalla L.R. 26/2007, infatti, ha il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizione di beni e forniture di servizi a favore dell'Amministrazione regionale e degli Enti, Aziende ed Organismi da essa Dipendenti, vigilati o suoi collegati.

L'Autorità Regionale - SUA opera secondo quanto descritto nel Regolamento di Organizzazione, approvato con DGR n. 142 del 31/03/2009, che disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento.

Si riportano di seguito le fasi principali delle procedure per avvalersi del supporto dell'Autorità Regionale – SUA, ai sensi dell'art.12 del citato regolamento:

- Il dirigente del settore responsabile dell'azione del POR che finanzia l'appalto predispone il capitolato d'appalto e lo trasmette al Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'Asse per il parere di conformità alla normativa comunitaria e all'Autorità di Gestione per il parere di coerenza programmatica. Acquisiti i pareri, il capitolato viene approvato con decreto del dirigente di settore, con il quale viene demandato alla SUA l'esperimento della procedura di gara e viene nominato il RUP.
- La SUA, ricevuto il decreto, nomina il Responsabile del procedimento relativo alla fase della gara e procede alla predisposizione degli atti di gara in stretto raccordo con il RUP. Se in questa fase vengono condivise modifiche sostanziali rispetto al capitolato approvato, il dirigente del settore responsabile dell'azione del POR che finanzia l'appalto provvederà ad approvare con decreto il capitolato modificato. Tale decreto dovrà essere corredato dal parere di coerenza programmatica dell'AdG e di conformità alla normativa comunitaria del Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'Asse.
- Gli atti di gara condivisi vengono approvati con decreto della SUA che indice la gara e provvede a tutte le pubblicazioni previste. Scaduto il termine previsto per la presentazione delle offerte, la SUA costituisce il seggio di gara che procede, in una o più sedute pubbliche, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prescritta per l'ammissione alla gara. Espletata tale fase, la SUA nomina la commissione di valutazione delle offerte tecniche ai sensi della DGR n. 28 del 17/02/2017. Espletata la fase di valutazione delle offerte tecniche si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'aggiudicazione provvisoria salvo il caso di anomalia dell'offerta che richiederà l'attivazione del sub procedimento di verifica normativamente previsto.
- A conclusione della procedura di gara la SUA trasmette il verbale di aggiudicazione definitiva al Settore responsabile dell'azione del POR che finanzia l'appalto, che si occupa degli adempimenti successivi.

Le strutture amministrative responsabili dell'attuazione degli Assi, delle Priorità di investimento, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 sono determinate con Delibera di Giunta Regionale secondo quanto di seguito descritto:

- i Responsabili degli Assi, tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti per materia (cfr. Figura 4);
- i Responsabili degli Obiettivi Specifici, tra i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti regionali, sulla base delle specifiche competenze per materia i Responsabili delle Azioni, da designare tra Funzionari di Categoria D esclusivamente sulla base delle specifiche competenze per materia.

La Giunta regionale, con DGR n. 324 del 25/07/2017 come da ultimo modificata con DGR n. 243 del 14/06/2018 e s.m.i, ha individuato le posizioni organizzative relative alle Responsabilità di Azione per ciascun Dipartimento sulla base della numerosità delle azioni assegnate, della relativa dotazione finanziaria e della tipologia e complessità delle operazioni finanziabili da ogni Azione, per come di seguito specificato:

- n. 5 per il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- n. 9 per il Dipartimento Sviluppo Economico – Attività produttive;
- n. 12 per il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- n. 1 per il Dipartimento Turismo e Spettacolo;
- n. 1 per il Dipartimento Urbanistica e beni culturali;
- n. 2 per il Dipartimento Istruzione e Attività Culturali;
- n. 15 per il Dipartimento Presidenza;
- n. 5 per il Dipartimento Ambiente;
- n. 11 per il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità.

I dirigenti competenti, per come specificato nel Disciplinare “Area delle Posizioni Organizzative” approvato con DGR n.27 del 17/02/2017, individuano il personale cui conferire l’incarico tenendo conto dei parametri di valutazione di seguito riportati e valutano le conoscenze e competenze specialistiche possedute in materia di Fondi SIE attraverso un colloquio:

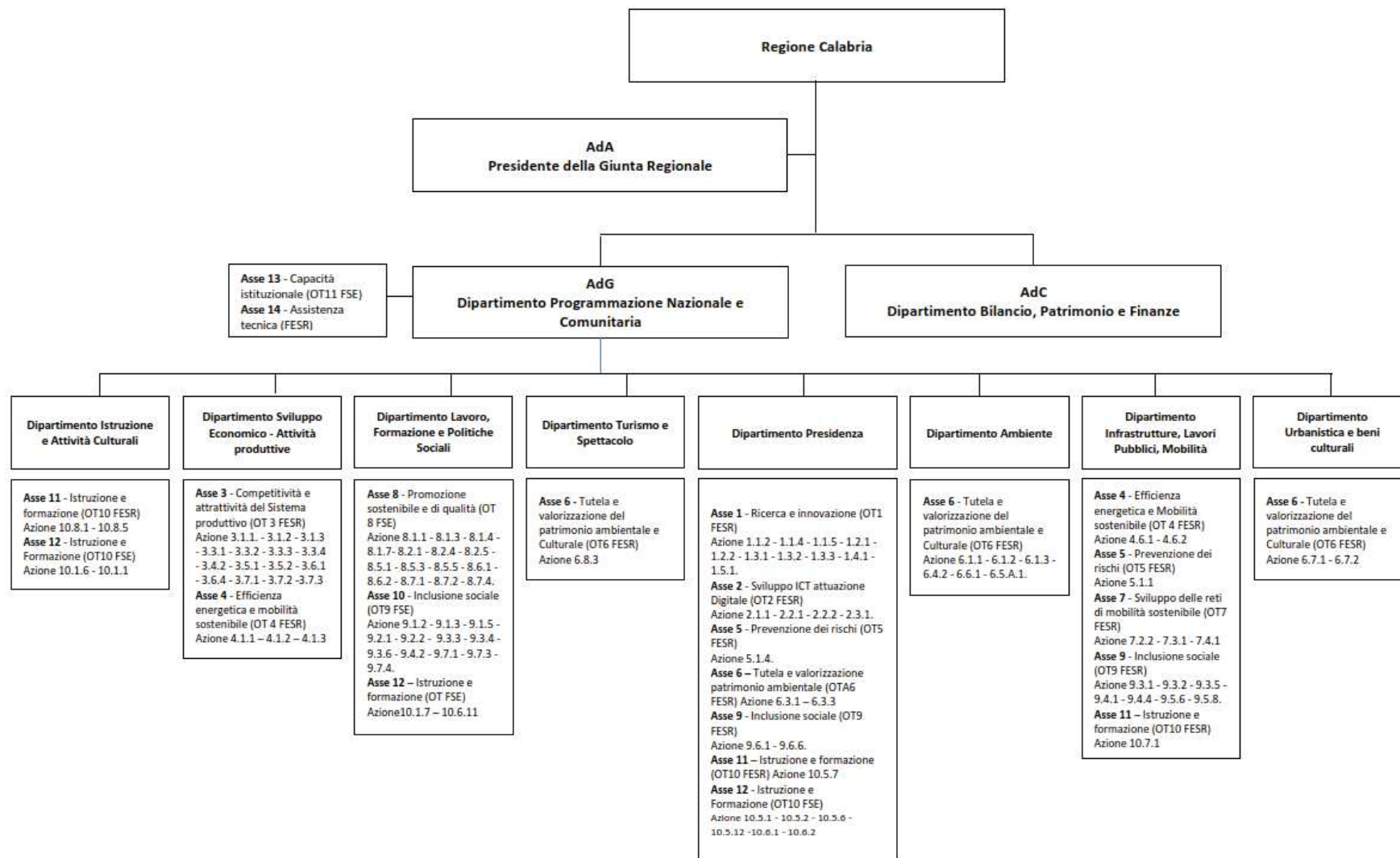
- titoli culturali e professionali tenendo conto dell’anzianità di servizio nella categoria di appartenenza;
- competenza tecnica e specialistica posseduta;
- capacità professionale ed attitudine a ricoprire il ruolo;
- capacità di analisi e valutazione propositiva di problematiche complesse anche per il conseguimento del programma di governo.

L’incarico di Responsabile di Azione potrà essere revocato anticipatamente dal Dirigente competente nei casi previsti dalla regolamentazione vigente ed è soggetto a valutazione annuale sulla base del disciplinare regionale sul sistema di misurazione e valutazione della performance.

Ai Funzionari che svolgono le funzioni di RdA è corrisposta, per la durata dell’incarico, un’indennità finanziata a valere sul medesimo Programma, commisurata al ruolo ricoperto ed alle attività effettivamente svolte, ma tale che non superi quella prevista per analoghe funzioni.

L'Autorità di Gestione, conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria, assicura la sorveglianza sull'andamento delle azioni del PO Calabria attraverso le articolazioni amministrative preposte alla gestione (Dirigente Generale, Dirigente di Settore, Responsabile di Azione). In particolare, con riferimento ai Responsabili di Azione, il raggiungimento degli obiettivi annuali viene valutato dai competenti Dirigenti secondo le procedure previste dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance, anche al fine dell'erogazione dell'indennità di risultato, della conferma o revoca dell'incarico.

Figura 4: Organigramma dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del Programma



Si rappresentano di seguito i principali elementi afferenti alla gestione del personale.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il personale coinvolto nell'attuazione del POR viene periodicamente valutato secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 13/01/2014 che dispone le misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale.

INDIVIDUAZIONE DEI POSTI SENSIBILI

Per quanto riguarda l'individuazione dei **"posti sensibili"** (vale a dire qualsiasi posto il cui occupante potrebbe causare effetti negativi all'integrità e al funzionamento dell'istituzione in virtù della posizione ricoperta) con particolare riferimento al rischio di corruzione, si rappresenta che nell'ambito del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione", aggiornato annualmente e approvato con Delibera di Giunta Regionale, è stata realizzata a livello regionale **una valutazione della fascia di rischio per ogni singolo settore sulla base delle attività** (aggregate per processi), approvata con DGR. n. 59 del 2/03/2016 e s.m.i.

La **misurazione del livello di rischio** è stata effettuata sulla base di indicatori di probabilità (relativi alla probabilità che l'evento avverso si verifichi) e indicatori di impatto (relativi alle conseguenze che il realizzarsi dell'evento avverso produce sul piano organizzativo, economico e reputazionale).

Per le attività considerate a più alto rischio (fermo restando quelle obbligatorie di cui al c. 16 L. 190/2012 ovvero quelle connesse all'acquisizione e progressione del personale, all'affidamento di lavori, servizi e forniture, etc.), il Piano prevede **idonee misure di prevenzione e controllo** in riferimento ai rischi individuati. Si descrivono di seguito le principali misure previste:

- **ROTAZIONE DEL PERSONALE.** Ulteriore misura di prevenzione del rischio è l'**implementazione del principio di rotazione del personale** che per la Regione Calabria si applica **ai dirigenti e ai responsabili del procedimento**, laddove lo stesso sia classificato nella fascia di rischio alto (par. 7.3 del Piano per la Prevenzione della Corruzione). Per quanto riguarda le **figure di vertice** (ad. es. AdG, AdC, Responsabili di Settore dell'AdG, Responsabili di Asse e di Obiettivo Specifico) il principio di rotazione si applica (secondo i criteri di cui al par. 7.5 del citato Piano) ai dirigenti aventi competenza in attività collocate in una fascia alta di rischio e comunque a tutti i dirigenti quando sia trascorso un congruo e significativo tempo di incardinamento presso la medesima struttura.
- **OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.** A tutti i dirigenti della Regione Calabria è richiesta apposita autocertificazione circa le situazioni di possibile conflitto di interessi ai sensi del DPR 62/2013 e autocertificazione su possibili situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi D.lgs. 39/2013. Per l'anno 2015 l'obbligo di presentare la suddetta autocertificazione è stato esteso a tutti i dipendenti della Regione.
- **FORMAZIONE.** Le attività formative saranno programmate su due livelli: generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante le tematiche dell'etica e della legalità; specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio e riguardante sia le politiche e gli strumenti per la prevenzione del rischio che le tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto;
- **CORRELAZIONE TRA PRESCRIZIONI DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DI TRASPARENZA E LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE.** L'osservanza delle prescrizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma di trasparenza concorrono in modo significativo alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale. Inoltre, tutto il personale della Regione Calabria è tenuto ad osservare il **Codice di Comportamento per il personale**, che costituisce una tra le principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, contenendo norme che regolano in

⁹ Il Piano Triennale per la Corruzione e la Trasparenza e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito della Regione Calabria al seguente link <https://trasparenzaold.regione.calabria.it/>, sezione prevenzione della corruzione. L'ultimo PTPTC 2019/2021 è stato approvato con DGR 36/2019.

senso eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e l'azione amministrativa. L'osservanza del Codice deve essere prevista anche per i collaboratori esterni.

Fermo restando quanto stabilito a livello generale, in riferimento all'attuazione del POR si individuano quali posti sensibili in quanto correlati al rischio di impatto negativo nella realizzazione del Programma quelli riferibili alla **selezione delle operazioni, al controllo di I livello, alla gestione delle irregolarità, nonché al ruolo di Responsabile di Azione.**

Con riferimento alla **selezione delle operazioni** i componenti della commissioni di valutazione, all'atto dell'insediamento, devono dichiarare l'assenza di cause ostative/conflitti di interesse allo svolgimento dell'incarico per il quale sono stati nominati, attraverso la sottoscrizione di un'apposita Dichiarazione sostitutiva nella quale dichiarano l'assenza di rapporti di qualsiasi natura con i potenziali Beneficiari.

Per quanto riguarda il **controllo di I livello e la gestione delle irregolarità** l'Autorità di Gestione dopo aver verificato, tramite interpello interno, l'indisponibilità di personale già assegnato ha selezionato **55 esperti¹⁰ con requisiti specifici** ed esperienza professionale in attività di controllo di primo livello e sta selezionando 3 esperti per la gestione delle irregolarità.

Per quanto riguarda i **Responsabili di Azione**, i Dirigenti di Settore individuano il personale cui conferire l'incarico sulla base delle specifiche competenze per materia e solo ove ne ricorrano i requisiti di esperienza e professionalità (cfr. DGR n. 324 del 25/07/2017e sua ultima modifica DGR n.243 del 14/06/2018), l'incarico è soggetto a valutazione annuale sulla base del disciplinare regionale sul sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'Autorità di Gestione può individuare nel corso della programmazione ulteriori posizioni sensibili e adottare relative misure di mitigazione dei rischi.

GESTIONE DEI POSTI VACANTI

In caso di **posti vacanti temporanei** del personale, il Dirigente Generale, di concerto con il Dirigente del Settore di riferimento, effettua una redistribuzione del carico di lavoro tra i dipendenti, garantendo un'adeguata separazione delle funzioni.

In caso di **assenza prolungata del personale**, invece, il Dirigente Generale attua l'istituto della mobilità interna, che prevede l'assegnazione da un Settore all'altro di personale appartenente allo stesso Ente. Qualora tale procedura venga data deserta, il Dirigente Generale avvia una manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2103 del c.c., previo assenso dell'amministrazione d'appartenenza.

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO

Secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001, all'art.7 c.6 e successive modifiche e integrazioni, i Dipartimenti possono avvalersi di **personale esterno** con competenze specialistiche e comprovata esperienza per determinati ambiti.

Nello specifico, il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria si avvale di personale esterno almeno nei seguenti ambiti: **Assistenza Tecnica, Controlli di I Livello, Monitoraggio e Comunicazione.**

Il personale esterno per quanto attiene i Controlli di I livelli e la Gestione delle Irregolarità viene selezionato secondo quanto previsto dal **"Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione"** al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione ed attuazione dei programmi operativi ed al contempo la più ampia trasparenza nei processi di selezione delle professionalità esterne. Il Regolamento n. 7 del 2018, a seguito del rilascio del parere, da parte del Settore Ufficio Legislativo del Segretariato Generale, è stato approvato dalla Giunta regionale, con DGR n. 454 del 12/10/2017 successivamente modificata con DGR n. 94 del 22 marzo 2018.

¹⁰ Approvata graduatoria definitiva con decreto n. 14227 del 03.12.2018 per n. 5 Esperti senior e approvata graduatoria definitiva con decreto n. 16043 del 24.12.2018 per n. 50 Esperti middle e sottoscritti i relativi contratti di lavoro professionale.

Sempre per quanto attiene ai Controlli di I livello e la Gestione delle Irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al fine di garantire una migliore e più efficiente organizzazione delle attività di controllo di primo livello, gestione delle irregolarità, semplificazione e gestione dei flussi di processo del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ha rilevato la necessità di rafforzare l'esistente struttura organizzativa del Settore 8 "Controlli POR FESR/FSE - PAC - FSC". A tale proposito è stata espletata, ai sensi del Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l'attività di assistenza tecnica e per il rafforzamento della capacità istituzionale approvato con DGR n. 94 del 22/03/2018, la selezione di **58 figure a supporto alle attività di controllo di primo livello del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e del PAC nonché di gestione delle irregolarità del POR Calabria FESR FSE 2014-2020** attraverso l'Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 5634 del 01/06/2018 e pubblicato in data 04/06/2018 nel sito istituzionale della Regione Calabria e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 56. I 55 esperti dei controlli di I livello sono stati già contrattualizzati.

In riferimento al servizio di **Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020**, con Decreto Dirigenziale n.15904 del 22 dicembre 2015 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014 - 2020 finalizzata a fornire con continuità e per tutto il periodo di vigenza del contratto affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo all'amministrazione regionale impegnata nella programmazione, attuazione e gestione del POR Calabria 2014/2020. Con Decreto Dirigenziale n.7691 del 13 luglio 2017 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria e definitiva e successivamente sottoscritto il relativo contratto.

Inoltre, per ciò che riguarda l'erogazione dei servizi professionali di programmazione e attuazione, monitoraggio e comunicazione è in itinere l'attivazione dei servizi di supporto specialistico e Assistenza Tecnica all'AdG per l'attuazione del POR FESR FSE 2014-2020 Regione Calabria, mediante adesione alla procedura CONSIP.

Nello specifico gli ambiti di supporto sono i seguenti:

- Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del Programma;
- Supporto alla gestione delle operazioni in favore dei Beneficiari;
- Comunicazione.

Il personale esterno, in attuazione dell'art.53 c.14 del D.Lgs. n.165/2001, è tenuto a sottoscrivere una **dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità**, secondo un apposito format predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013 e secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Calabria aggiornato annualmente.

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

L'AdG ha disposto, secondo quanto contenuto al Paragrafo 6.2 - Intervento 6.2.3 "Piano Formativo per il rafforzamento delle competenze" del PRA approvato con DGR n. 508/2015, una specifica attività di rafforzamento delle capacità delle risorse umane attraverso percorsi rivolti al miglioramento delle competenze tecniche e delle professionalità. Il personale degli OO.II. è inserito tra i destinatari di cui alle azioni specifiche del piano formativo di cui al par.6.2 del PRA. A seguito della conclusione delle attività previste nel PRA è stato predisposto il PRA II Fase 2017/2019, approvato DGR n. 322/2018, che prevede interventi di rafforzamento delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione del Programma.

UTENZE SISTEMA INFORMATIVO - SIURP

I principali soggetti operanti all'interno del sistema di gestione e controllo svolgono le proprie attività attraverso le funzionalità del Sistema Informativo - SIURP, nell'ambito del quale agiscono con diversi gradi di autorizzazione, in funzione del ruolo ricoperto.

In particolare, ogni qualvolta si attiva un'utenza nel Sistema Informativo - SIURP, si abilita il soggetto a visualizzare determinate informazioni ed a compiere determinati atti attraverso le funzionalità del sistema. Pertanto, abilitando il soggetto è necessario censire il profilo della persona fisica responsabile dell'utenza, inserendo nell'anagrafica anche gli estremi dell'atto di nomina (ad es.: AdG; Responsabile di Azione, nominato con decreto dirigenziale dell'AdG, etc.). Allo stesso modo, non appena cessa la durata di un incarico per determinato soggetto, la sua utenza deve essere immediatamente disattivata, al fine di evitare sovrapposizioni di ruoli ed informazioni errate all'interno del sistema.

2.2.2 Gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo

Il piano di analisi e gestione dei rischi è redatto dal **Settore 8 - Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC, Unità Operativa 8.3 - Gestione delle irregolarità**, e aggiornato ogni qualvolta vengano apportate modifiche significative al sistema di gestione e controllo.

Il Piano riguarda la verifica della **conformità dell'assetto organizzativo e dell'utilizzo delle procedure e degli strumenti rispetto a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo**. L'analisi viene svolta con cadenza annuale. Qualora il livello dei rischi individuato sia molto basso e nell'anno precedente non siano stati segnalati casi di frode, si può decidere di effettuare l'analisi con cadenza biennale. L'analisi è condotta utilizzando, come strumento di verifica, interviste strutturate da somministrare al personale coinvolto nelle procedure di gestione e controllo e viene svolta dallo stesso Team incaricato dello svolgimento dell'autovalutazione dei rischi di frode (cfr. par. 2.1.4).

L'analisi del rischio viene condotta, a seconda della natura del rischio stesso, rispetto a due principali tipologie: rischio intrinseco e rischio di controllo.

L'esito della valutazione potrà indicare che l'attuazione del Programma è esposta a un rischio alto, medio o basso, a seconda della corretta o meno applicazione delle procedure e rispetto delle funzioni organizzative.

Sulla base delle analisi effettuate, il team incaricato della gestione dei rischi avrà quindi il compito di redigere il **Piano di Azione** contenente **raccomandazioni che prevedano azioni correttive** per ridurre il rischio individuato.

Il Settore 8 "Controlli POR FESR FSE PAC FSC" - Unità Operativa 8.3 - Gestione delle irregolarità con cadenza annuale redige una **relazione di verifica dell'adozione delle misure correttive** includendo una valutazione della riduzione del rischio.

Il dettaglio delle procedure di analisi del rischio e di adozione delle relative misure correttive è descritto nel Piano di Gestione dei Rischi

2.2.3 Descrizione delle procedure

Nei successivi paragrafi sono riportate le principali procedure dell'AdG.

2.2.3.1 Procedure per assistere il Comitato di Sorveglianza nei suoi lavori

Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1/12/2015 in conformità con quanto disposto all'art. 47, par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'AdG garantisce che la composizione del Comitato di Sorveglianza sia conforme a quanto stabilito all'art. 48, par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e che sia quindi composto da rappresentanti delle Autorità, degli Organismi Intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il CdS si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. L'art. 110 dello stesso regolamento ne esplicita funzioni e compiti.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ovvero da un Assessore delegato o, in caso di assenza o impedimenti, dall'AdG del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. La composizione del Comitato di Sorveglianza è specificata nell'articolo 1 del **Regolamento Interno** approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 05/02/2016.

Il Comitato svolge le funzioni di cui agli art. 49 e 110 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Il Comitato, ai sensi del Regolamento Interno, art.2, inoltre:

- adotta e modifica il regolamento interno;
- esamina i progressi compiuti nell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);
- valuta il grado di raggiungimento degli indicatori di welfare e di benessere sociale;
- istituisce gruppi di lavoro operanti al suo interno.

Infine, il Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza specifica:

- le modalità di convocazione del Comitato di Sorveglianza e delle riunioni (art. 3);
- l'ordine del giorno e la modalità di trasmissione della documentazione (art.4);
- la modalità di assunzione delle deliberazioni (art. 5);
- il contenuto dei Verbali e la modalità di approvazione degli stessi (art. 6);
- la procedura delle consultazioni scritte (art. 7);
- la trasmissione della documentazione (art. 8);
- le funzioni della Segreteria Tecnica del Comitato (art. 9);
- l'istituzione di gruppi di lavoro settoriali e tematici (art. 10).

2.2.3.2 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori.

Il Sistema Informativo - SIURP, già utilizzato nell'ultimo periodo di programmazione e oggetto di un processo di continuo miglioramento e ampliamento dello spettro di operatività, è stato aggiornato ed adeguato ai fini dell'attuazione del Programma nel nuovo periodo di programmazione, in coerenza con il quadro normativo delineato dal pacchetto di regolamenti europei del 2013, nonché in funzione della nuova architettura gestionale e procedurale disegnata dall'AdG per l'implementazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

Prioritariamente ai sensi dell'art. 122 c. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tutti gli scambi di informazioni tra **beneficiari, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit e organismi intermedi** devono avvenire mediante **sistemi di scambio elettronico** dei dati.

Pertanto tutte le informazioni relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale avviene mediante compilazione di opportuni moduli, da parte del beneficiario, predisposti sul sistema informativo.

Il sistema è già predisposto per la raccolta delle informazioni sugli indicatori suddivisi per tipologia e, ove previsto, ripartiti per sesso. Maggiori dettagli operativi sono indicati nel manuale di selezione delle operazioni.

Inoltre, il sistema tiene conto di quanto disposto dal Reg. Delegato (UE) n. 480/2014 relativamente al **dettaglio minimo dei dati da registrare** e conservare in formato elettronico per ciascuna operazione (si vedano l'art. 24 e l'allegato III del medesimo regolamento di esecuzione).

Infine, secondo quanto disposto dal Reg. di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 il sistema dovrà rispondere al principio di **dematerializzazione** secondo cui i documenti cartacei possono essere richiesti dalle autorità responsabili solo in casi eccezionali (art. 8) e prevedere moduli interattivi, calcoli automatici, *alert* per i beneficiari, *tracking online* dello stato del progetto (art. 9).

Per una disamina approfondita si rimanda al capitolo 4.

2.2.3.3 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7. Del regolamento (UE) n.1303/2013.

Le procedure adottate per la vigilanza delle funzioni delegate, con il dettaglio delle specifiche modalità di svolgimento di tali controlli, vengono descritti nell'Allegato "Manuale per i Controlli di Primo Livello (procedure di verifica dell'Autorità di Gestione).

In tale ambito sono previste procedure di vigilanza degli OI formalmente delegati da condurre con cadenza annuale e attraverso l'utilizzo di un'apposita *check-list* (mutuata da quelle utilizzate dall'AdA) per la verifica dei requisiti di cui all'Allegato XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In particolare rispetto ai criteri relativi all'ambiente interno dell'organismo intermedio verranno verificati:

- la delega agli Organismi Intermedi;
- la struttura organizzativa e la ripartizione delle funzioni;
- le procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- il Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate.

Rispetto ai criteri relativi alla gestione dei rischi dell'organismo intermedio verranno verificate le modalità di gestione del rischio.

Rispetto ai criteri relativi alle attività di gestione e controllo dell'organismo intermedio verranno verificati:

- la selezione delle operazioni;
- le verifiche di gestione;
- il trattamento delle domande di rimborso;
- la gestione informatizzata dei dati relativi alle operazioni;
- la contabilità separata e la codifica contabile;
- la pista di controllo e la conservazione dei documenti;
- l'informazione ai beneficiari.

2.2.3.4 Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione (art. 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1303/2013) ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate)

Le operazioni cofinanziate vengono selezionate dall'AdG/OI sulla base di procedure e criteri che, ai sensi dell'art. 125 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della priorità;
- sono non discriminatori e trasparenti;
- contemplano i principi generali di non discriminazione, sviluppo sostenibile e promozione della parità fra uomini e donne, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le operazioni da finanziare sono individuate sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza conformemente a quanto previsto dall'art. 110 del Reg. (UE) 1303/2013, articolati in:

- **Requisiti di ammissibilità** - criteri finalizzati a garantire che le operazioni oggetto di selezione rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma operativo, nonché la coerenza con la programmazione regionale e con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Attengono alla fase di istruttoria volta a verificare l'ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione. La verifica di ammissibilità è condotta in base all'analisi dell'esistenza o meno dei requisiti di eleggibilità dei proponenti e delle operazioni, dal punto di vista formale e sostanziale.
- **Criteri di valutazione** - criteri finalizzati ad accertare l'efficacia dell'operazione proposta rispetto agli obiettivi prefissati nel PO; la fattibilità in termini organizzativi ed economico-finanziari; la qualità progettuale intrinseca, l'innovatività e l'integrazione con altri interventi. Attengono alla fase di istruttoria di merito finalizzata alla valutazione dell'operazione espressa con l'attribuzione di un punteggio atto a determinare la posizione in graduatoria (in caso di procedure valutative a graduatoria) o la finanziabilità o meno dell'operazione (in caso di procedure valutative a sportello in cui viene fissata una soglia minima di punteggio da conseguire).
- **Criteri di priorità/premialità**: criteri relativi alla fase di istruttoria di merito che, all'occorrenza, consentono un'ulteriore qualificazione delle operazioni in funzione dell'inerenza a particolari ambiti di interesse regionale, ovvero in relazione a orientamenti comunitari o internazionali di diverso genere (ad es. coerenza con convenzioni internazionali o applicazione delle priorità dell'Unione Europea e dei principi orizzontali per l'attuazione dei fondi SIE). I criteri di priorità/premialità possono eventualmente essere applicati negli atti/dispositivi di attuazione attraverso molteplici meccanismi, quali ad esempio: l'attribuzione di punteggi premiali, l'individuazione di priorità previste dal POR, la riserva premiale di quote di risorse, ecc.

Le procedure di selezione delle operazioni sono quelle di cui allo schema di seguito riportato:

Procedure			Riferimenti Manuale per la selezione delle operazioni
OPERAZIONI A REGIA	A. Procedure per la selezione di operazione mediante Avvisi Pubblici/Manifestazioni di Interesse		Par. 4.1.1
	B. Procedure concertative negoziali		Par. 4.1.2
	C. Piani e atti di programmazione		Par. 4.1.3
	D. Altre procedure di selezione	a) <i>Strategie di sviluppo territoriale</i>	Par. 4.1.4
		b) <i>Progetti selezionati ai sensi dell'art 65, comma 6, del Reg. (UE) 1303/2013</i>	
		c) <i>Grandi Progetti</i>	
		d) <i>Strumenti finanziari</i>	
OPERAZIONI A TITOLARITÀ	A. Piani e atti di programmazione		Par. 4.2.1
	B. Altre procedure di selezione	a) <i>Progetti selezionati ai sensi dell'art 65, comma 6, del Reg. (UE) 1303/2013</i>	Par. 4.2.2
		b) <i>Grandi Progetti</i>	

La descrizione del dettaglio delle procedure di selezione è riportata nel Manuale per la Selezione delle Operazioni che è parte integrante dei Sistemi di Gestione e Controllo del Programma.

2.2.3.5 Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.

Il citato documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" descrive le procedure messe in campo dall'AdG per garantire che:

- l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione dei fondi (FESR/FSE) a seconda dell'Asse di appartenenza e possa essere attribuita a una categoria di operazione individuata nelle priorità del POR;
- il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per l'erogazione del sostegno;
- ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- le operazioni selezionate non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma.

Inoltre, l'AdG/OI, ai sensi dell'art. 125 par. 3 lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, provvede a fornire al beneficiario un documento contenente: le condizioni specifiche per il sostegno di ciascuna operazione riguardanti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione (di cui all'art. 67 del citato Reg.); il piano finanziario; il termine per l'esecuzione; i requisiti riguardanti la contabilità separata o codici contabili adeguati; le informazioni da conservare e comunicare; gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013), anche per garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell'Unione (come quelle che attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla promozione della parità tra donne e uomini e alla non discriminazione, all'accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche.

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 125, paragrafi 4-7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG conduce verifiche sulla gestione finanziaria ed attua i controlli sul POR. In particolare:

- verifica che i beni e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al POR e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. In tal senso, l'AdG conduce verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari (controlli documentali sul 100% delle operazioni), nonché verifiche sul posto delle operazioni (controlli in loco) che, ai sensi del paragrafo 5, lett. b), possono essere svolte a campione. La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico concesso ad un'operazione, oltre che al livello di rischio individuato in base alle stesse verifiche e dagli audit effettuati dall'AdA rispetto al Sistema di gestione e controllo nel suo complesso;
- garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni, rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- stabilisce procedure atte ad assicurare che tutta la documentazione (amministrativa e di spesa) relativa ai controlli sia conservata in conformità a quanto prescritto, tale da garantire una pista di controllo adeguata, secondo il disposto dell'art. 72, lett. g);

- prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, par. 5, lett. a) e b), del regolamento finanziario.

Tutte le verifiche di gestione (amministrative e in loco), compreso il loro follow-up, sono documentate nel fascicolo di progetto ed i risultati sono resi disponibili a tutti i membri del personale e organismi interessati, attraverso l'accesso al Sistema Informativo SIURP, al fine di facilitare la pianificazione delle verifiche, aiutare a verificare inutili duplicazioni di lavoro e fornire utili informazioni ad altri organismi, quali AdC e AdA.

Soggetti responsabili

L'AdG esercita direttamente le funzioni di governo complessivo del sistema di controllo attraverso il **Settore 8 - Controlli POR FESR/FSE-PAC- FSC** del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, all'interno del quale opera l'**Unità operativa 8.2 - Controlli di primo livello** la quale assolve alla funzione di coordinamento operativo e funzionale delle attività di controllo. In particolare provvede a:

- organizzare la realizzazione delle verifiche amministrative (100% delle operazioni) ed in loco (su base campionaria) delle operazioni finanziate;
- analizzare i risultati delle verifiche effettuate al fine di individuare possibili errori sistematici nella gestione e attuazione delle operazioni e proporre le necessarie azioni correttive;
- fornire assistenza tecnica e supporto operativo all'espletamento dei controlli di I livello da parte delle Unità di Controllo;
- predisporre e aggiornare la pista di controllo per ciascuna Azione del Programma;
- redigere e successivamente aggiornare il Manuale dei controlli di primo livello;
- verificare l'affidabilità delle attività di controllo di I livello svolte attraverso l'esame della qualità delle attività medesime.

All'interno dell'Amministrazione regionale il sistema dei controlli di primo livello è completato dalle Unità di Controllo del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, del Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate, del Dipartimento Ambiente e Territorio e del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità e della Presidenza coordinate dal Settore 8 - Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC, UO 8.2 - Controlli di primo livello. La Responsabilità di Unità di Controllo è assegnata ai Funzionari di Categoria D esclusivamente sulla base delle specifiche competenze per materia e solo ove ne ricorrano i requisiti di esperienza e professionalità (cfr. DGR n. 324 del 25/07/2017 e sua ultima modifica DGR n. 243 del 14/06/2018).

All'interno di ciascun Dipartimento regionale il rispetto del **principio di separazione tra le funzioni di gestione e quelle di controllo** è assicurato mediante l'attribuzione del potere di spesa e, con esso, della responsabilità della gestione amministrativo-finanziaria delle Priorità d'Investimento (PI), degli Obiettivi Specifici (OS) e delle Azioni del POR, ai Dirigenti di ruolo della Giunta regionale, incaricati *pro tempore* alle Dirigenze di Settore; di conseguenza, l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti amministrativi di spesa viene attribuita ai funzionari incaricati con posizione organizzativa al presidio delle unità operative, all'interno di ciascun Settore. In tale organizzazione il Dirigente Generale che assolve alle funzioni di Responsabile di Asse ha la responsabilità più generale dell'attuazione dell'Asse (o di parte di esso) di sua competenza, alla quale corrispondono le funzioni di sorveglianza, verifica e controllo sugli atti di gestione. Qualora si verifichi una situazione di vacanza di una posizione di Dirigente responsabile di attuativo e centro di spesa di una o più Azioni del POR, il Dirigente Generale competente provvederà ad assegnare l'esercizio del potere di spesa ad altro Dirigente che presta servizio nel Dipartimento medesimo.

Al fine di garantire l'effettività del principio di separazione delle funzioni è inoltre previsto che funzionari con posizione organizzativa di Unità di Controllo, collocati nei Dipartimenti: "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate", "Ambiente e Territorio", "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e "Presidenza", siano incaricati dell'espletamento dei controlli sulle Azioni gestite dal Settore 8.

Infine, per una migliore e più efficiente organizzazione delle attività di controllo di primo livello, gestione delle irregolarità, semplificazione e gestione dei flussi di processo del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, l'esistente struttura organizzativa del Settore 8 - Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC sarà rafforzata mediante selezioni pubbliche volte all'affidamento di servizi di assistenza tecnica a società specializzate in materia di controlli di primo livello su progetti finanziati da fondi SIE, nonché attraverso il reclutamento, in relazione alle esigenze e ai fabbisogni, di circa 58 figure di esperti con competenze specifiche. Tali risorse verranno selezionate nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001- "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e del Regolamento regionale n.7 del 23 marzo 2018.

Orientamenti generali per le verifiche gestionali delle operazioni

Le verifiche di cui all'art. 125 par. 4-7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, e sono classificabili nelle seguenti categorie:

- verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
- verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria.

Tali verifiche hanno l'obiettivo di assicurare che:

- i beni e servizi cofinanziati siano stati forniti;
- i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate nella domanda di rimborso;
- l'operazione sia conforme al diritto applicabile (comprese le norme nazionali in materia di ammissibilità), al POR e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- le operazioni siano conformi alle politiche dell'Unione:
 - quelle che attengono al partenariato e alla *multi-level governance* (trasparenza, parità di trattamento...)
 - promozione della parità tra uomini e donne;
 - non discriminazione;
 - accessibilità per le persone con disabilità;
 - sviluppo sostenibile;
 - appalti pubblici;
 - aiuti di Stato;
 - norme ambientali.

Verifiche Amministrative

Le verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari comprendono le verifiche sulla documentazione di selezione dei beneficiari e dei soggetti attuatori e sulla documentazione di spesa prodotta dal beneficiario in occasione di tutte le domande di rimborso da questi presentate.

Le verifiche amministrative concorrono ad assicurare l'effettività e la correttezza della spesa prima che essa venga certificata dall'AdC.

Tutte le domande di rimborso dei beneficiari, sia quelle intermedie che finali, sono oggetto di verifiche amministrative basate sull'esame delle domande e della pertinente documentazione a supporto, quali fatture, note di fornitura, estratti conto bancari, relazioni di avanzamento e *timesheet*. La specifica relativa alla gamma e al tipo di documenti giustificativi da richiedere ai beneficiari ai fini della verifica dovranno basarsi su una valutazione dei rischi a seconda del tipo di operazione o beneficiario.

A seconda della documentazione fornita, le verifiche amministrative devono riguardare almeno:

- la correttezza della richiesta di rimborso;
- la rispondenza della spesa al periodo di ammissibilità;
- la conformità della spesa al progetto approvato;
- il rispetto del tasso di cofinanziamento approvato;
- il rispetto delle norme di ammissibilità nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici, aiuti di stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione;

- l'adeguatezza dei documenti di supporto e l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- il sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni.

Verifiche in Loco

Le verifiche amministrative non sono sufficienti, da sole, a fornire la garanzia su tutti gli elementi che riguardano la legittimità e la regolarità della spesa. È essenziale, pertanto, realizzare anche verifiche in loco di singole operazioni, condotte su base campionaria, su un campione selezionato con metodo adeguato che tenga conto, per calibrare frequenza e portata delle verifiche, dell'ammontare del sostegno alle singole operazioni, dello stato di avanzamento delle operazioni stesse e del livello di rischio definito dall'AdA per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso. L'AdG assicura, inoltre, la conservazione della documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno.

L'AdG garantisce che il campionamento delle operazioni si basi su una valutazione dei rischi adeguata e che i registri che identificano le operazioni selezionate, descrivano il metodo di campionamento utilizzato, fornendo una panoramica delle conclusioni delle verifiche e delle irregolarità rilevate.

Qualora si riscontrino degli errori materiali nel campione verificato, la verifica viene estesa al fine di stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune e quindi, di estendere le verifiche all'intera domanda di rimborso o proiettare l'errore del campione sulla popolazione non verificata.

Le verifiche in loco sono strutturate al fine di accertare:

- l'avanzamento dell'operazione, compresi i progressi nella realizzazione materiale del prodotto/servizio e la conformità ai termini e alle condizioni della convenzione di finanziamento e agli indicatori di output e di risultato;
- la conformità degli elementi fisici e tecnici della realizzazione alla normativa comunitaria e nazionale e al POR;
- il rispetto delle regole comunitarie sulla pubblicità;
- il pieno rispetto delle norme e delle procedure previste per i contratti pubblici;
- la effettività e correttezza della spesa nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate.

Documentazione delle Verifiche Gestionali

Tutte le verifiche gestionali realizzate sono documentate utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo - SIURP. Le registrazioni contengono la descrizione delle attività di verifica realizzate, la data di ogni verifica, i risultati delle verifiche, comprese le informazioni generali e la frequenza degli errori riscontrati, una descrizione completa delle irregolarità riscontrate con una chiara identificazione delle relative basi legali comunitarie e nazionali contravvenute e le misure correttive intraprese. L'azione di *follow-up* deve includere la presentazione di un rapporto sulle irregolarità e/o una procedura per il recupero delle erogazioni effettuate. I casi di irregolarità rilevati e corretti dall'AdG o dall'AdC prima di qualsiasi pagamento al beneficiario del contributo pubblico e/o comunque prima dell'inserimento delle relative spese nella dichiarazione di spesa presentata alla Commissione (es. controllo di precertificazione della spesa con esito negativo), non devono essere comunicati alla Commissione. Tali irregolarità e correzioni devono essere, comunque, registrate.

Con riferimento alle verifiche di conformità degli adempimenti sulla pubblicità, fotografie di cartelloni e copie di opuscoli promozionali sono considerati elementi validi e comprovanti l'assolvimento degli obblighi prescritti.

In sintesi, il Sistema Informativo - SIURP permette:

- la registrazione delle verifiche effettuate e l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alle verifiche gestionali;
- la condivisione delle informazioni sui risultati delle verifiche gestionali tra i diversi soggetti che effettuano le verifiche amministrative e le verifiche in loco;
- la condivisione delle informazioni sui risultati delle verifiche gestionali con gli organismi responsabili di attività di controllo (AdA, AdC).

La metodologia e gli strumenti adottati dall'AdG per condurre le verifiche, come specificato nel documento EGESIF_14_0012 del 17/09/2015, è descritta nel Manuale dei Controlli di primo livello e precisa i punti rispettivamente controllati nelle verifiche amministrative e in loco, facendo altresì riferimento alle piste di controllo da utilizzare per i diversi controlli.

Opzioni Semplificate di Costo

Il Regolamento (UE) n.1303/2013, nel disciplinare le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile dei finanziamenti comunitari, all'art. 67, oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, prevede il ricorso a forme di semplificazione dei costi attraverso le seguenti ipotesi:

- tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie;
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis del medesimo Art. 67.

Inoltre, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7, il par. 2 bis dell'Art. 67¹¹ stabilisce che, nel caso di operazioni o progetti – ove l'operazione o il progetto facente parte di un'operazione non sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi - che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile, per le quali il sostegno pubblico non supera 100.000 euro, assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis. Le disposizioni transitorie sopra richiamate non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dal FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50.000 euro.

Al fine di poter applicare le opzioni di semplificazione il Reg. (UE) n.1303/2013 prevede che gli importi calcolati attraverso tabelle standard di costo unitario, somme forfettarie o finanziamenti a tasso forfettario devono essere stabiliti secondo una metodologia di calcolo giusto, equo e verificabile, o altri metodi utilizzati in contesti analoghi. Nello specifico, l'art. 67, c. 5 del citato regolamento, stabilisce che gli importi devono essere stabiliti utilizzando una delle seguenti metodologie:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i. su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
 - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii. sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;
- a *bis*) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

¹¹ Introdotto con le modifica apportate al Reg. 1303/2013 dal Reg. 1046/2018.

- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

L'uso dei costi semplificati è facoltativo tranne fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7, i) in tutti i casi in cui sia applicabile il par. 2bis dell'Art. 67, ii) nonché nel caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile sostenute dal FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50.000 euro.

Alla Commissione è conferito il potere di definire tabelle standard di costo unitario e importi forfettari e loro massimali sulla base delle disposizioni di cui al par. 1 dell'Art. 14 del Reg. 1304/2013.

Nel determinare le possibili opzioni di semplificazione dei costi, l'AdG seguendo le indicazioni fornite nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi" e secondo quanto stabilito dalla CE con il Reg. Delegato (UE) n. 2195/2015, dovrà adottare una decisione documentando la base metodologica utilizzata per il calcolo e la quantificazione dei costi da applicare in regime di semplificazione.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE E ADOZIONE DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI (OSC)

L'Autorità di Gestione, per il tramite dei Settori 5 - Coordinamento e Sorveglianza POR FESR e 6 - Coordinamento e Sorveglianza POR FSE 2014/2020, verifica il ricorrere dei presupposti per l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67, 68, 68bis e 68ter del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 14 del Reg. (UE) n.1304/2013, sulla base dei dispositivi di attuazione trasmessi dai Settori responsabili delle Azioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

1. Importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliti in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

- su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
- su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari.

Il Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'azione del POR propone all'Autorità di gestione il ricorso a costi semplificati ai sensi della norma su riportata e trasmette la metodologia applicata sulla base di una delle tre opzioni previste dalla norma stessa.

Il Settore 5 o il Settore 6 effettua l'istruttoria sulla completezza del metodo proposto e predispone il decreto dell'Autorità di Gestione di approvazione dei costi semplificati.

Il decreto è notificato, a cura dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, al Dipartimento e al Settore responsabili dell'azione del POR interessata e al Settore Controlli POR, PAC, FSC nonché al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione. Il decreto è altresì pubblicato sul Portale CalabriaEuropa e sul BURC.

2. Importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 67 stabiliti conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

L'Autorità di Gestione propone al Dipartimento responsabile dell'Azione del POR l'adozione dei costi semplificati previsti nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari. Acquisito l'assenso del Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'azione, il Settore 5 o il Settore 6 si raccorda con il Settore responsabile dell'azione del POR per verificare nel dettaglio se le tipologie di operazioni e di beneficiari sostenute dall'azione stessa siano analoghe a quelle per le quali si applicano costi semplificati nell'ambito delle politiche dell'Unione. Il Settore responsabile dell'azione predispone l'analisi di corrispondenza che trasmette all'AdG per il tramite del Dirigente Generale, il Settore 5 (o il 6) effettua l'istruttoria sulla completezza dell'analisi e predispone il decreto dell'Autorità di Gestione di recepimento e approvazione dei costi semplificati.

Il decreto è notificato, a cura dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, al Dipartimento e al Settore responsabili dell'azione del POR interessata e al Settore Controlli POR, PAC, FSC nonché al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione. Il decreto è altresì pubblicato sul Portale CalabriaEuropa e sul BURC.

3. Importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 67 stabiliti conformemente alle

	norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario. Si applica il procedimento descritto al punto 2. 4. Importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 67 stabiliti sulla base di tassi previsti dal Reg. (UE) n.1303/2013 o dalle norme specifiche di ciascun fondo (art. 14, par. 1, del Reg. (UE) n. 1304/2013). Il Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'azione del POR propone all'Autorità di Gestione l'applicazione di uno dei tassi forfettari per l'imputazione dei costi indiretti di una operazione previsti dall'art. 68, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013. La proposta è corredata da un documento di analisi dei costi e descrizione del metodo di determinazione del tasso forfettario ai sensi della lett. a), b) o c), par. 1, dell'art. 68 o dell'art. 14 par. 2, del Regolamento 1304/2013. Il Settore 5 o il 6 effettua l'istruttoria sulla completezza del metodo proposto e predispone il decreto dell'Autorità di Gestione di approvazione dei costi semplificati. Il decreto è notificato, a cura dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, al Dipartimento e al Settore responsabili dell'azione del POR interessata e al Settore Controlli POR, PAC, FSC nonché al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione. Il decreto è altresì pubblicato sul Portale CalabriaEuropa e sul BURC. 5. Importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 67 stabiliti sulla base di un progetto di bilancio redatto caso per caso. Il Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'azione del POR propone all'Autorità di Gestione l'applicazione di un progetto di bilancio ai sensi della lett. a) bis del par. 5 dell'Art. 67 del Reg. 1303/2013. La proposta è corredata da un documento di analisi dei costi e descrizione del metodo di determinazione del progetto di bilancio. Il Settore 5 o il 6 effettua l'istruttoria sulla completezza del metodo proposto e predispone il decreto dell'Autorità di Gestione di approvazione. Il decreto è notificato, a cura dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, al Dipartimento e al Settore responsabili dell'azione del POR interessata e al Settore Controlli POR, PAC, FSC nonché al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione. Il decreto è altresì pubblicato sul Portale CalabriaEuropa e sul BURC. 6. Opzioni di semplificazione dei costi ex Art. 68bis e 68ter del Reg. 1303/2013. Il Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'azione del POR propone all'Autorità di Gestione le modalità di applicazione delle disposizioni regolamentari. Il Settore 5 o il 6 effettua l'istruttoria sulla completezza del metodo proposto e predispone il decreto dell'Autorità di Gestione di approvazione. Il decreto è notificato, a cura dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, al Dipartimento e al Settore responsabili dell'azione del POR interessata e al Settore Controlli POR, PAC, FSC nonché al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione. Il decreto è altresì pubblicato sul Portale CalabriaEuropa e sul BURC.
2	Il Settore Controlli nonché il Settore Monitoraggio del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, entro 30 giorni dalla notifica del decreto dell'AdG o dell'Atto delegato della CE, provvedono, rispettivamente, a modificare le modalità di controllo dei costi per gli ambiti prestabiliti, sia in sede di controllo desk che in sede di controllo in loco (Settore Controlli), nonché all'adeguamento dei Sistemi informativi.
3	I Settori interessati assumono l'OSC nell'ambito dei pertinenti atti e documenti e ne assicurano appropriata e tempestiva informazione ai beneficiari.

2.2.3.7 Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari

Come disposto dall'art. 8 par. 2 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 1011/2014, i sistemi di scambio elettronico di dati rendono possibile la verifica amministrativa di ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari, a norma dell'art. 125 par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, e consentono audit basati sulle informazioni e sui documenti disponibili. I documenti cartacei possono essere richiesti solo in casi eccezionali a seguito di un'analisi dei rischi e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti scannerizzati caricati nei sistemi di scambio elettronico di dati.

L'AdG, a norma dell'art. 125 par. 4-5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione e provvede ad effettuare le verifiche amministrative sulle domande di rimborso. La gestione delle domande di rimborso delle spese effettuate dai beneficiari per le operazioni finanziate nell'ambito del POR è effettuata, nell'ambito dei Settori regionali competenti, dai Responsabili di Obiettivo Specifico (coadiuvati dai Responsabili delle Azioni), ovvero dai responsabili degli OI, attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Informativo - SIURP. Le domande di rimborso delle spese per le singole operazioni finanziate nell'ambito del POR sono presentate dal beneficiario seguendo l'iter procedurale di seguito descritto.

Presentazione della domanda di erogazione dell'anticipo

Nei casi previsti dalle procedure di attuazione della specifica Azione, il beneficiario può richiedere, a titolo di anticipazione, una quota parte della somma finanziata. Tale quota sarà stabilita dall'AdG per ciascuna categoria di operazione in maniera omogenea e sarà determinata negli atti standardizzati che regolano la concessione del finanziamento da parte della Regione Calabria (ovvero dall'OI delegato).

La richiesta viene effettuata dal beneficiario, tramite apposita funzionalità del Sistema Informativo - SIURP, al Responsabile di Azione il quale, dopo aver verificato tutti gli atti propedeutici all'assegnazione delle risorse al beneficiario, predispone il relativo decreto di liquidazione, secondo il format fornito dall'AdG, per sottoporlo alla firma del Dirigente del Settore/Responsabile dell'Obiettivo Specifico.

Presentazione delle domande per l'erogazione di anticipi intermedi e del saldo

Il beneficiario può richiedere, durante tutto il periodo di realizzazione dell'operazione, anticipazioni intermedie e saldo finale, secondo le modalità e le tempistiche definite negli atti concessivi, a loro volta adottati sulla base degli standard e dei format forniti dall'AdG.

Il beneficiario deve presentare, alle scadenze prefissate e secondo le modalità specificate negli atti che regolano la concessione del finanziamento, la documentazione delle spese sostenute al fine di ottenere le relative liquidazioni. Tali attività saranno espletate attraverso apposite funzionalità del Sistema Informativo - SIURP.

Il Responsabile di Azione esamina la documentazione trasmessa dal beneficiario e, dopo aver verificato tutti gli atti propedeutici all'erogazione delle somme, predispone il decreto di liquidazione, secondo i format approvati dall'AdG, per sottoporlo alla firma del Dirigente del Settore/Responsabile dell'Obiettivo Specifico.

La documentazione che il beneficiario deve presentare in sede di richiesta di erogazione include tutti i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute ed una scheda riepilogativa di tali spese redatta secondo il modello predisposto dall'AdG.

Il Responsabile di Azione esegue l'istruttoria della documentazione trasmessa dal beneficiario e provvede all'espletamento di tutte le verifiche connesse all'erogazione delle risorse nel rispetto di quanto previsto all'art. 132 par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013. Tali attività vengono svolte attraverso il Sistema Informativo - SIURP, mediante la compilazione delle *check-list* di intervento, di impegno e di liquidazione, che devono essere sottoscritte dal Responsabile di Azione e archiviate nei fascicoli elettronici delle operazioni.

Il Dirigente del Settore/Responsabile dell'Obiettivo Specifico emette il decreto di liquidazione predisposto dal Responsabile dell'Azione, ne cura la registrazione presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale e, successivamente, lo trasmette alla Ragioneria Generale che provvede all'emissione del relativo mandato di pagamento secondo le procedure contabili dell'Amministrazione Regionale.

Per le operazioni a titolarità regionale e per le operazioni a regia regionale, i controlli di I livello sulla spesa attestata dal beneficiario vengono effettuati dai revisori esterni incaricati delle verifiche ex art 125 del Reg. (UE) n.1303/2013 ovvero dall'Unità di Controllo del Dipartimento Regionale cui afferisce l'Azione sulla base delle assegnazioni disposte dal Settore Controlli

A norma dell'art. 132 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG deve garantire il pagamento al beneficiario entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento.

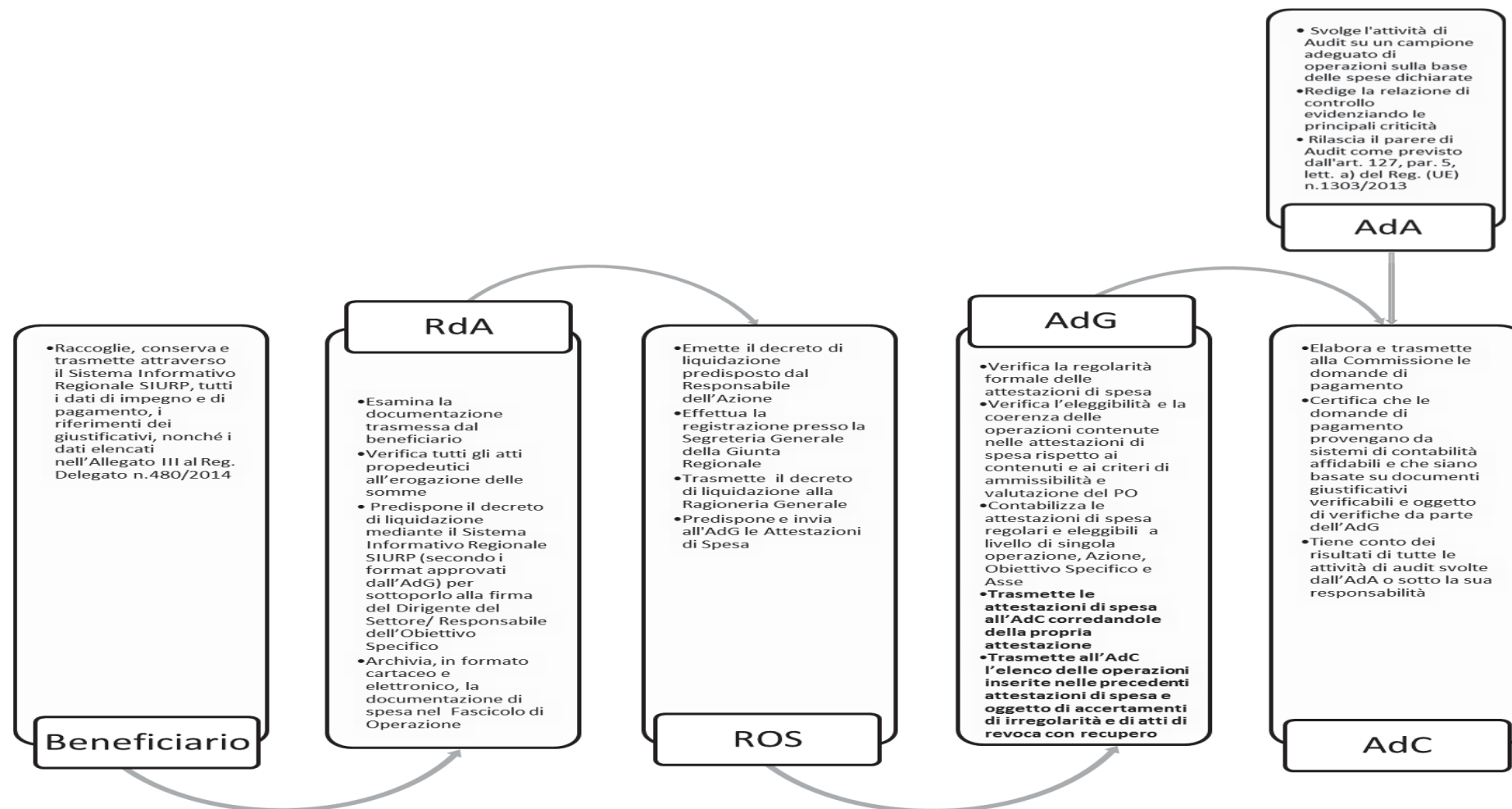
Gestione delle domande di rimborso del beneficiario nel Sistema Informativo - SIURP

STATO Sistema Informativo - SIURP	AZIONE
Redazione	Il Beneficiario ha avviato una nuova istanza.
Completato	Il Beneficiario ha compilato tutte le sezioni richieste e i controlli formali di sistema hanno dato esito positivo.
Inviato	Il Beneficiario ha inviato l'istanza di rimborso al Responsabile di Azione.
In Verifica	La domanda di rimborso presentata dal Beneficiario è stata presa in carico dal Responsabile di Azione per le verifiche di competenza.
Approvato	Le verifiche effettuate dal Responsabile di Azione hanno avuto esito positivo. Il Responsabile di Azione procede con la validazione delle informazioni, l'attivazione dei controlli di primo livello e il trasferimento delle somme al Beneficiario.
Approvato Parzialmente	Le verifiche effettuate dal Responsabile di Azione hanno avuto esito positivo solo su una parte delle spese rendicontate. Il Responsabile di Azione procede con la validazione delle informazioni, l'attivazione dei controlli di primo livello e il trasferimento delle somme approvate al Beneficiario.
Da Integrare	La documentazione trasmessa dal Beneficiario non è stata ritenuta esaustiva dal Responsabile di Azione (sono indicate le motivazioni). Il Beneficiario deve provvedere alle integrazioni richieste e re-inviare l'istanza al Responsabile di Azione.
Liquidato	È stato emesso il mandato di trasferimento delle risorse riconosciute al Beneficiario.
Respinto	Le verifiche effettuate dal Responsabile di Azione hanno avuto esito negativo. Il Responsabile di Azione dovrà dare indicazione della motivazione.
Annullato	Le verifiche effettuate dal Responsabile di Azione hanno avuto esito negativo a causa di errore materiale (ad esempio spese riconducibili ad altro progetto).

Tutti i cambi di stato della domanda di rimborso vengono notificati a mezzo mail, sia al Beneficiario che al Responsabile di Azione. Il sistema consente di avviare una sola richiesta di rimborso "attiva" per volta. Tutte le domande di rimborso sono archiviate e accessibili per la consultazione.

2.2.3.8 Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti

Figura 5 Diagramma degli Organismi coinvolti nelle domande di Rimborso



2.2.3.9 Descrizione di come l'Autorità di Gestione trasmette le informazioni all'Autorità di Certificazione, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione.

Per «sistemi di scambio elettronico di dati», di cui all'art. 122 par. 3 c. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si intendono i meccanismi e gli strumenti che consentono lo scambio elettronico di documenti e dati, compresi i supporti audiovisivi, i documenti scannerizzati e i file elettronici. Lo scambio di documenti e dati comprende le relazioni sullo stato dei lavori, le domande di pagamento e lo scambio di informazioni relative alle verifiche di gestione e agli audit.

L'AdG riceve in via informatica le attestazioni di spesa dai Responsabili di Obiettivo Specifico (ovvero dai Responsabili degli OI) attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo - SIURP, al fine di:

- verificare la regolarità formale delle attestazioni di spesa;
- verificare, sulla base degli esiti dei controlli di I livello e delle attestazioni rese dai Responsabili degli Assi, dai Responsabili di Obiettivo Specifico e delle Azioni, l'eleggibilità e la coerenza delle operazioni contenute nelle attestazioni di spesa rispetto ai contenuti e ai criteri di ammissibilità e valutazione del POR;
- contabilizzare le attestazioni di spesa regolari e eleggibili a livello di singola operazione, Azione, Obiettivo Specifico e Asse;
- trasmettere le attestazioni di spesa all'AdC corredandole della propria attestazione;
- trasmettere all'AdC l'elenco delle operazioni inserite nelle precedenti attestazioni di spesa e oggetto di accertamenti di irregolarità e di atti di revoca con recupero.

La procedura descritta è supportata esclusivamente attraverso le specifiche funzionalità del Sistema Informativo- SIURP, attraverso cui le informazioni vengono validate:

- dai Dirigenti di Settore/Responsabili di Obiettivo Specifico che le trasmettono all'AdG;
- dall'AdG che le trasmette all'AdC;
- dall'AdG la quale assicura che siano trasmessi dati affidabili all'AdC ai fini della preparazione dei conti annuali.

2.2.3.10 Descrizione di come l'Autorità di Gestione trasmette le informazioni all'Autorità di Audit, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli organismi nazionali o dell'Unione.

L'AdA ha accesso al Sistema Informativo- SIURP e dunque ai procedimenti amministrativi, finanziari e di verifica che sono alla base della concreta realizzazione del POR, attraverso il proprio profilo utente.

L'accessibilità alle informazioni attraverso il Sistema Informativo – SIURP consente un flusso di comunicazione tra le autorità del Programma. A tal proposito si specifica che per l'area conti e le richieste di rimborso dei beneficiari, il Sistema informativo – SIURP è stato dotato di un nuovo modulo per la gestione della “messaggistica”. Il modulo invia messaggi sia all'interno del sistema stesso e sia mediante l'invio di mail. Il modulo gestisce diverse modalità di inoltro di messaggi ma principalmente invia messaggi:

- Automaticamente: quando viene effettuata un'operazione ritenuta rilevante; ad esempio in sede di redazione dei conti il sistema invia messaggi agli attori interessati al processo (AdC, AdA, AdG), quando si ha un cambio di stato (es. parere di affidabilità pronto) nel flusso di lavorazione;
- Manualmente: è possibile inviare messaggi a utenti (o gruppi di utenti) del Sistema; ad esempio a seguito della pubblicazione di una nuova circolare si dà notifica a tutti gli utenti del sistema (con il termine notifica si intende l'invio di un'apposita mail di *alert*).

L'AdA ha la possibilità di accedere all'applicativo europeo *Irregularities Management System* (IMS) dove vengono inserite tutte le informazioni inerenti le irregolarità, per come richieste dagli Uffici delle Commissione europea, ai fini dell'invio delle comunicazioni OLAF.

La struttura regionale incaricata di raccogliere le informazioni da tutti gli uffici e di comunicarle agli organismi interessati è l'AdG del Programma attraverso la **Struttura Dirigenziale 8 "Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC"** del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.

2.2.3.11 Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al Programma Operativo

Ai sensi dell'art. 65, par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le norme in materia di ammissibilità delle spese vengono stabilite a livello nazionale, fatte salve alcune prescrizioni generali, riportate nel medesimo articolo.

In tale ambito, la Regione fa riferimento alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei regolamenti previsti, sino all'adozione della nuova normativa. Nelle more di approvazione del DPR in materia di ammissibilità della spesa, la verifica della spesa dichiarata dalla Commissione è effettuata sulla base delle check list di Controllo Spese allegate al Manuale di controllo di I livello (Procedure di verifiche dell'AdG).

2.2.3.12 Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali (articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013), comprese le procedure per la raccolta e la comunicazione di dati affidabili sugli indicatori di performance (articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Secondo quanto disposto dall'art. 125 par. 2 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'AdG elabora e presenta alla Commissione, attraverso il **Settore 5. Coordinamento e sorveglianza POR FESR – PAC - UO 5.1 Coordinamento e Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali**, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui agli artt. 50 e 111 dello stesso regolamento.

Le relazioni vengono redatte sulla base del **modello previsto dall'Allegato V di cui all'art. 5 del Reg. di esecuzione (UE) n.207/2015**, tenendo in considerazione gli indicatori di *performance* del programma (indicatori finanziari, di output e di risultato) caricati sul Sistema Informativo - SIURP e validati dall'IGRUE al 31 dicembre di ciascuna annualità.

Ai fini della corretta elaborazione delle relazioni annuali, l'U.O. 5.1 entro 2 mesi dalla data di presentazione stabilita dal Reg. (UE) 1303/2013, avvia un'attività che si compone delle seguenti fasi:

1. individuazione dei referenti responsabili per l'acquisizione delle informazioni utili ai fini della redazione delle diverse sezioni della relazione;
2. ricognizione dei dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. sintesi delle risultanze delle relazioni di valutazione realizzate;
4. redazione delle varie sezioni della relazione;
5. validazione dell'AdG;
6. caricamento della relazione su SFC 2014;
7. esame, eventuali richieste di modifiche e approvazione da parte del CdS;
8. inserimento della data di approvazione della relazione su SFC 2014 e invio alla Commissione Europea.

La relazione annuale di attuazione viene presentata, previa approvazione del CdS, **entro il 31 maggio** di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 ai sensi dell'art. 111, par. 1 Reg. (UE) n. 1303/2013 ed è redatta al fine di contenere le informazioni richieste all'art. 50, par. 2 dello stesso regolamento.

Le relazioni annuali di attuazione da presentare nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano anche le informazioni richieste all'art. 50, parr. 4 e 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché le informazioni di cui all'art. 111, par. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e la **data di presentazione è posticipata al 30 giugno** ai sensi dell'art. 111, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile. La Commissione può formulare osservazioni all'AdG in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'AdG fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

Le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti, sono rese pubbliche sul sito del Programma.

Oltre alle informazioni valutative incluse nelle relazioni di attuazione annuali, l'AdG si dota di un **Piano di valutazione** che prevede la realizzazione di **valutazioni in itinere (art. 56 Reg. (UE) 1303/2013)** ed **ex post (art. 57 Reg. (UE) 1303/2013)** relative all'attuazione del programma rispetto agli obiettivi fissati e ai risultati attesi, permettendole, così, di prendere decisioni tempestive in merito a criticità strategiche e/o attuative e incidere opportunamente sulle policy individuate dal PO.

2.2.3.13 Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione

In base all'art. 125 par. 4 lett. e) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG, attraverso il Settore 8 - Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC, prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'art. 59 par. 5, lett. a) del regolamento finanziario.

Ai sensi del regolamento finanziario citato, lo Stato Membro trasmette alla Commissione europea **entro il 15 febbraio di ogni anno** (il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato):

- **I conti** ai sensi degli artt. 137, 138 del Reg. (UE) 1303/2013 relativi alle spese che sono state sostenute **al netto di aggiustamenti o deduzioni** derivanti dall'attività di audit, da ulteriori verifiche di gestione dopo la fine dell'anno contabile e da altri aggiustamenti (a cura dell'AdC, cfr. par. 3.2.2.3)
- **La dichiarazione di affidabilità di gestione** (a cura dell'AdG)
- **La sintesi annuale** delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati (a cura dell'AdG, cfr. par. 2.2.3.14)
- **La Relazione Annuale di Controllo** (a cura dell'AdA)
- **Il Parere di audit** che accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente (a cura dell'AdA).

Nello specifico la dichiarazione di affidabilità di gestione è redatta sulla base del modello previsto dall'**Allegato VI di cui all'art. 6 del Reg. di esecuzione (UE) 207/2015** secondo le indicazioni contenute nella **nota EGESIF_15-0008-01 del 04/06/2015** "Guida orientativa sulla redazione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale per gli Stati Membri".

Nella Tabella sottostante si riportano gli elementi da dichiarare a cura dell'AdG e le azioni da intraprendere ai fini della sottoscrizione.

Elementi trattati nella dichiarazione di affidabilità di gestione	Azioni intraprese dall'AdG in relazione a ciascun elemento
Le informazioni nei conti a cura dell'AdC sono presentate correttamente, complete ed accurate ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) n.1303/2013	L'AdG ha istituito il Sistema Informativo - SIURP , un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione. Attraverso tale sistema, l'AdG assicura che siano trasmessi dati affidabili all'AdC ai fini della preparazione dei conti annuali. Entro i limiti di tale responsabilità l'AdG può dichiarare che le informazioni contenute nei conti siano corrette in quanto spetta all'AdC la responsabilità ultima di certificarne la completezza, esattezza e veridicità. L'AdG assicura inoltre una verifica sul rispetto del modello dei conti compilato dall'AdC su SFC 2014.
La spesa inserita nei conti è stata utilizzata per le finalità previste e in conformità con il principio della sana gestione finanziaria	Al fine di poter dare tale conferma, l'AdG accerta almeno quanto segue, attraverso il funzionamento del SiGeCo : • i criteri di selezione approvati sono legati alla logica di intervento di ciascuna priorità e siano intesi a selezionare operazioni che consentano di ottenere realizzazioni e risultati in linea con gli obiettivi dell'asse prioritario, i relativi indicatori e il quadro di riferimento dei risultati (i criteri sono stati approvati dal CdS); • le operazioni per cui

	le spese sono registrate nei conti sono state effettivamente scelte in linea con i criteri di selezione approvati (attraverso i controlli di I livello); • in caso di spese connesse a strumenti finanziari, questi ultimi si basano anche su una valutazione ex ante che abbia comprovato i fallimenti del mercato o le condizioni di investimento subottimali
Il sistema di gestione e controllo predisposto per il POR offre le necessarie garanzie sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità con la normativa applicabile	L'AdG conferma che: a) i requisiti essenziali dei SiGeCo siano stati giudicati conformi durante il periodo contabile (audit di sistema dell'AdA e/o della Commissione) b) nei casi in cui siano stati individuati casi di non conformità, l'AdG abbia tenuto conto dei risultati e delle raccomandazioni dell'AdA e, ove pertinenti, dei revisori dell'UE in relazione al programma. Nello specifico, l'AdG accerta almeno quanto segue: •il funzionamento del SIURP in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti•la selezione delle operazioni è avvenuta nel rispetto dei criteri di selezione (attraverso i controlli di I livello sulle procedure di attivazione)• prima della dichiarazione di una spesa all'AdC ed entro la chiusura dei conti, l'AdG ha effettuato le verifiche amministrative e in loco• sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate prese in considerazione in fase di certificazione delle spese indicate nei conti• sono state adottate misure adeguate relative alle risultanze e alle raccomandazioni dell'AdC; • sono state adottate misure adeguate relative alle risultanze e alle raccomandazioni degli organismi di audit nazionali o dell'UE.
Le irregolarità identificate nelle relazioni finali di audit o di controllo relative all'anno contabile e riportate nel riepilogo annuale allegato alla dichiarazione di gestione sono state opportunamente trattate nei conti (cfr. par.2.4)	A questo scopo, l'AdG accerta che sia stato dato adeguato seguito alle irregolarità prima della presentazione dei conti alla Commissione per quanto concerne i risultati delle proprie verifiche di gestione e i risultati dell'audit finale a cura di organismi di audit nazionali o dell'UE. Per adeguato seguito si intende l'effettiva deduzione degli importi irregolari corrispondenti mediante lo stralcio di un pagamento intermedio successivo entro il periodo contabile o una deduzione dai conti , nel qual caso sono fornite informazioni appropriate nella tabella sulla riconciliazione delle spese, inclusa nell'appendice 8, dell'allegato VII, del Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione. In caso di carenze nel SiGeCo l'AdG riporta in questa sezione le azioni correttive in corso.
La spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti, in attesa della conclusione della valutazione (cfr. par. 2.4)	Qualora vengano rilevati dubbi sulla legittimità e sulla regolarità delle spese nel corso di verifiche di gestione svolte dopo l'inclusione delle stesse in una domanda di pagamento (per esempio in seguito alle verifiche sul posto o conseguentemente a ulteriori verifiche riguardanti questioni sistemiche), di ulteriori verifiche a cura dell'AdC e dell'AdA, l'AdG richiede all'AdC l'esclusione della spesa in questione dai conti . Inoltre una volta ricevuto il modello dei conti provvisori dall'AdC, l'AdG provvede a verificare che tutte le spese considerate non legittime siano state escluse.
I dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e allo stato di avanzamento del POR di cui all'art. 125, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 1303 sono affidabili (cfr. par.-)	A tal proposito l'AdG attraverso il Sistema Informativo – SIURP garantisce l'affidabilità dei dati finanziari, fisici e procedurali afferenti al POR. Inoltre garantisce l'esistenza di piste di controllo adeguate per le verifiche di ciascun processo.
Le misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati (cfr. par.-) sono state implementate	L'AdG garantisce la realizzazione delle attività previste in materia antifrode e di gestione del rischio.
Non vi è alcuna informazione riservata che potrebbe essere dannosa per la reputazione della politica di coesione	Ai fini di questa conferma, l'AdG accerta di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del programma che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica di coesione. A tale scopo, l'AdG rende noto e condivide tutte le informazioni pertinenti disponibili in materia con le autorità responsabili del programma, i servizi nazionali competenti per le indagini sulle frodi, i servizi della Commissione responsabili dei fondi SIE e, ove opportuno, l'OLAF.

Affinchè le tre Autorità dispongano del tempo necessario per allineare i documenti e consentire all'AdA in particolare di emettere il parere entro il 15 febbraio, l'AdG provvederà a predisporre la versione provvisoria della dichiarazione di affidabilità di gestione **entro il 15 novembre** e quella definitiva **entro il 31 dicembre di ciascun anno** (per il riepilogo complessivo delle scadenze cfr. Figura 6).

2.2.3.14 Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o in programma

Nell'ambito delle attività di chiusura dei conti l'AdG oltre predisporre la dichiarazione di affidabilità di gestione (cfr. par. 2.2.3.13) predispone un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate.

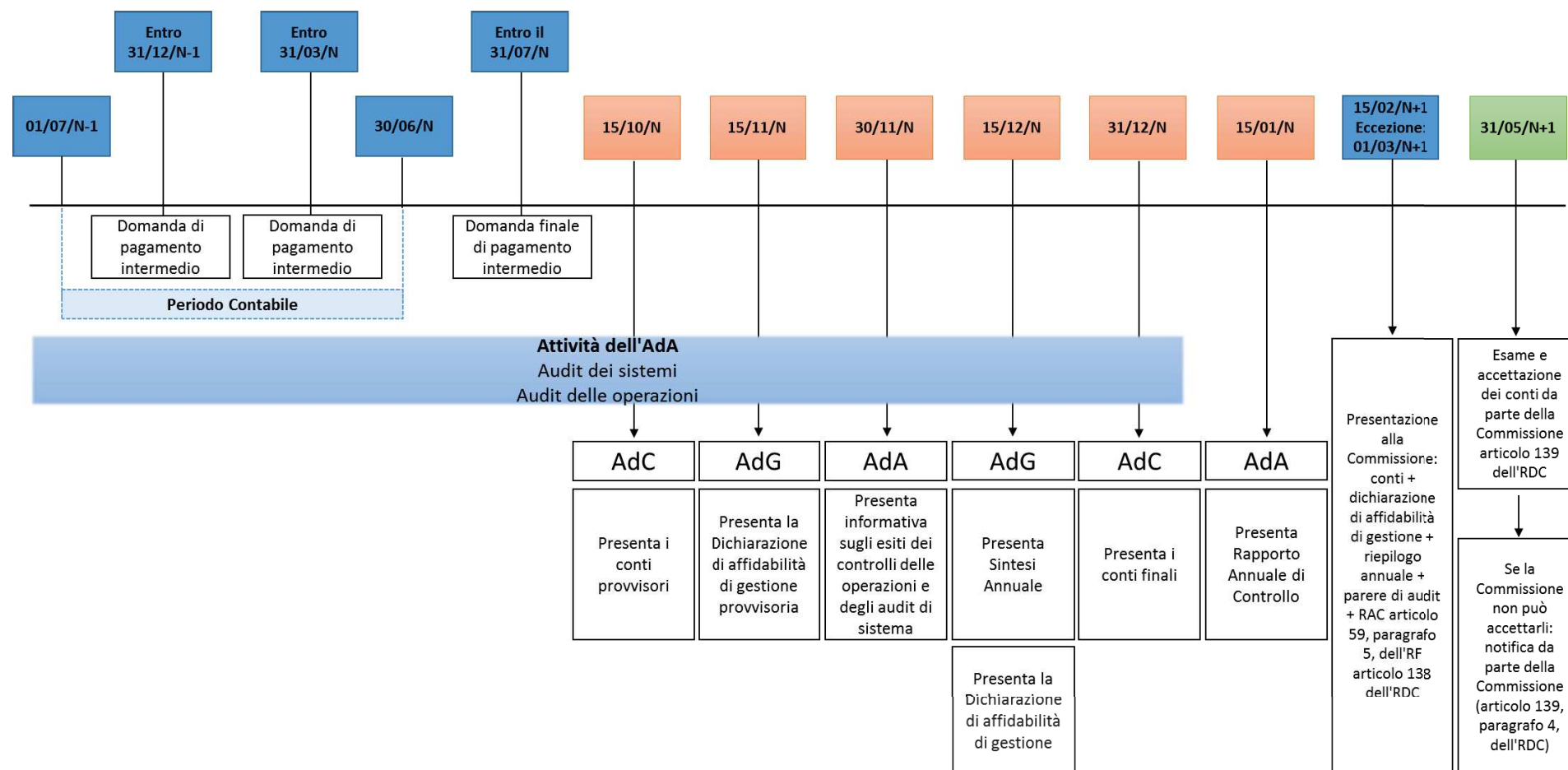
Il riepilogo annuale è redatto secondo il modello orientativo di riepilogo annuale previsto nell'**Allegato n.1 della nota EGESIF_15-0008-01 del 04/06/2015** "Guida orientativa sulla redazione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale per gli Stati Membri".

Il riepilogo annuale fornisce il quadro globale e sintetico delle verifiche di gestione, dei controlli e degli audit effettuati in relazione alla spesa dichiarata nel corso di un anno contabile e inserita nei conti e integra le informazioni contenute nei conti e nella relazione annuale di controllo.

Elementi trattati nella sintesi annuale	Azioni intraprese dall'AdG in relazione a ciascun elemento
La raccolta di risultati finali di tutte le attività di audit e di tutti i controlli eseguiti dagli organismi pertinenti, comprese le verifiche di gestione svolte dall'AdG, le attività di audit svolte dall'AdA	L'AdG include nel riepilogo l'elenco dei controlli eseguiti in base alle verifiche amministrative e ai controlli in loco svolti direttamente o, sotto la sua supervisione, da qualsiasi organismo intermedio cui essa abbia delegato tali controlli. Per quanto riguarda le verifiche svolte dall'AdA l'AdG effettua i relativi rimandi al Rapporto Annuale di Controllo. Il riepilogo delle verifiche amministrative documentali eseguite sulle spese dichiarate deve includere una descrizione della metodologia seguita dall'AdG durante il periodo contabile e confermare se i controlli amministrativi siano stati delegati, in tutto o in parte, a organismi intermedi. In tal caso la sintesi annuale potrà contenere una descrizione delle procedure di supervisione in atto durante il periodo contabile che consentono all'AdG di accertare l'adeguatezza e la conformità dell'attività di verifica svolta dagli organismi intermedi. La metodologia deve specificare se le verifiche amministrative eseguite abbiano coperto il 100% delle voci di spesa incluse in ciascuna domanda di rimborso o siano state svolte a campione. In quest'ultimo caso, occorre spiegare la metodologia e i criteri di rischio utilizzati per la scelta del campione (per esempio per tipo di beneficiario, categoria di spesa, valore delle voci, esperienza pregressa). Il riepilogo delle verifiche in loco deve includere il numero dei controlli effettuati sulle spese dichiarate nel periodo contabile e una descrizione della metodologia seguita dall'AdG, compresi i criteri per selezionare le operazioni oggetto dei suddetti controlli, nonché indicare se la finalità principale fosse confermare o integrare i risultati dei controlli amministrativi. Se negli anni successivi si continuano ad applicare la stessa metodologia o gli stessi criteri per le verifiche amministrative documentali o quelle sul posto, l'AdG può far riferimento alla descrizione presente nei riepiloghi annuali precedenti.
Un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati	L'AdG indica se gli errori riguardino o meno norme in materia di ammissibilità, obiettivi del progetto non raggiunti, pista di controllo, violazioni di norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, norme ambientali, disposizioni relative a strumenti finanziari, operazioni generatrici di entrate, affidabilità dei dati o degli indicatori, misure di informazione e pubblicità, opzioni semplificate in materia di costi, stabilità delle operazioni, pari opportunità, sana gestione finanziaria o altro. Questa sezione della sintesi annuale deve inoltre specificare se gli errori rilevati durante i controlli amministrativi o sul posto siano di natura sistemica o relativi a compiti delegati dall'AG a organismi intermedi.
La programmazione e/o l'attuazione di azioni preventive e correttive compreso il caso di errori sistemici	L'AdG esegue una valutazione degli errori rilevati durante il periodo contabile e indica quali conclusioni ha tratto da tali controlli e verifiche di gestione , specificando le azioni correttive che ha adottato allo scopo di migliorare il funzionamento del SiGeCo o di singole operazioni, tra cui istruzioni, orientamenti e corsi di formazione pianificati o impartiti ai beneficiari e ai candidati per evitare di ripetere gli stessi errori nelle operazioni future. Se l'AdG conclude che gli errori rilevati sono di natura sistemica indica nella sintesi annuale quali azioni correttive sono state attuate per migliorare il funzionamento del SiGeCo e impedire il ripetersi delle carenze sistemiche individuate. Se gli errori rilevati sono imputabili a compiti delegati a un organismo intermedio, l'AdG riferisce le misure che ha richiesto a tale organismo per migliorare le verifiche amministrative e i controlli sul posto.
Indicazione delle rettifiche apportate sulla base delle irregolarità riscontrate	L'AdG deve fornire dati aggregati per ciascun asse prioritario riguardanti l'importo delle rettifiche, sulla base delle irregolarità riscontrate, apportate ai conti prima e dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio. L'indicazione delle rettifiche apportate dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio servirà da base per i rimandi alla tabella relativa alla riconciliazione delle spese (appendice 8, dell'allegato VII, del Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione).

Per garantire che l'AdA disponga del tempo necessario alla redazione del suddetto parere, l'AdG provvederà predisporre la versione provvisoria della sintesi annuale **entro il 15 dicembre** e quella definitiva **entro il 31 dicembre di ciascun anno** (per il riepilogo complessivo delle scadenze cfr. Figura 6).

Figura 6: Calendario delle attività previste per la presentazione dei conti



2.2.3.15 Procedure per comunicare le procedure al personale

Le procedure per la gestione e controllo del Programma sono definite all'interno del presente documento e dei relativi allegati approvati con Delibera di Giunta Regionale. Al documento, recante i loghi istituzionali dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Calabria, il titolo e la data a cui sono aggiornate le informazioni, viene data ampia diffusione attraverso idonea **pubblicazione sul sito** e **apposita notifica sul Sistema Informativo – SIURP** (per apposita notifica si intende l'invio di una mail di *alert* esplicativa delle modifiche intervenute). Possono inoltre essere previste **sessioni formative ad hoc** per la presentazione al personale dei principali strumenti di gestione e controllo del Programma.

Nell'eventualità di variazioni del contesto normativo di riferimento o di criticità organizzative e procedurali la CE, l'AdA, l'AdC, la stessa AdG, o altri organismi di controllo possono rilevare la necessità di apportare delle modifiche al SiGeCo. In tal caso l'AdG, attraverso il Settore Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC - UO 8.4 Implementazione del sistema di gestione e controllo, apporta le dovute modifiche, ne informa l'AdC e i soggetti che ne hanno avanzato proposta e trasmette la documentazione alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Nel caso in cui le modifiche impattano sul SIURP, il Settore Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione, attraverso l'UO 3.2, apporta i dovuti adeguamenti al Sistema Informativo – SIURP.

A tali modifiche viene data ampia diffusione attraverso idonea pubblicazione sul sito e con apposita notifica sul Sistema Informativo – SIURP (cfr. Figura 7).

Le procedure di dettaglio afferenti a specifici processi operativi (esplicative di quelle previste dal SiGeCo) possono essere definite in appositi **manuali delle procedure, circolari, linee guida, vademecum**, etc. In particolare, i manuali delle procedure dovranno riportare i loghi istituzionali dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Calabria e il titolo e la data a cui sono aggiornate le informazioni. Nel caso in cui le procedure di dettaglio siano relative al Programma nel suo complesso, l'atto di adozione è a cura dell'AdG. Nel caso, invece, facciano riferimento ad un ambito specifico di azione, l'atto di adozione è a cura del Dirigente di Settore di riferimento, previa condivisione con l'AdG.

L'AdG e i Dirigenti di Settore assicurano la massima diffusione dei citati documenti, nonché l'organizzazione di sessioni formative per l'aggiornamento del personale (cfr. Figura 8).

Figura 7: Modifiche alle procedure che impattano sul SiGeCo

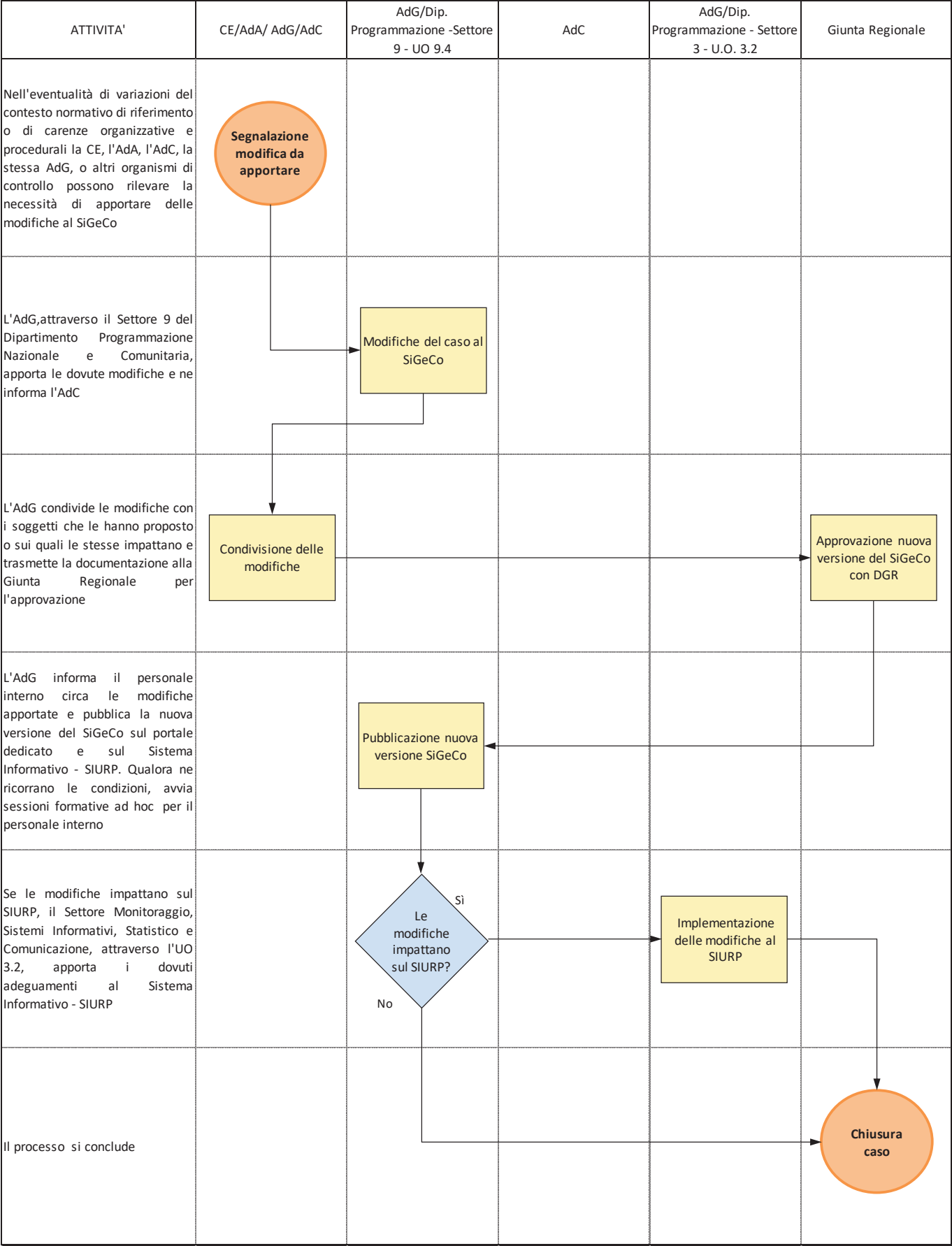
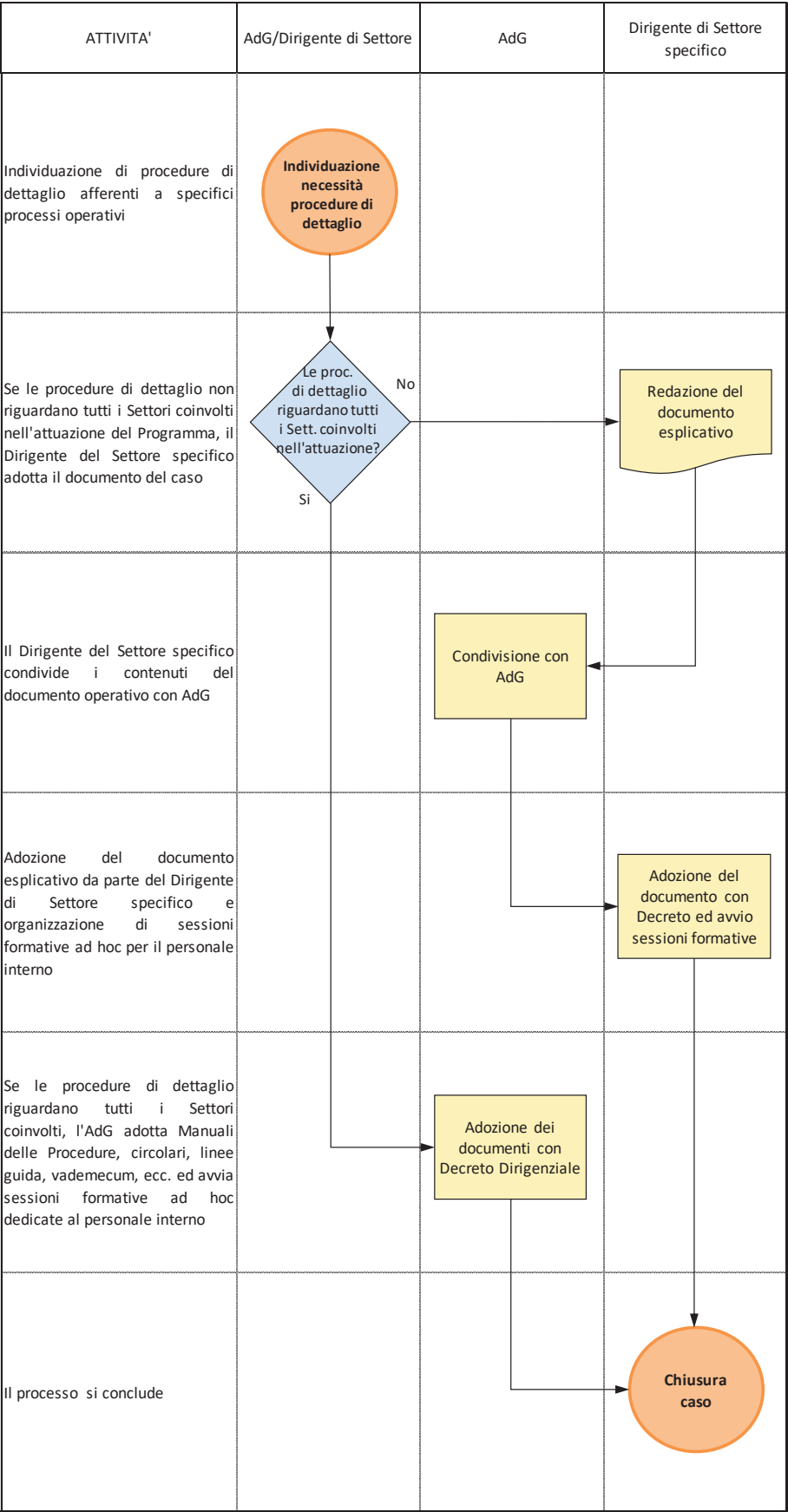


Figura 8: Procedure di dettaglio relative a specifici processi operativi



2.2.3.16 Descrizione, se del caso, delle procedure dell'Autorità di Gestione, relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE

Nel quadro dell'art. 74, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro garantisce l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Lo Stato membro, su richiesta della Commissione, esamina i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, lo Stato membro informa la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.

A livello nazionale, la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e le successive leggi di riforma definiscono le modalità di svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

È inoltre previsto l'accesso civico, disciplinato dal D. Lgs. n.33/2013 che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Eventuali reclami, quindi, vengono assunti attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione Calabria e trasmessi alla struttura competente per le opportune incombenze istruttorie. I reclami vengono inviati utilizzando l'apposito modulo presente sul web all'indirizzo <http://www.regione.calabria.it/website/urp/rispondeurp>. Il responsabile del servizio provvederà a inoltrare all'ufficio di competenza il modulo compilato dall'utente. La struttura regionale completa l'istruttoria nei tempi stabiliti dando alle autorità competenti e/o alla parte istante esaustiva risposta dei reclami e delle istanze presentate.

I dati richiesti ed inseriti nel modulo sono strettamente pertinenti ed indispensabili per l'utilizzo del servizio. Il responsabile del servizio provvederà a inoltrare all'ufficio di competenza il modulo compilato dall'utente. La struttura regionale completa l'istruttoria nei tempi stabiliti dando alle autorità competenti e/o alla parte istante esaustiva risposta dei reclami e delle istanze presentate.

I dati richiesti ed inseriti nel modulo sono strettamente pertinenti ed indispensabili per l'utilizzo del servizio. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati medesimi saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e con la massima riservatezza.

2.3 PISTA DI CONTROLLO

2.3.1 Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguato, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, all'art. 72 lett. g) "Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo", prevede che detti sistemi garantiscano una pista di controllo adeguata. I requisiti minimi di una pista di controllo adeguata sono elencati dall'art. 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 il quale stabilisce che:

- la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR;
- per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'AdG, dall'AdC, dagli eventuali OI e dai beneficiari, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR;

- per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) e c), e dell'art. 109 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdG, dall'AdC, dagli OI nominato con DGR, pone in essere atti amministrativi e gestionali, firma digitalmente etc. e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR;
- per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'art. 67, par. 1, lett. d), e dell'art. 68, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;
- per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'art. 68, par. 1, lett. b) e c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 20 del Reg. (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;
- la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;
- la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;
- fatti salvi l'art. 19, par. 3, e gli allegati I e II del Reg. (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;
- per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'art. 9, par. 1, lett. e), del presente regolamento. Per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'AdG sia conforme all'art. 67, par. 5, e all'art. 68, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché all'art. 14, par. 3, del Reg. (UE) n. 1304/2013.

La pista di controllo concorre sia alla più efficiente e trasparente *governance* delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull'implementazione delle operazioni.

Tenendo conto delle prescrizioni comunitarie, la Pista di Controllo del Programma costituisce la rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo, adempimenti, attività di controllo e sede delle stesse nonché dei relativi archivi documentali. Attraverso la Pista di Controllo, vengono quindi evidenziati i percorsi e l'apporto dei vari Soggetti nelle singole fasi di attività, comprese le azioni di controllo esercitate ai vari livelli di responsabilità.

La Pista di Controllo è declinata secondo le diverse macro-tipologie di processo e linee di attività e deve essere implementata con i documenti amministrativi relativi ad ogni punto di controllo e aggiornata periodicamente dai Responsabili delle Azioni.

La classificazione delle varie piste di controllo tiene conto dei macro-processi di operazioni (realizzazione di lavori pubblici; acquisizione di beni e servizi, erogazione di aiuti a singoli destinatari) e della titolarità gestionale (a regia regionale o a titolarità). Attraverso la combinazione dei tre macro-processi e delle due modalità di attuazione sono costruiti i diagrammi dei flussi di quattro possibili situazioni operative:

- macro-processi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche o nella acquisizione di beni e servizi "a regia";
- macro-processi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche o nella acquisizione di beni e servizi "a titolarità";
- macro-processi consistenti nell'erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, "a titolarità";

- macro-processi consistenti nell'erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, "a regia".

Ogni Pista di Controllo (macro-processo), disponibile sul Sistema Informativo (SIURP), si compone di quattro sezioni:

1. Scheda Anagrafica della Azione.
2. Descrizione del Flusso dei Singoli Processi Gestionali e cioè:
 - Programmazione;
 - Istruttoria;
 - Attuazione;
 - Certificazione e circuito finanziario;
3. Dettaglio delle Attività di Controllo;
4. Dossier di operazione.

Nella Scheda Anagrafica sono contenuti i principali riferimenti finanziari, qualitativi e organizzativi relativi al gruppo di operazioni ed agli attori del processo, il Dipartimento e i Settori dell'Amministrazione Regionale competente per l'azione e le operazioni (o l'eventuale OI), la categoria delle operazioni, l'importo dei finanziamenti assegnati all'Azione, gli obiettivi specifici e operativi, le tipologie di beneficiari ed i soggetti coinvolti, l'organigramma della Struttura responsabile della gestione dell'Azione (nonché, eventualmente, dell'OI).

Per quanto concerne il dossier di operazione, questo contiene informazioni inerenti l'attuazione procedurale, tecnica e finanziaria delle operazioni finanziate a valere sul POR. A tal fine, inoltre, il Sistema Informativo - SIURP permette di generare appositi report contenenti le informazioni richieste nel dossier.

Per quanto riguarda la procedura che garantisce la sicurezza e la gestione del sistema informatizzato, l'integrità e la riservatezza dei dati, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali si rinvia al paragrafo 4.2.

Per quanto riguarda la procedura che garantisce che i dati contabili relativi a ciascuna operazione siano conservati al livello di gestione appropriato si rinvia al paragrafo 4.1.3.

2.3.2 Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'Autorità di Gestione

2.3.2.1 Indicazione dei termini di conservazione dei documenti

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un **periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione**, e da comunicazione al beneficiario della data di inizio del periodo.

Negli altri casi tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili **per un periodo di due anni** a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Tali periodi di tempo possono essere interrotti in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

L'AdG assicura che i documenti sopra citati vengano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) n.1303/2013.

Inoltre è previsto che nelle procedure di selezione dei beneficiari finali e negli atti di concessione (nonché nello svolgimento delle verifiche amministrative e in loco) dovranno essere chiaramente indicati, tra gli altri, i seguenti obblighi in capo al beneficiario finale:

- indicazione (e aggiornamento) della identità e dell'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi, compresi i documenti necessari per una pista di controllo adeguata;
- messa a disposizione di tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'AdG, degli OI, dell'AdC, dell'AdA e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Commissione e ai loro rappresentanti);
- adozione di un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate in modo da renderla facilmente consultabile, da parte di soggetti preposti al controllo.

2.3.2.2 Formato in cui devono essere conservati i documenti

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, conformemente all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tali informazioni dovranno essere comunicate al beneficiario nelle procedure di selezione e negli atti di concessione.

2.4 IRREGOLARITÀ E RECUPERI

2.4.1 Descrizione della procedura (di cui il personale dell'AdG e degli OI dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, all'art. 122, par. 2, attribuisce agli Stati membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità, nonché recuperare i relativi importi indebitamente versati.

A tale scopo, l'AdG ai sensi dell'art. 72, lett. h) Reg. (UE) n. 1303/2013 si deve dotare di sistemi di gestione e controllo che prevedano *“la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti”*. È previsto, altresì, ai sensi dell'art. 122, par. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013, l'obbligo per l'AdG di notifica alla Commissione delle irregolarità rilevate, informandola sistematicamente circa l'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari che gravano sui casi di pertinenza.

L'AdG deve, inoltre, attenersi a quanto disposto a livello nazionale da:

- Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi comunitarie, siglato in Conferenza Unificata del 20 settembre 2007.
- Circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie, pubblicata nella GURI n. 240 del 15 ottobre 2007.

Accertamento e segnalazione delle irregolarità

L'art. 2, punto 36, del Reg. (UE) n. 1303/2013, definisce **irregolarità** *“qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione”*. Il citato articolo al punto 38 definisce, inoltre, **irregolarità sistemica** *“qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo”*.

In tale contesto, la rilevazione delle irregolarità nelle procedure oggetto di finanziamento, può avvenire dai seguenti soggetti:

- Autorità di Gestione;
- Autorità di Certificazione;
- L'Autorità di Audit, nello svolgimento delle attività di propria competenza;
- Organismi nazionali di controllo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - MEF-IGRUE;
 - Guardia di Finanza;
 - Organi di Polizia Giudiziaria
 - Corte dei Conti;
 - Altri organi di controllo delle Amministrazioni regionali e centrali;
- Organismi comunitari di controllo.

I soggetti esterni al sistema di gestione e controllo possono avanzare reclami e/o comunicare segnalazioni di irregolarità attraverso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Calabria), compilando l'apposito modulo, per come descritto al par.2.2.3.16.

L'AdG, nel trattamento di irregolarità e frodi, tiene conto della fase del processo di gestione e controllo nella quale tale irregolarità/frode è stata rilevata. A tal proposito si possono verificare le seguenti ipotesi:

- Rilevazione dell'irregolarità/frode prima del pagamento del contributo da parte dell'Ufficio pagamenti;
- Rilevazione dell'irregolarità/frode dopo il pagamento del contributo da parte dell'Ufficio pagamenti, ma prima della certificazione delle spese alla Commissione europea;
- Rilevazione dell'irregolarità/frode dopo il pagamento del contributo da parte dell'Ufficio pagamenti e dopo della certificazione delle spese alla Commissione europea.

L'AdG, a seguito dell'individuazione di una sospetta irregolarità/frode, conformemente al dettato della Circolare¹² della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche europee, del 12 ottobre 2007, recante *“Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”*, procede alla verifica degli elementi acquisiti e all'accertamento della fondatezza dell'ipotesi di violazione di una norma comunitaria o nazionale, idonea ad arrecare un pregiudizio al bilancio comunitario. A tale scopo avvia un procedimento di accertamento amministrativo in contraddittorio con il Beneficiario.

In particolare, il Settore 8 - Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC attraverso l'Unità Operativa 8.3 - Gestione delle irregolarità, verifica senza ritardo che gli elementi contenuti nell'atto di segnalazione dell'irregolarità siano di consistenza tale da rendere *prima facie* fondata l'ipotesi dell'avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Successivamente, la stessa Unità deve procedere all'inoltro della comunicazione di irregolarità agli Organismi nazionali e comunitari previsti, ove ne ricorrano i presupposti.

¹² Circolare attualmente in corso di revisione ed aggiornamento in virtù dell'adozione dei regolamenti UE del 2013.

A tal proposito, l'**art. 122, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013** prevede, inoltre, che gli Stati membri informino la Commissione europea in tutti i casi in cui l'importo dell'irregolarità rilevata superi il valore di 10.000 euro quale quota di cofinanziamento europeo, e la informano in merito all'evoluzione dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

La comunicazione deve avvenire entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre¹³ dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario¹⁴, viene elaborata e trasmessa all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma informatica AFIS-IMS (*Irregularities Management System*). L'eventuale informativa agli organi giudiziari ed amministrativi competenti, ove necessario, sarà concordata dalla Regione e dall'AdG. La comunicazione sarà effettuata dall'Unità Operativa 8.3 - Gestione delle irregolarità, su indicazione dell'AdG.

Ai sensi del citato art. 122 *"gli Stati membri non informano la Commissione in merito alle irregolarità in relazione a quanto segue:*

- a. casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel POR cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;*
- b. casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;*
- c. casi rilevati e corretti all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.*

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione".

Rettifiche e recuperi

Per quanto riguarda le **misure correttive e le rettifiche finanziarie** l'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sancisce che *"spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi"*.

L'AdG procede, dunque, alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito delle operazioni finanziate o dell'intero POR. L'AdG apporta una rettifica finanziaria proporzionale, intesa come soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma, alla natura e alla gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi. L'AdG, inoltre, inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. Il contributo soppresso può essere reimpiegato nell'ambito del Programma fatta eccezione per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

Nel caso di un'**irregolarità sistemica**, l'AdG estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate e sospende l'erogazione fino a che non viene adottata una decisione in merito.

In particolare, se le circostanze lo richiedono, l'AdG e il Dirigente del Settore 8 convocano il/i Settore/i responsabili della gestione dell'Azione nell'ambito della quale l'errore sistemico si è verificato, al fine di individuare, circoscrivere ed isolare le reali cause che hanno provocato l'irregolarità estesa.

Al termine della sessione, vengono immediatamente poste in essere misure urgenti eventualmente necessarie, disponendo che siano tempestivamente apportate le opportune rettifiche finanziarie.

¹³Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015.

¹⁴ Come definito nella delibera n.13 del 07/07/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per la lotta contro le Frodi Comunitarie, recante note esplicative alla Circolare 12 ottobre 2007.

In ogni caso, entro 15 giorni dall'emissione del verbale della seduta - dal quale deve emergere con chiarezza l'irregolarità commessa e la sua estensione, col dettaglio delle Azioni/Procedure/Interventi interessati - viene emesso un provvedimento, adeguato in funzione delle circostanze e del contesto (ad es. circolare, decreto, etc.), contenente la strategia correttiva di quel dato errore sistemico, indicazioni rivolte al personale direttamente interessato (volte a rimediare prontamente alle irregolarità commesse), nonché istruzioni rivolte a tutti i soggetti coinvolti affinché il medesimo errore sistemico non venga più commesso.

In ogni caso, al fine di attenuare il rischio di future irregolarità, verranno rafforzati gli strumenti di controllo preventivo, quali ad esempio azioni correttive su bandi, avvisi e procedure.

In ogni caso si rilevi la presenza di importi indebitamente versati, l'AdG comunica al Beneficiario l'esito dei controlli, indicando, contestualmente, l'avvio del procedimento di recupero e le relative modalità di restituzione o compensazione delle somme dovute, comprensive degli eventuali interessi di mora nel frattempo maturati. Qualora il debitore non ottemperi spontaneamente alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, l'UO Gestione delle irregolarità aziona le opportune procedure di recupero coatto, applicando gli interessi di mora e curando ogni fase dell'eventuale contenzioso instauratosi con il soggetto debitore.

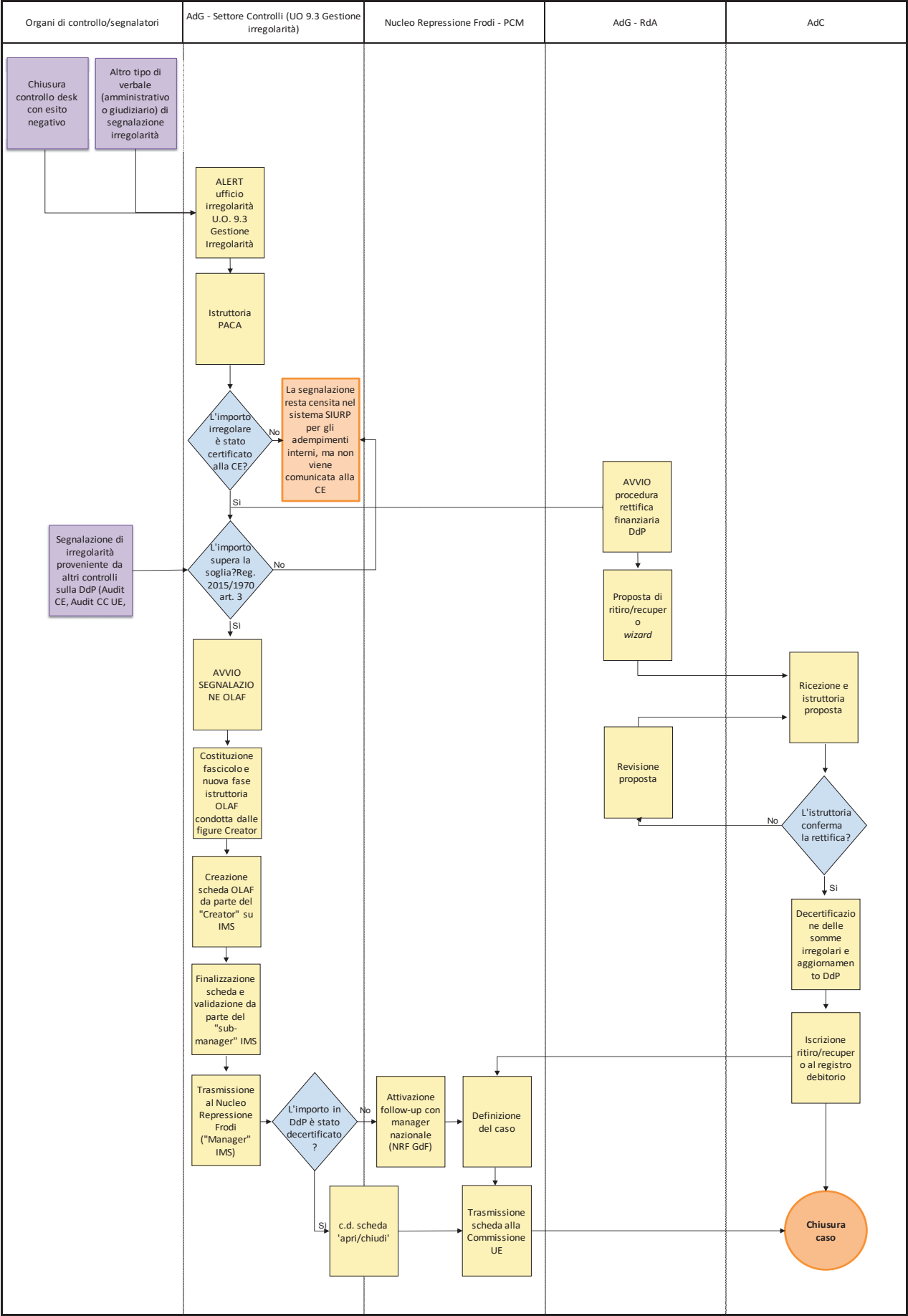
Qualora per colpa o negligenza dello Stato membro un importo indebitamente versato ad un Beneficiario non possa essere recuperato, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente solo qualora l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 euro di contributo del fondo.

L'AdG invia all'AdC l'elenco delle procedure di recupero avviate, degli importi recuperati, degli importi ritenuti non recuperabili e, sulla base di tale comunicazione, l'AdC procede all'aggiornamento del sistema di registrazione e conservazione dei dati contabili, compresi quelli relativi agli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 c.2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Calabria, approvato con DGR n. 244 del 16/06/2014, il dipendente regionale, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile della struttura di appartenenza eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia a conoscenza.

La legge 190/2012 introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la figura del *whistleblower*, inserendo, dopo l'art. 54 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, l'art. 54 bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). La legge 190/2012, all'art.1, comma 51, ha così previsto a favore di tutti i pubblici dipendenti la facoltà/libertà di denunciare comportamenti illeciti adottati nell'ambito della pubblica amministrazione e di cui siano venuti a conoscenza, riconoscendo agli stessi adeguata tutela rispetto ad eventuali soprusi sul luogo di lavoro che potrebbero verificarsi in seguito a tale adempimento. I dettagli sono all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Calabria aggiornato annualmente.

Figura 9: Diagramma di flusso - Gestione delle Irregolarità



Procedure della Regione Calabria

Le valutazioni del rischio e le misure antifrode, nonché il processo di gestione delle irregolarità sono meglio descritte nel Manuale di gestione delle irregolarità.

2.4.2 Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.1303/2013.

L'AdG segnala alla Commissione Europea i casi in cui la somma irregolare superi i 10.000 euro di cofinanziamento a valere sul Bilancio generale dell'Unione europea e procede agli aggiornamenti relativi all'avanzamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari, tenuto conto delle eccezioni regolamentari in tema di segnalazione (si veda l'art. 122, par. 2, lett. a), b), e c).

In particolare, ogni qualvolta la Regione, mediante controlli interni o esterni, individua una violazione del diritto interno o europeo che possa arrecare pregiudizio al Bilancio generale dell'Unione europea, a seguito di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario, provvede ad informare la Commissione entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre¹⁵ con l'invio di un'apposita scheda attraverso la piattaforma IMS (*Irregularities Management System*).

A livello operativo, le fasi del processo e i relativi soggetti coinvolti (che fanno capo alle strutture dell'AdG, dell'AdC e dell'AdA), sono:

- Rilevamento – effettuato dai competenti uffici dell'AdG preposti alle verifiche amministrative, alle verifiche in loco, alle verifiche sui rendiconti finali, nonché dall'AdA e dall'AdC per i controlli di propria competenza, o da altri organismi di controllo esterni;
- Identificazione e accertamento dell'irregolarità - effettuato attraverso la ricognizione documentale del caso irregolare scoperto e la successiva istruttoria e valutazione dei fatti presso gli Uffici competenti, al fine di accertare la sussistenza o meno dell'irregolarità;
- Comunicazione - prevede la notifica dei casi eventualmente soggetti all'obbligo di comunicazione da parte dell'AdG al Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'UE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, che successivamente procede all'inoltro alla Commissione Europea – OLAF nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE, Euratom) n. 883/2013 art. 3 – par. 4, in merito all'istituzione di un «servizio di coordinamento antifrode» (*Anti Fraud Coordination Service - AFCOS*) per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'OLAF, ivi incluse le informazioni di carattere operativo .

Allo scopo di migliorare e facilitare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte degli Stati membri, l'OLAF ha sviluppato un sistema informatico denominato I.M.S. (*Irregularities Management System*).

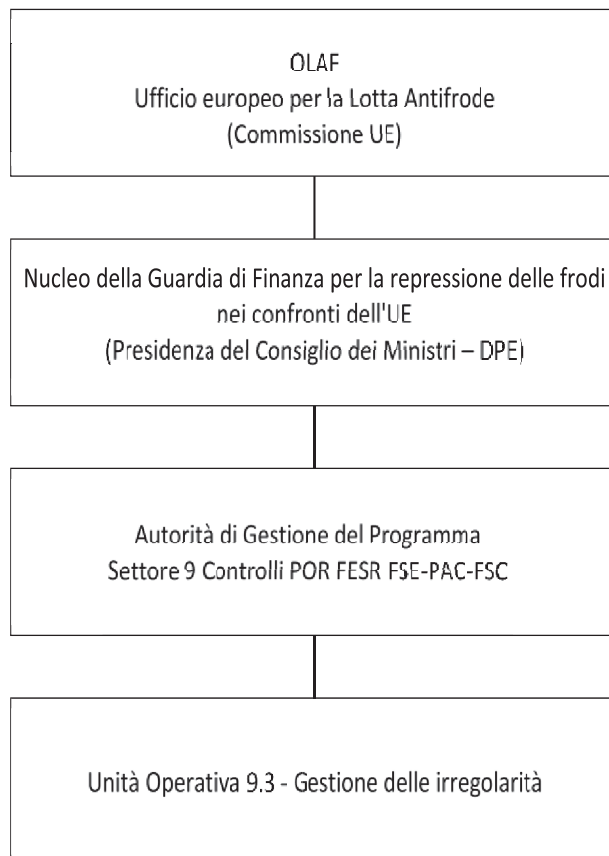
L'architettura informatica dell'I.M.S. consente l'accesso a diversi livelli organizzativi, cui corrispondono diversi livelli autorizzativi e differenti funzioni:

- “Manager” (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'UE - Nucleo della Guardia di Finanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee) - verifica le comunicazioni e provvede all'inoltro verso la Commissione Europea-OLAF;
- “Sub-Manager” (AdG) - verifica le comunicazioni, le “finalizza” e provvede all'inoltro verso il livello superiore;
- “Creator” (Centri di Responsabilità) - redige la comunicazione di irregolarità e la “valida” per l'inoltro al sub-manager che provvederà a quanto di sua competenza;
- “Osservatore” (AdA, AdC, Corte dei Conti) – ha esclusivamente autorizzazioni di lettura dei dati.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015.

Lo schema successivo riporta la gerarchia degli organismi coinvolti nella segnalazione di frode e irregolarità alla Commissione.

Figura 10: Organigramma degli Organismi coinvolti nella segnalazione di Frodi



In merito alla **definizione di frode**, si riporta quanto contenuto nell'articolo 1 della Convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione del 1992, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee in materia di spese, dove si definisce come *qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa*:

- *all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;*
- *alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;*
- *alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".*

La valutazione del rischio e le misure antifrode, nonché il processo di gestione delle irregolarità sono meglio descritte nel Manuale di gestione delle Irregolarità, adottato con Decreto dirigenziale dell'AdG.

3 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

3.1 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E SUE FUNZIONI PRINCIPALI

3.1.1 Status dell'Autorità di Certificazione e organismo di cui l'Autorità fa parte

La designazione dell'AdC, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è avvenuta con DGR n. 347 del 24/09/2015.

L'AdC è individuata nel Dirigente del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze della Regione Calabria.

L'AdC si trova quindi collocata in posizione di indipendenza dall'AdG ed in netta separazione gerarchica e funzionale dall'AdA.

La designazione di cui alla delibera sopra citata, è assoggettata al parere di conformità dell'AdA, ex art. 124 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, volto ad accertare tutti i requisiti di cui all'allegato XIII al Reg. (UE) n. 1303/2013.

3.1.2 Indicazione delle funzioni svolte direttamente dell'Autorità di Certificazione

L'AdC adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dall'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengano da sistemi di contabilità affidabili e che siano basate su documenti giustificativi verificabili e oggetto di verifiche da parte dell'AdG;
- b) preparare i bilanci di cui all'art. 59, par. 5, lett. a), del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al POR e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o del POR;
- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'AdG in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del PO detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

3.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Certificazione

Non è prevista alcuna delega di funzioni ad altri OO.II. da parte dell'Autorità di Certificazione.

3.2 ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

3.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità

L'AdC è individuata nel Dirigente del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze della Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n. 347 del 24 settembre 2015.

L'AdC deve garantire una professionalità adatta alla funzione ed al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione comunitaria. Con la Delibera di Giunta di cui sopra viene garantito, nell'arco dell'intera durata di operatività del programma, la copertura del fabbisogno di risorse umane e strumentali, nonché il mantenimento dei requisiti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni previste.

La Struttura dell'AdC¹⁶(cfr. Figura 10) in coerenza con le funzioni e le attività di competenza, è articolata in 2 Unità Operative composte da 14 unità di personale dedicate (di cui un'unità come Responsabile Amministrativo), nominate con decreto n. 10297 del 25 agosto 2016 del Dirigente del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

Unità Operativa - Gestione dei Flussi Finanziari e Elaborazione delle Domande di Pagamento

(4 unità di personale dedicate)

- elaborazione delle previsioni di spesa entro il 31 gennaio e il 31 luglio (art. 112, par. 3, Reg. (UE) n. 1303/2013) secondo i modelli di cui all'art. 2 del Reg. di Esecuzione n. 1011/2014;
- verifica delle riscossioni relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE) e correlazione delle stesse con le domande di pagamento;
- prelievo dal conto di contabilità speciale 22905 presso la Tesoreria Centrale dello Stato sulla base dei dati estrapolati dal Sistema Informativo – SIURP, inerenti all'avanzamento finanziario sui pagamenti “effettivi”, imputati ai capitoli di bilancio;
- elaborazione delle domande di pagamento e loro trasmissione ai Servizi della Commissione ai sensi degli artt. 131 e 135 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- redazione e presentazione dei conti annuale ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) 1303/2013;
- registrazione sul “Registro dei Recuperi”, nel Sistema Informativo - SIURP dei recuperi da effettuare e delle reversali d'incasso relative ai recuperi effettuati;
- adempimenti connessi alla fornitura di informazioni alla Commissione Europea e ai Ministeri su recuperi e soppressione di cofinanziamenti concessi dai Fondi Strutturali.

L'Unità Operativa - Gestione dei Flussi Finanziari ed Elaborazione delle Domande di Pagamento adempie a tutte le funzioni previste dall'art. 126 del Reg.(UE) 1303/2013 lett. a, b, c, d, g e h.

Unità Operativa - Verifica e Controllo delle Spese Certificate

(10 unità di personale dedicate)

- Verifiche dei controlli di I livello svolti dall'AdG e dagli OI;
- Verifiche delle certificazioni di spesa e della loro conformità con le norme comunitarie;
- Verifiche in loco presso l'AdGe gli Organismi Intermedi di un campione di operazioni inserite nelle certificazioni di spesa;
- Verifica degli esiti e dei follow-up dei controlli effettuati dall'AdA.

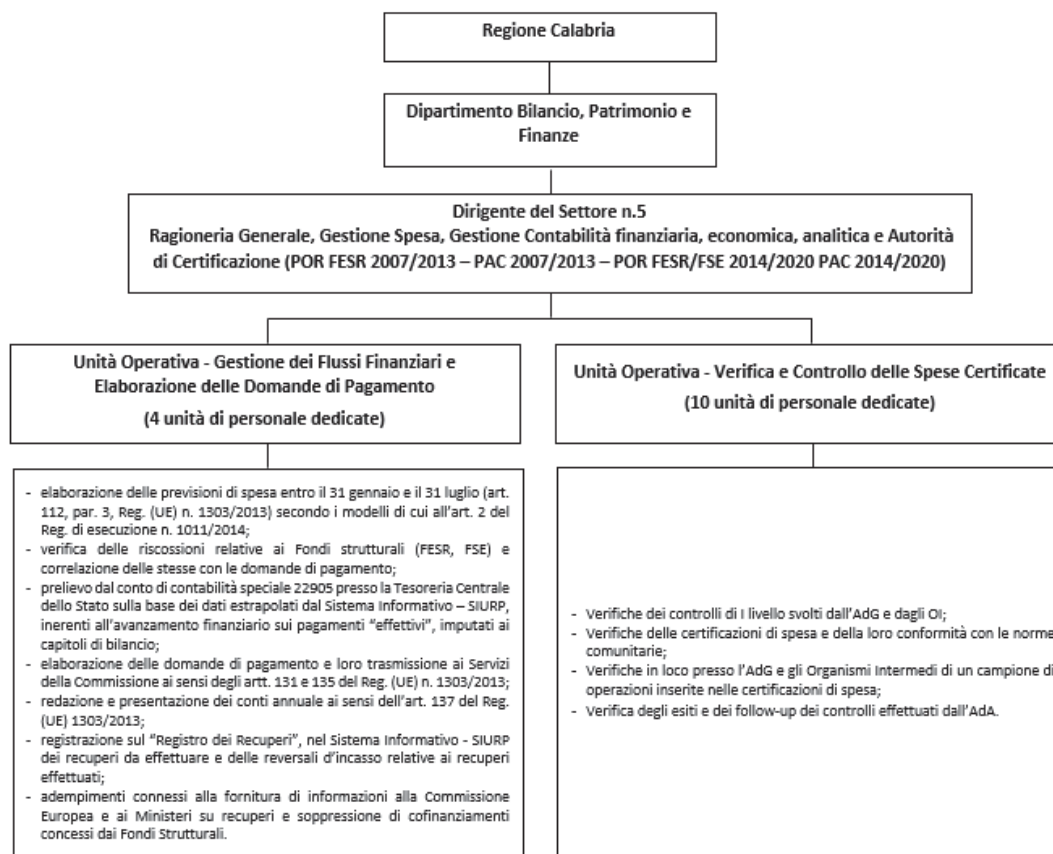
L'Unità Operativa - Verifica e Controllo delle Spese Certificate, adempie, pertanto, a tutte le funzioni previste dall'art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013 lett. c, e, f.

Le 14 unità di personale dedicate al Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze vengono suddivise rispettivamente tra la U.O. Gestione dei Flussi Finanziari ed Elaborazione delle Domande di Pagamento e la U.O. Verifica e Controllo delle spese certificate sulla base del citato decreto. Tale personale come riscontrato dai curriculum vitae, è dotato, a seconda della U.O. cui verrà destinato, **di esperienza pluriennale e competenze in gestione dei flussi finanziari ed elaborazione delle domande di pagamento** e di **esperienza pluriennale e competenze in verifica e controllo delle spese certificate** nell'ambito dei programmi di investimento europei.

¹⁶ Rispetto alla precedente programmazione 2007/2013 il nuovo Programma è plurifondo, pertanto le unità di personale assegnate sono state ridotte, a seguito di un accorpamento delle mansioni da svolgere (ad esempio domanda di pagamento unica per entrambi i fondi, ecc.).

Il Funzionigramma dell'Autorità di Certificazione (cfr. Figura 10) fa riferimento al decreto n. 10297 del 25 agosto 2016 nel quale vengono esplicitati gli adempimenti e le funzioni per le rispettive U.O. di riferimento e i relativi compiti. Al fine di garantire la funzionalità delle U.O. le singole unità di personale adempiono a tutte le funzioni previste nelle rispettive U.O.

Figura 11: Funzionigramma dell'Autorità di Certificazione



La conformità dell'assetto organizzativo dell'AdC e dell'utilizzo delle procedure e degli strumenti rispetto a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo è valutato attraverso le procedure previste dal Piano dei rischi (cfr. 2.2.2).

L'autovalutazione del rischio di frode inerente ai processi maggiori esposti al rischio è dettagliata nel paragrafo 2.1.4

Per quanto riguarda i rapporti tra le Autorità e gli Organismi coinvolti (AdG, AdC, AdA e OI) inclusi i livelli di reporting/comunicazione con la Commissione si rinvia al diagramma di flusso della Fig. 9.

Infine per quanto riguarda le procedure di gestione delle irregolarità si rinvia al paragrafo 2.4.1 e al Manuale di Gestione delle Irregolarità paragrafo 3.2.

Si rappresentano di seguito i principali elementi afferenti alla gestione del personale.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il personale coinvolto nell'attuazione del POR viene periodicamente valutato secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 13/01/2014 che dispone le misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale.

INDIVIDUAZIONE DEI POSTI SENSIBILI

Per quanto riguarda l'individuazione dei "posti sensibili" (vale a dire qualsiasi posto il cui occupante potrebbe causare effetti negativi all'integrità e al funzionamento dell'istituzione in virtù della posizione ricoperta) con particolare riferimento al rischio di corruzione, si rappresenta che nell'ambito del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione", aggiornato annualmente e approvato con Delibera di Giunta Regionale, è stata realizzata a livello regionale una valutazione della fascia di rischio per ogni singolo settore sulla base delle attività (aggregate per processi), approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 2/03/2016 e s.m.i. La misurazione del livello di rischio è stata effettuata sulla base di indicatori di probabilità (relativi alla probabilità che l'evento avverso si verifichi) e indicatori di impatto (relativi alle conseguenze che il realizzarsi dell'evento avverso produce sul piano organizzativo, economico e reputazionale).

Per le attività considerate a più alto rischio (fermo restando quelle obbligatorie di cui al c. 16 L. 190/2012 ovvero quelle connesse all'acquisizione e progressione del personale, all'affidamento di lavori, servizi e forniture, etc.), il Piano prevede idonee misure di prevenzione e controllo in riferimento ai rischi individuati. Il settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanza della Regione Calabria secondo la DGR n.59 del 2/03/2016 e la DGR n. 240 del 12/06/2017 è collocato nella fascia alta del rischio in riferimento alle attività svolte. Tutte le unità dell'AdC sono soggette pertanto alla normativa sui posti sensibili.

Si descrivono di seguito le principali misure previste:

- **ROTAZIONE DEL PERSONALE.** Ulteriore misura di prevenzione del rischio è l'implementazione del principio di rotazione del personale che per la Regione Calabria si applica ai dirigenti e ai responsabili del procedimento, laddove lo stesso sia classificato nella fascia di rischio alto (par. 7.3 del Piano per la Prevenzione della Corruzione). Per quanto riguarda le figure di vertice (ad. es. AdG, AdC, Responsabili di Settore dell'AdG, Responsabili di Asse e di Obiettivo Specifico) il principio di rotazione si applica (secondo i criteri di cui al par. 7.5 del citato Piano) ai dirigenti aventi competenza in attività collocate in una fascia alta di rischio e comunque a tutti i dirigenti quando sia trascorso un congruo e significativo tempo di incardinamento presso la medesima struttura.
- **OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.** A tutti i dirigenti della Regione Calabria è richiesta apposita autocertificazione circa le situazioni di possibile conflitto di interessi ai sensi del DPR 62/2013 e autocertificazione su possibili situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi D.lgs. 39/2013. Dal 2015 l'obbligo di presentare la suddetta autocertificazione è stato esteso a tutti i dipendenti della Regione. Nel caso di presenza di conflitto di interesse l'AdC provvederà ad effettuare la sostituzione dell'Unità coinvolta con decreto del Dirigente di Settore.
- **FORMAZIONE.** Le attività formative saranno programmate su due livelli: generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante le tematiche dell'etica e della legalità; specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio e riguardante sia le politiche e gli strumenti per la prevenzione del rischio che le tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto;
- **CORRELAZIONE TRA PRESCRIZIONI DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DI TRASPARENZA E LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE.** L'osservanza delle prescrizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma di trasparenza concorrono in modo significativo alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale.

Inoltre, tutto il personale della Regione Calabria è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento per il personale, che costituisce una tra le principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, contenendo norme che regolano in senso eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e l'azione amministrativa. L'osservanza del Codice deve essere prevista anche per i collaboratori esterni.

GESTIONE DEI POSTI VACANTI

L'Amministrazione Regionale disciplina le procedure per la gestione dei cambi di personale e dei posti vacanti secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n.7/1996 (pubblicato in Bollettino Ufficiale del 17 Maggio 1996 n.49).

In caso di posti vacanti temporanei del personale l'Autorità di Certificazione, effettua una redistribuzione del carico di lavoro tra i dipendenti, garantendo un'adeguata separazione delle funzioni.

In caso di assenza prolungata del personale, invece, l'Autorità di Certificazione attua l'istituto della mobilità interna, che prevede l'assegnazione da un Settore all'altro di personale appartenente al Dipartimento Bilancio.

La selezione del personale verrà effettuata sulla base del criterio delle competenze in materia di gestione contabile e gestione dei flussi di cassa per la U. O. - Gestione dei Flussi Finanziari ed Elaborazione delle Domande di Pagamento e sulla base di competenze in materia di verifiche gestionali per la U.O. - Verifica e Controllo delle Spese Certificate.

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

L'AdC favorisce l'attività di rafforzamento delle capacità delle risorse umane attraverso percorsi rivolti al miglioramento delle competenze tecniche e delle professionalità.

UTENZE SISTEMA INFORMATIVO - SIURP

I principali soggetti operanti all'interno del sistema di gestione e controllo svolgono le proprie attività attraverso le funzionalità del Sistema Informativo - SIURP, nell'ambito del quale agiscono con diversi gradi di autorizzazione, in funzione del ruolo ricoperto.

In particolare, ogni qualvolta si attiva un'utenza nel Sistema Informativo - SIURP, si abilita il soggetto a visualizzare determinate informazioni ed a compiere determinati atti attraverso le funzionalità del sistema. Pertanto, abilitando il soggetto è necessario censire il profilo della persona fisica responsabile dell'utenza, inserendo nell'anagrafica anche gli estremi dell'atto di nomina (ad es.: AdG; Responsabile di Azione, nominato con decreto dirigenziale dell'AdG, etc.). Allo stesso modo, non appena cessa la durata di un incarico per determinato soggetto, la sua utenza deve essere immediatamente disattivata, al fine di evitare sovrapposizioni di ruoli ed informazioni errate all'interno del sistema.

3.2.2 Procedure scritte elaborate per il personale dell'Autorità di Certificazione e degli organismi intermedi

Le procedure per la gestione e controllo del Programma relative all'AdC sono definite all'interno del presente documento (capitolo 3) e nel Manuale delle procedure dell'Autorità Certificazione approvati con Delibera di Giunta Regionale. Al documento, recante i loghi istituzionali dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Calabria, il titolo e la data a cui sono aggiornate le informazioni, viene data ampia diffusione attraverso idonea pubblicazione sul sito e apposita notifica sul Sistema Informativo - SIURP. Possono inoltre essere previste sessioni formative ad hoc per la presentazione al personale dei principali strumenti per la certificazione delle spese del Programma.

Nell'eventualità di variazioni del contesto normativo di riferimento o di criticità organizzative e procedurali la CE, l'AdA, l'AdG, la stessa AdC, o altri organismi di controllo possono rilevare la necessità di apportare delle modifiche al SiGeCo. In tal caso l'AdC ne informa l'AdG che attraverso il Settore Controlli POR FESR/FSE-PAC-FSC - UO 8.4 Implementazione del sistema di gestione e controllo, apporta le dovute modifiche, ne informa l'AdC e i soggetti che ne hanno avanzato proposta e trasmette la documentazione alla Giunta Regionale per l'approvazione.

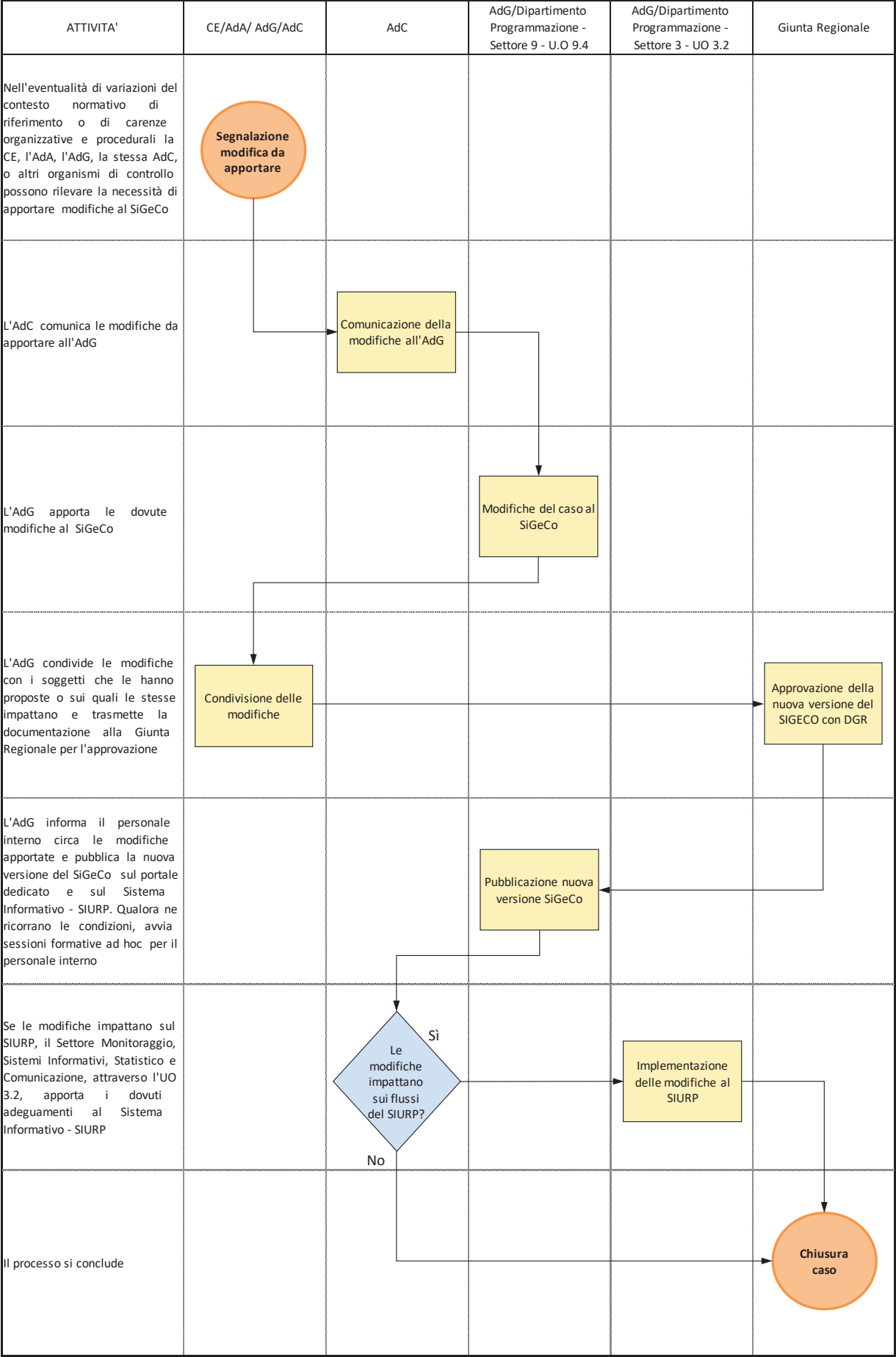
Nel caso in cui le modifiche impattano sul SIURP, il Settore Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione, attraverso l'UO 3.2, apporta i dovuti adeguamenti al Sistema Informativo - SIURP.

A tali modifiche viene data ampia diffusione attraverso idonea pubblicazione sul sito e con apposita notifica sul Sistema Informativo – SIURP (cfr. Figura 12). **Le procedure di dettaglio** afferenti a specifici processi operativi (esplicative di quelle previste da SiGeCo), definite nel Manuale delle Procedure dell'AdC ed eventualmente in apposite circolari, linee guida, vademecum, etc., vengono adottate dal Dirigente del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, con proprio decreto e comunicate a tutto il personale della struttura di certificazione. Il Manuale delle Procedure dell'AdC deve riportare i loghi istituzionali dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Calabria e il titolo e la data a cui sono aggiornate le informazioni.

L'AdC assicura la massima diffusione dei citati documenti, nonché l'organizzazione di sessioni formative per l'aggiornamento del personale.

Non essendo prevista alcuna delega di funzioni ad altri OO.II da parte dell'AdC, come specificato nel paragrafo 3.1.3, non sono necessarie procedure scritte.

Figura 12: Modifiche alle procedure formali che impattano su SiGeCo



3.2.2.1 Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento

— *descrizione dei meccanismi in essere che consentono all'autorità di certificazione di accedere a ogni informazione, relativa alle operazioni, necessaria ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, compresi i risultati delle verifiche di gestione (conformemente all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013) e di tutti i pertinenti audit.*

— *descrizione della procedura di elaborazione e di trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento, compresa la procedura volta a garantire l'invio della domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.*

Prima di procedere alla predisposizione della domanda di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 126 lett. a) e dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e secondo i modelli di cui all'Allegato VI del Reg. di Esecuzione (UE) n. 1011/2014, l'AdC svolge le seguenti attività preliminari:

- verifica gli esiti dei controlli effettuati dall'AdG ai sensi dell'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, assicurandosi che in caso di errori o irregolarità l'AdG abbia messo in atto tutte le misure correttive necessarie (segnalazione all'OLAF ove previsto, recupero, soppressione, ecc.) verificando che eventuali criticità riscontrate non evidenzino errori sistematici;
- nel caso di un'irregolarità sistemica, l'AdC estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate e blocca la domanda di pagamento fino a che non viene adottata una decisione in merito;
- tiene conto dei risultati delle verifiche di sistema nonché delle verifiche sulle operazioni condotte dall'AdA o sotto la sua responsabilità. In particolare, l'AdC prende atto delle eventuali criticità riscontrate e delle raccomandazioni effettuate da parte dell'AdA mediante il rapporto annuale di controllo ed il parere previsto dall'art. 127, par. 5, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, nel caso di parere con riserve, valuta l'impatto sul Programma e ne tiene conto al fine della certificazione.

Tramite il **Sistema Informativo – SIURP**, l'AdC riceve ed acquisisce tutte le necessarie informazioni dall'AdG e dall'AdA per le attività concernenti la predisposizione delle domande di pagamento, la certificazione delle spese e la preparazione dei bilanci annuali. Il Sistema, infatti, permette la registrazione e la conservazione di tutti i dati contabili, relativi a ciascuna operazione, e garantisce l'estrazione dei dati finanziari per la predisposizione delle domande di pagamento; queste ultime, in coerenza con le piste di controllo predisposte dall'AdG, sono collegate alle singole domande di rimborso presentate dai beneficiari.

Il Sistema Informativo - SIURP inoltre, consente di acquisire:

- la documentazione finanziaria inerente i trasferimenti ai beneficiari. Il Sistema offre, infatti, la possibilità di registrare tutti i dati contabili degli interventi consentendo, in automatico, l'alimentazione del sistema dei pagamenti attraverso il quale vengono erogati i finanziamenti ai beneficiari degli interventi;
- la registrazione di tutti i controlli condotti sui progetti dall'AdG - a partire dalla documentazione giustificativa delle spese fino all'esito dei controlli registrato su *check-list* informatizzate: ciò consente all'AdC i controlli di propria pertinenza in relazione alla correttezza e alla fondatezza delle spese da certificare;
- gli esiti dei controlli effettuati dall'AdA, dei quali deve tenere conto per valutarne l'impatto sul Programma e tenerne conto al fine della certificazione;
- la registrazione delle irregolarità riscontrate nonché degli importi da recuperare, recuperati, irrecoverabili e ritirati attraverso le funzioni di gestione dei registri dei ritiri e dei recuperi, questi ultimi registrati a livello di singolo intervento e in relazione a ciascuna domanda di pagamento inoltrata alla Commissione.

Sulla documentazione messa a disposizione in occasione di ogni dichiarazione di spesa, l'AdC effettua le seguenti verifiche (cfr. figura 15):

- completezza della documentazione ricevuta rispetto a quanto richiesto;

- corrispondenza dei dati di spesa ammissibile risultanti dalla dichiarazioni dell'AdG con quelli risultanti dalle dichiarazioni di spesa delle Strutture regionali e dalle *check-list* di controllo di I livello;
- verifica a campione, che gli importi di spesa dichiarati dall'AdG, siano coerenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo - SIURP;
- riscontro, a livello di singolo progetto, delle eventuali rettifiche in diminuzione apportate ai dati già oggetto di precedenti certificazioni di spesa, sulla base delle comunicazioni ricevute dall'AdG in ordine agli esiti dell'attività di controllo di I livello, dell'attività di controllo dell'AdA o di eventuali altri soggetti;
- verifica del rispetto delle percentuali di contribuzione previste dal Programma;
- riscontro degli esiti delle verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e delle verifiche sul posto delle operazioni.

Qualora, nel corso delle verifiche effettuate, l'AdC ritenga che per alcune spese non sussistano le condizioni per procedere alla certificazione delle stesse, provvede a darne comunicazione all'AdG, sospendendone la relativa certificazione.

Nel corso dell'anno contabile l'AdC provvede alla presentazione delle domande di pagamento intermedie (cfr. figure 13 e figura 14) conformemente alle disposizioni di cui all'art. 135, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulla base degli importi contabilizzati nel proprio sistema contabile.

La domanda finale di un pagamento intermedio è trasmessa entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

L'AdC per la predisposizione della domanda di pagamento intermedio svolge le seguenti procedure:

- almeno 30 giorni prima della trasmissione della domanda di pagamento intermedio alla CE, l'AdG presenta le attestazioni di spesa validate dalla stessa con l'attestazione di cui all'allegato B del Manuale AdC con il riepilogo dei conti firmati in originale o trasmessi tramite pec;
- almeno 30 giorni prima della trasmissione della domanda di pagamento intermedio alla CE, qualora precedentemente non sia stata richiesta da parte AdG l'apertura della domanda stessa, verifica sul Sistema Informativo – SIURP il totale delle spese da inserire in domanda di pagamento;
- Ai fini della redazione della Domanda di Pagamento l'AdC tramite Sistema Informativo – SIURP verifica che non ci siano ritiri/recuperi/correzioni in sospeso.
- l'AdC, una volta ricevuta la documentazione, procede ad effettuare le verifiche sia in termini di correttezza formale che di completezza delle informazioni contenute nei documenti acquisiti utilizzando apposite check list allegate al Manuale AdC;
- inoltre, l'AdC effettua controlli su un campione di spese selezionato dalla lista dei giustificativi inseriti nel riepilogo dei conti a sistema accertando che gli importi di spesa dichiarati siano stati verificati e validati dagli uffici di controllo di I livello, tramite verifiche presso i Responsabili dell'Attuazione. Il controllo ed il relativo esito è formalizzato in verbali resi disponibili sul Sistema Informativo - SIURP;
- l'AdC al termine delle verifiche compila le domande di pagamento intermedio, utilizzando i modelli di cui all'Allegato VI del Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014, e provvede all'invio alla Commissione Europea tramite protocollo informatico con lo Stato Membro (cfr. figure 14 e 16);
- a seguito della chiusura sono disponibili sul Sistema Informativo SIURP i dati relativi alla spesa incrementale inserita in domanda di pagamento relativa alle dichiarazioni di spesa trasmesse, alla spesa non inserita, con le relative motivazioni e alla spesa cumulata alla data dell'invio alla Commissione.

La Commissione Europea rimborsa il 90% della quota di contributo comunitario in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 130 del Reg. (UE) n. 1303/2013. La Commissione versa il restante 10% a seguito dell’esame e accettazione dei conti di cui all’art. 139 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Ai fini della chiusura del Programma e del relativo pagamento del saldo finale, per il periodo contabile 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, l’AdC trasmette i conti di cui all’art. 59, par. 5, lett. a) del regolamento finanziario.

Figura 13: Flusso Elaborazione della domanda di pagamento (Sintesi)

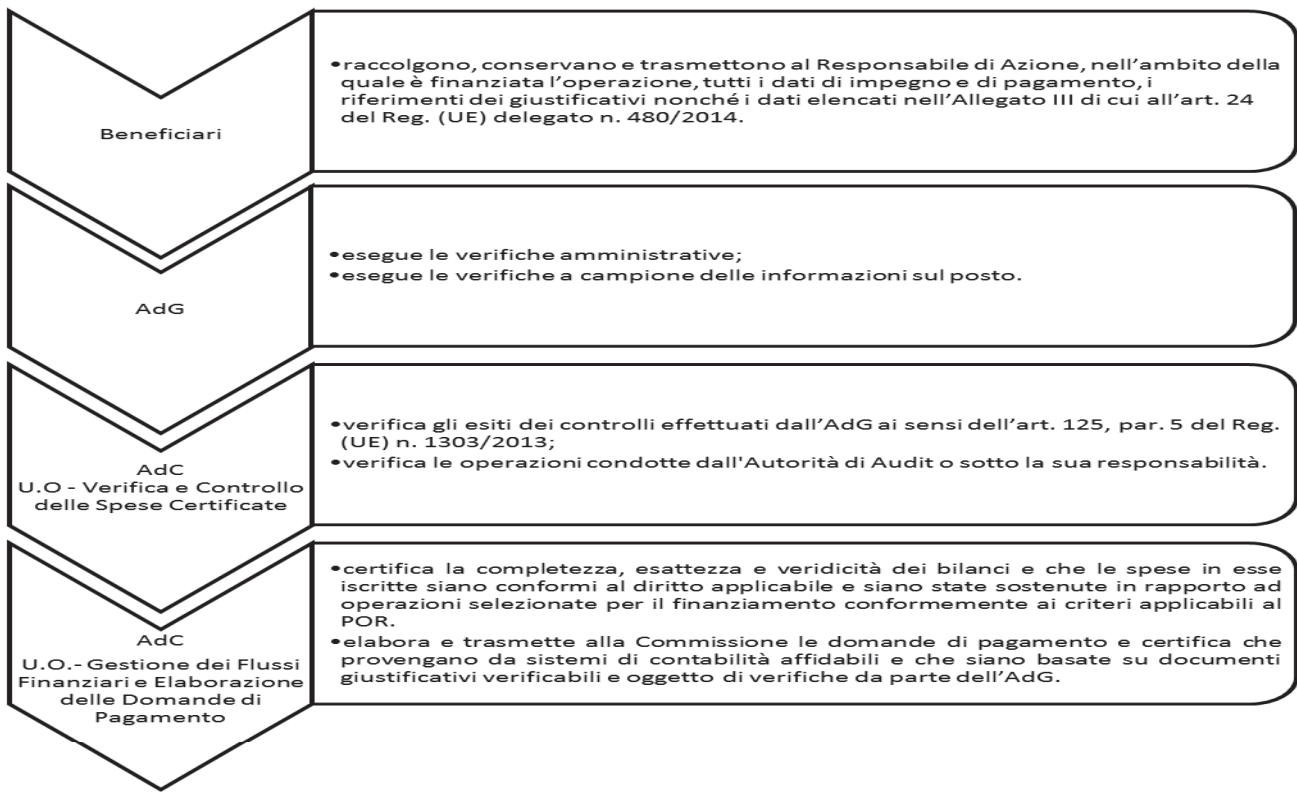


Figura 14: Diagramma di flusso della Domanda di Pagamento (1/2)

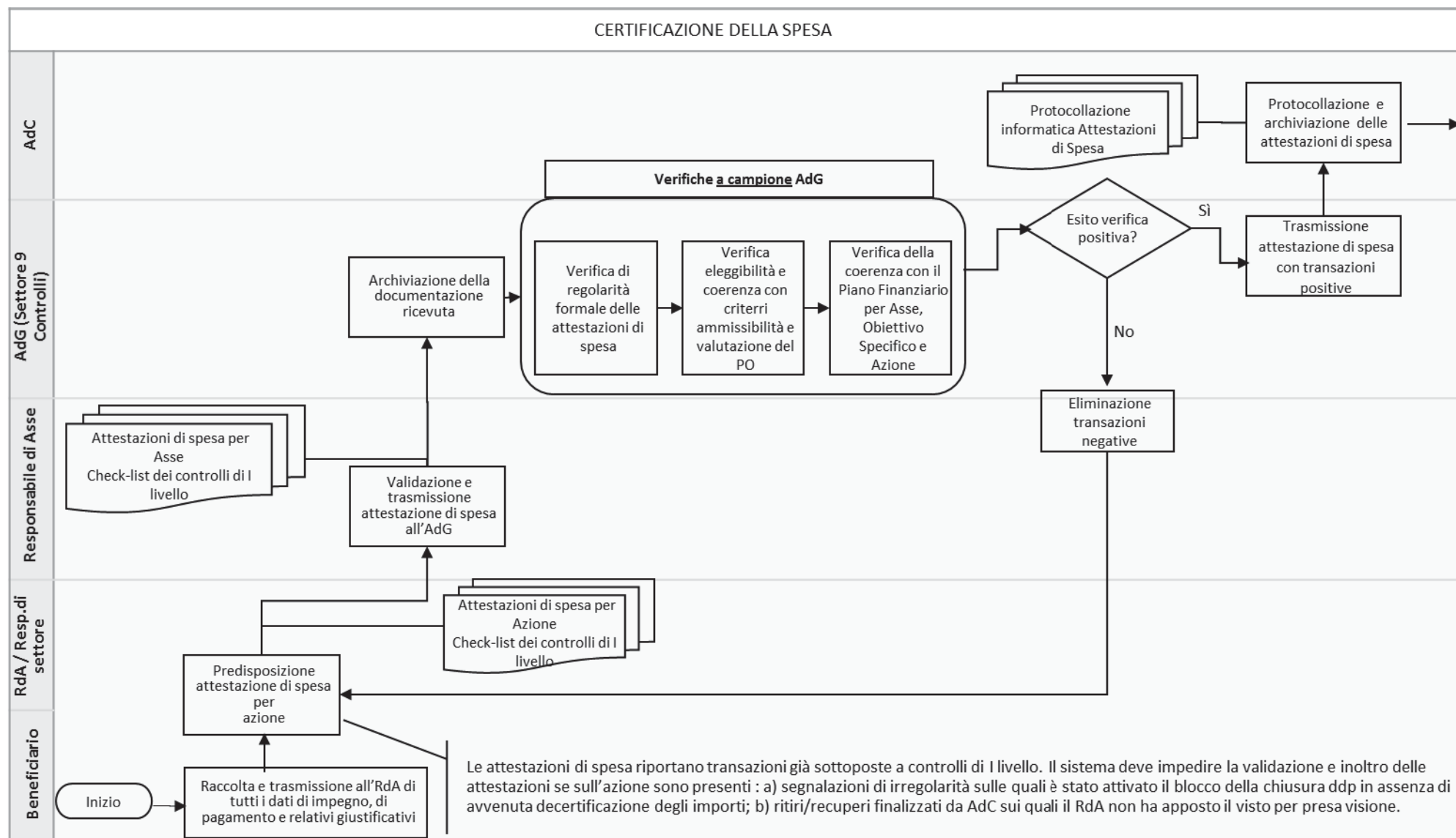


Figura 15: Diagramma di flusso della Domanda di Pagamento (2/2)

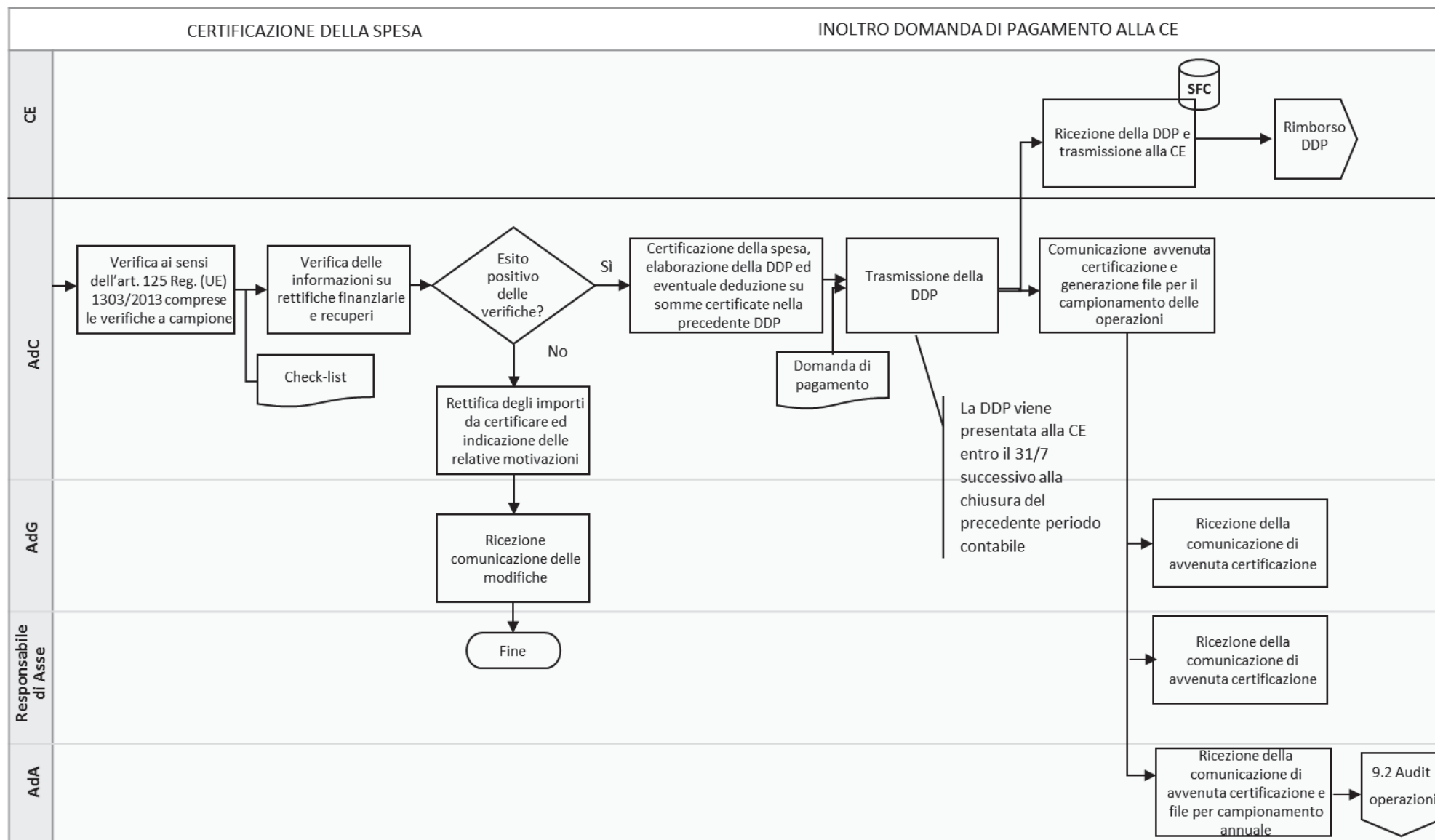
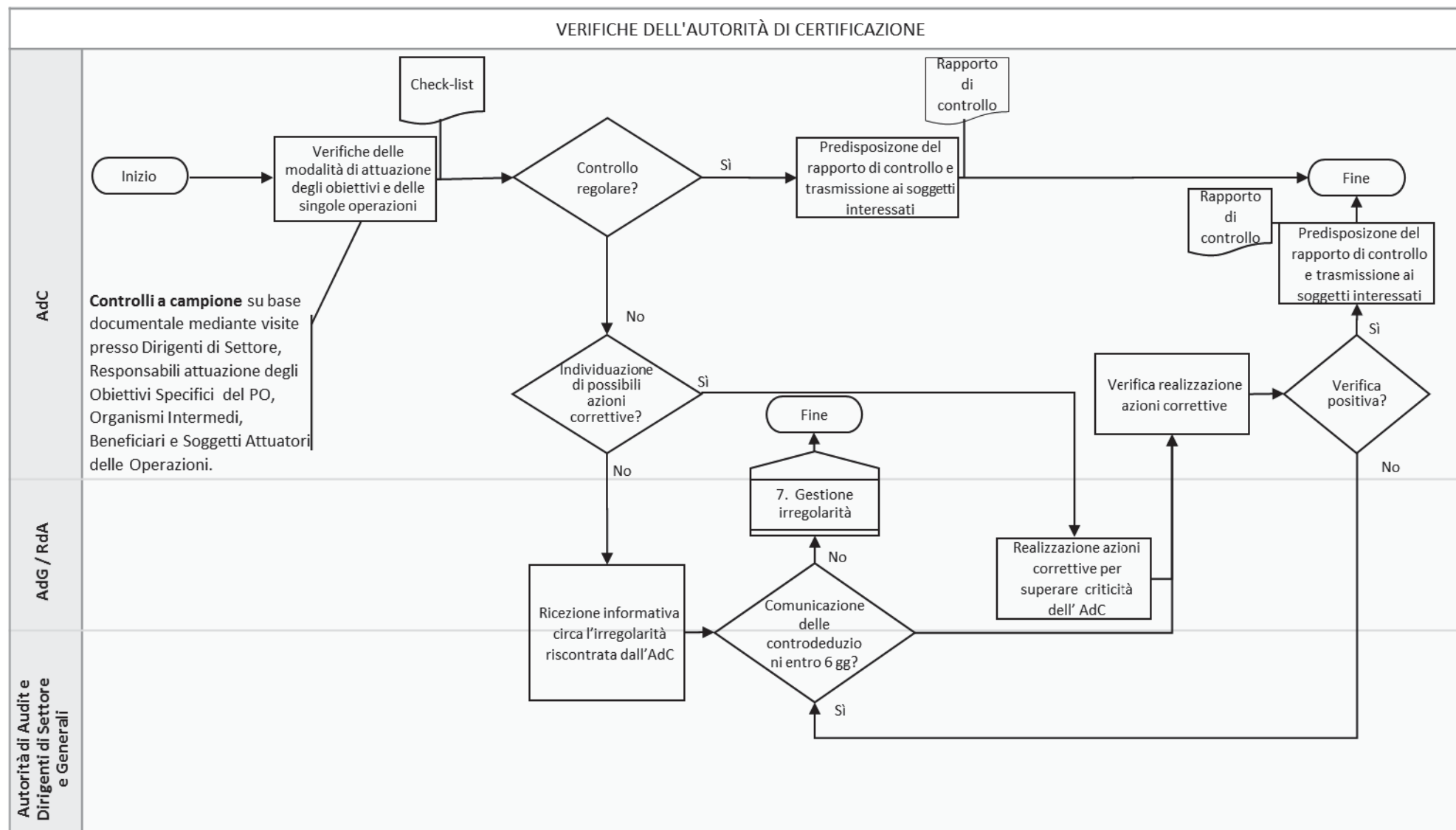


Figura 16: Diagramma di flusso delle Verifiche dell'Autorità di Certificazione



[illegible]

3.2.2.2 Descrizione del sistema contabile utilizzato

Con DGR n. 73/2016 e s.m.i., è stato approvato il Piano Finanziario del POR, articolato per Assi Prioritari, Priorità di Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni e Annualità. La stessa DGR demanda all'AdG, di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, la ripartizione della dotazione finanziaria di ciascuna azione in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR e al Dipartimento Bilancio di provvedere all'iscrizione delle risorse finanziarie del POR nel Bilancio regionale, sulla base del piano dei conti. Dopo aver istituito i Capitoli di Bilancio per la gestione finanziaria del POR il Sistema Informativo - SIURP rileva le informazioni necessarie per la gestione e il monitoraggio dell'avanzamento finanziario.

Il Sistema Informativo – SIURP (cfr. Capitolo 4), che costituisce la base del sistema contabile utilizzato dall'AdC per la certificazione della spesa alla Commissione Europea, è un sistema centralizzato e consente di rispondere alle seguenti esigenze:

- consentire la **visione integrata** di dati per la politica regionale unitaria, contribuendo così a migliorare il sistema di programmazione e gestione delle risorse FAS, dei fondi strutturali e degli investimenti regionali
- **controllare gli investimenti pubblici rispetto a quanto programmato**, assicurando la trasparenza e l'evidenza delle attività realizzate, nonché l'incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la disponibilità diffusa dei dati sugli investimenti da parte del RUP e di tutti gli attori coinvolti negli investimenti stessi
- Offrire uno strumento concreto per la **gestione di tutte le procedure ad evidenza pubblica**
- Supportare l'Amministrazione nel colloquio con i sistemi nazionali e regionali
- Migliorare la trasparenza dei processi amministrativi verso i Cittadini.

In generale il Sistema Informativo SIURP, **in continuità con il precedente periodo di programmazione** e in coerenza con quanto richiesto dai criteri per la designazione delle Autorità, è integrato con il Sistema di Contabile Regionale.

Il modulo sviluppato e in corso di adeguamento alla nuova programmazione (cfr. Paragrafo 4.3) consentirà di eseguire le seguenti operazioni:

- Interrogare il sistema per ottenere le seguenti informazioni:
 - l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni per ciascuna priorità;
 - l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni per ciascuna priorità;
 - l'importo totale per asse e per fondo, per beneficiario e per annualità, fornendo al contempo un supporto per la gestione del Programma da parte dell'AdG, oltre che per le attività di competenza dell'AdA;
 - aiuti di Stato e SIF.
- Monitorare i Destinatari dei pagamenti. Attraverso un'apposita interfaccia grafica, il sistema permette l'inserimento/modifica di un soggetto nel sistema di contabilità. Il servizio riceve in input tutte le informazioni del soggetto e restituisce l'esito ed il codice del beneficiario. Il Sistema Informativo – SIURP consente di verificare la tracciabilità della ripartizione dei fondi pubblici e la suddivisione dei pagamenti effettuati per anno, per tipologia di beneficiario e per fondo e per priorità attraverso l'apposita sezione *"riepilogo"*.
- Attivare/modificare/cancellare workflow di impegno e liquidazione della spesa. Il Sistema informativo permette attraverso un'interfaccia grafica predefinita di gestire l'intero iter di creazione ed approvazione di un impegno di spesa, percorrendo i passi di seguito descritti:
 - Inserimento dei dati essenziali per la creazione dell'impegno di spesa (capitolo, importo, beneficiario, oggetto);
 - Gestione e approvazione della proposta di impegno: la spesa per il finanziamento delle operazioni previste dal POR viene attivata mediante autorizzazioni di impegno, liquidazione e pagamento da parte dei Dirigenti di Settore del Programma.
 - Apertura di una maschera della Contabilità Finanziaria per la gestione degli impegni;

- Gestione del processo di autorizzazione dell'impegno: ove previsto da specifiche disposizioni, gli impegni di spesa sono sottoposti al preventivo parere di coerenza e di conformità con la normativa comunitaria e con le disposizioni del POR da parte dell'AdG. Il sistema permette di tenere traccia di queste informazioni attraverso un apposito modulo.
- Stati d'avanzamento possibili: per ogni cambiamento di stato, viene invocato un WebService di notifica esposto dal SIURP. Sono ipotizzabili i seguenti stati dell'iter: avviato, completamento dati contabili dell'impegno, dirigente del settore firma il decreto, servizio ragioneria: apposizione visto contabile, servizio segreteria di giunta: apposizione visto di conformità o annullamento.
- Interrogare il sistema per capitoli e movimenti di bilancio. Il Sistema Informativo – SIURP, utilizzato per la gestione e il monitoraggio di più fondi (cfr.Sottoparagrafo 4.1.1), consente attraverso un'apposita maschera di identificare tutte le informazioni per singolo programma.

Il **circuito finanziario dei Fondi strutturali** prevede un meccanismo in base al quale i pagamenti effettuati dall'Amministrazione regionale in favore dei beneficiari o degli organismi intermedi avvengano in anticipazione a carico del bilancio regionale. Il successivo rimborso da parte della Commissione e dello Stato avviene dietro presentazione delle domande di pagamento. Tenuto conto dei meccanismi di rendicontazione della spesa (a rimborso) è stata adottata per il POR un'organizzazione puntuale delle responsabilità in grado di consentire a scadenze predefinite di effettuare le domande di pagamento.

La gestione delle risorse finanziarie ascrivibili al POR riceve una collocazione sistemica che tiene conto di quanto segue:

- all'interno della sezione Entrate del bilancio di previsione finanziario a valenza almeno triennale, le risorse comunitarie e nazionali relative al POR sono iscritte, per competenza e cassa, in sei differenti capitoli riservati alle quote di cofinanziamento rispettivamente comunitario e nazionale, sia di parte corrente (FSE e relativo fondo di rotazione; FESR e relativo fondo di rotazione) che in conto capitale (FESR e relativo fondo di rotazione). Gli accertamenti, le riscossioni ed i versamenti delle quote erogate tempo per tempo dallo Stato e dall'UE sono effettuate a cura del competente Settore del Dipartimento Bilancio. Il sistema contabile assicura l'identificazione di tutte le operazioni contabili in entrata a valere sulle risorse FESR e FSE e sul cofinanziamento nazionale mediante l'applicazione della codifica della transazione elementare, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e dell'allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
- all'interno della sezione Spese del bilancio di previsione finanziario a valenza almeno triennale, il finanziamento delle operazioni previste dal Programma viene attivato tramite l'utilizzazione degli stanziamenti allocati nelle diverse Missioni e nei diversi Programmi e capitoli, cui seguono le autorizzazioni di impegno disposte con l'adozione, in fase di gestione, di Decreti dirigenziali ai sensi delle prescrizioni indicate dall'art. 56 del citato D.Lgs. n. 118/2011, nonché i provvedimenti di liquidazione (Decreti dirigenziali) ai fini dell'emissione dei titoli di pagamento da parte della Ragioneria Generale per le operazioni eseguite a favore dei beneficiari. Il sistema contabile assicura l'identificazione di tutte le operazioni contabili sulla spesa a valere sulle risorse FESR e FSE e sul cofinanziamento nazionale mediante l'applicazione della codifica della transazione elementare, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e dell'allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011.

Tramite il Sistema Informativo – SIURP, l'AdC riceve ed acquisisce tutte le necessarie informazioni dall'AdG e dall'AdA per le attività concernenti la certificazione delle spese, la preparazione dei bilanci annuali e la preparazione dei conti.

Il Sistema, infatti, permette la registrazione e la conservazione di tutti i dati contabili, relativi a ciascuna operazione, e garantisce l'estrazione dei dati finanziari per la predisposizione delle domande di pagamento; queste ultime, in coerenza con le piste di controllo predisposte dall'AdG, collegate alle singole domande di rimborso presentate dai beneficiari.

Il Sistema Informativo - SIURP, inoltre, sempre ai fini della predisposizione annuale dei conti consente di acquisire:

- la documentazione finanziaria inerente i trasferimenti ai beneficiari. Il Sistema offre, infatti, la possibilità di registrare tutti i dati contabili degli interventi consentendo, in automatico, l'alimentazione del sistema dei pagamenti attraverso il quale vengono erogati i finanziamenti ai beneficiari degli interventi;
- la registrazione di tutti i controlli condotti sui progetti dall'AdG - a partire dalla documentazione giustificativa delle spese fino all'esito dei controlli registrato su *check-list* informatizzate: ciò consente all'AdC i controlli di propria pertinenza in relazione alla correttezza e alla fondatezza delle spesa da certificare;
- gli esiti dei controlli effettuati dall'AdA, dei quali deve tenere conto per valutarne l'impatto sul Programma e tenerne conto al fine della certificazione;
- la registrazione delle irregolarità riscontrate nonché degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati attraverso le funzioni di gestione dei registri dei ritiri e dei recuperi, questi ultimi registrati a livello di singolo intervento e in relazione a ciascuna domanda di pagamento inoltrata alla Commissione.

L'AdC, al fine di garantire l'accuratezza dei controlli sulle richieste di pagamento, nel momento in cui riceve il decreto di liquidazione, verifica l'esistenza degli elementi necessari alla successiva emanazione del mandato di pagamento (Impegno di spesa, esatta imputazione del capitolo, esatta anagrafica del beneficiario, esistenza di titoli di spesa-fatture, rendicontazioni, collaudi ecc.) compilando l'apposita *check-list*.

L'AdC ha accesso al Sistema Informativo - SIURP e dunque ai procedimenti finanziari e di verifica che sono alla base della concreta realizzazione del POR, attraverso il proprio profilo utente.

L'accessibilità alle informazioni attraverso il Sistema Informativo – SIURP consente un flusso di comunicazione tra le autorità del Programma. A tal proposito si specifica che per l'area conti e le richieste di rimborso dei beneficiari, il Sistema informativo – SIURP è stato dotato di un nuovo modulo per la gestione della "messaggistica". Il modulo invia messaggi sia all'interno del sistema stesso e sia mediante l'inoltro di mail. Il modulo gestisce diverse modalità di inoltro di messaggi ma principalmente invia messaggi:

- Automaticamente: quando viene effettuata un'operazione ritenuta rilevante; ad esempio in sede di redazione dei conti il sistema invia messaggi agli attori interessati al processo (AdC, AdA, AdG), quando si ha un cambio di stato (es. parere di affidabilità pronto) nel flusso di lavorazione;
- Manualmente: è possibile inviare messaggi a utenti (o gruppi di utenti) del Sistema; ad esempio a seguito della pubblicazione di una nuova circolare si dà notifica a tutti gli utenti del sistema (con il termine notifica si intende l'invio di un'apposita mail di *alert*).

3.2.2.3 *Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (articolo 126, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile (articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit*

Ai sensi dell'art. 126 lett. b) e c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdC svolge i seguenti compiti:

- **preparazione dei bilanci** di cui all'art. 59, par. 5 lett. a) del regolamento finanziario;
- **certificazione della completezza, esattezza e veridicità dei bilanci** e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto a operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al Programma e nel rispetto del diritto applicabile.

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria, la legalità e regolarità delle spese, l'AdC, attraverso l'**UO Gestione dei Flussi Finanziari e Elaborazione delle Domande di Pagamento**, predispone le procedure per redigere i bilanci e le relative comunicazioni da presentare alla Commissione, a norma degli artt. 137, 138 e 139 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Con tale procedura in riferimento alle spese contenute nei conti l'AdC certifica:

1. la completezza, esattezza e veridicità dei conti e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
2. il rispetto delle norme contenute nei regolamenti specifici dei fondi e il rispetto dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 126, lettere d) e f), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
3. il rispetto delle disposizioni dell'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alla disponibilità dei documenti.

In particolare, la trasmissione della certificazione dei conti deve essere effettuata entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, secondo quanto disposto dall'art. 59 par. 5 del regolamento finanziario. Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato. La trasmissione della certificazione provvisoria dei conti dall'AdC all'AdA viene effettuata **per il primo anno il 15 gennaio, dal secondo anno in poi entro il 15 novembre**, al fine di consentire la verifica dei conti, prima di inviare tutto alla Commissione, entro il 15 febbraio. Per lo svolgimento delle attività in questione l'AdC utilizza i modelli previsti dall'**Allegato VII del Reg. di Esecuzione n. 1011/2014** e si attiene a quanto indicato dalla **Nota EGESIF 15_0018-02 Final del 09/02/2016** (Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti). Trattandosi di un Programma plurifondo, l'AdC è tenuta a compilare un modello per ciascun fondo.

Si dettagliano di seguito le fasi relative alle attività di svolgere per la presentazione dei conti a carico dell'AdC

FASE DI RICOGNIZIONE E VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

Prioritariamente e almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per l'invio provvisorio all'AdA, l'AdC, **provvede ad estrarre dal Sistema Informativo – SIURP le informazioni** per il periodo di riferimento (periodo contabile di dodici mesi che va dall' 1 luglio dell'anno n-1 al 30 giugno dell'anno n) al netto di tutti gli importi irregolari individuati attraverso le verifiche di gestione e di audit (cfr. Figura 18). Al fine di assicurare la verifica della computazione di tutte le deduzioni/aggiustamenti necessari, l'AdC per la redazione della versione definitiva dei conti deve disporre della **sintesi annuale** delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati a cura dell'AdG (cfr. par. 2.2.3.14) e del **rapporto Annuale di Controllo** a cura dell'AdA.

FASE DI PREDISPOSIZIONE DEI CONTI PROVVISORI - COMPILAZIONE DEI MODELLI SU SFC-2014

La predisposizione dei conti avviene sul Sistema SFC attraverso cui l'AdC provvede ad indicare a livello di ciascuna priorità:

- **l'importo totale di spese ammissibili registrato e inserito nella domanda di pagamento intermedio finale** presentata entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile **al netto di aggiustamenti o deduzioni** derivanti dall'attività di audit, da ulteriori verifiche di gestione dopo la fine dell'anno contabile e da altri aggiustamenti (a causa di valutazioni in corso sulla legittimità e l'irregolarità da parte delle autorità di gestione e/o di certificazione nel quadro della preparazione dei conti ai sensi dell'art 137 , da gestione e / o di certificazione). Come regola generale, gli aggiustamenti dovrebbero essere rettifiche negative, riducendo così le spese dichiarate nella domanda di pagamento intermedio finale. Gli aggiustamenti positivi dovrebbero essere corretti in una successiva domanda di pagamento intermedio e non nei conti (per esempio errori materiali)- **Appendice 1 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014;**

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile- **Appendice 2 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014**, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile- **Appendice 3 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014**, i recuperi effettuati a norma dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013- **Appendice 4 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014** e gli importi non recuperabili- **Appendice 5 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014**;
- gli importi dei contributi erogati agli strumenti finanziari a norma dell'art. 41, par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 - **Appendice 6 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014**; gli anticipi versati nel quadro degli Aiuti di Stato di cui all'art. 131, par. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 - **Appendice 7 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014**;
- per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate nella domanda di pagamento di cui all'art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nei conti di cui all'art. 137 del citato regolamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze- **Appendice 8 dell'All.7 del Reg. di Esecuzione n.1011/2014**.

Per la corretta compilazione del modello dei conti l'AdC provvede a verificare:

- la corrispondenza dei dati riportati nelle *check-list* amministrative ricevute dall'AdG, in termini di spesa ammessa, spesa pubblica corrispondente e pagamenti effettuati ai beneficiari con quanto registrato nel Sistema Informativo - SIURP;
- l'iscrizione dell'irregolarità nell'apposita Sezione all'interno del Sistema Informativo - SIURP;
- l'avvenuta decurtazione della spesa irregolare, ovvero l'avvenuta sospensione temporanea per la spesa oggetto di valutazione di ammissibilità al momento della redazione dei conti;
- l'avvenuta decurtazione delle altre spese non ammissibili per cause non costituenti irregolarità;
- il riscontro che gli importi recuperati, da recuperare, ritirati, e irrecuperabili corrispondano a quanto registrato all'interno del registro degli importi recuperabili e degli importi ritirati.

FASE DI CONDIVISIONE PRELIMINARE CON LE ALTRE AUTORITA' DEL PROGRAMMA E PREDISPOSIZIONE DEI CONTI DEFINITIVI

In considerazione della responsabilità multilivello dell'attività di chiusura dei conti (i conti sono di responsabilità dell'AdC; la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale dell'AdG; il parere di audit e la relazione annuale di controllo dell'AdA) è prevista un'attività di coordinamento tra le tre Autorità del programma per effettuare i necessari controlli di coerenza-

L'AdC terminata la predisposizione dei conti provvisori li trasmette all'AdG per la redazione della dichiarazione di affidabilità provvisoria (cfr.2.2.3.13) e della sintesi annuale (cfr. 2.2.3.14) e all'AdA per la redazione dell'Informativa sugli esiti dei controlli delle operazioni e degli audit di sistema; solo dopo aver ricevuto la dichiarazione di affidabilità e la sintesi annuale a cura dell'AdG e l'Informativa sugli esiti dei controlli delle operazioni e degli audit di sistema a cura dell'AdA, predispone i conti definitivi tenendo conto delle ulteriori rettifiche intervenute e li invia all'AdA per il parere;

ricevuto il parere dall'AdA sulla presentazione dei conti definitivi, in caso di parere negativo apporta le dovute rettifiche e li ritrasmette all'AdA per il nuovo parere e solo in seguito a parere positivo provvede a trasmettere i conti definitivi tramite FSC 2014.

Figura 18: Diagramma di Flusso della Presentazione dei Conti

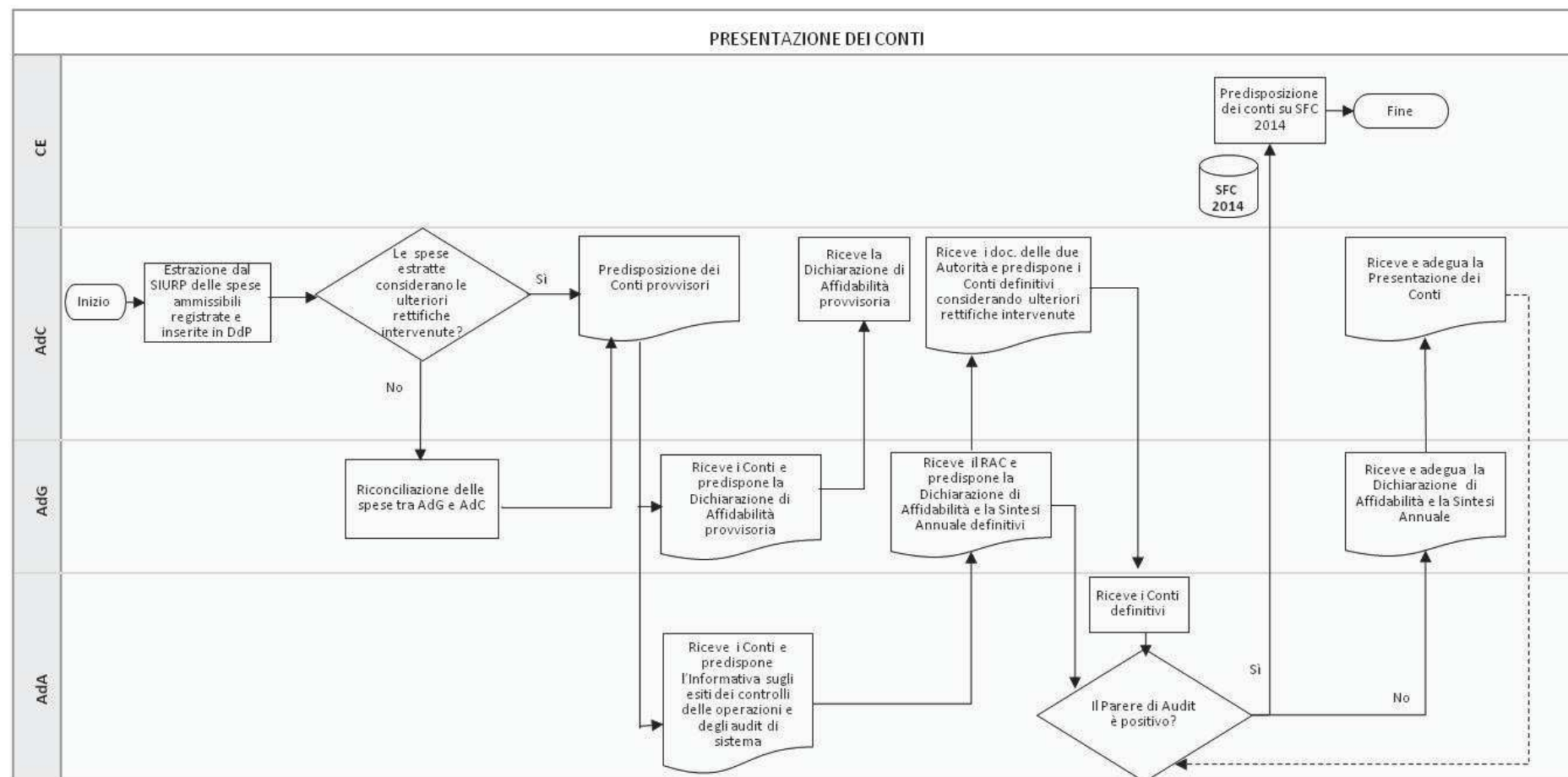
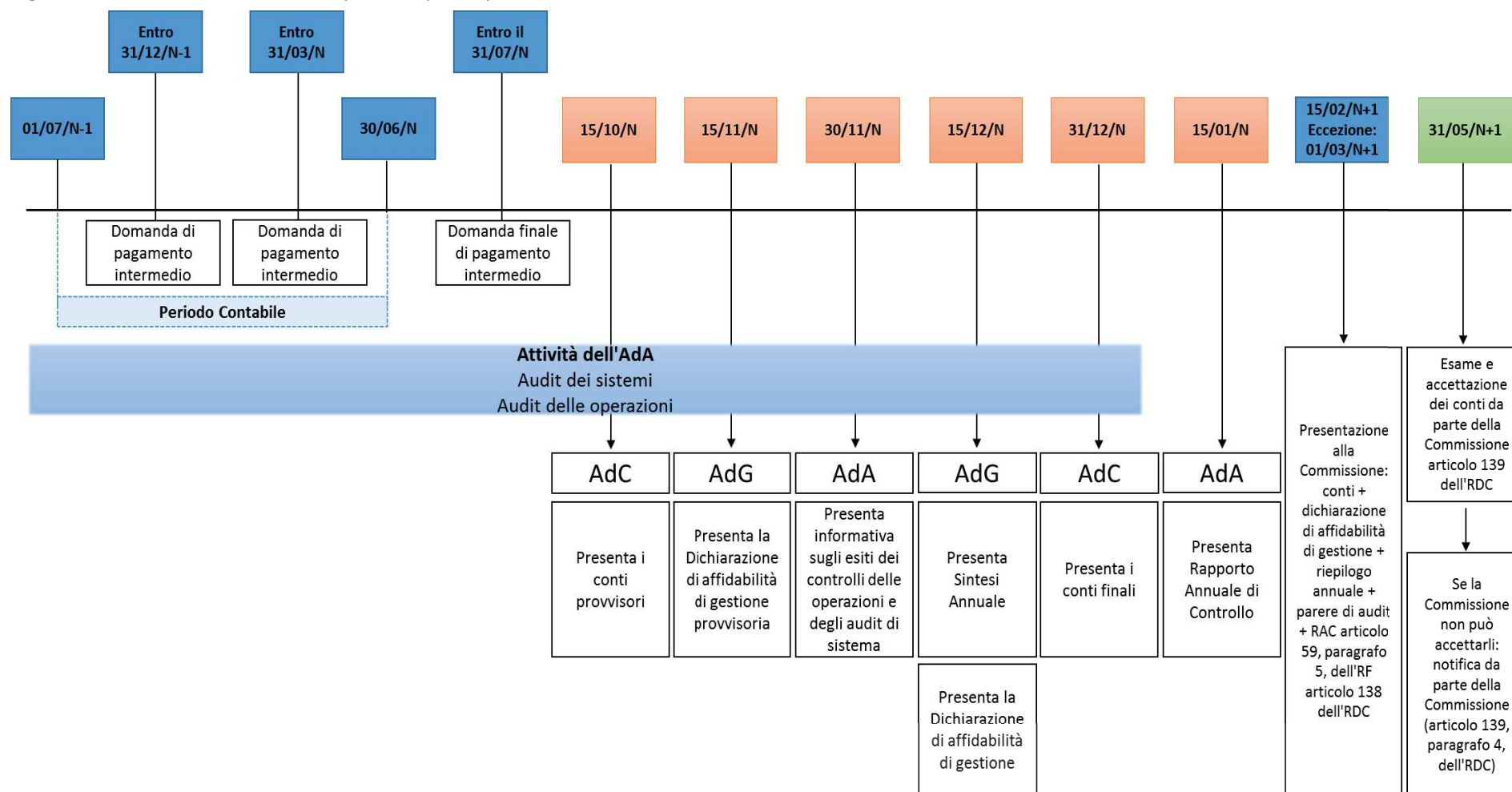


Figura 19: Calendario delle attività previste per la presentazione dei conti



3.2.2.4 Descrizione, se del caso, delle procedure dell'Autorità di Certificazione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nel quadro dell'art. 74, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro garantisce l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Lo Stato membro, su richiesta della Commissione, esamina i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, lo Stato membro informa la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.

A livello nazionale, la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e le successive leggi di riforma definiscono le modalità di svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

È inoltre previsto l'accesso civico, disciplinato dal D. Lgs. n.33/2013 che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Eventuali reclami, quindi, vengono assunti attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione Calabria e trasmessi alla struttura competente per le opportune incombenze istruttorie. I reclami vengono inviati utilizzando l'apposito modulo presente sul web all'indirizzo <http://www.regione.calabria.it/website/urp/rispondeurp>. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati medesimi saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e con la massima riservatezza.

3.3 RECUPERI

3.3.1 Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione

Ai sensi dell'art. 126, lett. h), del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdC è incaricata di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a una operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del Programma detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Ai sensi dell'art. 137, par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'AdC, entro il 15 febbraio di ogni anno, predispone, al fine della preparazione dei conti, una relazione secondo il format indicato nell'appendice 2 dell'Allegato VII del Reg. di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 contenente per ogni Asse prioritario del POR, coerentemente con l'art. 137, par.1, lett.b:

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile;
- gli importi da recuperare al termine del periodo contabile;
- i recuperi effettuati a norma dell'art.71 (Stabilità delle operazioni);
- gli importi non recuperabili.

Il procedimento di recupero viene avviato di norma in presenza di un'irregolarità che è definita come “qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione” (art. 2, punto 36, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

In relazione al recupero del sostegno comunitario si rende necessario, per garantire una procedura efficiente e rapida, un coordinamento tra AdG e AdC alle quali i Regolamenti comunitari assegnano le maggiori competenze.

Il coordinamento tra le due Autorità è garantito dalle specifiche funzionalità del Sistema Informativo - SIURP. Il Sistema permette (come da par. 3.5.6 "Proposte di Ritiro/Recupero" del Manuale Sistema Informativo - SIURP) la gestione delle procedure disciplinate dai Regolamenti comunitari in materia di irregolarità e recuperi attraverso *workflow*, documenti e informazioni condivisi tra più soggetti sulla base delle specifiche funzioni e responsabilità, in conformità a quanto stabilito nelle linee guida (ESEGIF 15_0017_02 final del 25/01/2016) della Commissione Europea in materia di importi ritirati, importi recuperati o da recuperare e di importi irrecuperabili e a quanto disposto all'art. 125, par. 2, lett. d) secondo cui deve essere istituito un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni.

Ai sensi dell'art. 122 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri sono tenuti a correggere e recuperare gli importi indebitamente versati adottando procedure diverse a seconda che si tratti di ritiro o di recupero.

Nello specifico, il **ritiro** consiste nel ritirare le spese irregolari dal programma non appena rilevate, detraendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio: le risorse ritirate saranno messe a disposizione delle altre operazioni cofinanziate; nel caso di **recupero** le spese irregolari sono detratte dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo a seguito della conclusione positiva della procedura di recupero delle somme dai Beneficiari.

E' necessaria una distinzione tra le rettifiche finanziarie che incidono sulle spese certificate o sulle spese indicate in una domanda di pagamento intermedio in relazione al periodo contabile corrente. Il sistema informativo - SIURP fornisce una pista di controllo per operazione e periodo contabile in modo da consentire tale distinzione.

Gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti devono essere rettificati, a norma dell'art. 139 par.10 del Reg. (UE) n. 133/2013 nei conti relativi al periodo contabile in cui è stata individuata l'irregolarità.

Nel caso in cui, le spese non sono ancora state certificate, la rettifica finanziaria viene attuata ritirando le spese in questione in una successiva domanda di pagamento intermedio nel caso in cui sia ancora possibile (al più tardi nella domanda finale di un pagamento intermedio da presentare tra il 1° e il 31 luglio) o detraendo l'importo irregolare direttamente dai conti.

Dopo il ritiro si procede al recupero della sovvenzione indebita o di parte della stessa dal beneficiario, compresi gli importi ritirati in una domanda di pagamento intermedio o detratti dai conti in relazione al periodo contabile corrente. Dopo l'attuazione di un ritiro, l'ulteriore recupero dell'importo irregolare dal beneficiario è di competenza nazionale.

Qualora le spese irregolari siano lasciate nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero in relazione alle spese indicate in conti certificati precedenti, le autorità responsabili del programma prenderanno provvedimenti a norma del diritto nazionale per recuperare in maniera efficace dal beneficiario gli importi indebitamente versati.

Il recupero dal beneficiario può essere effettuato mediante:

- rimborso alle autorità responsabili del programma dell'importo indebitamente ricevuto da parte del beneficiario;
- compensazione dell'importo da recuperare mediante la detrazione da un pagamento successivo dovuto al beneficiario.

3.3.2 Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni

Nell'ambito delle procedure di gestione e controllo degli interventi finanziati dal POR, al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza al processo di utilizzo delle risorse finanziarie, l'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede, l'adozione, all'interno del Sistema informativo - SIURP, di un'adeguata pista di controllo, intesa come uno strumento atto a fornire una chiara descrizione dei flussi finanziari, della documentazione di supporto e dei relativi controlli, che consente la conservazione in formato elettronico dei dati contabili.

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, all'art. 72 lett. g) "Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo", prevede che detti sistemi garantiscano una pista di controllo adeguata. I requisiti minimi di una pista di controllo adeguata sono elencati dall'art. 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 il quale stabilisce che:

- la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR;
- per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'AdG, dall'AdC, dagli eventuali OI e dai beneficiari, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR;
- per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) e c), e dell'art. 109 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdG, dall'AdC, dagli OI nominato con DGR, pone in essere atti amministrativi e gestionali, firma digitalmente etc. e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR;
- per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'art. 67, par. 1, lett. d), e dell'art. 68, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;
- per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'art. 68, par. 1, lett. b) e c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 20 del Reg. (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;
- la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;
- la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;
- fatti salvi l'art. 19, par. 3, e gli allegati I e II del Reg. (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;
- per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'art. 9, par. 1, lett. e), del presente regolamento. Per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'AdG sia conforme all'art. 67, par. 5, e all'art. 68, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché all'art. 14, par. 3, del Reg. (UE) n. 1304/2013.

Tenendo conto delle prescrizioni comunitarie, **la Pista di Controllo del Programma costituisce la rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo, adempimenti, attività di controllo e sede delle stesse nonché dei relativi archivi documentali.**

Attraverso la Pista di Controllo, vengono quindi evidenziati i percorsi e l'apporto dei vari Soggetti nelle singole fasi di attività, comprese le azioni di controllo esercitate ai vari livelli di responsabilità. Le piste di controllo, inoltre, consentono di accedere alla documentazione relativa alla singola operazione e di confrontare e giustificare gli importi di spesa certificati alla Commissione con le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG.

Nello specifico, nelle piste di controllo dell'AdC vengono descritte le procedure che consentono la riconciliazione delle spese dichiarate alla Commissione con le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG.

Per quanto riguarda la procedura che garantisce che i dati contabili relativi a ciascuna operazione siano conservati al livello di gestione appropriato si rinvia al paragrafo 4.1.3.

La Pista di Controllo è declinata secondo le diverse macro-tipologie di processo e linee di attività e deve essere implementata con i documenti amministrativi relativi ad ogni punto di controllo e aggiornata periodicamente dai Responsabili delle Azioni.

La classificazione delle varie piste di controllo tiene conto dei macro-processi di operazioni (realizzazione di opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, formazione, erogazione di aiuti a singoli destinatari) e della titolarità gestionale (a regia regionale o a titolarità).

Attraverso la combinazione dei quattro macro-processi e delle due modalità di attuazione sono costruiti i diagramma dei flussi di quattro possibili situazioni operative:

- macro-processi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche o nella acquisizione di beni e servizi "a regia";
- macro-processi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche o nella acquisizione di beni e servizi "a titolarità";
- macro-processi consistenti nell'erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, "a titolarità";
- macro-processi consistenti nell'erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari, "a regia";
- macro-processi consistenti nell'erogazione di formazione, "a regia";
- macro-processi consistenti nell'erogazione di formazione, "a titolarità";

Ogni Pista di Controllo (macro-processo), disponibile sul Sistema Informativo (SIURP), si compone di quattro sezioni:

1. Scheda Anagrafica della Azione.
2. Descrizione del Flusso dei Singoli Processi Gestionali e cioè:
 - Programmazione;
 - Istruttoria;
 - Attuazione;
 - Certificazione e circuito finanziario;
3. Dettaglio delle Attività di Controllo;
4. Dossier di operazione:
 - Parte anagrafica;
 - Parte finanziaria;
 - Parte selezione;
 - Parte tecnico amministrativa.

Nella Scheda Anagrafica sono contenuti i principali riferimenti finanziari, qualitativi e organizzativi relativi al gruppo di operazioni ed agli attori del processo, il Dipartimento e i Settori dell'Amministrazione Regionale competente per l'azione e le operazioni (o l'eventuale OI), la categoria delle operazioni, l'importo dei finanziamenti assegnati all'Azione, gli obiettivi specifici e operativi, le tipologie di beneficiari ed i soggetti coinvolti, l'organigramma della Struttura responsabile della gestione dell'Azione (nonché, eventualmente, dell'OI).

Per quanto concerne il dossier di operazione, questo contiene informazioni inerenti l'attuazione procedurale, tecnica e finanziaria delle operazioni finanziate a valere sul POR. A tal fine, inoltre, il Sistema Informativo - SIURP permette di generare appositi report contenenti le informazioni richieste nel dossier.

Il Sistema informativo SIURP (cfr. Sottoparagrafo 4.1.1) consente di registrare in un'apposita sezione i dati contabili riferiti agli importi recuperati, importi da recuperare, importi ritirati da una domanda di pagamento, importi irrecuperabili e importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, inclusi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

Per quanto riguarda la procedura che garantisce la sicurezza e la gestione del sistema informatizzato, l'integrità e la riservatezza dei dati, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali si rinvia al paragrafo 4.2.

La pista di controllo adottata dall'AdC, così come le sue eventuali modifiche, viene comunicata alle altre Strutture regionali coinvolte nel processo gestionale e di controllo, in particolare all'AdG e all'AdA, nonché segnalate e riportate nell'apposita sezione dell'intranet regionale dedicata all'AdC.

3.3.3 Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare

L'AdC garantisce che solo le spese legittime, regolari e ammissibili siano certificate nei conti presentati alla Commissione. Non è consentito ripristinare le spese irregolari precedentemente ritirate o detratte in una nuova domanda di pagamento intermedio.

Inoltre ai sensi dell'art. 137, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedia relativa a un successivo periodo contabile le spese per le quali è in corso una valutazione della legittimità e della regolarità. Nel caso in cui le spese ritirate sono successivamente introdotte in una domanda di pagamento intermedio, la Commissione chiede all'AdC di rendere disponibili gli elementi di prova per giustificare pienamente il ripristino di tali spese ai fini dell'attività di audit. Tutte le rettifiche finanziarie attuate in una domanda di pagamento intermedio durante il periodo contabile come importi ritirati e/o recuperati dovranno essere riportate secondo il format previsto nell'appendice 2 dell'allegato VII del Reg. di Esecuzione n. 1011/2014.

Nel caso di spese già certificate in conti precedenti, lo Stato membro può decidere di attendere il completamento delle procedure di recupero e indicare quindi gli importi irregolari secondo il format previsto nell'appendice 3 dell'allegato VII del suddetto regolamento, relativo agli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile. Sulla base del modello stabilito nel citato regolamento, le informazioni sono indicate in funzione del periodo contabile di dichiarazione della spesa in questione.

Nel caso in cui non sia stato possibile ritirare l'importo irregolare in una domanda di pagamento intermedio, l'AdC opererà la detrazione direttamente dai conti e la rettifica finanziaria corrispondente secondo il format riportato nell'appendice 8 dell'allegato VII del citato regolamento (riconciliazione delle spese) fornendo spiegazioni in merito alle differenze nella colonna delle osservazioni.

4 SISTEMA INFORMATICO

4.1 DESCRIZIONE ANCHE MEDIANTE UN DIAGRAMMA DEL SISTEMA INFORMATICO

Di seguito viene descritto il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP), progettato e gestito per le finalità e secondo le previsioni di cui agli artt. 125 par. 2 lett. d) ed e) e 126 lett. d), g) e h) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

4.1.1 Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi se del caso i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori (ove ciò sia prescritto), ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, come previsto dall'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 24 del regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione

Per la gestione degli interventi afferenti il periodo di programmazione 2014-2020, in continuità con il precedente periodo di programmazione, l'Autorità di Gestione ha deciso di utilizzare il sistema informativo SIURP per la gestione delle operazioni afferenti a:

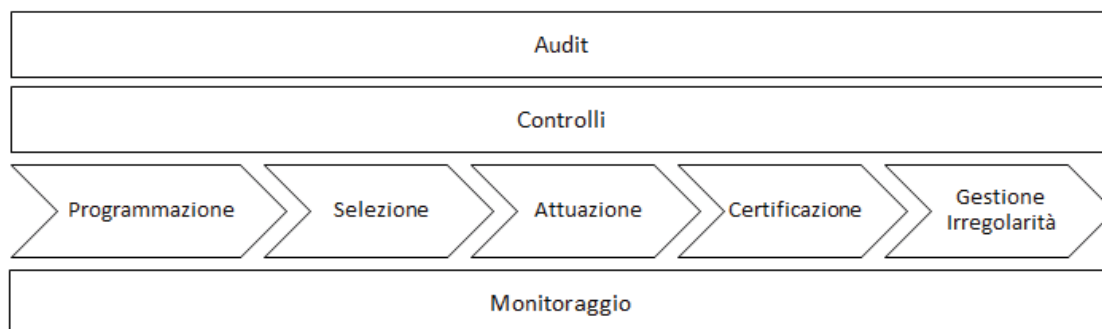
- Il POR FESR 2007/2013
- Il POR FSE 2007/2013
- Il PRA Calabria
- Il PAC Calabria
- Gli Obiettivi di Servizio
- Le Risorse Liberate.

Con contratto rep. n. 1004 del 20/06/2017 è stato affidato il servizio di evoluzione e manutenzione del sistema informativo al fine di aggiornare la piattaforma rendendola compatibile alla gestione del nuovo periodo di programmazione. Sono stati, pertanto, attuati interventi di:

- Implementazione nuove funzionalità;
- adeguamento del formato dei dati al formato elettronico indicato dall'allegato III del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014.

I processi gestiti dal Sistema Informativo - SIURP possono essere sintetizzati nel seguente schema:

Figura 20: Processi Gestiti dal Sistema Informativo - SIURP



Processo PROGRAMMAZIONE

Attività gestite:

- Definizione della programmazione finanziaria
- Definizione dei dati di contesto della Programmazione
 - Indicatori di Programma
 - Indicatori di Risultato

- Fonti di finanziamento
- Articolazione del programma
- Piste di controllo contestuali
- Creazione di modelli di *check-list*
- Censimento/Gestione delle Classificazioni Comuni
- Gestione degli Obiettivi Tematici
- Gestione criteri di selezione
- Supporto alla stesura del Sistema di Gestione e Controllo
- Supporto alla stesura del Rapporto Annuale/Finale di Esecuzione.

Processo SELEZIONE

Attività gestite:

- Gestione procedure di selezione:
 - Anagrafica della procedura (importo finanziato, tipo procedura, ecc.)
 - Monitoraggio dell'iter procedurale
 - Memorizzazione dei partecipanti
 - Memorizzazione delle operazioni/beneficiari selezionati.

Processo ATTUAZIONE

Il processo di attuazione gestisce tutte le fasi del ciclo di vita di una operazione, dalla sua inizializzazione alla chiusura. Il processo gestisce:

- Gestione operazione:
 - Anagrafica
 - Fisica (con ripartizione per sesso, età, ecc., dove richiesto)
 - Procedurale
 - Finanziaria (con tracciabilità della ripartizione delle singole quote/fonti di finanziamento)
 - Fascicolo elettronico
 - Gestione delle procedure di aggiudicazione
 - Rimborso al Beneficiario.

Processo CERTIFICAZIONE

Attività gestite:

- Gestione domande di pagamento
- Gestione previsioni di spesa
- Gestione registro debitorio (tenuto a livello informatico e si aggiorna in automatico una volta accettate le schede di ritiro)
- Gestione ritiri/recuperi
- Operazioni sospese
- Gestione dei conti

Processo GESTIONE IRREGOLARITA'

Attività gestite:

- Segnalazione irregolarità (anche da soggetti esterni: GDF, Organi di Polizia, ecc.)
- Supporto nell'istruttoria dell'irregolarità
- Redazione scheda OLAF

- Produzione file per colloquio con sistemi esterni per la comunicazione di irregolarità
- Meccanismi di blocco sulle operazioni con irregolarità confermate.

Processo CONTROLLI

Questo processo gestisce l'intero flusso dei controlli di I livello:

- Attivazione/richiesta controlli desk sulla PDA (procedure di attivazione)
- Controlli desk sulle procedure di attivazione
- Attivazione/richiesta controlli desk sui singoli interventi
- Controlli desk sugli interventi
- Attivazione/richiesta controlli desk sulle spese
- Controlli di pre-certificazione della spesa
- Supporto alla creazione del campione per i controlli in loco
- Controlli in loco e relativa istruttoria.

Il sistema è dotato di uno specifico modulo che gestisce l'intero iter dei controlli desk: a partire dalla richiesta effettuata dal responsabile dell'operazione fino alla presa in carico e chiusura del controllo da parte del controllore incaricato. Il modulo utilizza un sistema di interscambio delle informazioni – in formato elettronico - tra controllore e responsabile di operazione.

Processo AUDIT

Attività gestite:

- Controllo audit desk
- Controllo audit in loco
- Supporto alla redazione della strategia di audit
- Supporto al campionamento.

Processo MONITORAGGIO

Il sistema gestisce tutte le attività collegate al processo di monitoraggio con particolare riguardo:

- al monitoraggio fisico (con ripartizione per sesso, età, ecc., dove richiesto);
- al monitoraggio procedurale;
- al monitoraggio finanziario;

nonché al supporto:

- al supporto alla verifica di qualità del dato
- al supporto al controllo qualità dei dati in caso di inserimento di moduli cartacei

Il sistema, che costituisce l'interfaccia regionale con il sistema nazionale di monitoraggio, rende disponibili funzioni di :

- Alert sullo stato di avanzamento (fisico/procedurale/finanziario) delle operazione e strumenti per la produzione di report a supporto delle attività di monitoraggio (di attuazione, di riepilogo finanziario, ecc.).

Di seguito viene riportata la tabella che riepiloga, per ogni processo gestito dal Sistema Informativo – SIURP, i soggetti responsabili:

Processo	Soggetti responsabili
Programmazione	Autorità di Gestione Amministratore di Programma
Selezione	Autorità di Gestione Organismo Intermedio
Attuazione	Responsabile di Azione Beneficiario

Certificazione	Responsabile di Azione Responsabile di Obiettivo Specifico Responsabile di Asse Autorità di Gestione Autorità di Certificazione Autorità di Audit
Gestione Irregolarità	Ufficio Irregolarità
Controlli	Ufficio controlli Unità di controllo interne Revisori esterni ¹⁷
AUDIT	Autorità di Audit
Monitoraggio	Responsabile del Monitoraggio Unità di Monitoraggio Unità di Statistica Beneficiario Responsabile di Azione Responsabile del Procedimento

4.1.2 Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove ciò sia prescritto dagli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, secondo la lettera dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il Sistema Informativo - SIURP è un sistema centralizzato che adotta un'architettura WEB Basede consente di rispondere alle seguenti fondamentali esigenze:

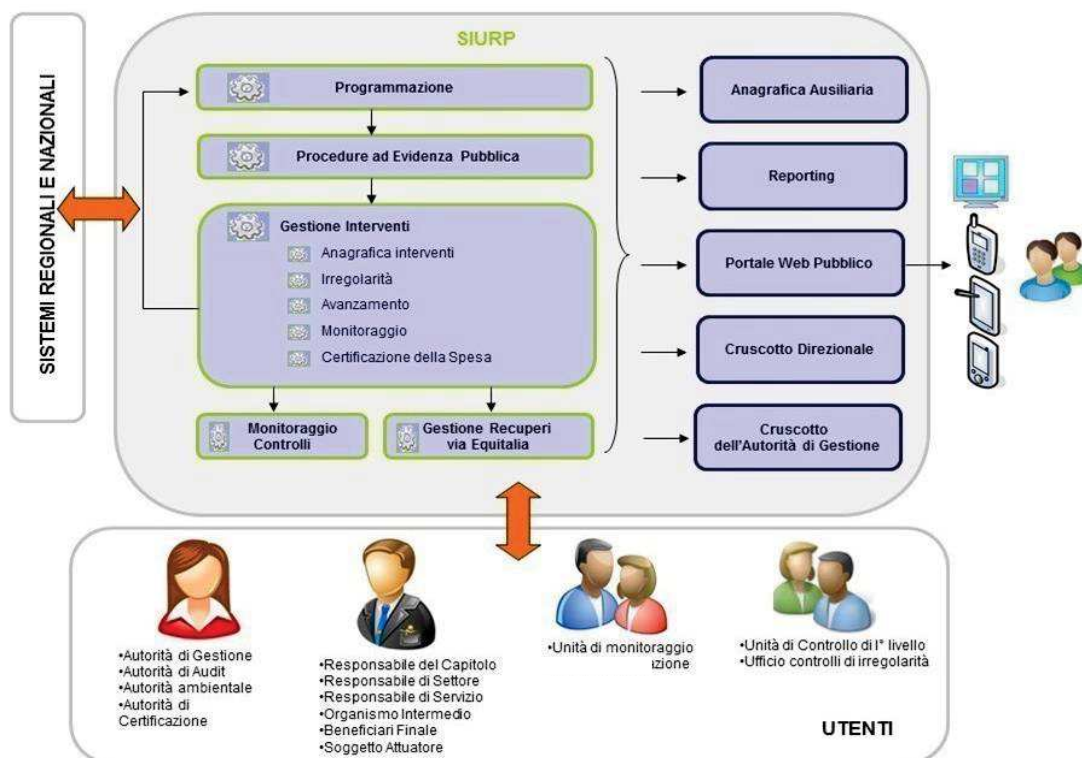
- facilitare l'accesso degli utenti del sistema attraverso l'infrastruttura tecnologica WEB;
- consentire l'accesso al sistema da parte dei beneficiari finali;
- cooperare con altri sistemi informativi, interni ed esterni, stabilendo un modello di cooperazione applicativa e corrispondenza delle informazioni;
- coinvolgere tutti gli attori dei processi di programmazione e attuazione, nel rispetto dei ruoli operativi loro assegnati;
- eliminare ogni ridondanza nella acquisizione dei dati;
- adottare un modello di tracciabilità delle certificazioni di spesa e di applicazione dei controlli di I (documentale e in loco) e di II livello;
- fornire gli strumenti per l'attuazione - attraverso la definizione di passi procedurali - delle attività e delle operazioni;
- consentire la visione dell'attuazione secondo diversi livelli di aggregazione (progetti integrati/complessi, progettazione coerente, etc.);
- fornire strumenti per l'analisi delle condizioni di criticità;
- utilizzare più fonti di finanziamento (comunitaria, statale, regionale, privata, ...);
- coinvolgere più soggetti istituzionali operanti sul territorio per l'acquisizione diffusa delle informazioni di avanzamento.

Il Sistema Informativo – SIURP consente la rilevazione degli indicatori sullo stato di attuazione del Programma, garantendo, ove richiesto, che i dati relativi agli indicatori siano ripartiti per genere.

Lo schema riportato di seguito fornisce una visione d'insieme del modello logico-concettuale del sistema.

¹⁷ Si intendono i soggetti esterni selezionati direttamente dall'Amministrazione regionale ovvero contrattualizzati dalla Società che fornisce assistenza tecnica a supporto del Settore Controlli

Figura 21: Modello logico concettuale del Sistema Informativo - SIURP

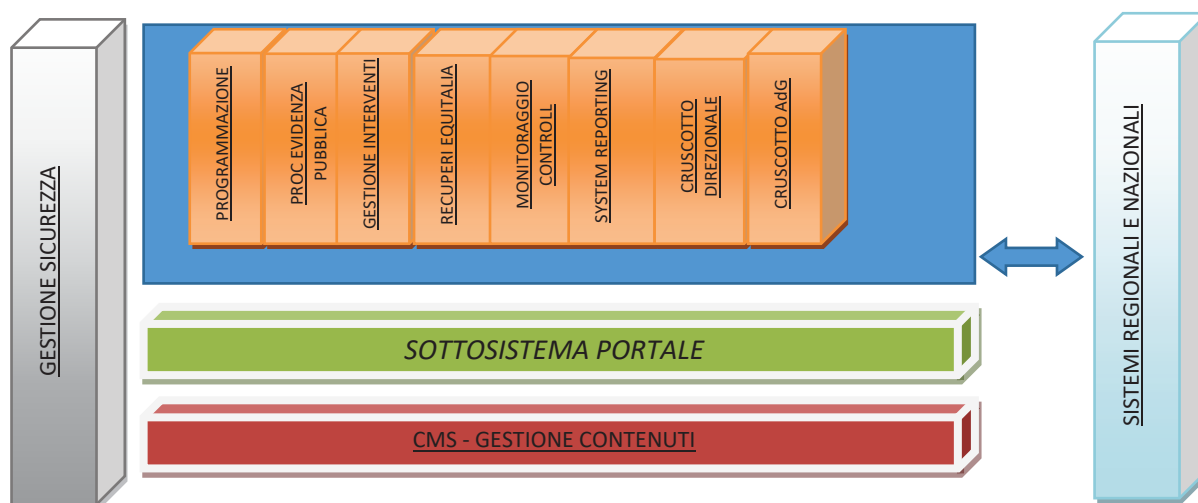


La soluzione implementata è logicamente articolata in macro aree funzionali e la figura 21 ne illustra lo schema a blocchi.

L'architettura del sistema è suddivisa in aree omogenee (sottosistemi):

- Portale;
- Gestione Contenuti;
- Gestione Sicurezza;
- Cruscotto Operativo.

Figura 22: Architettura del Sistema Informativo - SIURP



Il **sottosistema Portale** raggruppa le funzioni che supportano la comunicazione con gli utenti e rappresenta il punto di accesso alle risorse. Rappresenta il web site pubblico che valorizza e promuove le informazioni relative ai programmi cofinanziati e alle operazioni realizzate, informa i cittadini e rende pubblici i dati relativi ai programmi ed ai progetti in carico alla Regione.

Il sottosistema Gestione Contenuti, ovvero il *Content Management System*, fornisce tutte le funzioni che servono a rendere fruibile il patrimonio informativo, aggregando le informazioni provenienti dalle varie fonti informative.

Il **sottosistema per la Gestione della Sicurezza** consente il riconoscimento degli utenti e la gestione delle autorizzazioni per l'accesso alle risorse rese disponibili attraverso il Sistema Informativo - SIURP tramite funzioni:

- per il censimento gli utenti abilitati a servizi protetti (Accounting);
- per il riconoscimento in base alle credenziali presentate (Autenticazione);
- che profilano i servizi accessibili a fronte del riconoscimento (Abilitazioni).

Il **sottosistema Cruscotto Operativo** offre funzionalità di notifica (*alert*) in corrispondenza:

- del completamento delle attività richieste sulla contabilità;
- dell'inizio/dell'avvenuto completamento delle attività da parte di altri attori del sistema;
- dell'avanzamento degli iter sui progetti/sulle selezioni in lavorazione;
- della richiesta di informazioni/supporto da altri attori del sistema.

Il sottosistema Cruscotto Operativo costituisce il punto di accesso alle componenti applicative, attraverso le quali sono gestite le funzionalità di stretta competenza degli utenti:

- Programmazione
- Procedure ad evidenza pubblica
- Gestione interventi
- Monitoraggio Controlli
- Gestione Recuperi (è prevista anche l'attivazione dei servizi di Equitalia)
- System Reporting
- Cruscotto Direzionale
- Cruscotto Autorità di Gestione.

Il sottosistema Cruscotto Operativo garantisce, altresì, la gestione del trasferimento dei rimborsi ai beneficiari. Come evidenziato in figura, il SIURP colloquia, inoltre, con altri sistemi regionali e/o nazionali.

L'architettura funzionale sopra rappresentata può essere illustrata secondo una suddivisione a servizi, in base alla seguente tipologia di aggregazione:

- Servizi Informativi
- Servizi Interattivi
- Servizi di Utilità.

L'architettura applicativa del sistema è stata disegnata con un forte orientamento ai servizi, in accordo con i principi fondamentali dell'architettura SOA (*service-oriented architecture*) per garantire il continuo allineamento all'evoluzione normativa e alle diverse funzioni applicative richieste dalle dinamiche organizzative della Regione Calabria.

La struttura è a tre livelli:

- il primo livello è quello Client, in cui si ha accesso alle funzioni specifiche del sistema. Le funzioni consistono di pagine HTML, attivabili tramite un comune Web Browser e sono generate dinamicamente dai Web Container del secondo livello;
- il secondo livello contiene un componente specializzato di tipo J2EE Web Container che gestisce le richieste dei Client effettuate tramite il protocollo HTTP e genera dinamicamente ciò che viene visualizzato ed elaborato sul Client – tipicamente nella forma di pagine HTML. La seconda fondamentale funzione svolta dal livello intermedio consiste nell'ospitare la logica applicativa ("business logic");

- il terzo livello contiene il Dbms gestore della base dati per la raccolta dei dati relativi a ciascuna operazione/partecipante nonché alla raccolta dei dati fisici con suddivisione per sesso, età, ecc. dove richiesto.

L'accesso all'applicazione avviene tramite il portale regionale <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/>

La pagina principale del sistema rende disponibili agli utenti i manuali per singole aree di utilizzo del sistema nonché un'ampia selezione di documenti di interesse (regolamenti comunitari, testo del P.O., Si.Ge.Co e relativi allegati, circolari ed atti relativi al P.O). Si sottolinea, in particolare, che la sezione relativa alle circolari è consultabile al seguente link <http://siurp.regione.calabria.it/web/pubblica/circolari>

Al fine di rendere disponibili i dati di attuazione del P.O. è stato implementato uno specifico modulo nell'ambito del portale regionale che analizza i dati dal Sistema Informativo - SIURP e li presenta con una interfaccia intuitiva, in funzione dei criteri di selezione e di rappresentazione grafica selezionati dall'utente.

4.1.3 Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di garantire l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera d), e dall'articolo 137, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il Sistema Informativo - SIURP supporta l'utente in tutte le attività propedeutiche alla preparazione di:

- domanda di pagamento
- previsione di spesa
- recuperi/ritiri
- conti

In particolare, l'intero processo di presentazione della domanda di pagamento è gestito secondo un flusso guidato che selettivamente abilita alla lavorazione del documento solo l'utente abilitato, in particolare:

- avvio predisposizione – Responsabile di azione;
- validazione domanda di pagamento della singola azione – Dirigente di settore;
- validazione domanda di pagamento del singolo asse – Responsabile di Asse;
- validazione domanda di pagamento del singolo programma – Autorità di Gestione;
- trasferimento della richiesta di rimborso alla Commissione – Autorità di Certificazione

L'intero processo sopra descritto è implementato secondo una procedura guidata (WIZARD) che oltre a semplificare le attività riduce la possibilità di errore prevedendo una verifica della qualità dei dati inseriti, da parte dell'utente, mediante la compilazione di apposite checklist..

Tutti i dati relativi alla domanda di pagamento vengono memorizzati e storicizzati all'interno del sistema.

L'Autorità di Certificazione è il soggetto responsabile del processo di supervisione/controllo/review dei dati aggregati in modo tale che sia garantita la qualità delle informazioni prima della formale presentazione di ogni reportistica.

Inoltre, il contratto di assistenza relativo al sistema informativo SIURP prevede specifiche sessioni di verifica sistemistica/funzionale. In caso di rilevazione di discrepanze o anomalie vengono attivate le procedure di correzione/sanatoria di cui viene tenuta traccia:

- storicizzando l'intervento;
- elencando in modo puntuale gli interventi implementati;
- elencando in modo puntuale i dati sanati;

- redigendo apposita relazione.

E' possibile ottenere feedback sistematici sull'accuratezza, completezza e tempestività dei report di intervento forniti sia attraverso le procedure di verifica sistematica/funzionale sia attraverso il processo di verifica della qualità rispetto ai livelli di servizio.

Il sistema consente di memorizzare, in un apposito registro contabile, tutti gli importi recuperabili dai pagamenti dei fondi dell'Unione (recuperi pendenti). Il sistema garantisce l'inibizione dell'operatività sulla richiesta di rimborso all'Unione (chiusura di domanda di pagamento) sugli interventi interessati da procedure di recupero, fintanto che l'utente responsabile non abbia registrato, e quindi avviato, la procedura di recupero. Questa funzionalità consente di gestire l'attivazione della richiesta di recupero senza ritardo.

Il sistema consente, altresì, di gestire l'intero processo di preparazione/validazione dei conti calcolando automaticamente le varie appendici previste. Attraverso una 'interfaccia grafica è possibile monitorare l'evolversi del cronoprogramma di predisposizione dei conti segnalando eventuali scadenze.

4.1.4 Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come anticipato nel precedente paragrafo, il Sistema Informativo - SIURP, consente di gestire la contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione.

Il Sistema Informativo - SIURP, inoltre, consente di gestire una contabilità informatizzata anche del contributo pubblico versato ai singoli beneficiari. Tra sistemi esterni con i quali interagisce il Sistema Informativo - SIURP e di particolare importanza è quella con il sistema contabile regionale. I capitoli di bilancio del sistema contabile regionale, relativi alla programmazione comunitaria, sono accessibili solo ed unicamente attraverso richieste "informatiche" provenienti dal sistema SIURP. A loro volta le "richieste informatiche" - in particolare l'inoltro di richieste di impegno/liquidazione - sono consentite ad avvenuto esito positivo delle verifiche di gestione. Le funzionalità di richiesta contabile vengono abilitate solo dopo aver effettuato e superato i controlli di gestione previsti.

Questo processo di "cooperazione" dei due sistemi garantisce:

- che le singole erogazioni dei rimborsi siano subordinate al superamento delle verifiche di gestione
- che ogni operazione finanziaria venga memorizzata nell'ambito SIURP.

4.1.5 Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013

SIURP implementa i processi di "decertificazione della spesa" fornendo, così, un quadro completo anche degli importi recuperabili, ritirati, recuperati a seguito di soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione.

Il Sistema è dotato di un registro informatizzato che tiene traccia di tutte le istanze di ritiro/recupero e fornisce informazioni sullo stato del singolo movimento e consentendo una contabilità degli importi:

- Ritirati
- Recuperabili
- Recuperati
- Non recuperabili.

4.1.6 Descrizione di un Sistema Informatico rispetto alla capacità di mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo

In caso di procedimenti giudiziari e/o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo, l'operazione censita sul Sistema Informativo - SIURP viene posta nello stato SOSPESO. Il sistema consente, così, di tenere traccia degli importi relativi alle operazioni sospese.

4.1.7 Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra

Come già indicato, il Sistema Informativo – SIURP, è stato utilizzato per la gestione del periodo di programmazione 2007/2013 ed a tutt'oggi utilizzato per il corrente periodo di programmazione, 2014/2020.

Durante il periodo di programmazione 2007/2013 sono state effettuate specifiche sessioni formative destinate al personale impegnato nell'attuazione del P.O.:

- per la corretta alimentazione del sistema;
- per il corretto utilizzo di strumenti e processi per la gestione dei dati;
- per diffondere le buone pratiche e le nuove funzionalità implementate a sistema.

Anche per il ciclo di programmazione 2014/2020 è stato previsto un apposito piano di formazione che prevede in particolare:

- la predisposizione di presentazioni finalizzate alla presentazione delle funzionalità offerte dal sistema;
- l'addestramento degli utenti utilizzatori suddivisi per categoria;
- l'addestramento degli utenti Amministratori;
- la predisposizione del materiale didattico da utilizzare per l'attività di addestramento;
- attività di supporto per accompagnare gli utenti durante le prime fasi di utilizzo delle nuove funzionalità.

Al fine di garantire una buona qualità dei dati inseriti a sistema, oltre alla formazione continua e alla predisposizione di apposita manualistica, sono previste sessioni di controllo della qualità del dato acquisito dai Beneficiari.

A tal fine il sistema è dotato di funzionalità che consentono, periodicamente, la verifica della qualità del dato.

Il Dirigente del Settore Monitoraggio è il responsabile del processo di supervisione/controllo/review dei dati aggregati, processo destinato a garantire la qualità delle informazioni disponibili a sistema prima della formale presentazione da parte dell'AdG.

Il Sistema Informativo – Siurp, nella sezione “Cruscotto Operativo”, consente sia l'utilizzo di modelli standard che la predisposizione di ulteriori report predisposti in accordo alle linee guida dell'AdG anche in riferimento alla tipologia dei destinatari e al tempo necessario alla produzione.

Tutte le procedure sono esplicitate nel manuale operativo e nel manuale del beneficiario.

Il contratto di assistenza al sistema informativo prevede sessioni periodiche di verifica sistemistica/funzionale. In caso di rilevazione di discrepanze o anomalie nei report vengono attivate le procedure di sanatoria di cui viene tenuta traccia:

- storicizzando l'intervento;
- elencando in modo puntuale gli interventi implementati;

- elencando in modo puntuale i dati sanati;
- redigendo apposita relazione.

È possibile avere feedback sistematici sull'accuratezza, completezza e tempestività dei report forniti sia attraverso le procedure di verifica sistematica/funzionale sia attraverso il processo di verifica della qualità.

Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit e organismi intermedi avvengono mediante sistemi di scambio elettronico dei dati.

Pertanto tutte le informazioni relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale vengono inserite nel Sistema Informativo – SIURP, direttamente da parte del beneficiario, mediante l'utilizzo di specifiche funzionalità, implementate nell'ambito del SIURP.

È prevista la raccolta/catalogazione delle informazioni sugli indicatori suddivisi per tipologia e, ove previsto, ripartiti per sesso. Maggiori dettagli operativi sono indicati nel manuale del beneficiario.

Per quanto riguarda i dati personali, ritenuti sensibili, questi sono trattati secondo le norme nazionali o europee in materia di protezione dei dati come specificato nella successiva sezione 4.2.

Tutte le informazioni registrate nel sistema sono sottoposte a procedure di backup giornaliero per il salvataggio dei dati. Gli esiti delle procedure di backup vengono monitorati mediante analisi giornaliera dei file di log. La procedura trasferisce i dati su supporti esterni che vengono conservati in appositi armadi ignifughi. Con frequenza mensile, inoltre, sono simulate attività di ripristino per una verifica puntuale della validità dei dati archiviati e delle procedure implementate. Queste attività sono descritte nella documentazione tecnica a corredo del sistema (Piano della Sicurezza, Analisi dei Rischi, Procedure di Backup e recovery).

4.2 SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

Nel progetto del Sistema Informativo - SIURP l'aspetto "sicurezza" è stato particolarmente curato nel rispetto degli standard internazionali.

In particolare viene garantita la sicurezza e la manutenzione, l'integrità, la riservatezza dei dati, l'autenticazione del mittente e la conservazione dei documenti e dei dati, ai sensi degli articoli 122 (3), 125 (4)(d), 125 (8) e 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 179/2016).

Per "sicurezza delle informazioni" si intende la salvaguardia di:

- Riservatezza → assicurare che l'informazione sia accessibile solo a chi è autorizzato all'accesso;
- Integrità → salvaguardare l'accuratezza e la completezza dell'informazione e dei metodi per processarla;
- Disponibilità → assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso all'informazione e agli asset associati quando richiesto.

La sicurezza del Sistema Informativo - SIURP viene garantita mediante:

- Periodica revisione del "Piano della Sicurezza";
- Analisi dei rischi → consapevolezza e visibilità sul livello di esposizione al rischio del proprio patrimonio informativo;
- Definizione delle politiche di sicurezza → individuazione degli obiettivi di sicurezza del sistema informativo e dell'organizzazione;
- Gestione del rischio → determinazione degli interventi da compiere sul sistema informativo e sull'organizzazione in termini di rischi da abbattere e/o da accettare;

- Piano operativo → determinazione dell'insieme delle contromisure (funzioni di sicurezza) di natura fisica, logica ed organizzativa più idonee in relazione agli obiettivi individuati dalle politiche di sicurezza;
- Attività di verifica (Audit) → verifica dell'efficacia e della validità nel tempo delle misure di sicurezza adottate;
- Formazione → elaborazione ed attuazione di specifici piani e processi di formazione, sensibilizzazione di tutto il personale interno o esterno coinvolto nel sistema di sicurezza e nell'esecuzione del progetto;
- Utilizzo di connessioni sicure (SSL);
- Accesso controllato alle macchine fisiche (CED regionale).

Il sistema garantisce anche un accesso controllato dei dati.

Il sistema informativo è configurato in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi. In ogni caso, i dati personali oggetto di trattamento sono trattati secondo la normativa vigente al riguardo.

Come già detto sopra, oltre a garantire un accesso controllato ai dati, il sistema è dotato di procedure di backup giornaliere per il salvataggio dei dati con:

- esiti delle procedure di backup monitorati mediante analisi giornaliera dei file di log
- trasferimento dei dati di backup su supporti esterni che vengono conservati in appositi armadi ignifughi;
- Simulazione, con frequenza mensile, delle attività di ripristino per una verifica puntuale della fruibilità dei dati archiviati e delle procedure implementate.

4.3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il Sistema Informativo - SIURP è stato realizzato con una architettura che permette di minimizzare gli interventi al software per l'adeguamento/aggiornamento a nuove normative nonché la gestione di nuovi cicli di programmazione.

Il Sistema Informativo – SIURP, allo stato attuale, è adeguato per la gestione del periodo di Programmazione 2014-2020.

All'esito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 589/2018 del 29/01/2018, l'Amministrazione regionale ha risolto il contratto rep. n. 1004 del 20/06/2017 ed affidato, con contratto rep. n. 22 del 04/09/2018 il servizio di manutenzione ed evoluzione del SIURP ad altro operatore economico.

AMMINISTRATIVO

N.ro 985/10^a2^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 34744 del 28.11.2019Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 541 della seduta del 25 NOV. 2019

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario.

L'ASSESSORE

Prof. Francesco Russo

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Tommaso CALABRO'

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente		X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma (Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante *"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione"*;

VISTI, ALTRESÌ

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

- la Deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la Deliberazione n. 551 DEL 28.12.16 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, come modificata con la deliberazione n. 340 del 26.07.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con deliberazione n. 314 del 22.07.2019 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la deliberazione n. 465 del 27.09.2019, con cui la Giunta regionale ha individuato il dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale del Dipartimento "Programmazione comunitaria";
- il D.P.G.R. n. 299 del 15.10.2019 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Programmazione comunitaria;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 della Giunta regionale del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2019;

CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

CHE l'iscrizione in bilancio ha riguardato ovviamente solo gli importi assegnati senza tenere conto delle risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione eventualmente spettanti solo dal 2019 e che, pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente utilizzabile;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii, è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;

PREMESSO CHE, dalla data di emanazione della Decisione C(2015)7227 di approvazione del POR, causa il mutato scenario del contesto socio-economico a livello globale che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria, è emersa la necessità di procedere ad una revisione del Programma al fine di:

- adeguare la programmazione e la distribuzione delle risorse finanziarie dello stesso alle esigenze emerse anche in seguito alle disposizioni della Legge di stabilità 2016 in merito al credito di imposta;
- correggere le supposizioni parzialmente inesatte su cui è stata fondata l'analisi preliminare alla definizione dei target finanziari del performance framework e allineare il set di indicatori fisici del POR;
- riallineare il set degli indicatori fisici del POR.

CHE, pertanto, con deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 28.06.2018, è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dato mandato all'Autorità di Gestione di notificare tale Proposta di

revisione del POR, corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai Servizi della Commissione europea previa relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma mediante procedura di consultazione scritta d'urgenza, conclusasi con nota prot. 231151 del 3.07.2018;

CHE la suddetta Proposta di revisione è stata approvata anche dal Consiglio regionale con deliberazione n. 321 del 31.07.2018 e inviata ai competenti Servizi della Commissione europea per la relativa approvazione;

CHE, facendo seguito agli esiti del confronto instaurato con i suddetti Servizi, anche sulla scorta delle osservazioni trasmesse dagli stessi con note Ares 4318907 del 21.08.2018 e 5092947 del 4.10.2018, è stata riformulata la suddetta "Proposta di revisione del POR" che, integrata e rivista in alcune parti, è stata riapprovata dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 con procedura di consultazione scritta urgente, conclusa positivamente con nota prot. 423903 del 12.12.2018 e reinviata ai Servizi della Commissione europea per la relativa approvazione con Decisione di esecuzione;

CHE la Commissione europea ha approvato la suddetta Proposta di Revisione del POR con Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che *"modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia – CCI2014IT16M2OP006"*;

CHE con deliberazione n. 118 del 2.04.2019 la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione e l'ha notificata alle Strutture regionali responsabili dell'attuazione del Programma per i relativi adempimenti;

CONSIDERATO che il Programma revisionato contempla la modifica del Piano Finanziario degli Assi 1 "Ricerca e Innovazione", 3 "Competitività e attrattività del sistema produttivo" e 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" articolandolo per le relative Azioni;

CHE, inoltre, sono emerse ulteriori esigenze di rimodulazione del Piano Finanziario di alcune Azioni, anche di Assi non interessati dalla suddetta revisione, il cui soddisfacimento consente un'accelerazione della spesa oltre che una maggiore efficacia della stessa (Assi 1 "Ricerca e Innovazione", 3 "Competitività e attrattività del sistema produttivo", 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità", 12 (FSE) "Istruzione e Formazione", 13 "Capacità istituzionale" e 14 "Assistenza tecnica");

RITENUTO, per quanto sopra, di dover allineare il Piano finanziario alle modifiche del Programma assentite dalla Commissione europea con la succitata Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019, tenendo conto, altresì, delle ulteriori esigenze emerse, come esplicitate nella tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il suddetto allineamento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 2 a) della Legge Regionale n.30/2016, in quanto riguardante modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al Programma diversa da quella originaria;

PRESO ATTO CHE

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – attualmente vacante - del Dipartimento proponente, attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – attualmente vacante - del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – attualmente vacante – del Dipartimento proponente, attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Comunitaria, prof. Francesco Russo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020

DELIBERA

1. di approvare il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, modificato a seguito della procedura di revisione assentita dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione G(2019) 1752 final del 28.02.2019, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici e Azioni come indicato nella *Tabella* allegata alla presente deliberazione e per le motivazioni espresse in premessa;
2. di notificare la presente deliberazione al Consiglio Regionale per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 15, comma 2 a), della Legge Regionale n. 30/2016;
3. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Il Presidente
Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
Il Verbalizzante

Allegato alla deliberazione
n. 541 del 15 NOV 2019

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO E PIANO FINANZIARIO RIMODULATO

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019)	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Piano Finanziario al loro della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final C=A+B	Variazioni al Piano finanziario successive alla Decisione C(2019) 1752 final	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA E=C+D
		A	B		D	
1.1.2	Presidenza	13.027.474,00	0,00	13.027.474,00	0,00	13.027.474,00
1.1.4	Presidenza	30.597.555,45	0,00	30.597.555,45	0,00	30.597.555,45
1.1.5	Presidenza	12.239.022,49	-5.732.241,00	6.506.781,49	0,00	6.506.781,49
1.2.1	Presidenza	4.067.580,00	0,00	4.067.580,00	0,00	4.067.580,00
1.2.2	Presidenza	63.787.908,00	0,00	63.787.908,00	0,00	63.787.908,00
1.3.1	Presidenza	8.159.348,00	-3.456.694,00	4.702.654,00	0,00	4.702.654,00
1.3.2	Presidenza	4.283.658,06	-1.800.000,00	2.483.658,06	6.206.763,25	8.690.421,31
1.3.3	Presidenza	5.049.402,00	0,00	5.049.402,00	-4.828.262,48	221.139,52
1.4.1	Presidenza	30.134.361,00	-10.511.409,56	19.622.951,44	5.437.461,53	25.060.412,97
1.5.1	Presidenza	38.867.108,00	0,00	38.867.108,00	-6.815.962,30	32.051.145,70
Totale Asse 1		210.213.417,00	-21.500.344,56	188.713.072,44	-	188.713.072,44
2.1.1	Presidenza	68.688.484,00	0,00	68.688.484,00	0,00	68.688.484,00
2.2.1	Presidenza	83.164.516,00	0,00	83.164.516,00	0,00	83.164.516,00
2.2.2	Presidenza	15.705.299,00	0,00	15.705.299,00	0,00	15.705.299,00
2.3.1	Presidenza	1.354.089,00	0,00	1.354.089,00	0,00	1.354.089,00
Totale Asse 2		168.912.388,00	0,00	168.912.388,00	-	168.912.388,00
3.1.1	Sviluppo Economico Attività produttive	60.148.733,50	23.919.423,50	84.068.157,00	1.179.009,69	85.247.166,69
3.1.2	Sviluppo Economico Attività produttive	9.931.843,00	0,00	9.931.843,00	0,00	9.931.843,00
3.1.3	Sviluppo Economico Attività produttive	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-730.662,98	269.337,02
3.2.1	Sviluppo Economico Attività produttive	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.700.000,00	300.000,00
3.3.1	Sviluppo Economico Attività produttive	12.866.683,90	-616.683,90	12.250.000,00	-750.000,00	11.500.000,00
3.3.2	Sviluppo Economico Attività produttive	2.583.513,00	16.487,00	2.600.000,00	-300.000,00	2.300.000,00
3.3.3	Sviluppo Economico Attività produttive	483.513,00	-283.513,00	200.000,00	83.512,65	283.512,65
3.3.4	Sviluppo Economico Attività produttive	23.434.720,00	-1.834.902,00	21.599.818,00	-1.484.961,14	20.114.856,86
3.4.2	Sviluppo Economico Attività produttive	3.977.682,00	-270.814,15	3.706.867,85	270.814,15	3.977.682,00
3.5.1	Sviluppo Economico Attività produttive	5.967.515,00	-517.515,00	5.450.000,00	-700.000,00	4.750.000,00
3.5.2	Sviluppo Economico Attività produttive	8.086.965,00	-736.965,00	7.350.000,00	-4.638.965,19	2.711.034,81
3.6.1	Sviluppo Economico Attività produttive	41.740.922,00	-13.050.922,00	28.690.000,00	13.050.922,00	41.740.922,00
3.6.4	Sviluppo Economico Attività produttive	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-904.009,40	95.990,60
3.7.1	Sviluppo Economico Attività produttive	11.107.208,37	-89.862,11	11.017.346,26	-983.953,26	10.033.393,00
3.7.2	Sviluppo Economico Attività produttive	559.618,45	1.632.088,07	2.191.706,52	-1.791.706,52	400.000,00
3.7.3	Sviluppo Economico Attività produttive	3.767.421,41	-167.421,41	3.600.000,00	-600.000,00	3.000.000,00
Totale Asse 3		186.655.738,63	10.000.000,00	196.655.738,63	-	196.655.738,63

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019)	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Piano Finanziario al loro della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Variazioni al Piano finanziario successive alla Decisione C(2019) 1752 final	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
4.1.1	Sviluppo Economico Attività produttiva	74.909.397,00	0,00	74.909.397,00	0,00	74.909.397,00
4.1.2	Sviluppo Economico Attività produttiva	22.864.373,00	0,00	22.864.373,00	0,00	22.864.373,00
4.1.3	Sviluppo Economico Attività produttiva	70.860.108,00	0,00	70.860.108,00	0,00	70.860.108,00
4.6.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	277.945.235,00	0,00	277.945.235,00	0,00	277.945.235,00
4.6.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	22.346.919,00	11.500.344,56	33.847.263,56	0,00	33.847.263,56
Totale Asso 4		468.926.032,00	11.500.344,56	480.426.376,56	-	480.426.376,56
5.1.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	78.204.426,00	0,00	78.204.426,00	0,00	78.204.426,00
5.1.4	Presidenza	15.675.015,00	0,00	15.675.015,00	0,00	15.675.015,00
Totale Asse 5		93.879.441,00	0,00	93.879.441,00	-	93.879.441,00
6.1.1	Ambiente e Territorio	6.863.282,00	0,00	6.863.282,00	0,00	6.863.282,00
6.1.2	Ambiente e Territorio	51.604.166,00	0,00	51.604.166,00	0,00	51.604.166,00
6.1.3	Ambiente e Territorio	55.920.572,00	0,00	55.920.572,00	0,00	55.920.572,00
6.3.1	Presidenza	85.734.349,00	0,00	85.734.349,00	0,00	85.734.349,00
6.3.3	Presidenza	9.526.039,00	0,00	9.526.039,00	0,00	9.526.039,00
6.4.2	Ambiente e Territorio	8.771.299,00	0,00	8.771.299,00	0,00	8.771.299,00
6.5.A.1	Ambiente e Territorio	10.199.185,00	0,00	10.199.185,00	0,00	10.199.185,00
6.6.1	Ambiente e Territorio	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00
6.7.1	Urbanistica e Beni Culturali	49.568.039,00	0,00	49.568.039,00	0,00	49.568.039,00
6.7.2	Urbanistica e Beni Culturali	5.507.560,00	0,00	5.507.560,00	0,00	5.507.560,00
6.8.3	Turismo e Spettacolo	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00
Totale Asse 6		324.491.231,00	0,00	324.491.231,00	-	324.491.231,00
7.2.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	22.438.207,00	0,00	22.438.207,00	0,00	22.438.207,00
7.3.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	138.522.864,00	-25.000.000,00	113.522.864,00	0,00	113.522.864,00
7.3.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
7.4.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	62.559.250,00	0,00	62.559.250,00	0,00	62.559.250,00
Totale Asse 7		223.520.321,00	0,00	223.520.321,00	-	223.520.321,00

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019) A	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final B	Piano Finanziario al loro della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final C=A+B	Variazioni al Piano finanziario successivo alla Decisione C(2019) 1752 final D	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA E=C+D
8.1.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	23.721.907,66	0,00	23.721.907,66	-85.399,08	23.636.508,58
8.1.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.089.660,21	0,00	2.089.660,21	-2.089.660,21	0,00
8.1.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	4.382.978,72	0,00	4.382.978,72	-15.778,72	4.367.200,00
8.1.7	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	6.808.511,00	0,00	6.808.511,00	-6.808.511,00	0,00
8.2.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	13.404.255,33	0,00	13.404.255,33	-13.404.255,33	0,00
8.2.5	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	11.470.652,45	0,00	11.470.652,45	-41.294,67	11.429.357,78
8.5.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	51.539.698,00	0,00	51.539.698,00	32.225.548,75	83.765.246,75
8.5.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	26.853.631,00	0,00	26.853.631,00	-96.673,22	26.756.957,78
8.5.5	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	13.342.993,30	0,00	13.342.993,30	-497.475,52	12.845.517,78
8.6.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	1.245.135,00	0,00	1.245.135,00	-1.245.135,00	0,00
8.6.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.537.994,00	0,00	2.537.994,00	-2.537.994,00	0,00
8.7.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	4.589.665,00	0,00	4.589.665,00	-1.732.522,24	2.857.142,76
8.7.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	744.681,00	0,00	744.681,00	-255.587,61	489.093,39
8.7.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	6.018.237,00	0,00	6.018.237,00	-3.415.262,16	2.602.974,84
Totale Asse 8		168.749.999,67	0,00	168.749.999,67	0,00	168.749.999,67
9.3.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	774.714,00	0,00	774.714,00	0,00	774.714,00
9.3.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	2.681.900,00	0,00	2.681.900,00	0,00	2.681.900,00
9.3.5	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	34.324.290,00	0,00	34.324.290,00	0,00	34.324.290,00
9.4.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	53.909.831,00	0,00	53.909.831,00	0,00	53.909.831,00
9.4.4	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
9.5.6	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	9.380.031,00	0,00	9.380.031,00	0,00	9.380.031,00
9.5.8	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	1.477.833,00	0,00	1.477.833,00	0,00	1.477.833,00
9.6.1	Presidenza	6.708.927,00	0,00	6.708.927,00	0,00	6.708.927,00
9.6.6	Presidenza	25.725.066,00	0,00	25.725.066,00	0,00	25.725.066,00
Totale Asse 9		148.982.592,00	0,00	148.982.592,00	-	148.982.592,00
9.1.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	9.467.316,00	0,00	9.467.316,00	0,00	9.467.316,00
9.1.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
9.1.5	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
9.2.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
9.2.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
9.3.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.298.918,00	0,00	5.298.918,00	0,00	5.298.918,00
9.3.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
9.3.6	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
9.4.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.978.723,00	0,00	5.978.723,00	0,00	5.978.723,00
9.7.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
9.7.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.474.233,00	0,00	5.474.233,00	0,00	5.474.233,00
9.7.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.355.810,00	0,00	5.355.810,00	0,00	5.355.810,00
Totale Asse 10		67.825.000,00	0,00	67.825.000,00	-	67.825.000,00

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019)	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Piano Finanziario al lordo della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final C=A+B	Variazioni al Piano finanziario successive alla Decisione C(2019) 1752 final D	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA E=C+D
		A	B		D	E=C+D
10.5.7	Presidenza	44.949.375,00	0,00	44.949.375,00	0,00	44.949.375,00
10.7.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	70.848.463,00	0,00	70.848.463,00	0,00	70.848.463,00
10.8.1	Istruzione e Attività Culturali	21.964.119,00	0,00	21.964.119,00	0,00	21.964.119,00
10.8.5	Istruzione e Attività Culturali	8.159.348,00	0,00	8.159.348,00	0,00	8.159.348,00
Totale Asse 11		145.921.305,00	0,00	145.921.305,00	-	145.921.305,00
10.1.1	Istruzione e Attività Culturali	11.678.404,00	0,00	11.678.404,00	0,00	11.678.404,00
10.1.6	Istruzione e Attività Culturali	10.053.750,00	0,00	10.053.750,00	0,00	10.053.750,00
10.1.7	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	12.569.143,00	0,00	12.569.143,00	3.159.574,22	15.728.717,22
10.5.1	Presidenza	8.141.600,00	0,00	8.141.600,00	0,00	8.141.600,00
10.5.12	Presidenza	11.027.660,00	0,00	11.027.660,00	0,00	11.027.660,00
10.5.2	Presidenza	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
10.5.6	Presidenza	6.772.340,00	0,00	6.772.340,00	0,00	6.772.340,00
10.6.1	Presidenza	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.6.2	Presidenza	5.356.246,00	0,00	5.356.246,00	0,00	5.356.246,00
10.6.11	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	3.650.857,00	0,00	3.650.857,00	-3.159.574,22	491.282,78
Totale Asse 12		86.150.000,00	0,00	86.150.000,00	-	86.150.000,00
11.1.1	Programmazione comunitaria	1.149.780,50	-1.000.000,00	149.780,50	850.219,50	1.000.000,00
11.1.2	Programmazione comunitaria	3.759.912,00	-3.000.000,00	759.912,00	-159.912,00	600.000,00
11.1.3	Programmazione comunitaria	389.869,00	0,00	389.869,00	-389.869,00	0,00
11.3.1	Programmazione comunitaria	2.408.346,00	0,00	2.408.346,00	-576.876,22	1.831.469,78
11.3.2	Programmazione comunitaria	2.009.526,50	-1.000.000,00	1.009.526,50	920.473,50	1.930.000,00
11.3.3	Programmazione comunitaria		10.000.000,00	10.000.000,00	-3.511.634,78	6.488.365,22
11.3.4	Programmazione comunitaria	129.764,00	0,00	129.764,00	-129.764,00	0,00
11.4.1	Programmazione comunitaria	3.778.582,00	-3.000.000,00	778.582,00	2.221.418,00	3.000.000,00
11.5.2	Programmazione comunitaria	2.769.055,00	-2.000.000,00	769.055,00	775.945,00	1.545.000,00
Totale Asse 13		16.394.835,00	0,00	16.394.835,00	-	16.394.835,00
14.1.1	Programmazione comunitaria	21.183.707,00	0,00	21.183.707,00	3.114.461,00	24.298.168,00
14.1.2	Programmazione comunitaria	34.167.270,00	0,00	34.167.270,00	-3.114.461,00	31.052.809,00
14.1.3	Programmazione comunitaria	8.200.145,00	0,00	8.200.145,00	0,00	8.200.145,00
14.1.5	Programmazione comunitaria	4.783.418,00	0,00	4.783.418,00	0,00	4.783.418,00
Totale Asse 14		68.334.540,00	0,00	68.334.540,00	-	68.334.540,00
Totale Programma		2.378.956.840,30	0,00	2.378.956.840,30	-	2.378.956.840,30



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 33 della seduta del 09 Aprile 2020.

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20 febbraio 2020. Approvazione piano finanziario.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **F.to Iole Santelli**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **F.to Tommaso Calabrò**

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) **F.to Ersilia Amatruda**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	IOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio COME DA NOTA N. 130984 DEL 08.04.2020

_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la D.G.R. dell'11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall'Autorità di

Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;

- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340 con la quale è stato approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.C.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d'atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario";
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ;
- la D.G.R. n. 465 del 27.09.2019 ed il successivo D.P.G.R. n. 299 del 15.10.2019 di individuazione del Dirigente generale del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" nonché la successiva D.G.R. n. 497 del 25.10.2019 di individuazione del Dirigente del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" quale Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

CONSIDERATO che:

- a seguito della verifica dell'attuazione (performance review), la Commissione europea opera l'attribuzione della riserva di efficacia agli Assi prioritari sulla base dei target fisici e finanziari raggiunti. Il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi intermedi, in un Asse del Programma, comporta invece la riallocazione in altri Assi del POR della riserva di efficacia dell'attuazione dell'Asse stesso, così come previsto all'art. 22 "Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" del Reg. UE 1303/2013;
- la Commissione con Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con nota prot. n. 390913/SIAR del 12.11.2019 è stata avviata la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020

per l'approvazione della proposta di riprogrammazione del programma medesimo e che con nota prot. n. 0401176/SIAR del 20.11.2019 tale procedura di consultazione scritta si è conclusa positivamente;

- con D.G.R. n. 559 del 29.11.2019, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, recante l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione ed ha approvato la succitata riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, dando mandato all'Autorità di Gestione di notificarla ai competenti Servizi della Commissione europea;
- la Commissione con Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20.02.2020 ha assentito la suddetta riprogrammazione;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 559 del 29.11.2019 deve considerarsi decaduta con la fine della legislatura, per come previsto dall'art 65 del "Regolamento interno del Consiglio regionale" (approvato in ultimo con D.C.R. n. 5 del 27/05/2005), poiché non ha ottenuto l'approvazione prevista dall'art. 15, co. 2, della L.R. 30/2016.

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra:

- di dover prendere atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 con la quale la Commissione europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di dover prendere atto della Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20 febbraio 2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di dover approvare il piano finanziario del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, modificato a seguito dell'assegnazione delle riserva di efficacia di cui alla Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della riprogrammazione delle risorse di cui alla Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20 febbraio 2020, come da tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

VISTE la Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 (Allegato 1), la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20 febbraio 2020 (Allegato 2) e il piano finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Allegato 3), che costituiscono tutti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

RILEVATO che la suddetta approvazione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 2 a) della Legge regionale n. 30/2016;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

- la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell’atto resa dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di prendere atto della Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20 febbraio 2020, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 2);
3. di approvare il piano finanziario del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, modificato a seguito dell’assegnazione delle riserva di efficacia di cui alla Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della riprogrammazione delle risorse di cui alla Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20 febbraio 2020, come da tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 2 a) della Legge regionale n. 30/2016, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
5. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e al Dirigente Generale del Dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio” per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESIDENTE

